

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (RICHIESTA DAL DEPUTATO AMEDEO LABOC- CETTA)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale, V Camera e 5 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VII, X e XIV Camera e 7 ^a , 10 ^a e 14 ^a Senato)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	7
GIUSTIZIA (II)	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	38
DIFESA (IV)	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	48
FINANZE (VI)	»	59
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	64

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 59.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	184
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	190
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	199
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	216
AFFARI SOCIALI (XII)	»	230
AGRICOLTURA (XIII)	»	235
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	237
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	246
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	260
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	262
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	263
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	264
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	»	266
<i>INDICE GENERALE</i>	»	269

COMMISSIONE D'INDAGINE

a norma dell'articolo 58 del Regolamento

richiesta dal deputato Amedeo Labocetta

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione	3
---	---

*Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza
del presidente Rocco BUTTIGLIONE.*

La seduta comincia alle 15.

**Comunicazioni del presidente
sui lavori della Commissione.**

Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*, rende comunicazioni sui lavori della Commissione.

Interviene il deputato Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), al quale replica Rocco BUTTIGLIONE, *presidente*.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ragioniere generale dello Stato, Mario Canzio, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province (atto n. 240) (*Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e conclusione*) 4

AUDIZIONI

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Enrico LA LOGGIA, indi del presidente della V Commissione della Camera dei deputati, Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 11.50.

Audizione del Ragioniere generale dello Stato, Mario Canzio, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province (atto n. 240).

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul

canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Mario CANZIO, *Ragioniere generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) e Renato CAMBURSANO (IdV) e i senatori Enrico MORANDO (PD), Salvatore FLERES (Pdl) e Mario BALDASSARRI (FLI), ai quali replica Mario CANZIO, *Ragioniere generale dello Stato*.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il dottor Canzio per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame dello schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, e conclusione) 5

AUDIZIONI

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti, il Vice Ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas, i sottosegretari di Stato per il medesimo dicastero Luigi Casero, Alberto Giorgetti e Sonia Viale, nonché il sottosegretario di Stato per la semplificazione normativa Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.50.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame dello schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche at-

traverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Giulio TREMONTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Pier Paolo BARETTA (PD), Antonio BORGHESI (IdV), Amedeo CICCANTI (UdC), Gian Luca GALLETTI (UdC), Massimo BITONCI (LNP), Marco MARSILIO (PdL), il senatore Enrico MORANDO (PD), nonché i deputati Lino DUILIO (PD) e Francesco BOCCIA (PD), ai quali replica il Ministro Giulio TREMONTI.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione),
X (Attività produttive, commercio e turismo)
e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati
e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport),
10^a (Industria, commercio, turismo)
e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per la ricerca, l'innovazione e la scienza sulle strategie dell'Unione europea in tema di innovazione e ricerca (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 6

AUDIZIONI

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente della VII Commissione permanente, Istruzione pubblica, beni culturali, del Senato, Guido POSSA.

Audizione del Commissario europeo per la ricerca, l'innovazione e la scienza sulle strategie dell'Unione europea in tema di innovazione e ricerca.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La seduta comincia alle 14.40.

Il Commissario europeo per la ricerca, l'innovazione e la scienza Marie GOEGHE-

GAN QUINN svolge una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono per svolgere osservazioni e porre quesiti i senatori Filippo BUBBICO (PD), Francesca Maria MARINARO (PD), Guido POSSA (PdL), Simona VICARI (PdL) e il deputato Luigi NICOLAIS (PD) cui replica il Commissario europeo.

Il Presidente Guido POSSA ringrazia quindi il Commissario Marie Goeghegan Quinn e dichiara conclusa l'audizione

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione	8
Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni, recante « Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ». (<i>Deliberazione</i>)	8
SEDE CONSULTIVA:	
Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	8
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011. Atto n. 253 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 255 (<i>Rinvio dell'esame</i>)	14
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo ed abb., approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-2646-2743-2833-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	15

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione) (<i>Riesame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	15
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	19
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-2646-2743-2833-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 5 ottobre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.55.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il deputato Calogero Mannino, del gruppo misto, ha cessato di far parte della Commissione.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni, recante « Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ».

(Deliberazione).

Donato BRUNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge in titolo.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva – che si concluderà entro la fine di ottobre 2010 – la Commissione procederà alle audizioni dei presidenti della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti di tali Autorità, nonché del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.

Doc. LVII, n. 3.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, introduce l'esame ricordando che il documento che la Commissione inizia oggi ad esaminare è insieme il primo e l'ultimo del suo

genere. Il primo, perché la legge che lo prevede è entrata in vigore appena l'anno scorso. L'ultimo, perché già nelle prossime settimane è destinato ad essere sostituito da un diverso e più articolato strumento di matrice europea.

Com'è noto, infatti, la legge di riforma della contabilità pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) ha introdotto alcune importanti novità tra cui, in particolare, quella di posticipare la presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, modificandone tanto il contenuto quanto la denominazione, così da avvicinare la data della presentazione della « Decisione di finanza pubblica » a quella di presentazione dei disegni di legge di bilancio e di stabilità (legge di stabilità è la nuova denominazione per la « legge finanziaria »).

La posticipazione della presentazione del documento finanziario è dovuta al fatto che, in quasi tutti i più recenti esercizi finanziari, si è dovuto procedere ad aggiornare il Documento di programmazione per tenere conto delle novità sistematicamente intervenute nel periodo di tempo intercorrente tra l'approvazione parlamentare del « DPEF » e la presentazione di bilancio e finanziaria, con la conseguente necessità di variare gli obiettivi e, ancora più spesso, l'entità stessa delle manovre annuali.

In secondo luogo, è stata prevista per legge, e non più solo per prassi, la triennializzazione della manovra, così da definire *ab initio* una proiezione pluriennale di stabilità e di sicurezza delle finanze pubbliche e da fornire garanzie all'Unione europea circa le reali e costanti intenzioni del nostro Paese, nonché per offrire ai mercati un parametro di giudizio più ampio, utile per operare una analisi sufficientemente ponderata sul medio termine.

Venendo al documento in esame, questo evidenzia innanzitutto come, nel contesto di una crisi drammatica come quella innescata dal caso della Grecia, il Governo – nell'interesse del Paese – abbia ritenuto di dover anticipare all'inizio dell'estate – senza attendere l'autunno – la manovra triennale di finanza pubblica 2011-2013.

In questi termini il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 122 del 2009, ha consentito di mettere in sicurezza i conti pubblici e di tracciare una linea di rientro per deficit e debito accettata in sede europea, in linea con gli impegni politici indicati per il 2010 nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) e con la « Raccomandazione » definita per l'Italia nell'ambito della procedura europea di disavanzo eccessivo.

Ne deriva dunque come il documento in esame da una parte recepisca tutti gli effetti del decreto-legge n. 78, dall'altra parte confermi gli obiettivi indicati della RUEF, a dimostrazione della continuità insieme programmatica ed attuativa dell'azione di governo.

Su queste basi, il Governo ha preannunciato che sarà possibile giungere alla presentazione di una legge di stabilità sostanzialmente « tabellare » e di contenuto assai ristretto, « dato che l'anticipazione della manovra ha già assorbito la gamma di variazioni marginali della spesa e delle entrate pubbliche, una gamma che prima veniva invece consuetudinariamente affidata proprio alla legge finanziaria ». Ciò in aderenza con la nuova legge di contabilità, che ha previsto una legge di stabilità molto più sintetica rispetto alla precedente legge finanziaria, così da poter indirizzare la discussione del Parlamento sull'essenziale, a livello politico, e quindi sulla discussione sulle grandi scelte e sulle macrograndezze della politica economica.

Per queste ragioni e per il fatto che già in autunno da parte del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dovrebbe essere definita una nuova versione del « Patto di stabilità e di crescita » la riforma della contabilità pubblica appena introdotta in Italia dovrà già questo autunno essere sostanzialmente rivista e riallineata, per tempi e per metodi, alla novità assoluta costituita dalla « Sessione di bilancio europea »: questo stesso DFP è dunque sostanzialmente e politicamente superato, come evidenziato nello stesso documento.

Infatti, quanto doveva essere deciso è già stato deciso in luglio, con la manovra operata con il citato decreto-legge n. 78. A ciò si aggiunga che i nuovi documenti politico-contabili europei (« *Stability Program* »; « *National Reform Program* »), che dovranno essere scritti e presentati da ciascun Paese prima della fine dell'anno in corso, avranno da subito una loro propria centralità politica, assoluta ed assorbente.

Sarà conseguentemente all'interno di questo nuovo schema europeo, e non all'interno dello schema della « Decisione di finanza pubblica », che si concentrerà la discussione sulla nostra politica economica.

Nello spirito della nuova Strategia Europa 2020 (EU2020), infatti, la Commissione Europea ha istituito un coordinamento strategico dei diversi momenti di definizione programmatica per i paesi membri organizzando il cosiddetto « Semestre Europeo ». Secondo il nuovo modello europeo, la pianificazione strategica nazionale avrà inizio a metà o al più tardi alla fine di aprile di ogni anno con la presentazione simultanea del Piano Nazionale di Riforma (PNR) e del Programma di Stabilità (PS). La contestualità dei due documenti permetterà di agevolare la definizione e la valutazione, sia nazionale sia comunitaria, delle iniziative di riforma funzionali al raggiungimento degli obiettivi europei stabiliti nella Strategia EU2020.

Il nuovo PNR avrà pertanto un ruolo importante sia per la sintesi della sorveglianza macroeconomica nazionale sia per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme strutturali. Rimane invece oggetto del PS la sorveglianza fiscale.

Ogni anno il documento, per il quale è previsto un orizzonte temporale almeno triennale, dovrà riportare, oltre alle nuove iniziative di riforma presentate, il monitoraggio e lo stato di avanzamento delle iniziative descritte nel precedente documento.

Al fine di agevolare l'introduzione della nuova procedura europea, è stata prevista una fase transitoria per il 2010: solo per tale anno il PNR sarà presentato alla Commissione in versione preliminare en-

tro il 12 novembre. La versione finale verrà inviata alla Commissione entro aprile 2011.

Quanto al contenuto del documento in esame, va rilevato che per la definizione dello stesso non risulta essere stata attivata la procedura prevista dalla nuova legge di contabilità che stabilisce che già il 15 luglio di ciascun anno il Governo invii alla Conferenza permanente per il coordinamento di finanza pubblica (e, in attesa della sua istituzione, alla la Conferenza unificata) la linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica tra i diversi settori istituzionali, su cui la Conferenza è tenuta ad esprimere il parere entro il 10 settembre.

Per quanto riguarda il contenuto della DFP in esame, va preliminarmente considerato che il contesto in cui ci si muove è quello di un ritmo di crescita dell'economia mondiale che ha visto la produzione ed il commercio mondiale registrare un aumento rispetto al periodo precedente. L'inflazione è rimasta sotto controllo anche in virtù dell'elevato grado di capacità produttiva inutilizzata generato dalla crisi. La politica monetaria ha assicurato condizioni accomodanti.

Nei primi due trimestri del 2010, l'economia statunitense è cresciuta, sul periodo precedente, rispettivamente dello 0,9 per cento e dello 0,4 per cento.

Nell'area dell'euro, nel secondo trimestre 2010 il PIL è aumentato, in termini congiunturali, dell'1 per cento. La *performance* dell'area nel secondo trimestre è stata trainata dall'eccezionale risultato dell'economia tedesca.

Nella riunione del 2 settembre, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariato il tasso di interesse di riferimento all'1 per cento, il minimo storico. Infine, il tasso di cambio dollaro-euro, dopo aver toccato, il 3 dicembre 2009, quota 1,51 ha registrato un costante deprezzamento fino all'8 giugno, quando risultava pari a 1,19. Da allora si è assistito a un nuovo apprezzamento che lo ha portato intorno a quota 1,30.

Nel documento si evidenzia, dunque, come i dati positivi degli ultimi due trimestri hanno indotto a rivedere al rialzo le stime di crescita per il 2010 rispetto a quanto indicato nella RUEF 2010 sia per la crescita mondiale, sia per il commercio internazionale. L'area dei paesi industrializzati prevede una crescita del PIL del 2,6 per cento nell'anno in corso. La ripresa è attesa consolidarsi nel 2011, anno in cui la crescita mondiale è prevista attestarsi al 4 per cento e il commercio internazionale è atteso crescere del 6,5 per cento. Le quotazioni del petrolio sono proiettate in media intorno ai 75 dollari al barile nel triennio 2011-2013.

Per quanto riguarda i possibili rischi che si affacciano sullo scenario economico dei prossimi anni, il documento prefigura quelli connessi ad un'uscita troppo rapida dalle eccezionali misure di politica fiscale e monetaria adottate in ambito internazionale. Coniugare la stabilità delle finanze pubbliche, dei mercati finanziari e dei prezzi con la necessità di non deprimere la ripresa economica resta la sfida maggiore per le economie mondiali nei prossimi due-tre anni. Rimane inoltre incertezza sugli effetti permanenti della crisi sul tasso di crescita e sui livelli del PIL potenziale.

Per quanto riguarda l'Italia, è importante ricordare che nei primi sette mesi del 2010, gli scambi commerciali hanno mostrato chiari segnali di ripresa, grazie alla rinnovata espansione del commercio mondiale e al deprezzamento dell'euro.

Per quanto concerne il debito, l'Italia, con la Grecia, è il paese in cui il debito privato registra il livello più contenuto. Viceversa, il debito pubblico presenta valori comparativamente elevati in Italia, Grecia e Belgio. All'interno del settore privato, nel 2009, le famiglie italiane risultano le meno indebitate (42,2 per cento), seguite dalle famiglie greche e belghe. Viceversa, le più esposte sono le famiglie danesi e irlandesi. Le imprese non finanziarie meno indebitate sono quelle greche, tedesche e italiane, mentre le più indebitate sono le imprese irlandesi e portoghesi.

Nel documento in esame si ricorda come, in una linea di continuità con la prassi seguita fin dal suo insediamento, l'Esecutivo abbia approvato prima dell'estate la manovra di aggiustamento dei conti pubblici per gli anni 2011-2013 con previsioni che considerano integralmente il contributo alla manovra di contenimento richiesto al comparto degli enti locali, anche se non sono state definite ancora le relative misure di attuazione per il conseguimento delle economie attese. Le misure adottate, nel complesso, consentono il rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel Programma di Stabilità e confermati nella RUEF 2010. Non sono previsti provvedimenti collegati salva restando la definizione dei collegati relativi agli anni precedenti.

La pressione fiscale, dopo il picco registrato nel 2009 (43,2 per cento del PIL, dovuto per circa 0,8 punti agli introiti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dal riallineamento dei valori di bilancio ai principi IAS e alle entrate derivanti dal cosiddetto «scudo fiscale-ter»), registra una costante riduzione, attestandosi a fine periodo 2013 al 42,4 per cento del PIL.

La manovra adottata con il citato decreto-legge n. 78 del 2010 ha inciso prevalentemente sui livelli di spesa. Le minori spese complessivamente previste dal provvedimento ammontano nel triennio 2011-2013 a 47 miliardi, circa il 75 per cento della correzione complessiva.

Il contributo richiesto alle amministrazioni centrali in termini di manovra netta ammonta, nel triennio 2011-2013, a circa 29,8 miliardi. Nello stesso periodo le amministrazioni locali contribuiscono per 27,2 miliardi e gli Enti di previdenza e di assistenza sociale per ulteriori 5,2 miliardi.

Rileva quindi che gli interventi disposti dal lato della spesa incidono direttamente sui costi di funzionamento della pubblica amministrazione, attraverso la riduzione del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun Ministero. In particolare, agiscono sui consumi intermedi (studi, con-

sulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, sponsorizzazioni, acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture), sui contributi al finanziamento di enti, istituti, fondazioni e altri organismi e sulla semplificazione della *governance* degli enti previdenziali pubblici, nonché sul perimetro della stessa pubblica amministrazione con la soppressione di diversi enti e organismi pubblici.

Sono disposte, inoltre, misure finalizzate al contenimento della spesa per il pubblico impiego che incidono sui fattori che ne determinano la crescita: il blocco, per il triennio 2011-2013, del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti al livello dell'anno 2010, la diminuzione del numero dei dipendenti pubblici, il blocco delle progressioni di carriera del personale, il contenimento degli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.

Sono prorogate e rafforzate le limitazioni al turnover attualmente vigenti ed è disposta la limitazione dei trattenimenti in servizio oltre i limiti di età. Viene introdotto, a decorrere dal 2011, il limite alla spesa per il personale con contratti 'flessibili' nella misura del 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2009. Altre disposizioni specifiche sono dirette a contenere l'incremento della spesa conseguente agli avanzamenti di carriera del personale.

Ulteriori risparmi provengono dall'abbattimento dei costi della politica conseguito attraverso la riduzione degli stipendi dei parlamentari, dei ministri e dei sottosegretari, dei costi della struttura amministrativa degli organi costituzionali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché con la riduzione delle risorse destinate ai rimborsi delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per le future campagne elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.

È previsto inoltre il contenimento delle spese in materia previdenziale e assistenziale, attraverso il rinvio dell'uscita dal lavoro per il pensionamento di vecchiaia

ordinario e per il pensionamento anticipato, con risparmi fino a circa 2.600 milioni entro il 2012 e fino a circa 3.650 milioni nel 2013. Viene data attuazione, a partire dal 2015, all'adeguamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia ordinario e il pensionamento anticipato agli incrementi di speranza di vita; è inoltre introdotta la revisione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, con il riconoscimento del medesimo in più importi annuali, in relazione all'ammontare complessivo della prestazione nonché l'accelerazione del percorso di adeguamento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego a quella degli uomini.

Vengono inoltre incrementati i controlli sulle pensioni di invalidità civile in essere. Il settore sanitario contribuisce al risanamento fiscale tramite risparmi della spesa farmaceutica (circa 0,6 miliardi per anno nel triennio), ottenuti con la riduzione delle quote di spettanza riconosciute alla filiera della distribuzione del farmaco e con l'individuazione da parte dell'AIFA di misure per la razionalizzazione dell'utilizzo dei farmaci. Le autonomie territoriali concorrono alla manovra, attraverso le regole del Patto di Stabilità Interno, per un ammontare totale pari a 6.300 milioni nel 2011, 8.500 milioni nel 2012, di cui le Regioni 4.500, le Province 500 milioni e i Comuni 2.500 milioni e per analoghi importi nel 2013.

Per il finanziamento del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Roma viene disposta la costituzione di un fondo nel bilancio dello Stato pari a 300 milioni annui a decorrere dal 2011, come contributo al Comune di Roma, e un ulteriore stanziamento di 200 milioni finanziato da due tributi comunali (addizionale commissariale sui diritti di imbarco della città di Roma e addizionale comunale all'IRPEF).

Al tempo stesso, nel documento si evidenzia come una riforma strutturale della pubblica amministrazione, come quella intrapresa, può generare un significativo dividendo macroeconomico attraverso quattro « leve » che influenzano i fattori

che, secondo la teoria economica e l'evidenza empirica, sono alla base della crescita: la stabilizzazione finanziaria (riduzione del deficit e del debito pubblici); l'aumento della produttività nel settore pubblico; la riduzione dei costi di transazione per imprese e famiglie; i miglioramenti della *governance* che portano a progressi nella « efficacia » dell'azione pubblica.

Si tratta di una riforma il cui *iter* normativo è stato avviato con l'approvazione della legge delega 4 marzo 2009, n. 15, che ha avuto rilevante e concreta attuazione nel corso del 2009 con i due decreti legislativi 27 ottobre 2009 n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e 20 dicembre 2009, n. 198 in attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari dei servizi pubblici, entrambi oggetto di attento esame in sede di atti del Governo presso la I Commissione.

Nel documento si evidenzia che, nel corso del 2010, l'azione di riforma verrà ulteriormente implementata con la revisione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) che ridefinisce l'impianto di norme atte ad accelerare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, accompagnando le politiche messe in atto in tema di *e-government* finalizzate prioritariamente a un dialogo più immediato e semplice con cittadini e imprese e alla realizzazione di processi produttivi e organizzativi più efficienti nei settori della giustizia, della sanità e dell'istruzione. È bene ricordare che la I Commissione ha svolto un'approfondita indagine conoscitiva sulla materia dell'informatizzazione della pubblica amministrazione, le cui risultanze sono contenute nel documento conclusivo approvato il 16 dicembre 2009.

Il presupposto, è quello per cui l'innalzamento dei livelli di produttività nella pubblica amministrazione e dell'efficacia

dell'azione amministrativa può avere un impatto diretto sulla produttività dell'economia nel suo complesso. Come evidenziato nel documento in esame, in aggiunta a questi benefici diretti, vi è infatti anche un effetto positivo sulla produzione del settore privato sin tanto che l'aumento di produttività nel settore pubblico è ottenuto anche attraverso un cambiamento della tecnologia di produzione (ad esempio un miglior uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione – ICT – per la digitalizzazione dei processi produttivi).

Un altro canale macroeconomico, attraverso il quale opera indirettamente la riforma, è costituito dal risparmio di risorse derivante dalla riduzione dei « costi di transazione » (in tempo e risorse) di tutti gli utilizzatori dei servizi pubblici.

Infine, il miglioramento della *governance* incide, in primo luogo, sugli incentivi ad accumulare, innovare e adattarsi al cambiamento. In secondo luogo, l'aumento della fiducia nel governo, raggiunta attraverso maggiore trasparenza, integrità, partecipazione e responsabilità, può ridurre i costi di transazione delle imprese e delle famiglie e migliorare la *compliance*. La qualità della pubblica amministrazione influenza la sua capacità di progettare e realizzare riforme strutturali in settori – chiave come la sanità e l'istruzione.

Tutte le « leve » menzionate possono quindi avere importanti effetti benefici sul PIL e sul suo tasso di crescita, ferme restando la complessità delle interazioni ed i problemi di misurazione.

In conclusione, nel preannunciare una valutazione complessivamente favorevole sul documento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011.

Atto n. 253.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Atto n. 255.

(Rinvio dell'esame).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, essendo la relatrice impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, l'esame inizierà nella giornata di domani.

La seduta termina alle 12.10.**SEDE REFERENTE**

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.10.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

C. 3572 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, avverte che, avendo la Commissione deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge in titolo, l'esame della stessa riprenderà dopo lo svolgimento delle audizioni previste.

La seduta termina alle 12.15.**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.15.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

C. 3687 Governo ed abb., approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, a seguito della riunione del 30 settembre della Conferenza dei presidenti di gruppo, il provvedimento in esame risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per giovedì 14 ottobre prossimo. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 30 settembre, il provvedimento in titolo risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di dicembre. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.20.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

Emendamenti C. 2260-2646-2743-2833-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

Testo unificato C. 41 Brugger ed abb.

(Parere alla V Commissione).

(Riesame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, avverte che il presidente della V Commissione bilancio ha scritto al presidente della I Commissione la seguente lettera:

« Onorevole Presidente,

Le chiedo di voler invitare il Comitato permanente per i pareri, costituito nell'ambito della Commissione da Lei presieduta, a riesaminare l'articolo 2, commi 3 e 4, del testo unificato delle proposte di legge C. 41 Brugger ed abbinata, recante disposizioni in favore dei territori di montagna.

Nel parere espresso dal Comitato permanente il 14 luglio 2010 è, infatti, contenuta una condizione riferita all'articolo 2, commi 3 e 4, con la quale si richiede di tenere conto di quanto evidenziato dalla

Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010, che ha indicato come un criterio altimetrico rigido, ai fini dei trasferimenti erariali, esuli dai limiti della competenza statale e violi l'articolo 117 della Costituzione.

Malgrado l'evidente analogia tra le materie affrontate, ritengo, tuttavia, che la fattispecie disciplinata dai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del testo unificato delle proposte C. 41 e abb., ad una più attenta valutazione, non sembri esattamente riconducibile a quella esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010. In quella sentenza, infatti, la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui prevedeva che i destinatari della riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane devono essere individuati, prioritariamente, tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. Tale pronuncia si riferisce, quindi, alla modalità di determinazione dei trasferimenti erariali alle comunità montane e, pertanto, la Corte ha ritenuto che le disposizioni censurate dovessero essere ricondotte alla materia del coordinamento della finanza pubblica, nella quale lo Stato deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali della materia, senza individuare misure vincolanti, dettagliate ed autoapplicative.

I commi 3 e 4 dell'articolo 2 del testo unificato delle proposte C. 41 e abb. individuano piuttosto la platea degli enti territoriali beneficiari di finanziamenti destinati a progetti per lo sviluppo dei comuni montani. Essi appaiono, pertanto, riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in quanto si tratta di disposizioni che stanziavano risorse aggiuntive in favore di determinati comuni per realizzare interventi speciali al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali.

Tale caratteristica è, infatti, chiarita in modo espresso dal comma 5 dell'articolo 2 del testo unificato, il quale precisa che, ai fini dell'identificazione come comune montano è necessaria, oltre alla presenza dei requisiti altimetrici, anche la sussistenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico. Come ha chiarito la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 222 del 2005, l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione rappresenta, peraltro, una eccezione alla regola generale secondo la quale di norma non è consentito allo Stato prevedere propri finanziamenti in ambiti di competenza delle Regioni, né istituire fondi settoriali di finanziamento delle attività regionali.

In questo ambito, pertanto, ritengo che lo Stato possa legittimamente adottare disposizioni che non si limitano alla mera individuazione dei principi fondamentali della materia e quindi specificare, anche in termini di dettaglio, i requisiti necessari all'individuazione dei beneficiari dei finanziamenti aggiuntivi.

In ogni caso, sottopongo alla Sua valutazione la circostanza che la classificazione del territorio montano verrà effettuata con il pieno coinvolgimento delle regioni interessate che dovranno provvedere a tale classificazione nel rispetto dei criteri individuati a livello centrale con un decreto ministeriale, sul quale è, comunque, prevista l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 199 ».

Il Comitato permanente per i pareri è stato pertanto convocato al fine di dar seguito alla richiesta della Commissione bilancio.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, ricorda che il Comitato, nel parere precedentemente espresso sul testo in esame, aveva posto una condizione alla V Commissione riferita all'articolo 2, commi 3 e 4, nel senso di tenere conto, nella parte in cui si fissano per legge criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani, di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010, che

ha evidenziato che un criterio altimetrico rigido, ai fini dei trasferimenti erariali, esula dai limiti della competenza statale e viola l'articolo 117 della Costituzione.

Peraltro, considerate le argomentazioni fornite dal presidente della V Commissione e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale relativa agli interventi speciali adottati ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, ritiene che sia possibile riformulare la condizione originariamente espressa.

In particolare, è a suo avviso necessario segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010, con riguardo ai criteri altimetrici, e nelle sentenze n. 451 del 2006 e n. 16 del 2004, facendo più esplicito riferimento, nel testo e nella rubrica degli articoli 2 e 3 – al fine di ricondurre in maniera inequivocabile le finalità del testo unificato nell'ambito dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione – ai « comuni montani svantaggiati », anziché, in via generale, ai « comuni montani »; al contempo. Al contempo, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle predette sentenze ed in analogia con quanto stabilito all'articolo 2 del testo unificato, è necessario stabilire che all'individuazione dei progetti di cui all'articolo 3 si provvede « d'intesa » con la Conferenza unificata.

L'articolo 2, infatti, fissa criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani prevedendo, al contempo, che la definizione dei criteri per l'individuazione di comuni montani – ai soli fini della presente legge – sia rimessa ad un decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata. La Corte Costituzionale (sentenza n. 27 del 2010) ha rilevato che la previsione di un criterio altimetrico rigido come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane esorbita dai limiti della competenza statale e viola l'articolo 117 della Costituzione.

Rileva peraltro che il testo unificato provvede ad individuare la platea degli enti territoriali beneficiari dei finanzia-

menti destinati a progetti per lo sviluppo dei comuni montani e che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere, in particolare, lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali.

Ricorda, dunque, che la Corte Costituzionale (sentenze n. 451 del 2006 e n. 16 del 2004) ha definito gli « interventi speciali » cui fa riferimento l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione quali interventi che, essendo aggiuntivi rispetto al finanziamento delle funzioni spettanti ai comuni o agli altri enti locali, devono riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella stessa norma costituzionale (promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale; rimuovere gli squilibri economici e sociali; favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona), o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, nonché debbono essere indirizzati a determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.

Fa presente che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 2, anche la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.

Per tali ragioni, segnala quindi la necessità, al fine di ricondurre in maniera inequivocabile le finalità del testo unificato nell'ambito dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di fare più esplicito riferimento, agli articoli 2 e 3, nella rubrica e nel testo, ai « comuni montani svantaggiati », anziché, in via generale, ai « comuni montani ».

Ricorda, al contempo, che la Corte Costituzionale, nelle sentenze testé richiamate, ha evidenziato altresì l'esigenza che le norme in questione non escludano le regioni dall'esercizio di qualsiasi compito di programmazione e di riparto dei fondi

all'interno del proprio territorio, esigenza che sorge qualora la peculiare misura disposta ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione coinvolga effettivamente ambiti di competenza regionale.

Il decreto previsto all'articolo 2 per la definizione dei criteri per l'individuazione di comuni montani è quindi giustamente adottato d'intesa con la Conferenza unificata, mentre all'articolo 3 si stabilisce che all'individuazione dei progetti di sviluppo socio-economico si provvede con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Segnala quindi la necessità che, al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze testé richiamate ed in analogia con quanto stabilito all'articolo 2 del testo unificato, all'individuazione dei progetti di cui all'articolo 3 si provveda « d'intesa » con la Conferenza unificata.

Sulla base delle considerazioni esposte e tenuto conto di quanto già evidenziato nel parere precedentemente espresso, presenta una proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

Emendamenti C. 2260-2646-2743-2833-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, rileva che l'articolo aggiuntivo 6.0500 e l'emendamento 7.500 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO

**Disposizioni in favore dei territori di montagna
(Testo unificato C. 41 Brugger ed abb.).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

preso atto della richiesta di riesame formulata dal Presidente della V Commissione Bilancio, con lettera del 30 settembre 2010, con riguardo al testo unificato in titolo,

tenuto conto che l'articolo 2 fissa criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani prevedendo, al contempo, che la definizione dei criteri per l'individuazione di comuni montani – ai soli fini della presente legge – sia rimessa ad un decreto ministeriale, adottato d'intesa con la Conferenza unificata,

ricordato che la Corte Costituzionale (sentenza n. 27 del 2010) ha rilevato che la previsione di un criterio altimetrico rigido come strumento per attuare la riduzione dei trasferimenti erariali diretti alle comunità montane esorbita dai limiti della competenza statale e viola l'articolo 117 della Costituzione,

preso peraltro atto che il testo unificato provvede ad individuare la platea degli enti territoriali beneficiari dei finanziamenti destinati a progetti per lo sviluppo dei comuni montani e che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere, in particolare, lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali,

ricordato che la Corte Costituzionale (sentenze n. 451 del 2006 e n. 16 del 2004) ha definito gli « interventi speciali » cui fa riferimento l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione quali interventi che, essendo aggiuntivi rispetto al finanziamento delle funzioni spettanti ai comuni o agli altri enti locali, devono riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella stessa norma costituzionale (promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale; rimuovere gli squilibri economici e sociali; favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona), o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, nonché debbono essere indirizzati a determinati comuni, province, città metropolitane e regioni,

rilevato altresì che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 2, anche la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani,

segnalata quindi la necessità, al fine di ricondurre in maniera inequivocabile le finalità del testo unificato nell'ambito dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di fare più esplicito riferimento, agli articoli 2 e 3, nella rubrica e nel testo, ai « comuni montani svantaggiati », anziché, in via generale, ai « comuni montani »,

ricordato al contempo che la Corte Costituzionale, nelle sentenze testé richiamate, ha evidenziato altresì l'esigenza che le norme in questione non escludano le regioni dall'esercizio di qualsiasi compito di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio, esigenza che sorge qualora la peculiare misura disposta ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione coinvolga effettivamente ambiti di competenza regionale,

tenuto quindi conto che il decreto previsto all'articolo 2 per la definizione dei criteri per l'individuazione di comuni montani sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata,

rilevato, peraltro, che all'articolo 3 si stabilisce che all'individuazione dei progetti di sviluppo socio-economico, che debbono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata,

segnalata quindi la necessità che, al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze testé richiamate ed in analogia con quanto stabilito all'articolo 2 del testo unificato, all'individuazione dei progetti di cui all'articolo 3 si provveda « d'intesa » con la Conferenza unificata,

evidenziata l'esigenza, all'articolo 4, comma 1, di tenere conto di quanto previsto all'articolo 21 del disegno di legge C. 3118 (S. 2259) recentemente approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all'esame del Senato, recante « Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative », in cui — con riguardo ai piccoli comuni — si introduce un nuovo comma 7-ter all'articolo 122 del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, prevedendo che « i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 »,

evidenziato che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che reca « nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione » potrebbe essere soppressa considerato che, all'articolo 12, si prevede una norma di carattere generale per la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,

ricordato che l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, definisce « Settori rilevanti » i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a cinque e che la lettera c-bis) del suddetto comma 1 definisce « Settori ammessi »: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali;

evidenziato pertanto che le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le associazioni dilettan-

tistiche di musica e danza popolare, previste dall'articolo 5, comma 1, del testo in esame non appaiono ricomprese tra i settori ammessi che possono essere scelti, dalla fondazione, ogni tre anni;

segnalata quindi l'opportunità di adeguare quanto stabilito dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, riguardante le fondazioni bancarie, rispetto alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1,

all'articolo 7, il riferimento ai « territori montani » appare eccessivamente indeterminato, risultando più opportuno fare riferimento ai « comuni montani », come avviene nel resto del testo; la medesima considerazione vale per il titolo del provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto che il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 sia adottato di concerto anche con il Ministro dell'interno, analogamente a quanto stabilito per il decreto di cui all'articolo 2, comma 1;

2) all'articolo 2, commi 3 e 4, nella parte in cui si fissano per legge criteri altimetrici per il riconoscimento dei comuni montani, si tenga conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010, con riguardo ai criteri altimetrici, e nelle sentenze n. 451 del 2006 e n. 16 del 2004, facendo più esplicito riferimento, nel testo e nella rubrica degli articoli 2 e 3 – al fine di ricondurre in maniera inequivocabile le finalità del testo unificato nell'ambito dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione – ai « comuni montani svantag-

giati », anziché, in via generale, ai « comuni montani »; al contempo, al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze richiamate in premessa ed in analogia con quanto stabilito all'articolo 2 del testo unificato, è necessario stabilire che all'individuazione dei progetti di cui all'articolo 3 si provvede « d'intesa » con la Conferenza unificata;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 4, tenuto conto di quanto già previsto all'articolo 21 del disegno di legge C. 3118 (S. 2259), collegato alla manovra di finanza pubblica, in cui è prevista una disposizione analoga, seppure con una diversa soglia – con riguardo ai piccoli comuni – considerato che i comuni montani, nella grande maggioranza, sono piccoli comuni;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, comma 2, che reca « nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione » considerato che, all'articolo 12, si prevede una norma di carattere generale per la salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) all'articolo 5, si segnala l'opportunità di adeguare quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, riguardante i « settori ammessi » ed i « settori rilevanti » per le fondazioni bancarie, rispetto alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1;

d) all'articolo 7 e nel titolo del provvedimento, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: « territori montani » con le seguenti: « comuni montani ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03058 Motta: Sulla necessità di urgenti interventi di manutenzione presso il tribunale di Parma	23
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	31
5-02472 Brandolini: Sulla carenza di organico degli uffici giudiziari di Cesena	23
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	33

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03527 Melis: Sulla eventuale destinazione al carcere di Nuoro di detenuti sottoposti a regime dell'articolo 41-bis	23
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	36
5-03529 Rao: Sui tempi della riforma della magistratura onoraria	23
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	37

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini	30
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---	----

AVVERTENZA	30
------------------	----

INTERROGAZIONI

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la

giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.30.

5-03058 Motta: Sulla necessità di urgenti interventi di manutenzione presso il tribunale di Parma.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carmen MOTTA (PD), replicando rileva come l'unico elemento soddisfacente nella risposta fornita dal rappresentante del Governo sia il fatto che si stia tentando di addivenire ad una soluzione del grave problema che paralizza il servizio giustizia presso il tribunale di Parma. Ritiene peraltro che gli interventi debbano essere molto più veloci, per evitare di bloccare la giustizia a danno dei cittadini. Ritiene inoltre che sia necessaria una modifica normativa che consenta ai tribunali di effettuare autonomamente gli interventi più semplici di manutenzione.

5-02472 Brandolini: Sulla carenza di organico degli uffici giudiziari di Cesena.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sandro BRANDOLINI (PD), replicando, sottolinea la complessità del problema posto all'attenzione del Governo. Si dichiara quindi insoddisfatto della risposta fornita, evidenziando come il problema degli uffici giudiziari di Forlì e Cesena debba essere affrontato tenendo conto della realtà locale e dell'articolazione della relativa provincia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03527 Melis: Sulla eventuale destinazione al carcere di Nuoro di detenuti sottoposti a regime dell'articolo 41-bis.

Guido MELIS (PD) illustra la propria interrogazione esprimendo l'auspicio che la realizzazione del nuovo padiglione presso il carcere di Nuoro non prelude al trasferimento presso il medesimo carcere di detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-bis.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Guido MELIS (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita della quale si dichiara soddisfatto.

5-03529 Rao: Sui tempi della riforma della magistratura onoraria.

Roberto RAO (UdC) illustra la propria interrogazione con la quale si sollecita il Governo a chiarire quali siano i tempi per la riforma della magistratura onoraria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto RAO (UdC), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, che appare estremamente generica. Sottolinea quindi la fondamentale esigenza di intervenire in tempi rapidi per dare finalmente certezze ai giudici onorari, evitando che se ne disperda la professionalità. Ricorda inoltre il costante impegno del gruppo dell'UdC su questo tema.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 28 settembre 2010.

Fabio GARAGNANI (Pdl) rileva come il testo trasmesso dalla XII Commissione attenga a principi fondamentali, adottando delle soluzioni normative sulle quali la Commissione giustizia dovrà riflettere attentamente.

In particolare, il provvedimento in esame tratta di una materia estremamente

delicata che deve essere disciplinata nel rispetto dell'esigenza di tutelare la vita umana e la dignità della persona, superando errate interpretazioni giudiziarie che, come nel caso Englaro, hanno portato all'uccisione di una persona.

Il legislatore ha l'obbligo di intervenire su questa materia, evitando che la sua disciplina sia rimessa ad una interpretazione giudiziaria che si rimette totalmente alla volontà dei familiari e che viene sensibilmente condizionata dai mass-media. Lo Stato, in una materia che esula dai diritti disponibili, ha il dovere di farsi carico di tutti i problemi etici che essa comporta prescindendo, quando è necessario per non violare i principi etici, anche dalla volontà dei familiari.

Ritiene che il testo in esame rappresenti una sintesi, sia pure macchinosa, delle diverse esigenze in campo, riuscendo comunque a salvaguardare l'esigenza di tutela della vita umana.

Per quanto attiene alle singole disposizioni, ritiene che all'articolo 2 si dovrebbero meglio precisare i contenuti della revoca, specialmente in relazione al soggetto interdetto. Esprime perplessità sul comma 5 dell'articolo, 3 laddove viene fatto riferimento alla convenzione O.N.U.

In relazione alla questione dell'assistenza da parte di parenti alla persona in stato vegetativo, tiene a precisare che egli non intende in alcun modo disconoscere le sofferenze che tale assistenza comporta. Tuttavia, non per questo lo Stato non deve farsi carico di principi inviolabili che devono essere osservati anche quanto ciò possa essere in contrasto con la volontà dei familiari.

Esprime inoltre perplessità sull'articolo 6, laddove disciplina la sostituzione del fiduciario.

Dichiara di condividere quanto previsto dall'articolo 7 sul ruolo del medico.

Ritiene, inoltre, che sarebbe opportuno affrontare una disciplina dalla quale consegua un ridimensionamento del ruolo della magistratura, privilegiando piuttosto quello del medico. Osserva, a questo pro-

posito, che spesso la magistratura si è dimostrata più sensibile alle pressioni dell'opinione pubblica e dei mass-media che all'esigenza di trovare, nel caso concreto, soluzioni che fossero conformi ai principi fondamentali del nostro ordinamento, per il quale la tutela della vita rappresenta un bene primario e insopprimibile.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.

C. 2661 Antonio Pepe.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 30 settembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi bollettino delle Giunte e Commissione del 30 settembre*).

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, preliminarmente precisa come i propri pareri presuppongono di adottare due soluzioni tra loro alternative: l'una che limita l'intervento normativo alla nomina come notai dei concorrenti risultati idonei al concorso del 10 luglio 2006, l'altra che, oltre a prevedere una disposizione come quella appena citata, interviene, come la proposta di legge originaria, sulla percen-

tuale del numero dei posti che il Ministro della giustizia può aumentare rispetto a quelli messi a concorso nel bando. In entrambe le ipotesi, a suo parere è necessario rinviare ad una riforma organica la questione della temporaneità delle funzioni di coadiutore notarile, oggetto della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo unico.

Per tale ragione esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.30, riconducibile alla prima alternativa, e sull'articolo aggiuntivo 1.010, che si limita ad aggiungere un articolo 1, al quale si riferiscono gli emendamenti del relatore 1.20, 1.35 e 1.21, sui quali esprime parere favorevole.

In particolare, gli emendamenti 1.20 e 1.35 intervengono sulla percentuale dei posti che il Ministro può aumentare portandola rispettivamente dal 12 per cento al 20 o 15 per cento, anziché al 35 per cento, come previsto dalla proposta di legge.

Ricorda che il gruppo del PD su questa questione ha più volte manifestato la propria preoccupazione sottolineando come un aumento eccessivo della quota rimessa al Ministro possa comportare il rischio di bloccare i concorsi, che invece dovrebbero avere sempre una cadenza annuale.

Invita, pertanto, la Commissione a riflettere su quale delle due soluzioni alternative sia da adottare.

Sui restanti emendamenti invita al ritiro, esprimendo parere contrario qualora non venisse accolto l'invito.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, esprime parere conforme al relatore, pur ritenendo preferibile la soluzione che ricalca l'impostazione del testo, ritenendo preferibile portare la percentuale rimessa al Ministro al 20 per cento anziché al 15 per cento. Ritiene importante prevedere una soluzione normativa specifica per la questione dei candidati idonei al concorso bandito il 10 luglio 2006, così come previsto dall'emendamento del relatore 1.30 e articolo aggiuntivo 1.010.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che le questioni poste dal relatore siano tali da

richiedere un apposito dibattito al cui esito si potrà poi passare alla votazione degli emendamenti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, concordando con l'onorevole Costa, avverte che gli emendamenti saranno posti in votazione nella seduta di domani.

Donatella FERRANTI (PD) pur condividendo nella sostanza gli emendamenti del relatore, ritiene che l'emendamento 1.1 da lei presentato sia tecnicamente più corretto rispetto all'emendamento 1.30 del relatore, le cui finalità sono identiche.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che si tratti di una verifica tecnica che potrà essere effettuata anche alla luce delle disposizioni che in passato il legislatore ha adottato per disciplinare casi simili.

Roberto CASSINELLI (Pdl) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.15.

Ritiene assolutamente evidente che il fine della proposta di legge di cui si sta discutendo sia – ripetendo quanto detto dal relatore – quello di « favorire l'accesso alla professione dei giovani che, superando le prove concorsuali, abbiano dimostrato di esserne meritevoli ».

L'emendamento che si propone tende anch'esso – come queste proposte di legge – ad incrementare l'accesso alla professione di notaio.

Esso dunque riguarda sempre la normativa riguardante l'accesso al notariato, normativa disciplinata da varie norme, le quali tutte però sono strettamente collegate le une alle altre, quasi formando un corpo unitario a sé stante.

L'emendamento che si propone ha – anch'esso – un fondamento di utilità pubblica e di equità e ragionevolezza legislativa.

Il fondamento di utilità pubblica è quello di coprire almeno parte delle molte sedi notarili attualmente scoperte in Italia, e quindi di migliorare il « servizio nota-

rile » per la collettività, con un mezzo che, tra l'altro, sarebbe del tutto senza costo per l'erario.

Occorre, infatti, ricordare la sempre più cronica « paralisi » del concorso notarile, e con la conseguente esasperante lentezza con cui vengono coperte le sedi notarili in Italia. In media attualmente le procedure del concorso notarile, dal bando al decreto di nomina, durano più di 4 anni. Tanto per fare un esempio e prendendo a riferimento gli ultimi due concorsi, per quello bandito nel 2006 le prove scritte si sono tenute ad ottobre 2007, i risultati sono usciti a luglio 2009 (17 mesi dopo), gli orali si sono tenuti alla fine del 2009, e ad oggi, settembre 2010 (e quindi a quattro anni dal bando) ancora non è stata neanche approvata la graduatoria. Il concorso successivo è stato bandito nel 2008, le prove scritte si sono tenute a marzo 2009, e ad oggi ancora si è lontani dalla fine della correzione di tali prove il che significa che sicuramente ci vorranno non meno di 2 anni solo per terminare la correzione degli scritti.

Recentemente, tra l'altro, con decreto del Ministero della giustizia, la pianta organica dei notai è stata aumentata di 467 unità, rendendo così le sedi notarili attualmente vacanti più di 1000, ovvero un quinto dell'intera pianta.

Sino ad oggi, ogni anno vengono in media ad essere libere circa 156 sedi notarili, mentre, considerando i tempi « biblici » dell'iter di un concorso notarile medio, vengono coperte in media circa duecento sedi ogni tre o quattro anni.

È evidente che, così stando le cose, non solo tali sedi non verranno mai coperte, ma il numero dei notai in Italia è destinato a diminuire, in quanto la « paralisi » del concorso notarile non consente di far nominare un numero di notai pari a quelli che cessano l'esercizio della professione. Il notariato è l'unica categoria professionale che, nel decennio 1999/2009, invece di incrementarsi come tutte le altre categorie professionali è regredita di circa 200 unità.

Il numero attuale delle sedi notarili in Italia è circa 5.700. Oggi vi sono in esercizio poco più di 4500 notai, a fronte di

una popolazione residente nella Nazione (tra cittadini e non) di circa sessanta milioni di persone.

Considerato anche il fatto che il commercio giuridico attuale non è certo quello di trenta o quaranta anni fa, ritiene evidente l'assoluta anomalia della situazione, data l'importanza della funzione notarile nel traffico giuridico commerciale del sistema-Paese.

Pertanto l'emendamento che si propone ha, come la norma originale oggetto della proposta di legge in esame, il fine di coprire più rapidamente parte delle sedi notarili attualmente scoperte, iniziando così ad rimediare alla stasi determinata dalla situazione in cui si trova attualmente il concorso notarile, oltre a quello di dare, in un momento di grave crisi economica, una professione a soggetti che hanno dimostrato di essere estremamente preparati, che da anni vivono nella professione notarile, e che ad essa hanno dedicato gran parte della loro vita.

L'emendamento proposto, applicando la disciplina valutativa delle prove scritte attualmente in vigore per i candidati notai (e che si è applicata agli idonei del 2006) ai candidati dei cinque concorsi notarili dal 1998 al 2004, consente a coloro che in questi concorsi hanno raggiunto il punteggio da 90 a 104 (i cosiddetti « novantini ») di sostenere le prove orali e, se le superano, di immettersi nella professione notarile.

Il fondamento di equità e ragionevolezza legislativa di questo emendamento risiede in quanto segue.

L'attuale disciplina valutativa delle prove scritte, introdotta col decreto legislativo n. 166 del 2006, ha abbassato il livello necessario per accedere alle prove orali dalla cosiddetta eccellenza alla sufficienza, equiparando sostanzialmente il vecchio punteggio 90-104 all'attuale 105 (come ha espressamente riconosciuto anche il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4687 del 2006). Per cui il giudizio di eccellenza diviene *ex lege* giudizio di idoneità e sufficienza.

Dal punto di vista sostanziale, quindi, è del tutto evidente come i cosiddetti « no-

vantini » dei concorsi dal 1998 al 2004 abbiano avuto una valutazione delle loro prove sostanzialmente identica a quella degli « idonei » del concorso 2006.

Inoltre, lo scorso anno è stata abolita la prova di preselezione informatica, prova durissima che, sino al concorso del 2006, doveva superare chiunque volesse accedere al concorso notarile. Conseguentemente, coloro che nei concorsi con preselezione (dal 1998 al 2006) sono stati ammessi agli orali hanno superato uno scoglio superiore rispetto a coloro che dal 2008 in poi verranno ammessi a sostenere le prove orali.

In altri termini i « novantini » dal 1998 al 2004 (come gli « idonei » del 2006), non solo hanno raggiunto, ed in taluni casi abbondantemente superato, la sufficienza, ma hanno anche superato la preselezione, che, giova ricordarlo, si superava solo facendo un « percorso netto », ovvero senza sbagliare neanche uno dei 45 quiz in 45 minuti.

Essi hanno pertanto dimostrato un notevolissimo livello di preparazione, superiore a quello che dal 2008 in poi è richiesto dalla legge per essere ammessi alle prove orali del concorso notarile. Insomma, il candidato nei concorsi notarili dal 2008 in poi avrà avuto un accesso decisamente più agevole alla professione.

In sintesi, gli « idonei » del concorso 2006 sono stati ammessi agli orali, che poi hanno superato, con una valutazione degli scritti « sostanzialmente identica » a quella dei « novantini » dei concorsi dal 1998 al 2004 e, come questi ultimi, hanno dovuto superare la prova di preselezione informatica.

È evidente come tutti questi soggetti siano accomunati da posizioni sostanzialmente identiche. Inoltre, è opportuno anche precisare che l'ammissione alle prove orali, e l'eventuale superamento delle stesse, dei candidati in questione non creerebbe problemi ai vincitori, né potrebbe inficiare l'aumento delle sedi ulteriori, previsto in relazione agli idonei del concorso 2006. Difatti, tali candidati, una volta superata la prova orale, andrebbero collocati in una graduatoria diversa e

successiva a quella dei vincitori del concorso 2006, con assegnazione agli stessi delle sedi rimaste vacanti.

Concludendo, stante quanto appena illustrato, sempre per ottenere il risultato di pubblica utilità perseguito dall'articolato originario della proposta di legge in esame, e cioè quello di favorire l'accesso al notariato di giovani meritevoli e così coprire più celermente parte delle tante sedi notarili attualmente scoperte con un provvedimento avente un fondamento di equità, legittimità e ragionevolezza legislativa, avente costo praticamente nullo per l'erario, e non lesivo di interessi di terzi, si raccomanda l'approvazione dell'emendamento Cassinelli 1.15, con il quale, con apposita norma, la vigente disciplina valutativa delle prove scritte, applicata agli « idonei » del concorso 2006, viene sostanzialmente applicata anche ai « novantini » di quei concorsi precedenti che, come quest'ultimo, sono stati obbligatoriamente preceduti dalla prova di preselezione informatica.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, ribadisce la propria contrarietà all'emendamento 1.19 ed agli altri identici, che riprendono un emendamento già approvato al Senato rispetto ad un altro provvedimento, che è stato poi soppresso dalla Camera a causa dei forti dubbi di costituzionalità che esso suscitava, anche alla luce di una specifica nota del Presidente della Repubblica.

Roberto CASSINELLI (PdL) ribadisce la propria convinzione circa la legittimità del suo emendamento ritenendo non conforme ai principi costituzionali che da parte della Presidenza della Repubblica vi siano interventi volti a condizionare l'esame parlamentare di un progetto di legge.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nel replicare all'onorevole Cassinelli, precisa che il Presidente della Repubblica non ha mai compresso le prerogative del Parlamento e che ogni suo intervento, oltre ad essere riconducibile agli ambiti riconosciuti

dalla Costituzione, è stato, a suo parere, sempre condivisibile nel merito. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 28 settembre 2010.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, fa presente di avere incontrato, il 1° ottobre scorso, presso la sala San Claudio di Palazzo Marini a Roma, le associazioni LGBT, in qualità di relatrice delle proposte di legge in esame.

Erano presenti all'incontro, i rappresentanti delle seguenti associazioni: Arcigay, Arcilesbica, Agedo, Famiglie Arcobaleno, Circolo di cultura omosessuale « Mario Mieli », Rete Landford, Associazione radicale « Certi Diritti », Nuova Proposta, DiGayProject, Ufficio nuovi diritti - CGIL Roma e Lazio.

Ritiene quindi opportuno, ed utile al fine di arricchire il dibattito parlamentare, dare conto di quanto accaduto nell'ambito del predetto incontro.

Marco Di Carlo (Rete Landford) ha evidenziato la netta preferenza per la proposta di legge C. 2807 Di Pietro che prevede l'estensione della legge Mancino rispetto all'ipotesi di un'aggravante specifica sulla base di considerazioni meramente tecniche. Ritiene infatti necessario predisporre un dispositivo legislativo che tuteli le persone LGBT non soltanto nel caso di aggressione fisica, ma anche dai comportamenti che ledono la loro onorabilità.

Paolo Patanè (Presidente nazionale di Arcigay) dopo aver dichiarato di aver già richiesto un'audizione alla Commissione giustizia, ribadisce la posizione delle quattro associazioni nazionali (Arcigay, Arcilesbica, Agedo e Famiglie Arcobaleno) ritenendo anch'egli che la proposta C. 2802

Soro sia debole dal punto di vista tecnico, perché non prevede una fattispecie ad hoc per tutte quelle situazioni che sono percepibili come reati ma che non vengono prese in considerazione, in particolare la mancanza di una previsione di reato per tutti quei fatti che ledono l'onore delle persone gay, lesbiche e transessuali. Sul piano politico, inoltre, ritiene che il ruolo delle associazioni debba rimanere distinto da quello dei partiti; per questo motivo difende la posizione già espressa dall'ultimo congresso nazionale di Arcigay, che chiarisce come non si possano difendere percentuali di diritti.

Sergio Rovasio (Segretario « Certi Diritti ») ha dichiarato di non concordare con Patanè, ritenendo necessario scindere il piano tecnico da quello politico. Considera che nessuna delle due proposte di legge risolva definitivamente il problema dell'omofobia, perché l'omofobia è un dramma sociale che si combatte sul piano culturale ed è quindi necessaria un'azione coordinata degli enti locali e del Governo che affianchi l'iter legislativo. Considerando poi che non sussistono i presupposti politici per l'approvazione del testo a firma Di Pietro, appellandosi al realismo politico degli esponenti della comunità LGBT, ritiene che la proposta a firma Soro possa essere un buon punto di partenza. Occorre, infatti, dare finalmente un segnale alla società civile e una risposta alla domanda di giustizia delle vittime di aggressioni omofobe, ribadendo che lo scopo del diritto è favorire l'evoluzione della società.

Paolo Patanè (Arcigay) ha poi affermato che è vero che nessuna delle due proposte di legge risolve la questione dell'omofobia senza un lavoro culturale delle istituzioni, ma difende la posizione precedentemente espressa, ribadendo che non si possono difendere percentuali di diritti. Inoltre, asserisce che il punto debole della proposta a prima firma Soro sia che l'aggravante nella prassi giudiziaria spesso può essere compensata dalle attenuanti.

Imma Battaglia (DiGayProject) ha dichiarato il pieno sostegno al lavoro della relattrice, Paola Concia, e alla proposta di

legge a prima firma Soro, in quanto il punto fondamentale della questione è la necessità di dare una risposta concreta alle vittime di aggressioni sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Occorre perciò deideologizzare il tema per arrivare ad una soluzione condivisa che sia una legge di tutti, superando gli schemi tradizionali della politica, perché la società negli anni è mutata e anche la destra ha imparato ad aprirsi verso il mondo omosessuale. Inoltre si appella al senso pragmatico del movimento LGBT, affermando che non ci sono le condizioni politiche per l'approvazione del testo a prima firma Di Pietro.

Paolo Trevisani (Nuova Proposta) ha proposto di richiedere un'incontro con i gruppi parlamentari che lo scorso anno hanno votato la pregiudiziale di costituzionalità: Lega Nord, Pdl e UDC. Imma Battaglia (DiGayProject) si è dichiarata favorevole, adducendo che la sua associazione si farà portavoce di questa richiesta verso i parlamentari della maggioranza. Anche Paolo Patanè (Arcigay) si è dichiarato disponibile ad incontrare i deputati della maggioranza per un confronto sui temi dell'omofobia e transfobia.

Rita Desantis (Agedo) ha sostenuto l'utilità di una legge che ponga fine all'emergenza di violenza omofoba che si è scatenata in questi ultimi anni in tutto il Paese, sottolineando la necessità di un'azione unitaria del movimento LGBT a sostegno di tutte quelle leggi che mirano a tutelare la dignità delle persone omosessuali, lesbiche e transessuali e auspicando perciò che si possa arrivare ben presto all'approvazione di un testo condiviso.

Ettore Ciano (Agedo) ha chiesto che si tengano in considerazione anche le famiglie di persone omosessuali, in particolare i genitori di persone gay, lesbiche e transessuali che spesso subiscono in prima persona aggressioni omofobe e violenze verbali.

Andrea Berardicurti (Circolo di cultura omosessuale « Mario Mieli ») ha dichiarato di aver preso parte alla riunione unicamente per ascoltare le posizioni espresse.

Daniele Stoppello, che ha seguito per conto dell'Arcigay, come legale, numerosi casi di vittime di violenza omofoba, ha avvalorato l'importanza della proposta di legge Soro, poiché l'aggravante può incidere fortemente, arrivando persino a modificare il titolo del reato. Inoltre ha dichiarato che sulla base dell'esperienza maturata in questi anni, anche nel caso della legge « Mancino », la giurisprudenza non applica quasi mai il reato, ma sempre l'aggravante, anche perché più semplice da provare in sede processuale. Ritiene difficile che una corte condanni a quattro anni di reclusione un soggetto reo di avere detto « sporco negro », mentre è assai più probabile che il giudice punisca con la previsione di un'aggravante la condotta violenta basata sulla razza o il colore della pelle. Inoltre ha sottolineato la necessità di un'aggravante con la caratteristica di specialità che non preveda nella sua fattispecie la possibilità di essere bilanciato in sede processuale dalle attenuanti, in modo da risolvere la questione avanzata poco prima da Patanè.

Marco Di Carlo (Rete Landford) ha evidenziato come i due elementi della legge Mancino che occorre conservare anche nel testo a prima firma Soro siano la previsione di adeguate pene accessorie che mirino alla rieducazione del soggetto omofobo autore della violenza, attraverso attività socialmente utili, eventualmente nel mondo dell'associazionismo LGBT, e la previsione di un'aggravante ad effetto speciale. Patanè (Arcigay) ha concordato sulla necessità di prevedere la caratteristica di specialità per l'aggravante che non è presente nel testo Soro.

Il rappresentante dell'Ufficio nuovi diritti CGIL, in quanto sindacalista, dichiara di conoscere bene quanto sia complesso il lavoro di mediazione e di compromesso. Ritiene inoltre che occorra dare una risposta decisa al problema e appoggiare la proposta di legge Soro.

Dopo aver illustrato lo svolgimento della riunione del 1° ottobre ribadisce, in qualità di relatrice dei provvedimenti in esame, di essere in attesa che intervengano nel dibattito i rappresentanti di tutti i

gruppi. Auspica inoltre che l'iniziativa di un incontro fra i rappresentanti dei gruppi parlamentari e i rappresentanti del mondo LGBT possa essere accolta favorevolmente e svolgersi in breve tempo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 28 settembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire avverte che la prossima settimana si procederà alla scelta del testo base. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 5 ottobre 2010.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
5-03528 Palomba: Sulla riorganizzazione della giustizia minorile.

ALLEGATO 1

5-03058 Motta: Sulla necessità di urgenti interventi di manutenzione presso il tribunale di Parma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere all'onorevole Motta e alle problematiche evidenziate in merito ai necessari interventi di riparazione su alcuni impianti di archivio del Tribunale di Parma, ritengo doveroso premettere che si è provveduto, con estrema solerzia, a garantire l'esecuzione degli adempimenti richiesti dal Tribunale parmense, nel rispetto della procedura dettata dal Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Rappresento, infatti, così come comunicato dalla competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei Servizi di questo Ministero, che con Atti di determina del 17 novembre 2009, e del 16 dicembre 2009, sono state emesse le autorizzazioni necessarie per l'espletamento della gara finalizzata all'acquisizione del servizio di manutenzione dei predetti impianti di archivio.

In data 4 febbraio 2010 e 19 febbraio 2010, il Tribunale di Parma ha trasmesso la documentazione relativa alla gara espletata e, in data 4 marzo 2010, la competente Direzione Generale di questo Ministero ha provveduto (dopo le necessarie verifiche amministrativo-contabili) ad autorizzare la stipula del contratto di assistenza con la ditta TECNO SAMA. Quest'ultima, tuttavia, si è dichiarata indisponibile alla stipula del contratto per «sopraggiunti motivi personali» ed il Presidente del Tribunale parmense, nel prenderne atto, ha dovuto procedere ad una nuova selezione tra le proposte in gara, con conseguente e successiva comunicazione, in data 5 marzo 2010, del

nominativo della TECNO FUTURA, quale ditta individuata per la stipula del contratto.

In data 1° aprile 2010, la competente Direzione Generale ha, quindi, autorizzato la stipula del contratto con la ditta TECNO FUTURA, per l'assistenza e la manutenzione di 13 impianti di archivio del Tribunale, nel periodo tra il 1° aprile 2010 e il 31 marzo 2011.

Subito dopo l'autorizzazione e, cioè in data 17 maggio 2010, il Tribunale di Parma ha comunicato l'esigenza di provvedere alla riparazione di un guasto, constatato dalla TECNO FUTURA nel corso di un sopralluogo agli impianti di archivio, effettuato il 27 aprile 2010.

Poiché l'intervento in questione non era contrattualmente ricompreso nella attività di ordinaria assistenza e manutenzione della TECNO FUTURA e rientrava, invece, negli atti di natura straordinaria, è stato necessario acquisire una autorizzazione specifica per l'acquisto dei pezzi da sostituire.

Anche in questo caso, l'Amministrazione è stata solerte nell'adottare i provvedimenti volti a fronteggiare le esigenze rappresentate dal Tribunale di Parma, provvedendo nel rispetto della normativa di settore.

Non va dimenticato, infatti, che l'articolo 10 del Codice degli Appalti obbliga le Pubbliche Amministrazioni, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un pubblico contratto, a nominare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento per i compiti previsti dallo stesso Codice per l'approvvigionamento di beni.

Pertanto, non appena il Tribunale di Parma, in data 14 giugno 2010, ha comunicato il nominativo del funzionario da designare come responsabile unico del procedimento, l'Amministrazione ha provveduto, in data 15 giugno 2010, ad emettere l'Atto di determina a contrarre, di cui all'articolo 11, comma 2 del citato Codice degli Appalti.

Segnalo, inoltre, che il Tribunale di Parma ha trasmesso in data 21 luglio 2010, i preventivi acquisiti in seguito all'Atto di determina e che l'Amministrazione, già in data 30 luglio 2010, ha autorizzato la spesa per l'acquisto dei pezzi richiesti.

Detto ciò, è evidente che questo Ministero, con riferimento alla problematica del malfunzionamento degli elettroarchivi

in uso al Tribunale di Parma, non soltanto ha autorizzato tutto quanto è stato richiesto, sia per il contratto di assistenza e manutenzione, sia per l'acquisto di materiali non compresi nel predetto contratto, ma ha anche adottato i relativi provvedimenti nel rispetto delle procedure di legge ed in tempi decisamente congrui.

Per quanto concerne, poi, una eventuale modifica delle attuali procedure normative – nel senso di una maggiore autonomia di spesa dei Capi degli Uffici in caso di « interventi organizzativi collegati ad un immediato impiego di risorse materiali » – va sottolineato che qualsiasi valutazione al riguardo non può prescindere dalle più ampie considerazioni afferenti l'esigenza del controllo della spesa pubblica.

ALLEGATO 2

5-02472 Brandolini: Sulla carenza di organico degli uffici giudiziari di Cesena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Brandolini si evidenzia, preliminarmente, che le sezioni distaccate di tribunale, in quanto articolazioni territoriali della sede circondariale, non hanno un'autonoma pianta organica del personale di magistratura, che viene ivi assegnato mediante provvedimento di natura tabellare, in conformità delle deliberazioni assunte dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Rientra, infatti, tra le prerogative del responsabile dell'Ufficio, individuare concrete misure organizzative idonee a consentire un'efficace risposta alla domanda di giustizia sul territorio, nei limiti della dotazione fissata per la sede circondariale ed in accordo con il Consiglio Superiore della Magistratura.

Ciò chiarito, deve porsi nel dovuto rilievo che le esigenze operative del Tribunale di Forlì sono già state oggetto di positiva valutazione in occasione degli interventi di ripartizione delle 546 unità di magistrato recate in aumento dalla legge n. 48 del 2001 (realizzati con decreti ministeriali 23 gennaio 2003, 7 aprile 2005, 17 settembre 2007 e decreto ministeriale 8 aprile 2008) disponendo un ampliamento della relativa pianta organica in ragione di complessivi 2 posti di giudice.

Per effetto delle determinazioni assunte, la pianta organica del personale magistratuale togato del Tribunale di Forlì risulta composta da 21 unità ed è formata, oltre che dal Capo dell'Ufficio, da un Presidente di Sezione e da 19 giudici (uno dei quali con funzioni di giudice deb lavoro). Allo stato, l'Ufficio presenta la vacanza del posto di Presidente del Tri-

bunale, pubblicata, peraltro, dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 19 novembre 2009.

Deve aggiungersi, inoltre, che la situazione come sopra descritta tiene conto dell'assegnazione dei dottori Carmen GIRALDI e Camillo POILLUCCI, destinati a tale ufficio con decreti ministeriali del 12 maggio 2010.

Quanto alla sede di Cesena, che l'organico magistratuale togato previsto per tale sezione distaccata dalle tabelle di composizione valevoli per il triennio 2009-2011 è composto da 5 unità e, di esse, tre svolgono funzioni civili e due quelle penali.

Ciò premesso, si assicura che eventuali richieste di ulteriore ampliamento dell'organico del Tribunale di Forlì saranno oggetto di attenta valutazione in occasione della ripartizione delle 42 unità recate in aumento dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008), sulla base di valutazioni comparative idonee a garantire un'equa e razionale distribuzione dei posti disponibili, nell'ottica del tendenziale conseguimento di un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le diverse sedi giudiziarie del Paese.

Quanto all'organico del personale amministrativo, si evidenzia che ogni valutazione in ordine ai fabbisogni dei singoli uffici giudiziari non può essere compiuta senza tener conto dell'attuale assetto complessivo degli organici nazionali, sulla cui evoluzione appare opportuno fornire brevi cenni.

Al di là delle riduzioni già operate nel corso degli ultimi anni, in attuazione di specifiche disposizioni legislative, si rappresenta che in base al decreto-legge

n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, le Amministrazioni dello Stato hanno dovuto procedere, entro il 30 novembre 2008, a «ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore al 20 e al 15 per cento» nonché a «rideterminare le rispettive dotazioni organiche del personale non dirigenziale» realizzando, tra l'altro, una riduzione non inferiore del 10 per cento della spesa complessiva riferita a queste ultime.

La proposta di rimodulazione predisposta dal Ministero e trasmessa al Dipartimento per la Funzione Pubblica, pur realizzando l'abbattimento dei costi previsto dalla citata legge n. 133 del 2008 (tradotti in una riduzione complessiva del personale pari a circa il 7 per cento), è stata diretta ad assicurare la disponibilità di risorse organiche idonee a consentire la stabilizzazione del personale precario o in posizione di part-time obbligatorio e la sanatoria delle posizioni soprannumerarie esistenti, con la contestuale riduzione delle posizioni economiche apicali (C3 e C2), ove era dato rilevare elevati contingenti di posti vacanti. Ciò, al fine di non disperdere le risorse professionali già disponibili, in considerazione delle concrete esperienze acquisite dal personale che da tempo opera nell'Amministrazione, il cui apporto risulta indispensabile per garantire l'attuale livello di funzionalità delle strutture giudiziarie.

Allo stesso tempo, nell'ambito della proposta, si è tenuto conto delle modifiche ordinamentali ed organizzative introdotte dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, proponendo un assetto organico ad esse corrispondente.

In data 15 dicembre 2008 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente la rideterminazione delle piante organiche che, peraltro, ha recepito integralmente i contenuti della proposta ministeriale, è stato firmato ed è stato successivamente perfezionato per effetto della registrazione alla Corte dei conti avvenuta il 26 gennaio 2009.

Con il decreto ministeriale 5 novembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010, e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* n. 5, del 15 marzo 2010 si è, quindi, provveduto ad adeguare le piante organiche dei singoli uffici dell'Amministrazione giudiziaria alla complessiva ridotta disponibilità di risorse, riflettendo la percentuale di riduzione dei contingenti nazionali sulle diverse figure professionali e fasce retributive assegnate in organico alle singole strutture.

All'applicazione del criterio proporzionale, tuttavia, considerata la disomogeneità delle riduzioni previste per le singole professionalità e posizioni economiche, sono stati apportati correttivi idonei a sanare le più evidenti incongruenze determinatesi per gli uffici di primo e secondo grado, proprio in virtù dell'articolazione delle rispettive piante organiche, strutturate in modo complesso, con la presenza di figure professionali tecniche e di elevati contingenti nell'ambito delle posizioni economiche apicali.

Per tali uffici si è, quindi, provveduto a correggere l'applicazione del criterio proporzionale in funzione del tendenziale raggiungimento di un valore corrispondente alla riduzione complessiva della dotazione nazionale (pari, come detto, al 7 per cento).

Oltre ai predetti correttivi di carattere generale, sono state previste specifiche deroghe in funzione di situazioni particolari rilevate all'esito dell'indagine condotta in ordine ai fabbisogni delle singole strutture.

Per l'ufficio citato, sulla scorta delle risultanze dell'analisi menzionata, si è ritenuto di non applicare la decurtazione proporzionale, mantenendo invariata la preesistente consistenza numerica complessiva, pur dovendosi necessariamente tener conto della differente articolazione dei contingenti nazionali nell'ambito delle diverse aree e fasce retributive, sopra sinteticamente rappresentata.

Per quanto attiene gli Uffici NEP, va posto nel dovuto rilievo che, in linea generale, l'applicazione del criterio proporzionale ha presentato senz'altro minori

criticità: le figure professionali e posizioni economiche effettivamente presenti presso tali strutture sono state infatti aumentate o sono rimaste invariate nella relativa consistenza numerica (nello specifico trattasi delle ex posizioni economiche C1, B3 e B2) per tutti gli uffici a livello nazionale, riflettendosi le riduzioni sulle sole ex posizioni economiche C3 e C2 integralmente vacanti, trattandosi di posti creati per la riqualificazione, mai avvenuta, del personale.

Per la sede di Cesena sono state adottate determinazioni conformi ai criteri generali, procedendo alla soppressione dei soli posti vacanti nell'ambito delle posizioni apicali.

Da quanto sin qui rappresentato appare chiaro che le determinazioni complessivamente assunte testimoniano, in ogni caso, l'attenzione costante che il Ministero della Giustizia ha riservato alle esigenze funzionali della sezione distaccata di Cesena.

Peraltro, con specifico riferimento alla situazione del personale amministrativo presso detto ufficio, deve rappresentarsi che, allo stato, su 13 posti in dotazione le risorse umane presenti sono 12.

Per effetto del nuovo provvedimento di rideterminazione degli organici del 5 novembre 2009 il numero dei posti complessivamente previsti in pianta organica non è cambiato, ma ne è stato modificato l'assetto, nel senso che sono stati ridotti due posti di cancelliere C2 (ora direttore amministrativo F3 – area terza), determinando così l'attuale posizione soprannumeraria, ed un posto di cancelliere B3 (ora cancelliere F3 – area seconda) prima vacante.

In compenso, è stato aumentato un posto di operatore giudiziario B2 (ora assistente giudiziario F2 – area seconda) unico vacante nell'organico di tale figura ed un posto di operatore giudiziario B1

(ora operatore giudiziario F1 – area seconda) e di ausiliario A1 (ora ausiliario F1 – area prima) che hanno assorbito le due precedenti posizioni soprannumerarie.

Premesso quanto sopra, occorre evidenziare, in linea più generale, che i principali strumenti di cui dispone l'Amministrazione per dotare in tempi rapidi gli uffici di personale e sopperire così alle carenze, sono di natura temporanea.

Si fa riferimento, in particolare, al comando di personale da altre amministrazioni.

Va segnalato, in proposito, che l'articolo 3, comma 128, della legge n. 244 del 2007, modificato dall'articolo 4-bis della legge 22 febbraio 2010, ha autorizzato il Ministero della Giustizia a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzo in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

Avvalendosi della disposizione citata, l'Amministrazione è intervenuta con nota del 2 marzo 2010 attivando una procedura per il comando di una unità di posizione economica C1 (ora area terza – Funzionario giudiziario F1) per la copertura temporanea di uno dei due posti vacanti di cancelliere C1; detta procedura, tuttavia, ha avuto esito negativo per il diniego opposto dall'Amministrazione di appartenenza.

Si ricorda, infine, che è possibile sopperire alle carenze anche temporanee di personale, con l'applicazione in ambito distrettuale.

Tale strumento, per gli uffici giudicanti, rientra nelle competenze del Presidente della Corte di Appello che lo adotta compatibilmente con le esigenze di servizio degli altri uffici giudiziari del distretto nei modi previsti dall'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007.

ALLEGATO 3

5-03527 Melis: Sulla eventuale destinazione al carcere di Nuoro di detenuti sottoposti a regime dell'articolo 41-bis.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'onorevole Melis posso comunicare che il nuovo padiglione detentivo presso la Casa Circondariale di Nuoro, attualmente in corso di realizzazione, non è destinato alla custodia di detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* O.P. e ciò sia per la tipologia costruttiva, che per le specifiche caratteristiche del progetto.

Quanto all'applicazione del criterio di territorialità della pena, ritengo importante precisare che proprio in Sardegna si registra il dato più basso relativo ai soggetti reclusi fuori Regione.

Infatti, al 30 giugno 2009 (ultimo dato disponibile) su 1.390 detenuti interessati, 1.165 erano reclusi in Sardegna mentre 225 risultavano ristretti presso istituti di altre Regioni.

Tali cifre evidenziano che il criterio di territorialità della pena non trova applicazione, nella Regione citata, solo nel 16,18 per cento dei casi, contro il 60,57 per cento del Molise, il 54,68 per cento del Trentino e il 54,63 per cento della Basilicata.

ALLEGATO 4

5-03529 Rao: Sui tempi della riforma della magistratura onoraria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi appresto a rispondere all'onorevole interrogante nella fondata consapevolezza di non dover ripercorrere gli stadi evolutivi e le connesse problematiche che nei mesi passati hanno interessato la figura del Giudice di Pace in Italia.

In più occasioni e nei confronti di diversi interlocutori, ho ribadito l'impegno assunto da questo Governo e in particolare dal Ministro Guardasigilli per realizzare una riforma compiuta della magistratura onoraria.

I Dipartimenti di questo Dicastero, infatti, pur a fronte delle molteplici complessità collegate alla tematica, non hanno mai smesso di seguire il progetto di riforma, né hanno mai avuto battute di arresto nel vagliare le soluzioni praticabili al fine di garantire il giusto riconoscimento al molo primario assolto dalla magistratura onoraria nella gestione della domanda di giustizia.

Al riguardo vorrei, infatti, segnalare che l'Ufficio Legislativo di questo Dicastero – all'esito di numerosi incontri con le organizzazioni sindacali dei giudici di pace e dei magistrati onorari – ha avviato, dietro indicazione dell'Organo politico, un

supplemento di riflessione e di studio sulla proposta di disegno di legge di riforma organica della magistratura onoraria.

Tale ulteriore attività è stata intrapresa per verificare nel concreto la possibilità di recepire le istanze delle categorie interessate e ciò, nonostante che nei mesi scorsi, fosse già stato avviato un esame preliminare della proposta da parte del Consiglio dei ministri.

In questo contesto si stanno valutando tutte le opzioni possibili per consentire all'Amministrazione della giustizia di continuare ad avvalersi della professionalità maturata da parte di coloro che hanno già svolto le funzioni di giudice di pace, compatibilmente con la necessità di rispettare i limiti di età già previsti dalla legge ed il carattere onorario e temporaneo delle funzioni giudiziarie.

Quanto alla possibilità di assicurare una copertura previdenziale ed assistenziale, segnalo che anche rispetto a questo fondamentale argomento è in corso uno studio sulle probabili soluzioni perseguibili.

Non a caso, infatti, sono stati già avviati contatti con il Ministero dell'economia al fine di verificare l'entità dei relativi costi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a New York in occasione del <i>Millennium Summit</i> (20-22 settembre 2010) .	38
<i>ALLEGATO (Comunicazioni del presidente)</i>	41
COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.	
Audizione di Riccardo Maria Graziano, Segretario Generale del Comitato Nazionale Italiano permanente per il microcredito (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	40

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.

La seduta comincia alle 12.55.

Sulla missione a New York in occasione del *Millennium Summit* (20-22 settembre 2010).

Enrico PIANETTA, *presidente*, svolge le comunicazioni in titolo ringraziando il collega Barbi per il fattivo e qualificato contributo dato nel corso della missione e richiamando i contenuti della relazione introduttiva svolta dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon, caratterizzata da un corretto equilibrio tra realismo e speranze per il futuro quanto al raggiungimento degli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio (*vedi allegato*). Richiama quindi i contenuti di merito dei

diversi incontri avuti dalla delegazione parlamentare che ha preso parte alla missione, con particolare riferimento alla conferenza indetta dall'Unione interparlamentare sul ruolo dei Parlamenti nazionali nella strategia complessiva volta al raggiungimento dei diversi traguardi e a quello con il Direttore responsabile della Campagna delle Nazioni Unite sugli Obiettivi del Millennio, Corinne Woods. Segnala che in entrambe le occasioni è stata preannunciata la realizzazione di un'iniziativa finalizzata a dare visibilità al lavoro di indagine in corso presso la Commissione e il cui termine di scadenza è fissato al 31 ottobre prossimo.

Franco NARDUCCI (PD) rileva in modo critico che la posizione equidistante tenuta dal Governo italiano sulla proposta francese relativa alla tassazione delle transazioni finanziarie internazionali. Oltre tale mancata assunzione diretta di responsabilità sul tema, sia in senso positivo che negativo, si affianca ad un ripetuto richiamo ai meriti italiani in tema di contributo alle missioni di *peace-keeping*

svolte dall'Onu, che corrispondono ad obiettivi strategici di diverso tenore rispetto alle politiche di cooperazione allo sviluppo. A suo avviso si tratta di argomenti impiegati come alibi a casua del disastroso impegno italiano in tema di cooperazione allo sviluppo a differenza di quanto fanno altri importanti Paesi europei, come ad esempio la Spagna, malgrado la difficile crisi economica. Osserva che la missione evidenzia un'attenzione condivisibile alle questioni della buona amministrazione degli aiuti ed esprime soddisfazione per lo sforzo profuso dall'Italia per l'abolizione della pratica delle mutilazioni genitali femminili, su cui auspicabilmente l'Unione europea dovrebbe assumere una linea di fermezza e coesione.

Mario BARBI (PD) ritiene che la missione abbia contribuito a dare risalto al ruolo della Commissione e dello stesso Comitato nel promuovere da parte del Governo italiano una nuova fase sui temi della cooperazione allo sviluppo, fondata su un maggiore impegno sia sul piano finanziario che strategico. Sottolinea che per il nostro Paese è sempre meno sostenibile il tradizionale ruolo e credibilità sulle questioni di politica estera, soprattutto nelle sedi multilaterali. Richiama l'appello lanciato dai rappresentanti della Banca Mondiale affinché l'Italia recuperi i gravi ritardi maturanti nel pagamento delle quote dovute, ritenendo che non vi sia alternativa tra il declassamento del nostro Paese e l'assunzione piena delle responsabilità assunte nei confronti della comunità internazionale. Segnala altresì che, pur apprezzando l'operato del Ministro Frattini, il nostro Paese non ha preso parte al Summit al più alto livello istituzionale possibile, a differenza dei maggiori Stati europei, con ciò tradendo la debole attenzione sulle questioni connesse agli otto Obiettivi del Millennio e accrescendo il rischio di progressiva marginalizzazione. Sulla questione della tassazione delle transazioni finanziarie internazionali sarebbe stato auspicabile da parte dell'esecutivo italiano non tanto dare subito risalto alla difficoltà di realizzare un consenso unanime sulla proposta ma esprimere in-

nanzitutto una posizione di favore sul principio in sé. Quanto all'intervento del presidente Obama, sottolinea che esso ha dato particolare rilievo al nesso tra sviluppo umano e sicurezza per l'azione dell'attuale Amministrazione statunitense quale aspetto innovativo del nuovo concetto di politiche per lo sviluppo. Infine, esprime soddisfazione per il lavoro svolto finora dal Parlamento italiano e dal Comitato permanente in particolare con cui tale istituzione ha espresso fino in fondo la propria funzione contribuendo ad offrire un'immagine positiva di sé e dell'Italia nel suo complesso.

Enrico PIANETTA, *presidente*, richiama le risoluzioni approvate dalla Commissione in tema di tassazione di transazioni internazionali e al ruolo positivo svolto dal Parlamento nel richiamare al Governo ad esercitare in modo positivo il proprio ruolo sui temi degli Obiettivi del Millennio. Condivide l'analisi condotta dagli esponenti della Banca Mondiale sulle conseguenze negative in termini di credibilità politica connesse ai ritardati pagamenti delle quote alle banche e fondi di sviluppo multilaterali. Sottolinea che l'incontro avuto a New York dalla delegazione parlamentare con il Ministro Frattini ha consentito di registrare la posizione dello stesso ministro sullo stato di difficoltà, di carenze e di ritardi in cui versa la cooperazione allo sviluppo italiana. Quanto alla proposta francese, osserva che le prossime riunioni del G8 e del G20 consentiranno di registrare la reazione della comunità internazionale e di dare maggiore concretezza alle eventuali obiezioni sul piano tecnico e procedurale. Infine, alla luce di quanto emerso, auspica lo svolgimento di un'audizione del Ministro degli affari esteri nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio al fine di proseguire la riflessione sulle diverse questioni emerse nel corso della missione in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 13.25.

**COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI
DI SVILUPPO DEL MILLENNIO**

INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza
del presidente Enrico PIANETTA.*

La seduta comincia alle 13.30.

**Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio delle Nazioni Unite.**

**Audizione di Riccardo Maria Graziano, Segretario
Generale del Comitato Nazionale Italiano perma-
nente per il microcredito.**

(Svolgimento e conclusione).

Enrico PIANETTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi l'audizione.

Riccardo Maria GRAZIANO, *Segretario Generale del Comitato Nazionale Italiano permanente per il microcredito*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario BARBI (PD), Mario BACCINI (PdL) ed Enrico PIANETTA, *presidente*.

Riccardo Maria GRAZIANO, *Segretario Generale del Comitato Nazionale Italiano permanente per il microcredito*, e Mario LA TORRE, *Consigliere d'amministrazione del Comitato Nazionale Italiano permanente per il microcredito*, rispondono ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni.

Enrico PIANETTA, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**Sulla missione a New York in occasione del *Millennium Summit*
(20-22 settembre 2010)**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Dal 20 al 22 settembre scorsi una delegazione del Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, composta dal suo presidente, l'onorevole Enrico Pianetta, e dall'onorevole Mario Barbi, ha preso parte, in qualità di osservatore, ai lavori della Riunione di Alto livello sugli Otto Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite, convocata dal Segretario Generale dell'Onu, Ban Ki Moon, al fine definire l'agenda della comunità internazionale per il raggiungimento degli otto Obiettivi entro il 2015.

L'evento è stato inaugurato dallo stesso Segretario Generale che ha subito lanciato l'iniziativa *The Global Strategy for Women's and Children's Health*, assegnando così priorità agli Obiettivi 4 e 5 e quantificando l'impegno finanziario necessario al loro raggiungimento in oltre 40 miliardi di dollari. Tale strategia dovrebbe consentire di salvare 16 milioni di donne e di bambini, di prevenire 33 milioni di gravidanze a rischio, di proteggere 120 milioni di bambini dalla polmonite e 88 milioni dalle conseguenze della malnutrizione, realizzando progressi nella prevenzione di malattie mortali come la malaria e l'HIV/AIDS, nonché consentendo a donne e bambini di accedere rapidamente a strutture sanitarie e di garantire una formazione adeguata e condizioni salubri a milioni di lavoratori.

Il Summit, caratterizzato da una presenza al massimo livello istituzionale di tutti i Paesi membri dell'Onu, si è concluso con l'approvazione di un piano d'azione globale e del documento finale «*United Achieve the Millennium Development*

Goals» su cui già prima del Summit era stato raggiunto un consenso unanime e che convoca per il 2013 un nuovo summit di verifica. Peraltro, lo stesso documento contiene un punto, il n. 18, che valorizza il ruolo del Parlamenti nazionali nella strategia complessiva volta al raggiungimento degli MDG.

Passando ad una celere disamina di alcuni risultati conseguiti dal Summit per ognuno degli Otto Obiettivi, si segnala che:

1) quanto allo sradicamento della fame e della povertà estrema, è emerso uno specifico impegno da parte della banca Mondiale per incrementare i programmi di sostegno all'agricoltura (da 6 a 8 miliardi di dollari all'anno per tre anni);

2) quanto al conseguimento dell'istruzione primaria universale, oltre al rafforzato impegno della Banca Mondiale soprattutto nell'area subsahariana (750 milioni di dollari in più), si è distinta un'iniziativa giapponese con lo stanziamento di 3,5 miliardi di dollari in cinque anni a partire dal 2011;

3) nel campo della promozione dell'uguaglianza di genere e dell'*empowerment* delle donne, sono state lanciate coalizioni di ong e iniziative di finanziamento di importanti soggetti privati (UPS e ExxonMobil);

4) quanto alla riduzione della mortalità infantile e della salute materna, oltre all'appello del Segretario Generale per un rafforzato impegno finanziario, il Canada si è impegnato a individuare 10 miliardi di

dollari, dei 40 necessari, stimolando il contributo di Paesi non facenti parte del G8, come ad esempio la Cina;

5) importanti impegni finanziari sono stati annunciati dalla Francia (1,4 miliardi di dollari nel triennio 2011-2013) ma anche dalla Cina (14 milioni nei prossimi tre anni), dal Regno Unito (da 150 a 500 milioni all'anno entro il 2014) e dal Giappone (800 milioni nel 2011) sul versante della lotta contro l'AIDS, la malaria e altre malattie;

6) oltre a nuovi significativi impegni per assicurare un ambiente sostenibile, l'Unione europea ha offerto 1 miliardo di dollari nell'ambito dell'Obiettivo n. 8, da destinare ai Paesi più bisognosi ma anche più impegnati e più prossimi al raggiungimento degli obiettivi. La Cina ha dichiarato di provvedere alla riduzione a zero delle tariffe doganali per un maggior numero di prodotti provenienti dai Paesi più poveri e a proseguire le politiche di cancellazione del debito.

Passando ad alcune annotazioni sui contenuti politici del Summit, la prima giornata di lavori è stata segnata dall'intervento del presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, il quale, in vista della prossima presidenza francese del G8 e G20, ha riportato al centro del dibattito la proposta della tassazione delle transazioni finanziarie internazionali allo 0,05 per cento (1), preannunciando l'elaborazione di strumenti finanziari innovativi e l'innalzamento del 20 per cento del contributo francese al Fondo Mondiale di lotta contro l'Aids, la tubercolosi e la malaria. La proposta francese ha incontrato il consenso di Germania, Spagna, Giappone, Brasile e Norvegia. Tra i Paesi scettici figurano gli Stati Uniti e il Canada che alle nuove forme di « tobin tax » prediligono una tassa patrimoniale sui profitti bancari. Successivamente, il premier spagnolo Jose Luis Rodriguez Zapatero ha preso la parola per annunciare che il suo

Paese, pur fortemente colpito dagli effetti della crisi economica, ha comunque accresciuto il proprio impegno sugli MDG portando allo 0,45 per cento, dall'attuale 0,2 per cento, la quota di Pil destinata agli Obiettivi del Millennio. Ha quindi confermato il conseguimento dell'obiettivo dello 0,7 per cento entro il 2015.

Significativo anche l'intervento del presidente del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strass-Kahn, che ha ritenuto plausibile per i prossimi cinque anni un tasso di crescita dell'economia mondiale al 2,5 per cento e la creazione di 30 milioni di posti di lavoro.

Rilevante anche l'intervento assai organico del vice primo ministro del Regno Unito, Nick Clegg, che ha posto l'accento sul binomio dignità/sicurezza come componenti alla pari del diritto allo sviluppo, come pure la connessione tra quest'ultimo e l'ideale di libertà: libertà del genere umano dalla fame, dalle malattie, dall'ignoranza. Clegg, che ha confermato la possibilità di realizzare gli otto Obiettivi del Millennio, ha annunciato che il suo Paese raggiungerà il traguardo dello 0,7 per cento entro il 2013 anche grazie all'adozione di uno strumento legislativo volto a fissare tale vincolo.

L'attenzione del Summit ha indubbiamente interessato l'intervento del presidente Barack Obama, che ha delineato il nuovo concetto degli Stati Uniti per le politiche di sviluppo: fondate sul valore della dignità dell'uomo, definito esso stesso un diritto fondamentale, e sul potenziale di ogni essere umano, esse si basano sul presupposto che lo sviluppo non è carità né dipendenza ma un imperativo strategico ed economico, prima che morale. Alla luce degli obiettivi risultati già conseguiti, per realizzare gli Obiettivi del Millennio il presidente Obama ha insistito sulla necessità di impostare il rapporto tra Paesi donatori e beneficiari in termini di *partnership* paritaria e di *mutual accountability*. Il nuovo approccio contempla l'idea che lo sviluppo si consegue a partire da una crescita economica di grande respiro, possibile solo laddove le *leadership* degli Stati siano responsabilizzate dai propri

(1) Da cui dovrebbe derivare un gettito di 655 miliardi di dollari.

cittadini e in cui la corruzione sia combattuta con fermezza. Obama ha infine annunciato un rafforzato impegno del suo Paese nella lotta contro l'HIV/Aids, la malaria e le altre malattie.

Quanto al contributo italiano al Summit, il Ministro degli affari esteri, Franco Frattini, ha evidenziato la necessità di affermare una responsabilità condivisa nell'impegno per gli MDG. Malgrado i risultati raggiunti resta molto da fare: l'Europa deve concentrarsi sulla ripresa della propria economia al fine di consentire al Sud del mondo di beneficiare della accresciuta domanda a livello globale. L'intervento del Ministro ha posto l'accento sulla connessione tra lotta alla povertà, pace e stabilità, ricordando che l'Italia è il sesto contributore di risorse e di truppe per le operazioni di *peace-keeping* dell'ONU. Il Ministro ha quindi sottolineato il particolare impegno italiano per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili, finalizzato all'adozione di una risoluzione da parte dell'Assemblea Generale. Ha quindi segnalato che la strategia del nostro Paese è ispirata al principio dell'efficacia degli aiuti e ad una visione olistica dello sviluppo. È stato quindi ricordato l'impegno italiano rispetto alla « *L'Aquila Food Security Initiative* » (AFSI) assunto dalla FAO nel 2009.

A margine dei lavori del Summit, si sono svolti taluni eventi ed incontri che hanno coinvolto la delegazione parlamentare a partire, innanzitutto, dalla conferenza organizzata dall'Unione interparlamentare sul tema « *Mobilizing Parliamentary Support for MDG's Policies and Plans* », finalizzata ad individuare il ruolo dei Parlamenti nazionali nel quadro dell'impegno internazionale sugli MDG e in cui l'Italia ha svolto un ruolo centrale in quanto uno dei sette Paesi del mondo i cui Parlamenti abbiano assunto iniziative specifiche sugli MDG. In occasione di tale riunione il presidente del Comitato è intervenuto per dare conto della particolare esperienza italiana e preannunciare per la fine del mese di novembre la realizzazione di un convegno in vista dell'approvazione del documento conclusivo dell'indagine co-

noscitiva sugli Obiettivi del Millennio, il cui termine di scadenza è fissato al 31 ottobre prossimo.

La delegazione ha quindi incontrato il Direttore della Campagna del Millennio delle Nazioni Unite, Corinne Woods, per uno scambio di vedute e tracciando un bilancio positivo sul Summit appena svolto, alla luce della conferma da parte di tutti gli interlocutori della scadenza del 2015 senza tentativi di rinvio, malgrado i problemi derivanti dalla crisi economica. Come ha evidenziato la delegazione italiana nel corso di tale incontro, il Summit ha fatto emergere la responsabilità della comunità internazionale non soltanto al raggiungimento dei traguardi quantitativi in termini di quote di Pil, ma anche alla definizione di un nuovo quadro di regole per le politiche di sviluppo, fondate sui concetti di *ownership* ed *accountability*. La signora Woods ha sottolineato il valore del ruolo dei Parlamenti in termini di enfasi sull'*accountability* dei governi e ha segnalato l'esigenza di rafforzare l'impatto della società civile italiana sull'opinione pubblica sui temi dello sviluppo, richiamando al contempo il ruolo centrale che in tale dinamica possono giocare gli organi di informazione.

La delegazione ha quindi avuto incontri con Axel Van Tratsenburg, Vice presidente della Banca Mondiale per gli aiuti finanziari e la *partnerships* globale, con lo stesso Direttore Esecutivo della Banca Mondiale, Dottor Giovanni Majnoni, già audito dal Comitato. Tali incontri hanno consentito di approfondire il tema degli strumenti finanziari innovativi e la *performance* dell'Italia quale tradizionale importante contributore alle banche e fondi di sviluppo internazionali (anche alla luce del primato che le imprese italiane hanno conseguito in termini di appalti conseguiti su bandi indetti dalla Banca). Sul punto è emersa la necessità di porre rimedio ai ritardi del nostro Paese nel pagamento delle quote, considerato il conseguente costo politico in termini di disincentivazione e indebolimento della posizione italiana rispetto agli altri componenti del G7 che, pur contribuendo in misura minore,

traggono maggior profitto in termini di capacità decisionale negli organi direttivi della Banca Mondiale. Sul punto è emersa la necessità di una verifica sulle ragioni politiche, oltre che giuridiche, poste alla base di questa inefficienza.

L'incontro ha consentito di apprendere che, in occasione del 16° finanziamento del fondo IDA, l'incremento di 5,2 miliardi rispetto al 15° finanziamento deriva per i tre quarti da risorse interne alla Banca, frutto del ricorso a strumenti finanziari innovativi, mentre soltanto 1,5 miliardi di dollari (di cui 850 milioni da parte dell'Italia) dovranno essere reperiti tra i Paesi donatori con il possibile maggior coinvolgimento della Cina. È stata inoltre evidenziata l'evoluzione della politica della Banca Mondiale che, all'avvio dell'attività IDA nel corso degli Anni Sessanta, destinava la maggior parte delle risorse all'Asia dove allora si concentrava la maggior parte della popolazione sotto la soglia di povertà, pari al 72-74 per cento del totale. Oggi la Banca Mondiale assegna priorità all'Africa a fronte di una più ridotta percentuale, pari al 43 per cento della popolazione mondiale, di individui in condizioni di povertà estrema.

La delegazione ha infine incontrato l'Amministratore Aggiunto dell'UNPD, Rebecca Grynspan, che ha dato conto dei positivi esiti dell'indagine svolta dall'UNDP su 50 Paesi circa il raggiungimento degli MDG. Tale indagine ha segnalato i risultati conseguiti anche nei Paesi più poveri e

nell'area subsahariana. Indubbiamente i progressi non sono omogenei né lineari e questo richiede strategie differenziate nelle diverse realtà regionali e nazionali, superando ogni tipo approccio basato su valori statistici medi che rischiano di non dare voce e visibilità alle esigenze delle popolazioni più povere. La signora Grynspan ha evidenziato come molte questioni connesse agli MDG non siano di natura economica ma riguardino essenzialmente la tutela e rispetto dei diritti umani. La delegazione italiana ha sottolineato la necessità che nessun Paese declini le proprie responsabilità nascondendosi dietro l'argomento di un fallimento generale quanto al raggiungimento degli otto Obiettivi entro la scadenza prefissata. Occorre anche superare i pregiudizi negativi legati al conferimento di fondi alle diverse agenzie internazionali, facendo ben comprendere all'opinione pubblica che il denaro salva vite umane e sgombrando il campo dalla percezione di sprechi e corruzione generalizzati. L'opinione pubblica, desiderosa di risultati immediati, deve essere formata all'idea che lo sviluppo è un processo di lungo termine. Infine, la signora Grynspan ha affermato la centralità del tema dell'efficacia degli aiuti, strettamente connesso a quello della crescita economica, la quale deve essere inclusiva, nonché della *ownership* dei Paesi beneficiari, cui l'UNDP contribuisce con i programmi volti alla *capacity building*.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Seguito esame del documento conclusivo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 45

SEDE CONSULTIVA:

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 45

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Seguito esame del documento conclusivo.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Augusto DI STANISLAO (IdV), al fine di consentire alla Commissione di poter concludere celermente l'indagine conoscitiva, sollecita i colleghi a presentare al più presto eventuali proposte di modifica al documento conclusivo in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, fa presente che le modalità e i termini per la

presentazione delle citate proposte di modifica saranno fissati nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.

Doc. LVII, n. 3.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, osserva che lo Schema di decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (DFP), approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 settembre, costituisce il documento, introdotto dalla nuova disciplina contabile, in sostituzione del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Il nuovo documento è destinato ad essere, a sua volta, sostituito da un diverso e più articolato apparato di documentazione di matrice europea.

La decisione di finanza pubblica deve indicare tra l'altro: gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo; gli obiettivi articolati per i sottosectori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale; gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni contenute nella Relazione sull'economia e la finanza pubblica (RFP), presentata alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 aprile di ogni anno.

Per quanto riguarda il quadro macroeconomico, sottolinea come lo Schema di decisione di finanza pubblica in esame metta in evidenza la ripresa economica che ha caratterizzato i primi due trimestri del 2010. Nel corso dell'anno, infatti, l'economia mondiale ha fatto registrare stime congiunturali e tendenziali della crescita in progressivo aumento, grazie alla consistente ripresa del commercio mondiale (la relativa crescita è stimata nel 2010 intorno al 10 per cento). Lo scenario di previsione per il 2010 prospetta, dunque, dopo la contrazione registrata nel 2009, una crescita dell'economia globale del 4,4 per cento.

Il quadro macroeconomico italiano per il triennio 2011-2013 riflette, quindi, le prospettive di recupero dell'economia internazionale. Lo Schema di DPF in oggetto, infatti, presenta una revisione al rialzo delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso, nell'ordine di

0,2 punti percentuali. In particolare, per il 2010 si stima che il PIL cresca dell'1,2 per cento, rispetto all'1 per cento indicato nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica. Una riduzione della crescita del PIL è invece indicata per l'anno 2011, in cui si prevede che il PIL cresca ad un tasso dell'1,3 per cento rispetto all'1,5 per cento stimato a maggio, in correlazione ai segnali di rallentamento degli scambi internazionali e della crescita, in particolare degli Stati Uniti, emersi dopo l'estate, che potrebbero determinare un rallentamento della ripresa economica anche in Italia. Nel biennio successivo la crescita annua è prevista attestarsi al 2 per cento, con un parziale recupero dell'ancor ampio *gap* di capacità produttiva inutilizzata.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, secondo le stime del Governo, l'occupazione, calcolata in termini di unità di lavoro *standard* (ULA), è prevista ridursi ancora dell'1,5 per cento nel 2010, per poi riprendere il suo *trend* di crescita e stabilizzarsi su livelli positivi già a partire dal 2011. Il tasso di disoccupazione si collocerebbe all'8,7 per cento nel 2010 e nel 2011, per poi ridursi gradualmente ed attestarsi all'8,4 per cento nel 2013.

Per quanto riguarda la finanza pubblica, lo Schema di decisione di finanza pubblica descrive gli andamenti tendenziali e gli obiettivi programmatici di finanza pubblica ripartendoli tra i tre sottosectori della pubblica amministrazione a cui si è fatto cenno in precedenza. In particolare, lo Schema di decisione di finanza pubblica sottolinea come la crisi economica e finanziaria degli ultimi due anni e la necessità di mantenere gli impegni assunti in sede europea hanno determinato l'anticipazione della manovra di aggiustamento dei conti per gli anni 2011-2013, attuata in estate con il decreto-legge n. 78 del 2010, peraltro in linea di continuità con la prassi seguita sin dal 2008. Tale manovra ha comportato effetti netti per circa 62 miliardi di euro nel triennio 2011-2013 (12 miliardi nel 2011 e 25 miliardi in ciascuno degli anni 2012 e 2013), di cui circa 30 miliardi ascrivibili

alle Amministrazioni centrali (48 per cento), 27 miliardi alle Amministrazioni locali (44 per cento) e 5 miliardi agli enti di previdenza e di assistenza (8 per cento).

A questo riguardo, evidenzia come lo Schema di documento precisi che le previsioni in esso indicate considerano integralmente il contributo alla manovra di contenimento richiesto al comparto degli enti locali, anche se non sono state ancora definite le relative misure di attuazione per il conseguimento delle economie attese.

In particolare, le nuove previsioni riportate nello Schema di decisione di finanza pubblica indicano un livello di indebitamento netto tendenziale in linea con quello programmatico esposto nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica di maggio. Il confronto con i valori programmatici indicati nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica evidenzia alcuni scostamenti, in particolare, con riferimento al saldo primario, per il quale si registra un lieve deterioramento nel periodo, essenzialmente dovuto, secondo quanto riportato nella Decisione di finanza pubblica, all'aggiornamento del quadro macroeconomico e alla revisione della composizione delle entrate fiscali nel 2010.

La pressione fiscale, dopo il picco registrato nel 2009 (43,2 per cento del PIL) dovuto per circa 0,8 punti agli introiti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e alle entrate derivanti dallo scudo fiscale, registra una notevole riduzione,

attestandosi a fine periodo 2013 al 42,4 per cento del PIL. Le spese totali al netto degli interessi, in rapporto al PIL, invece, evidenziano una significativa riduzione di 4 punti percentuali, passando dal 47,8 per cento del 2009 al 43,8 per cento del 2013.

Infine, rileva che il presente Schema di decisione di finanza pubblica non reca aspetti di interesse della Commissione Difesa, se non per quanto attiene all'indicazione degli effetti delle misure di rifinanziamento delle missioni internazionali e di contenimento della spesa del personale delle Forze armate e di polizia derivanti dal citato decreto-legge n. 78 del 2010 e ai criteri di contabilizzazione delle forniture militari pluriennali, iscritte nel conto economico delle pubbliche amministrazioni tra i consumi intermedi anziché tra gli investimenti fissi lordi.

In conclusione, nell'osservare come il presente documento non contenga profili di significativo interesse per la Commissione Difesa e come gli obiettivi di finanza pubblica in esso indicati risultino coerenti con gli impegni assunti dal Governo nell'ambito dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole sul documento stesso.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. C. 3403 (Parere alla IX Commissione) (*Rinvio dell'esame*) 48

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Atto n. 237 (Rilievi alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole*) 49

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Atto n. 233 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 50

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (*Seguito dell'esame e rinvio*) 53

ALLEGATO 1 (*Ulteriori emendamenti al testo risultante dalle proposte emendative approvate nella seduta del 7 luglio 2010*) 55

ALLEGATO 2 (*Emendamenti approvati*) 56

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.

C. 3403.

(Parere alla IX Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede, a nome del Governo, di rinviare la

trattazione del provvedimento al fine di approfondire ulteriormente le coperture finanziarie previste.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.

Atto n. 237.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che l'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini, è stato avviato il 21 settembre 2010 che è stato tuttavia rinviato, in quanto lo schema non era corredato della prescritta pronuncia della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo, fa presente che la Conferenza Stato-Regioni ha reso il prescritto parere in data 23 settembre 2010 e che è, pertanto, possibile concludere l'esame dello schema di decreto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni svolte dal relatore nella seduta del 21 settembre 2010, fa presente che le attività di aggiornamento e di implementazione previste dall'articolo 3 si riferiscono esclusivamente all'incremento del numero e delle tipologie dei dati da inserire all'interno del sistema informatico esistente, che non necessita di alcun intervento di potenziamento. Rileva

inoltre che la previsione di cui all'articolo 8, comma 2, secondo la quale il programma annuale dei controlli svolti dal Servizio veterinario delle unità sanitarie locali riguarda almeno l'1 per cento delle aziende suinicole presenti nel territorio di competenza, non determina un incremento dei controlli rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (atto n. 237);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

le attività di aggiornamento e di implementazione previste dall'articolo 3 si riferiscono esclusivamente all'incremento del numero e delle tipologie dei dati da inserire all'interno del sistema informatico esistente, che non necessita di alcun intervento di potenziamento;

la previsione dell'articolo 8, comma 2, secondo la quale il programma annuale dei controlli svolti dal Servizio veterinario delle unità sanitarie locali riguarda almeno l'1 per cento delle aziende suinicole presenti nel territorio di competenza, non determina un incremento dei controlli rispetto a quanto previsto a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Atto n. 233.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che l'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino è stato avviato il 14 settembre 2010 ed è stato rinviato, in quanto lo schema non era corredato del prescritto parere della Conferenza unificata. Al riguardo, fa presente che con lettera del 30 settembre 2010, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso copia del parere della Conferenza unificata, reso in data 23 settembre 2010, e che, pertanto, è ora possibile concludere l'esame dello schema di decreto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate nella seduta del 14 settembre 2010, riguardo l'articolo 5, relativo allo svolgimento dell'attività del gruppo di esperti, istituito dalla disposizione senza compensi, né rimborsi spese, fa presente

che, in fase di applicazione, l'attività in parola, stante la prescrizione normativa d'invarianza finanziaria, non potrà che effettuarsi nel rispetto di tale principio, mancando, in caso contrario, il necessario supporto giuridico. In merito, poi, all'applicabilità dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 all'organismo in esame, rappresenta che l'indicata disposizione circoscrive la possibilità di eventuali rimborsi spese esclusivamente all'assenza di vigenti disposizioni che prevedano in difformità. Osserva che tale non è il caso dell'articolo 5 dello schema di provvedimento in parola, che dispone espressamente la non corresponsione di compensi o rimborsi spese ai componenti del gruppo di esperti. Con riferimento all'articolo 8, in materia di indagini e monitoraggio delle acque marine, per quanto concerne l'individuazione dei criteri adottati per la ripartizione temporale dell'onere complessivo di euro 18.187.578,00, suddiviso negli anni 2010, 2011 e 2012, precisa, in linea generale, che tale ripartizione è stata effettuata sulla base del fabbisogno finanziario annuale, relativo alle azioni da intraprendere in detto periodo, tenendo, comunque, conto delle azioni già avviate e quindi delle risorse disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per tali finalità. Per quanto attiene, poi, all'effettiva disponibilità delle risorse previste dalla norma di copertura a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge n. 183 del 1987, evidenzia che la verifica della sussistenza delle risorse non può che intervenire antecedentemente alla predisposizione della norma finanziaria, ai fini dell'indispensabile rispetto del dettato costituzionale. Per quanto riguarda, inoltre, l'osservazione sulla voce di costo aggiuntiva, imputabile agli oneri di personale per le Regioni, sottolinea che tali oneri dovranno essere fronteggiati ad invarianza di spesa, dagli stessi enti territoriali, con le risorse esistenti sui rispettivi bilanci, come stabilito dal comma 4, dell'articolo 19, del testo in esame, che espressamente esclude oneri di attuazione ulteriori rispetto a quelli derivanti dagli

articoli 8 e 11, quantificati e finanziati ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 19. Con riferimento all'articolo 4, comma 2, condivide la riformulazione della disposizione in termini di « nuovi o maggiori oneri », pur trattandosi di un nuovo Comitato dalla cui istituzione non dovranno derivare « oneri » finanziari. Per quanto concerne, poi, il riferimento al più ampio aggregato della finanza pubblica, nel concordare parimenti, sotto il profilo della correttezza formale, con il relatore, ritiene, comunque, che l'attuale formulazione non comporterebbe effetti sostanziali, in quanto il comma in esame va considerato in lettura combinata con il comma 6, dello stesso articolo 4, che dispone l'assenza di qualsiasi corrispettivo per la partecipazione dei componenti al Comitato consultivo. In merito all'articolo 5, comma 1, condivide quanto proposto dal relatore, in coerenza con l'articolo 4, comma 2.

In merito all'articolo 7, in materia di azioni e fasi della strategia per l'ambiente marino, rileva che la disposizione, di per sé, non produce effetti sostanziali dal punto di vista finanziario, in quanto è volta ad organizzare per fasi successive l'attuazione del provvedimento, con riferimento alle azioni da svolgere a norma degli articoli da 8 a 12. Osserva pertanto che la lettura della norma non può che rinviare alle previsioni normative contenute nei citati articoli, le cui implicazioni finanziarie sono comunque riconducibili all'articolo 19.

In merito all'articolo 11, precisa che l'onore derivante dalla disposizione ha carattere permanente, in considerazione della natura ricorrente delle attività da espletare. Per quanto riguarda la copertura, segnala che il previsto utilizzo di parte delle risorse iscritte sui capitoli 1644 e 1646 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come determinati annualmente dalla tabella C della legge di stabilità, risulta una modalità già utilizzata in passato e comunque non si ritiene determini un significativo irrigidimento della spesa, atteso che le nuove finalità

della spesa stessa di fatto rivestono natura affine alle preesistenti, anch'esse di carattere permanente. Pertanto, non ritiene si determini un possibile pregiudizio per i precedenti interventi, che in sostanza vengono a contemperarsi con i nuovi, tenuto anche conto che i soggetti gestori sono gli stessi.

Circa l'articolo 12, relativo a programmi di misure, in riferimento alle osservazioni formulate dal relatore sugli elementi esplicativi dei programmi di misure e dei relativi strumenti operativi, contenuti nella relazione tecnica, fa presente che la natura della disposizione non desta preoccupazioni sul piano finanziario, in quanto la sua attuazione, nel tempo, non potrà che avvenire sulla base dei necessari strumenti normativi idonei a garantire la compatibilità finanziaria complessiva, nel rispetto delle dotazioni di bilancio, contestualizzate al momento dell'applicazione.

In merito all'articolo 19, conferma che il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 dispone delle risorse necessarie per fronteggiare la copertura degli oneri individuati dalla disposizione, senza interferire con l'attuazione degli interventi da porre in essere per adempiere ai propri compiti istituzionali, tra i quali sono da includere quelli per l'adeguamento interno all'ordinamento comunitario. A tale riguardo, ribadisce che la valutazione della compatibilità finanziaria complessiva, nel rispetto del dettato costituzionale, è stata preliminarmente effettuata al momento della stesura della norma di copertura del provvedimento.

Giuseppe FALLICA, *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (atto n. 233);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:

le disposizioni dell'articolo 7 hanno carattere ordinamentale, in quanto sono volte ad organizzare per fasi successive l'attuazione del provvedimento e, pertanto, non producono effetti sostanziali dal punto di vista finanziario;

la ripartizione temporale degli oneri di cui all'articolo 8 è stata effettuata sulla base del fabbisogno finanziario annuale relativo alle azioni da intraprendere nel periodo di riferimento, tenendo conto delle azioni già avviate e delle risorse disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per tali finalità;

i programmi di misure di cui all'articolo 12 saranno adottati attraverso strumenti normativi idonei a garantirne la compatibilità finanziaria complessiva, nel rispetto delle dotazioni di bilancio esistenti al momento della loro adozione;

il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dispone delle risorse necessarie alla copertura finanziaria del provvedimento, senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente;

l'articolo 5 prevede che i componenti del gruppo di esperti ivi previsto non abbiano diritto a compensi e rimborsi spese e, pertanto, non risulta nella fattispecie applicabile l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, che circoscrive le possibilità di eventuali rimborsi spese ai casi di assenza di vigenti disposizioni che prevedano in difformità;

rilevato che l'utilizzo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per la copertura finanziaria di oneri aventi carattere permanente non sarà più possibile dopo la presentazione del disegno di legge di stabilità per il 2011, in quanto la predetta tabella, ai sensi dell'articolo 52, comma 1,

della legge di contabilità e finanza pubblica, dovrà contenere esclusivamente spese rideterminabili annualmente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: senza oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: senza oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: sono effettuati aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2013 e, comunque,

all'articolo 19, comma 2, sostituire le parole: si provvede, a decorrere dall'anno 2013, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2013, si provvede;

all'articolo 19, sopprimere il comma 3;

all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di ripartire gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 nel biennio 2011-2012, anziché nel triennio 2010-2012, in considerazione dell'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2010;

valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'avvio dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11 avvenga nell'anno 2014 e di modificare, conseguentemente, la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 19, comma 2. ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.20.**Disposizioni in favore dei territori di montagna.**

Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel segnalare che il Governo ha presentato l'emendamento 9.4 (*vedi allegato 1*), fa presente che in data odierna il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, facendo seguito alla richiesta di riesame formulata con lettera del 30 settembre scorso, ha espresso un nuovo parere sul testo unificato in esame.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 9.4 del Governo, fa presente di aver presentato gli emendamenti 2.8 e 3.8 (*vedi allegato 1*), che — unitamente agli emendamenti 3.3 e 3.4, già presentati nella seduta del 30 settembre scorso — consentono di recepire integralmente le condizioni contenute nel parere espresso dal Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali. Raccomanda, quindi, l'approvazione di tutti gli emendamenti da lui presentati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'emendamento 4.2 del relatore, segnala che la proposta emendativa è volta ad aumentare, esclusivamente

per i comuni montani, l'importo massimo previsto dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 entro il quale poter fare ricorso alla procedura semplificata di cui all'articolo 57 del citato decreto legislativo. In via generale, osserva che l'introduzione di un innalzamento della soglia entro la quale far ricorso a procedure semplificate comporta una minore tutela della concorrenza, con possibili ripercussioni negative sulla finanza pubblica, segnalando, peraltro, che il decreto legislativo n. 163 del 2006 contiene già disposizioni aventi ad oggetto procedure di gara semplificata valide per tutte le stazioni appaltanti, finalizzate allo snellimento e all'accelerazione delle procedure nel settore dei contratti pubblici. In ogni caso, segnala che la disposizione ha un contenuto analogo all'articolo 21, comma 2, del disegno di legge relativo alla Carta delle autonomie, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati ed ora all'esame del Senato. Esprime, pertanto, parere contrario sull'emendamento 4.2 del relatore, mentre esprime parere favorevole sui restanti emendamenti del relatore e sull'emendamento 9.4 del Governo.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), anche in considerazione del parere espresso dalla I Commissione, propone di fare riferimento non genericamente a comuni montani, ma di aggiungere la locuzione «ad alta specificità montana», sottolineando che non tutti i comuni montani possono essere considerati svantaggiati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che una tale modifica del testo renderebbe necessaria l'espressione di un nuovo parere da parte della I Commissione.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) rinuncia quindi alla sua proposta, al fine di garantire un più celere *iter* al provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD) con riferimento alla posizione espressa dal rappresentante del Governo circa l'emendamento

del relatore 4.2, rileva che, proprio in considerazione del fatto che una disposizione analoga è stata inserita, anche con l'assenso del Governo, all'articolo 21, comma 2, della cosiddetta Carta delle autonomie, attualmente all'esame del Senato, essa appaia contraddittoria. Aggiunge che sarebbe in ogni caso possibile anche un'ulteriore rimodulazione dell'importo fino alla soglia di 750 mila euro. Ritiene, comunque, preferibile evitare la soppressione della disposizione ed uniformarsi a quanto previsto dal richiamato disegno di legge all'esame del Senato n. 2259.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che la Commissione debba valutare se sia opportuno introdurre nel provvedimento una disposizione parzialmente sovrapponibile ad una già approvata da un ramo del Parlamento.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) chiede se la decisione che la Commissione assumerà in riferimento alla richiamata proposta emendativa del relatore possa influire sull'espressione dell'assenso del Governo al trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che sarebbe preferibile sopprimere

il comma 1 dell'articolo 4 del provvedimento. In ogni caso, sul punto si rimette alla valutazione della Commissione.

La Commissione, su proposta del relatore, delibera di richiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, ritiene che sia preferibile comunque uniformare le disposizioni di cui al presente provvedimento con quelle recate dal disegno di legge n. 2259 all'esame del Senato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 3.8, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 7.2 e 9.3 del relatore, l'emendamento 9.4 del Governo, nonché l'emendamento 11.3 del relatore (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

**ULTERIORI EMENDAMENTI AL TESTO RISULTANTE DALLE
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA DEL 7
LUGLIO 2010**

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: da considerare montani con le seguenti: montani svantaggiati;

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: comuni montani aggiungere la seguente: svantaggiati;

al comma 5, dopo le parole: comune montano aggiungere la seguente: svantaggiato;

sostituire la rubrica con la seguente: Comuni montani svantaggiati;

2. 8. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: per i comuni montani inserire la seguente: svantaggiati;

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: per i comuni montani inserire la seguente: svantaggiati;

al comma 4, dopo le parole: per i comuni montani inserire la seguente: svantaggiati;

sostituire la rubrica con la seguente: Progetti per lo sviluppo dei comuni montani svantaggiati.

3. 8. Il relatore.

ART. 9.

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

9. 4. Il Governo.

ALLEGATO 2

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: dell'articolo 3.

2. 6. Il relatore.

Al comma 1, dopo le parole: con le regioni aggiungere le seguenti: e per la coesione territoriale;

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: con le regioni aggiungere le seguenti: e per la coesione territoriale.

2. 7. Il relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: da considerare montani con le seguenti: montani svantaggiati;

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: comuni montani aggiungere la seguente: svantaggiati;

al comma 5, dopo le parole: comune montano aggiungere la seguente: svantaggiato;

sostituire la rubrica con la seguente: Comuni montani svantaggiati;

2. 8. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: per i comuni montani inserire la seguente: svantaggiati;

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: per i comuni montani inserire la seguente: svantaggiati;

al comma 4, dopo le parole: per i comuni montani inserire la seguente: svantaggiati;

sostituire la rubrica con la seguente: Progetti per lo sviluppo dei comuni montani svantaggiati.

3. 8. Il relatore.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministro dell'interno.

3. 3. Il relatore.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con

3. 4. Il relatore.

Al comma 3, lettera e), dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: del sistema agrituristico,.

3. 5. Il relatore.

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici.

3. 6. Il relatore.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) interventi per la salvaguardia del prato pascolo.

3. 7. Il relatore.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-ter. Per i comuni montani il limite massimo di importo previsto dal comma 7-bis è pari a un milione di euro».

4. 2. Il relatore.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

4. 3. Il relatore.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: alla creazione di centri di servizi con le seguenti: al finanziamento di centri di servizi operanti.

5. 1. Il relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge

16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si applica anche agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club Alpino Italiano.

5. 2. Il relatore.

ART. 7.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può comunque essere adottato.

7. 2. Il relatore.

ART. 9.

Sostituire il primo periodo del comma 3 con i seguenti: Gli immobili di proprietà statale e quelli trasferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in uso come rifugi di montagna non possono essere oggetto di procedure di dismissione o di cartolarizzazione. Restano salvi gli effetti delle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 3. Il relatore.

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

9. 4. Il relatore.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente: ART. 11 – (Interpretazione autentica dell'articolo 2,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504). — All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « 1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivi-

bili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993 ».

11. 3. Il relatore.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.

Doc. LVII, n. 3.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla V Commissione Bilancio sullo Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (Doc. LVII, n. 3).

Considerata l'ampiezza delle tematiche affrontate dallo Schema di DFP, ritiene opportuno limitarsi, in questa sede, ad una sintetica illustrazione degli aspetti generali del documento, nonché dei profili di specifica rilevanza per la Commissione Finanze.

Innanzitutto, evidenzia come la Decisione di finanza pubblica costituisca il nuovo documento di programmazione economica e finanziaria delineato dalla legge n. 196 del 2009, di riforma della contabilità pubblica, che sostituisce il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) previsto dalla precedente disciplina contabile.

La DFP indica gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e reca, inoltre, quale importante novità rispetto al precedente DPEF, la definizione degli obiettivi programmatici articolati per i tre sotto-settori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza.

Passando ad esaminare i contenuti specifici dello Schema di DFP, osserva come, alla luce della scelta del Governo di anticipare all'inizio dell'estate la manovra triennale di finanza pubblica 2011-2013, con l'adozione del decreto – legge n. 78 del 2010, essa si limiti a recepire gli effetti del citato decreto-legge, confermando nella sostanza gli obiettivi programmatici già esposti nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) per il 2010.

Nella premessa dello Schema viene inoltre sottolineato il superamento della DFP quale documento di programmazione economica e finanziaria, alla luce della ormai prossima riforma della politica economica europea, che si sta sviluppando e discutendo in questi giorni, in vista dell'approvazione – probabilmente già da questo autunno – di una nuova versione del Patto di stabilità e crescita. Per tali ragioni la DFP deve considerarsi, come sottolineato del resto dalla stessa premessa del documento, sostanzialmente e politicamente già superata.

Con riferimento al quadro macroeconomico di contesto, la DFP evidenzia la ripresa economica che ha caratterizzato i primi due trimestri del 2010, nel corso del quale l'economia mondiale ha fatto registrare stime congiunturali e tendenziali della crescita in progressivo aumento, grazie alla consistente ripresa del commercio mondiale che è stimato crescere del 10 per cento nel 2010 – dopo la sensibile riduzione nel 2009 (-11 per cento) – per poi ridimensionarsi a tassi più bassi ma stabili nel triennio successivo.

Lo scenario di previsione per il 2010 riportato nella DFP prospetta dunque, dopo la contrazione registrata nel 2009, una crescita dell'economia globale del 4,4 per cento.

Con specifica attenzione allo scenario macroeconomico italiano, esso riflette le prospettive di recupero dell'economia internazionale, ed il documento presenta una revisione al rialzo delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso, nell'ordine di 0,2 punti percentuali.

In particolare, per il 2010 il PIL è stimato crescere dell'1,2 per cento rispetto all'1 per cento indicato nella RUEF, confermando pertanto i segnali di consolidamento della ripresa economica dell'Italia, trainata soprattutto dalla domanda estera.

Una riduzione della crescita del PIL è, invece, indicata nel 2011, in cui il PIL è previsto crescere ad un tasso dell'1,3 per cento rispetto all'1,5 per cento stimato dalla RUEF, in relazione ai segnali di rallentamento degli scambi internazionali

e della crescita, in particolare degli Stati Uniti, emersi dopo l'estate, che potrebbero determinare un rallentamento della ripresa economica anche in Italia.

Nel biennio successivo la crescita annua è prevista attestarsi al 2 per cento, con un parziale recupero, secondo la DFP, dell'ancora ampia capacità produttiva inutilizzata.

Per quel che riguarda il quadro di finanza pubblica nel quale si inserisce lo Schema, esso sottolinea come la crisi economica e finanziaria degli ultimi due anni, e la necessità di mantenere gli impegni assunti in sede europea, abbiano determinato la necessità di anticipare la manovra di aggiustamento dei conti per gli anni 2011-2013 con il decreto – legge n. 78 del 2010, peraltro in linea di continuità con la prassi seguita sin dal 2008.

Le previsioni della DFP indicano un livello di indebitamento netto tendenziale in linea con quello programmatico esposto nella RUEF: in particolare, nel periodo 2010-2013 si evidenzia una progressiva riduzione dell'indebitamento netto, che si mantiene tuttavia al di sopra del livello del 3 per cento fino al 2011, per raggiungere poi un valore del 2,2 per cento nel 2013.

Tale livello dell'indebitamento netto è sostanzialmente legato ad una significativa riduzione delle spese complessive, che passerebbero dal 52,5 per cento nel 2009 al 48,6 per cento nel 2013, anche per effetto delle politiche dirette alla riqualificazione della spesa pubblica. In particolare, le spese in conto capitale passerebbero dal 4,3 per cento nel 2009 al 3 per cento nel 2013, mentre le spese correnti si ridurrebbero, al netto degli interessi, dal 43,5 per cento del 2009 al 40,8 per cento nel 2013.

La DFP rileva, invece, alcuni scostamenti rispetto alle previsioni della RUEF con riferimento al saldo primario, per il quale si registra un lieve deterioramento, essenzialmente dovuto all'aggiornamento del quadro macroeconomico e alla revisione della composizione delle entrate fiscali 2010 emersa dal monitoraggio.

Si evidenzia, inoltre, uno scostamento relativo alla spesa per interessi, che si

riduce sensibilmente per effetto di uno scenario dei tassi di interesse più favorevole di quello previsto nella RUEF.

Per quanto concerne l'evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL, la DFP conferma le previsioni della RUEF, con un lieve incremento che, secondo quanto riportato nel documento, sarebbe dovuto, oltre che alle revisioni statistiche apportate dall'ISTAT sul risultato raggiunto nel 2009 (+0,1 per cento), peraltro non ancora ufficializzate, alle maggiori emissioni necessarie per finanziarie i contributi italiani alla Grecia, che hanno, di fatto, neutralizzato il miglioramento del fabbisogno. In particolare, nel 2011 il rapporto debito/PIL si attesta a 119,2 per cento, circa mezzo punto percentuale in aumento rispetto alle stime della RUEF, mentre già a partire dal 2012 si conferma l'andamento discendente di tale rapporto (che passerebbe al 117,5 per cento nel 2012 ed al 115,2 per cento nel 2013).

Passando agli aspetti di prioritario interesse per la Commissione Finanze, la DFP prevede una lieve riduzione delle entrate, per effetto, in particolare, della riduzione dei contributi sociali dovuta in gran parte alle norme di contenimento della spesa del personale dipendente del settore pubblico.

In tale contesto evidenzia come la DFP, pur senza indicare l'ammontare massimo della pressione fiscale, indichi come tale parametro, che ha raggiunto nel 2009 il 43,2 per cento, dovrebbe ridursi al 42,8 per cento nel 2010, attestandosi su un livello ancora inferiore nel triennio 2011-2013, passando al 42,4 per cento nel 2011, al 42,6 nel 2012 ed al 42,4 nel 2013.

Con riferimento specifico alle entrate tributarie, esse dovrebbero subire, negli anni compresi tra il 2010 ed il 2013, una lieve riduzione in percentuale al PIL rispetto al 2009, essenzialmente dovuta al fatto che in quest'ultimo anno sono state contabilizzate le entrate *una tantum* (pari allo 0,8 del PIL) derivanti dal rimpatrio delle attività detenute all'estero: al netto di tali introiti le entrate tributarie presentano, nel periodo considerato, un incremento dello 0,5 per cento in rapporto al

PIL, determinato prevalentemente dalle norme in materia di lotta all'evasione fiscale e contributiva recentemente adottate.

In tale contesto ritiene utile richiamare anche taluni aspetti della Nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali allegata allo schema di DFP, che rivestono particolare attinenza per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Nel sintetizzare gli effetti della manovra finanziaria adottata dal Governo nel 2010 con il decreto-legge n. 78 del 2010, la Nota evidenzia come essa abbia effetti significativi sull'indebitamento netto soprattutto per quanto riguarda il triennio 2011-2013, mentre impatta in termini del tutto trascurabili sul saldo relativo al 2010.

In generale, si sottolinea come tale intervento legislativo incida prevalentemente sull'andamento della spesa, che viene ridotta di 47 miliardi nel triennio 2011-2013, a fronte di maggiori spese pari complessivamente a 4,9 miliardi nel triennio.

Per quanto riguarda in particolare il versante delle entrate, si evidenzia come l'aumento delle stesse disposto dal predetto decreto derivi quasi interamente dagli interventi di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, ed ammonti complessivamente, nel periodo 2011-2013 a circa 26 miliardi di euro, a fronte dei quali si determinano minori entrate pari a circa 6 miliardi, derivanti dalla riduzione dell'acconto IRPEF per gli anni 2011 e 2012.

Le predette maggiori entrate saranno realizzate soprattutto attraverso l'aggiornamento dei criteri per l'utilizzo dell'accertamento sintetico dei redditi, dall'introduzione dell'obbligo della fattura telematica per gli importi pari o superiori a 3.000 euro, dall'introduzione dell'obbligo di ritenuta d'acconto sui lavori di ristrutturazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali in materia, dall'eliminazione del regime fiscale agevolato per i Fondi immobiliari a ristretta base partecipativa, dall'introduzione della tracciabilità dei movimenti in contanti anche per importi

inferiori a 12.500 euro e fino a 5.000 euro, nonché dalle modifiche al regime tributario sulle riserve tecniche obbligatorie delle compagnie assicurative operanti nel ramo vita.

Per quanto riguarda le minori entrate, la Nota richiama in primo luogo la proroga della sospensione dei versamenti tributari e contributivi in favore dei contribuenti ubicati nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma del 2009, la cui copertura è stata individuata avvalendosi dei maggiori introiti derivanti dalla riapertura temporanea dei termini per il rimpatrio delle attività detenute all'estero. Inoltre, la manovra finanziaria prevede l'applicazione di un regime IRPEF sostitutivo sulla quota di retribuzione, correlata da aumenti di produttività, erogata in attuazione di contratti collettivi; la proroga degli incentivi fiscali in favore dei ricercatori e dei docenti italiani residenti all'estero che rientrano in Italia; l'introduzione di un meccanismo di opzione per le imprese dei Paesi dell'Unione europea che avviano un'attività produttiva in Italia, fondato sulla possibilità di scegliere, in alternativa alla normativa fiscale italiana, il regime fiscale vigente in un altro Stato dell'Unione; l'introduzione di un sistema di fiscalità di vantaggio nelle aree deboli del Paese, consistente essenzialmente nella possibilità, per le regioni, di modificare le aliquote IRAP, ovvero potranno disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni in favore delle nuove iniziative produttive.

Per quel che concerne i criteri di formulazione delle previsioni relative alle entrate tributarie ed extratributarie contenute nello Schema di DFP, il capitolo 2.1.1 della Nota specifica che esse sono state effettuate utilizzando i dati relativi al 2009, scontando gli effetti della manovra di finanza pubblica adottata con il decreto-legge n. 78 del 2010.

In particolare si è tenuto conto dell'andamento del gettito dei singoli tributi, tenendo conto anche dei rimborsi d'imposta e delle compensazioni, nonché elaborando proiezioni dei relativi gettiti e considerando i fattori legislativi intervenuti in corso d'anno. Per quanto riguarda gli anni

successivi al 2010 si sono anche presi in considerazione i nuovi andamenti macroeconomici tendenziali, nonché le eventuali variazioni risultanti dall'elaborazione delle proiezioni sull'andamento del gettito.

Nel complesso la Nota prevede un ammontare complessivo di entrate tributarie pari, nel 2010, a 447,8 miliardi di euro, con un incremento, rispetto alla valutazione contenuta nella RUEF, di 0,8 miliardi.

Nel dettaglio, si stima, per il 2010, un decremento di 7,6 miliardi del gettito delle imposte dirette rispetto alle previsioni della RUEF 2010, a cui si contrappone un incremento di 7,3 miliardi delle imposte indirette, imputabile sostanzialmente all'andamento del gettito IVA. In tale ambito la Nota segnala l'effetto favorevole derivante dalle consistenti minori compensazioni d'imposte, probabilmente legato alle modifiche recentemente intervenute nella disciplina relativa alla territorialità delle operazioni IVA a seguito del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/8/CE ad opera del decreto legislativo n. 18 del 2010.

La Nota evidenzia inoltre un incremento pari a 600 milioni di euro delle imposte in conto capitale, legate alle maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per il rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato.

Sono invece valutate in circa 500 milioni di euro gli effetti sul 2010 riconducibili al decreto-legge n. 78 del 2010.

Per quanto riguarda il biennio 2011-2012 si conferma una riduzione del gettito delle imposte dirette (che si ridurrebbero, rispetto alle stime della RUEF, rispettivamente di 8,2 e di 3,2 miliardi di euro) ed un aumento del gettito delle imposte indirette (che aumenterebbero, sempre rispetto alle previsioni della RUEF, rispettivamente di 8,4 e 9 miliardi di euro).

Per il 2013 si stima invece un ammontare complessivo di entrate tributarie pari a 497,8 miliardi con una crescita di 17,7 miliardi a confronto con il 2012 (+3,7 per cento).

Si riserva, quindi, di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento dovrà con-

cludersi entro la giornata di giovedì 7 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	64
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri, C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (PdL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	76

SEDE REFERENTE

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 11.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Enzo Carra, al quale rivolge un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri,

C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (PdL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole con osservazione sul disegno di legge in esame.

Avverte altresì che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Renato Farina (PdL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, esprime piena soddisfazione per il fatto che si è deciso di anticipare la discussione in aula del provvedimento, come riportato oggi da alcune notizie di stampa. Rappresenta pe-

raltro il proprio stupore per il fatto che per ottenere tale risultato si sia dovuto arrivare alle denunce contenute su importanti quotidiani, come il Corriere della sera, dove un editoriale di Angelo Panebianco nella giornata di ieri, rappresentava proprio questa esigenza. Rileva al riguardo che l'articolo in questione contiene verità fondamentali e in particolare quella relativa al fatto che moltissime facoltà soprattutto quelle umanistiche aspettano con ansia la riforma, la quale, se non sarà risolutiva, quantomeno ha il merito di superare la logica del «soprasedere». Giudica inoltre importante evitare di esprimere valutazioni e giudizi catastrofici sull'università.

Esiste quindi un'attesa importante per un cambiamento all'interno delle università, al fine di trasformare il *merito* in qualcosa di veramente efficace. Considera inoltre possibile che ci sia opposizione sulla riforma da parte di alcune forze politiche, ma ritiene che l'opposizione dovrebbe sempre essere caratterizzata da un certo grado di serietà, senza mai opporsi ai provvedimenti in maniera preconcetta. Ritiene quindi che si possa e si debba migliorare l'università, dato che la stessa non può essere concepita come un luogo per sistemare persone; al contrario essa deve rappresentare il punto di sintesi della cultura del Paese. Sottolinea altresì che i rettori delle università hanno espresso un parere pienamente positivo sulla riforma che è urgente perché incombe l'approvazione dei bilanci e bisogna dare un segnale di certezza ai tanti che lavorano nelle università. In conclusione, segnala l'esigenza di approvare la riforma in tempi stretti, al fine di porre fine alle proteste e consentire un sereno avvio dell'anno accademico.

Eugenio MAZZARELLA (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, concorda con la necessità di attuare la riforma, osservando peraltro che se le cose restano come il disegno di legge prevede, permarrà un pericoloso attacco all'università che rappresenta un passo falso per il futuro del Paese. In particolare, contesta

che con il provvedimento in questione vi sia un rilancio dell'università italiana, in quanto vi è invece una ristrutturazione al ribasso, con meno risorse e meno personale in organico; lo Stato si disinteressa quindi dell'università. Segnala inoltre, come ulteriore criticità, il fatto che si assiste continuamente alla riduzione della parte del PIL speso per l'università, in controtendenza rispetto agli altri Paesi europei. La riforma inoltre porta di fatto a delle asimmetrie del sistema, in quanto si aumentano le potenzialità di alcuni atenei e non si considerano quelle di altri; di fatto, si mette in fuori gioco l'università italiana, premiando poche università, considerate di serie A, rispetto alle molte penalizzate ritenute di serie B. Segnala altresì che vi è una contraddizione tra i principi contenuti nell'articolo 1, relativo a valutazione, merito e responsabilità, e i restanti articoli del provvedimento. In merito alla *governance*, sottolinea che la deroga alle norme può essere fatta solo da poche università, privilegiandosi quindi sempre un sistema a due velocità. Lamenta inoltre la confusa situazione relativa agli organici, l'assenza di norme adeguate a sostenere il diritto allo studio e il fatto che con le poche risorse a disposizione si dovrà scegliere tra il dar corso alle aspettative dei docenti che lavorano nelle università e quelle di chi vuole entrare nelle università stesse. In conclusione, ritiene che il disegno di legge non contenga obiettivi precisi da perseguire.

Mario PEPE (Pdl), intervenendo sul complesso degli emendamenti, esprime il proprio apprezzamento per il testo del provvedimento in esame approvato dal Senato, auspicando peraltro che la riforma in esame non diventi una riforma mancata come in passato quando la riforma Moratti non è stata di fatto attuata dal Governo successivo di centro sinistra. Sottolinea in particolare che la riforma Moratti aveva *sprovincializzato* le università e aveva combattuto in modo efficace il baronato. Ritiene peraltro che sia necessario apportare piccole modifiche al disegno di legge in esame al fine di rendere la

riforma migliore. In particolare, segnalando che il 50 per cento di lavoratori italiani ha più di 60 anni, sottolinea che occorrerebbe evitare di avere ricercatori a vita, in quanto il ruolo del ricercatore deve rappresentare un ruolo di transito per approdare alla docenza. Conseguentemente, occorre prevedere uno sbarramento del limite di età per accedere al concorso di ricercatore, anche per evitare che il ruolo diventi terreno di conquista per altri funzionari dello Stato. Sottolinea, inoltre, che nel disegno di legge manca un elemento importante, già previsto dalla riforma Moratti, cioè quello in base al quale i professori ordinari devono svolgere un minimo di didattica; attualmente infatti è previsto che solo i professori assunti dal 2005 in poi hanno di fatto l'obbligo di fare un certo numero di ore di insegnamento. Sulla *governance*, sottolinea infine che occorre prevedere che il Rettore non sia collegato al corpo docente, in quanto tale dipendenza lo renderebbe, di fatto, poco autonomo.

Renzo LUSETTI (PD) sottolinea l'esigenza di passare all'esame degli emendamenti presentati, anche in relazione alla richiesta rappresentata da tutti i gruppi di accelerare l'*iter* del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, apprezza sinceramente l'auspicio del collega Lusetti, che la maggioranza ha fatto proprio nella programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea, in relazione all'esame del provvedimento in discussione.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Paola FRASSINETTI (PdL) esprime parere favorevole sul proprio emendamento 1.17, sugli identici emendamenti Lenzi 1.5 e Capitanio Santolini 1.12 ove riformulati nel senso di prevedere la specificazione di una didattica organizzata su base policentrica, e sugli identici emendamenti Capitanio Santolini 1.14 e 1.16 del relatore. Sui restanti emendamenti, invita al ritiro altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime parere conforme al relatore.

Luigi NICOLAIS (PD) illustra l'emendamento Tocci 1.15, che sottoscrive, rilevando che il merito deve essere il punto centrale e che a tal fine si propone che il fondo di finanziamento ordinario sia diviso in due parti: per il 50 per cento esso va ripartito secondo i risultati della valutazione dell'offerta della ricerca e della didattica e per il restante 50 per cento, secondo parametri riferiti alla domanda degli studenti. Sottolinea inoltre che il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito, al fine di prevedere un coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Tocci 1.15.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra il proprio emendamento 1.11, il quale affronta il problema dell'organizzazione dell'università. Il disegno di legge in esame non si rispetta infatti l'autonomia e la responsabilità dei singoli atenei, occorrendo invece riconoscere alle università il potere di organizzarsi autonomamente. Sottolinea inoltre che nell'emendamento si prevede il commissariamento delle università nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi fissati. Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento in esame.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 1.11.

Paola GOISIS (LNP) chiede l'accantonamento del proprio emendamento 1.20.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento Goisis 1.20.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio emendamento 1.6, rilevando che con tale emendamento si fa in modo che gli accordi di programma non debbano derogare rispetto agli statuti ma tengano invece conto dei criteri indicati.

Salvatore VASSALLO (PD) sottoscrive l'emendamento 1.6.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 1.6.

Salvatore VASSALLO (PD) illustra il proprio emendamento 1.8, rilevando che con esso si mira a eliminare un problema di costituzionalità contenuto nel comma 2 dell'articolo 1, il quale, in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione, stabilisce che gli statuti delle università siano vincolati agli accordi di programma, mentre è solo la legge dello Stato che può disciplinare l'autonomia delle università.

Luigi NICOLAIS (PD) sottoscrive l'emendamento 1.8.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Vassallo 1.8. e Latteri 1.1.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, illustra il proprio emendamento 1.17, ricordando che si tratta di una modifica di tipo formale.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.17 del relatore.

I deputati LENZI e CAPITANIO SANTOLINI si dichiarano favorevoli alla proposta del relatore, riformulando conseguentemente i rispettivi emendamenti 1.5 e 1.12.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Lenzi 1.5 e Capitanio Santolini 1.12, come riformulati.

Salvatore VASSALLO (PD) ritira il proprio emendamento 1.9 e illustra il proprio emendamento 1.10, che prevede che la sperimentazione sia disciplinata con decreto legislativo invece che con semplici decreti ministeriali.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Vassallo 1.10 e Latteri 1.2.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ricorda che l'emendamento Toccafondi 1.4 non può essere accolto in quanto non è prevista un'adeguata copertura finanziaria.

Renato FARINA (PdL) ritira l'emendamento Toccafondi 1.4, di cui è cofirmatario.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira il proprio emendamento 1.3.

Giovanna MELANDRI (PD) segnala che il collega Latteri ha ritirato l'emendamento poco prima che si procedesse alla valutazione dello stesso e auspica quindi che vi possa essere maggiore ordine nello svolgimento dei lavori della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che il collega Latteri ha ritirato l'emendamento in quanto vi è uno specifico accordo di maggioranza sul punto. Ritiene peraltro che d'ora in poi una volta espressi i pareri, il presentatore dello stesso debba sollecitamente indicare se intende ritirarlo o meno.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritiene giusto rispettare gli accordi presi tra i gruppi, ma altresì importante consentire un adeguato svolgimento dell'esame del provvedimento.

Maria COSCIA (PD) concorda con il collega Zazzera.

Valentina APREA, *presidente*, assicura i colleghi che è intenzione della presidenza garantire il corretto e adeguato svolgimento dei lavori della Commissione, come sempre.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra l'emendamento Naccarato 1.7, di cui è cofirmataria, ricordando che lo stesso prevede che la distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti.

I deputati ZAZZERA e CAPITANIO SANTOLINI sottoscrivono l'emendamento Naccarato 1.7.

Paola GOISIS (LNP) chiede l'accantonamento dell'emendamento Naccarato 1.7.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento Naccarato 1.7.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Capitanio Santolini 1.13.

Approva gli identici emendamenti Capitanio Santolini 1.14 e 1.16 del relatore.

Paola GOISIS (LNP) chiede l'accantonamento del proprio emendamento 1.19.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento Goisis 1.19

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio articolo aggiuntivo 1.02 che interviene in materia di trasferimento di risorse dello Stato alle università. Ricorda in particolare che il Fondo di finanziamento delle università è stato ridotto di un miliardo e 300 milioni e che con l'articolo aggiuntivo in esame si prevedono nuove modalità di riparto del Fondo. Chiede quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), sottoscrivendo l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 1.02, sottolinea che l'università ha bisogno di riforme e che non è possibile fare riforme a costo zero. Ritene, inoltre, che non solo devono essere previste più risorse, ma le stesse devono essere gestite meglio.

Benedetto Fabio GRANATA (FLI) sottolinea che l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 1.02 merita una riflessione. Lo sottoscrive e ne chiede l'accantonamento.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, sottolinea che l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 1.02 presenta problemi di natura

finanziaria. Sarebbe quindi preferibile ritirarlo e ripresentarlo in Assemblea.

Valentina APREA, *presidente*, concorda con il relatore, rilevando che l'articolo aggiuntivo 1.02 deve essere accolto anche dal Governo e approvato dalla Commissione bilancio. Si rimette in ogni caso alla Commissione sul suo accantonamento.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 1.02.

Manuela GHIZZONI (PD) propone l'accantonamento dei propri articoli aggiuntivi Ghizzoni 1.01 e 1.03.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Ghizzoni 1.01 e 1.03.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lenzi 2.73, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere in fine le parole «dei seguenti principi e criteri direttivi». Raccomanda l'approvazione degli emendamenti 2.132 e 2.133 da lei presentati. È favorevole altresì all'emendamento Ghizzoni 2.43 e raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 2.134 e 2.130. È favorevole agli emendamenti Nicolais 2.42, Goisis 2.149 Latteri 2.6 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.131. È favorevole all'emendamento Nicolais 2.29 e raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 2.129, 2.128, 2.127, 2.126, 2.125, 2.152, 2.124 e 2.153. È favorevole altresì agli emendamenti Nicolais 2.67 e Ghizzoni 2.68.

Invita quindi al ritiro dei restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA è favorevole agli emendamenti del relatore e concorda con i restanti pareri.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghizzoni 2.45 e 2.53.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con la proposta del relatore e riformula conseguentemente l'emendamento 2.73 di cui è cofirmataria.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.73, come riformulato, risultando preclusi gli emendamenti Capitanio Santolini 2.94 e 2.96.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.86, rilevando la necessità che la norma si estenda anche alle università non statali e telematiche.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che la disciplina prevista nel disegno di legge di riforma dell'università non si estende agli indicati atenei, per i quali sarà prevista una normativa specifica.

Eugenio MAZZARELLA (PD) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.86.

Manuela GHIZZONI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.72, identico all'emendamento 2.86, rilevando che al comma 3 dell'articolo in esame è già prevista una disciplina per l'università non statale e telematica.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) sottoscrive l'emendamento 2.86 sul quale preannuncia il voto favorevole, ritenendo necessario valutare l'applicazione della norma anche alle università ad esso previste.

Paola GOISIS (LNP), alla luce delle valutazioni emerse, riterrebbe opportuno procedere all'accantonamento degli identici emendamenti 2.86 e 2.72.

La Commissione delibera quindi di accantonare gli identici emendamenti 2.86 e 2.72.

Respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 2.57.

Approva l'emendamento del relatore 2.132.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.89, proponendo in caso contrario al suo accantonamento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene non condivisibile la scelta di sopprimere il consiglio di amministrazione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) concorda con l'esigenza di mantenere il consiglio di amministrazione.

Luigi NICOLAIS (PD), preannunciando il voto favorevole sull'emendamento 2.89, riterrebbe opportuno procedere al suo accantonamento.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento 2.89.

Approva l'emendamento del relatore 2.133.

Walter TOCCI (PD), illustrando il suo emendamento 2.119, ne raccomanda l'approvazione.

I deputati DE TORRE e GHIZZONI sottoscrivono l'emendamento 2.119.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Tocci 2.119.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.97 che illustra.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.97.

Luigi NICOLAIS (PD) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.44.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia l'astensione sull'emendamento 2.44.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 2.44.

Approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghizzoni 2.43 e 2.134 del relatore.

Benedetto Fabio GRANATA (FLI) ritira il proprio emendamento 2.136.

Eugenio MAZZARELLA (PD) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.39 da lui presentato, volto a precisare la necessità di determinare le modalità di elezione del rettore tra i professori di primo livello in servizio presso l'ateneo.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.98.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti Ghizzoni 2.39 e Capitanio Santolini 2.98.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira il proprio emendamento 2.1.

Manuela GHIZZONI (PD), non accogliendo l'invito al ritiro del relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.38, che richiede di accantonare.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento Ghizzoni 2.38.

Approva l'emendamento del relatore 2.130.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), non accogliendo l'invito del relatore, richiede di accantonare il suo emendamento 2.87, ai fini della sua approvazione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ritiene necessario che sia indicato con precisione il soggetto al quale compete eleggere il rettore. Raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento 2.99.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, precisa che le modalità di elezione del rettore sono previste nello statuto.

Manuela GHIZZONI (PD), sottoscrivendo l'emendamento 2.99, ritiene necessario che nel provvedimento si preveda un equilibrio tra gli indirizzi dello statuto e il rispetto dell'autonomia dell'ateneo. Propone quindi di accantonare l'emendamento in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, concorda con la proposta di accantonare gli emendamenti 2.87 e 2.99. Propone altresì di accantonare l'emendamento Pepe 2.83.

Mario PEPE (PdL) concorda con la proposta del relatore, raccomandando in ogni caso l'approvazione del suo emendamento 2.83.

La Commissione delibera quindi di accantonare gli emendamenti 2.87, 2.99 e 2.83.

Respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 2.100.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira il proprio emendamento 2.2.

Benedetto Fabio GRANATA (FLI) ritira il proprio emendamento 2.135.

Eugenio MAZZARELLA (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.74, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Lenzi 2.74.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.101.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 2.101.

Benedetto Fabio GRANATA (FLI), non accogliendo l'invito del relatore, riterrebbe opportuno accantonare il suo emenda-

mento 2.121 ai fini di un ulteriore approfondimento.

I deputati GHIZZONI e ZAZZERA sottoscrivono l'emendamento 2.121.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento 2.121.

Paola GOISIS (LNP) ritira il proprio emendamento 2.151.

Manuela GHIZZONI (PD) insiste per la votazione del suo emendamento 2.40, rappresentando eventualmente l'opportunità di accantonarlo.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Ghizzoni 2.40.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra quindi il suo emendamento 2.40, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghizzoni 2.40 e 2.41.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira i propri emendamenti 2.3 e 2.4.

Paola GOISIS (LNP) chiede di accantonare il suo emendamento 2.142.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento Goisis 2.142.

Approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Nicolais 2.42 e Goisis 2.149.

Respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 2.23.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) propone di accantonare il suo emendamento 2.5.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento Latteri 2.5.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.102 che illustra.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 2.102.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.88.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 2.88.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra il suo emendamento 2.103 di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 2.103.

Manuela GHIZZONI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.24, che illustra.

La Commissione quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghizzoni 2.24 e Capitanio Santolini 2.104.

Paola GOISIS (LNP), non accogliendo l'invito del relatore, ritiene opportuno accantonare il suo emendamento 2.140.

I deputati GHIZZONI e GRANATA sottoscrivono l'emendamento 2.140 che la Commissione delibera di accantonare.

Paola GOISIS (LNP) ritira il proprio emendamento 2.148.

La Commissione approva quindi l'emendamento Latteri 2.6.

Respinge l'emendamento Capitanio Santolini 2.105.

Paola GOISIS (LNP) ritira il proprio emendamento 2.139.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.106.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 2.106.

Benedetto Fabio GRANATA (FLI) ritira il proprio emendamento 2.122.

Eugenio MAZZARELLA (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.25 di cui è cofirmatario.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che gli emendamenti 2.25, 2.75 e 2.30 presentano profili rilevanti per i quali sarebbe opportuno procedere ad un ulteriore approfondimento. Propone quindi che siano accantonati.

Paola GOISIS (LNP), per le medesime considerazioni propone di accantonare il suo emendamento 2.147.

La Commissione delibera quindi di accantonare gli emendamenti 2.25, 2.75, 2.30 e 2.147.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira il suo emendamento 2.7.

Manuela GHIZZONI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.59 che illustra, sottolineandone la rilevanza.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghizzoni 2.26 e Naccarato 2.59.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) propone di accantonare il suo emendamento 2.8.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Latteri 2.8.

Manuela GHIZZONI (PD) raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.58 e 2.60.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Nicolais 2.27, e Ghizzoni 2.58 e 2.60.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) propone di accantonare il suo emendamento 2.9.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Latteri 2.9.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede alcuni chiarimenti sull'emendamento del relatore 2.131.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, precisa che si tratta di un emendamento di coordinamento formale che dà seguito al parere del Comitato per la legislazione.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.131 del relatore.

Paola GOISIS (LNP) ritira il suo emendamento 2.141.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.107 che illustra.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 2.107.

Renato FARINA (PdL) ritira l'emendamento 2.18, di cui è cofirmatario.

Manuela GHIZZONI (PD), illustrando il suo emendamento 2.118, ne raccomanda l'approvazione, ritenendo opportuno in caso contrario procedere al suo accantonamento.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene necessario che si definisca un percorso lineare di approvazione del provvedimento in esame, allo scopo di evitare un eccessivo ricorso all'accantonamento di emendamenti che ritarderebbero oltre modo l'esame del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, concorda con la proposta del collega Barbieri, che punta alla definizione di un percorso condiviso nell'approvazione del provvedimento.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghizzoni 2.118, Lenzi 2.76 e Vassallo 2.79.

Eugenio MAZZARELLA (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.28 che illustra.

Salvatore VASSALLO (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.80 che illustra.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Mazzarella 2.28 e Vassallo 2.80.

Paola GOISIS (LNP) ritira il suo emendamento 2.146.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira i suoi emendamenti 2.10 e 2.11.

La Commissione approva quindi l'emendamento Nicolais 2.29.

Salvatore VASSALLO (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.81.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Vassallo 2.81.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.61, di cui è cofirmataria, rilevando che si tratta di una norma volta a dare esecuzione all'articolo 5 della Costituzione.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, riterrebbe opportuno procedere ad un ulteriore approfondimento sull'emendamento in esame, proponendone l'accantonamento.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento Ghizzoni 2.61.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, informa che da notizie di stampa è stata inviata dalla CRUI una lettera a tutti i rettori, con la quale si preannuncia l'anticipazione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Si tratta di un'interferenza assolutamente grave con le prerogative del Parlamento che stigmatizza fortemente.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghizzoni 2.62 e Ghizzoni 2.63.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra il proprio emendamento 2.108, rilevando che con lo stesso si inserisce un riferimento alle funzioni dirigenziali previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 2.108.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira i propri emendamenti 2.12 e 2.13.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 2.90, di cui è cofirmatario, rilevando che occorre prevedere come verrà scelto il direttore generale. Con riferimento alle considerazioni espresse dal collega Barbieri, sottolinea che sono stati accantonati 23 emendamenti di cui 11 della maggioranza. Concorda infine con le perplessità espresse dalla collega Ghizzoni, in merito alle recenti iniziative della CRUI.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Borghesi 2.90, ai fini di una sua riformulazione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) concorda con il relatore.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento Borghesi 2.90.

Renato FARINA (PdL) ritiene che la lettera della CRUI sia un intervento assolutamente legittimo, rilevando che le iniziative della società civile devono essere condivise non solo se sono a sostegno del centrosinistra.

Paola GOISIS (LNP) ritira il proprio emendamento 2.143.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio emendamento 2.64, di cui raccomanda l'approvazione, volto a definire meglio le responsabilità del consiglio di amministrazione e del Senato accademico.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 2.64.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 2.91, di cui è cofirmatario, che assegna maggiori poteri al Senato accademico.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Borghesi 2.91.

Paola GOISIS (LNP) ritira il proprio emendamento 2.145.

La Commissione approva l'emendamento 2.129 del relatore.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira il proprio emendamento 2.14.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra il proprio emendamento 2.110, ricordando che gli organi di valutazione devono essere necessariamente e completamente esterni all'università.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Capitanio Santolini 2.110 e 2.109, e Ghizzoni 2.65.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, illustra il proprio emendamento 2.128, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.128 del relatore.

Ferdinando LATTERI (Misto-MpA-Sud) ritira il proprio emendamento 2.15.

La Commissione respinge l'emendamento Capitanio Santolini 2.111.

Approva l'emendamento 2.127 del relatore.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra il proprio emendamento 2.112, il quale mira a dare maggiore risalto alle scuole di specializzazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Capitanio Santolini 2.112.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio emendamento 2.66, ricordando che gli studenti non sono compiutamente considerati nel provvedimento in esame, mentre devono poter partecipare adeguatamente all'attività organizzativa degli atenei.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 2.66.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio emendamento 2.54, il quale mira a evitare che i componenti delle strutture universitarie siano determinati con norme troppo rigide e dettagliate.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 2.54.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio emendamento 2.37, il quale mira a disciplinare in maniera più organica le strutture universitarie.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 2.37.

Gabriella GIAMMANCO (PdL) ritira i propri emendamenti 2.19 e 2.21, raccomandando invece l'approvazione dell'emendamento 2.20, che mira a creare dipartimenti omogenei, assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo, a tempo determinato non inferiore a 35. Si tratta di una proposta emendativa che intende prevedere settori scientifici e disciplinari adeguati.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) chiede l'accantonamento dell'emendamento Giammanco 2.20.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento Giammanco 2.20.

Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghizzoni 2.56 e 2.55.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra l'emendamento Palagiano 2.92, di cui è cofirmatario, il quale prevede un metodo oggettivo per la riorganizzazione dei dipartimenti.

Paola GOISIS (LNP) chiede l'accantonamento dell'emendamento Palagiano 2.92.

La Commissione delibera quindi l'accantonamento dell'emendamento Palagiano 2.92.

Respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Capitanio Santolini 2.113, Ghizzoni 2.70, Capitanio Santolini 2.114, Lenzi 2.77, Mantini 2.95 e Ghizzoni 2.71.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede l'accantonamento del suo emendamento 2.51.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento Ghizzoni 2.51.

Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Capitanio Santolini 2.115, Ghizzoni 2.50, Capitanio Santolini 2.116 e 2.117.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio emendamento 2.49, di cui raccomanda l'approvazione, rilevando che non è possibile stabilire quante facoltà devono costituire i singoli atenei. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento per svolgere ulteriori approfondimenti al riguardo.

La Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento Ghizzoni 2.49.

Approva l'emendamento 2.126 del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

Norme in materia di organizzazione dell'università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinato.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Dopo il primo comma inserire i seguenti:

1-bis. Il fondo di finanziamento ordinario è ripartito esclusivamente per il 50 per cento secondo i risultati della valutazione dell'offerta della ricerca e della didattica e per il restante 50 per cento secondo parametri riferiti alla domanda degli studenti. Entro il 2015 il Fondo è aumentato del 50 per cento mediante incrementi annuali.

1-ter. La prima parte è attribuita secondo i risultati acquisiti dall'ANVUR e nelle more della sua attuazione dal CIVR e dal CNVSU, secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale. L'Anvur propone al Ministro una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con la valutazione. L'obiettivo del 50 per cento deve essere raggiunto entro il 2015; le tappe intermedie sono proposte dal governo in sede di discussione della legge di stabilità.

1-quater. La seconda parte del fondo tiene conto degli studenti attivi e dei parametri di qualità proposti dal Cnvsu e in futuro definiti dall'Anvur. Nel riparto è garantita una compensazione che tiene conto degli studenti esonerati, anche parzialmente, dalle tasse universitarie. Ogni ateneo è obbligato a informare lo studente, all'atto dell'iscrizione dei risultati raggiunti nell'anno precedente nell'ambito del corso di studi prescelto.

1-quinquies. Il sistema universitario nazionale si conforma ai criteri dell'accREDITAMENTO dell'offerta didattica, secondo le linee di indirizzo di « quality assurance » già concordati in sede europea.

1-sexies. Le linee guida di attuazione dei criteri sono emanate dall'Anvur o nelle more dal CNVSU, entro il 2011. Gli atenei debbono ottenere entro il 2015 l'accREDITAMENTO dell'offerta didattica, previo parere dell'Anvur, secondo un programma di attuazione concordato con il Cun con priorità per la verifica degli atenei istituiti dal 2001 e in particolare delle università telematiche.

1-octies. Il fondo di finanziamento degli atenei privati è sottoposto alle procedure e ai criteri del presente comma.

Conseguentemente sopprimere il secondo comma;

sostituire il terzo comma con il seguente:

3. Il Ministero, nei rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine concorda con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato.

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

1. 15. Tocci, Nicolais.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna Università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità. In relazione a ciò ogni Università definisce, mediante modifica statutaria, la propria autonoma organizzazione, ivi comprese le modalità di composizione e costituzione degli organi di governo, prevedendo: *a)* come struttura obbligatoria di organizzazione della ricerca e della didattica il Dipartimento; *b)* come struttura di coordinamento e di valutazione delle attività svolte dai Dipartimenti la Facoltà o Scuola; *c)* come organi di governo e di valutazione generale il Rettore, il Senato Accademico con funzioni d'indirizzo accademico, un Consiglio di amministrazione con funzioni di gestione amministrativa, il collegio dei revisori dei conti e un nucleo di valutazione delle attività di ricerca e di didattica, a composizione esterna all'università; *d)* come metodo di governo l'adozione di provvedimenti che premiano o penalizzano le strutture interne ed il personale secondo il raggiungimento di obiettivi di efficacia nelle attività istituzionali, in relazione a quanto previsto dagli articoli dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Ove una Università non abbia conseguito la stabilità e sostenibilità di bilancio, né risulti aver raggiunto elevati livelli nel campo della didattica della ricerca, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato « Ministero », concorda con l'Università un piano di rientro e misure rivolte ad allinearsi agli obiettivi di efficacia ed efficienza. Ove l'Università non dia seguito con proprie determinazioni al piano concordato, il Ministro dispone la nomina di un Commissario ad acta che dia esecuzione al piano e che definisca con proprie determinazioni l'organizzazione, ivi com-

presa la composizione degli organi di governo, secondo i principi di cui all'articolo 2 della presente legge. Il Decreto ministeriale di nomina determina la durata dell'incarico commissariale.

Conseguentemente sono soppressi i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2.

1. 11. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine il seguente: In particolare, può anche essere prevista, in via sperimentale, una forma di autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria per le Facoltà con peculiari compiti didattici, formativi e di ricerca o con una missione peculiare, quale la Facoltà di medicina.

1. 20. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Sostituire il secondo e il terzo periodo del comma 2 con il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono stabilite le modalità attraverso le quali ciascuna università può sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma finalizzati alla sperimentazione di specifici modelli organizzativi e funzionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coerenza con la programmazione, gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario;

b) integrazione con le esigenze e gli obiettivi di sviluppo dei diversi territori, sentito, per quanto di competenza, il coordinamento regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del

1998, anche al fine di acquisire specifiche risorse aggiuntive da parte degli enti regionali o provinciali;

c) programmazione e selezione degli accessi studenteschi ai corsi di studio attivati nel territorio di riferimento con particolare riguardo a un'equilibrata e razionale distribuzione della domanda studentesca;

d) valorizzazione e razionale integrazione delle specificità didattiche e di ricerca delle diverse sedi universitarie sul territorio nazionale;

e) tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale, avvio di appositi piani pluriennali di progressivo riequilibrio finanziario in presenza di casi di discostamento dai parametri e dagli indicatori nazionali di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 2 della legge n. 1 del 2009 mediante il ricorso a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,27 per cento ».

Conseguentemente è abrogato il comma 5.

1. 6. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.

Al comma 2, sostituire le parole: Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato « Ministero », *con le seguenti:* In deroga alle norme di cui al successivo articolo 2.

1. 8. Vassallo, Nicolais.

Al comma 2, dopo le parole: campo della didattica e della ricerca, *aggiungere le seguenti:* misurati sulla base di criteri predeterminati da accordi di programma preventivi e ripetuti per almeno cinque anni consecutivi.

1. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 2, secondo periodo, la parola: diverse è *soppressa, e dopo le parole:* organi di governo sono *inserite le seguenti:* diverse da quelle indicate nell'articolo 2.

1. 17. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: , degli organi di governo, *inserire le seguenti:* e di forme sostenibili di organizzazione policentrica della didattica e della ricerca.

* **1. 5.** Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: , degli organi di governo, *aggiungere le seguenti:* e di forme sostenibili di organizzazione policentrica della didattica e della ricerca.

* **1. 12.** Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: , degli organi di governo, *inserire le seguenti*: e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica.

* **1. 5.** (nuova formulazione) Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: , degli organi di governo, *aggiungere le seguenti*: e forme sostenibili di organizzazione policentrica della didattica e della ricerca.

* **1. 12.** (nuova formulazione) Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo *aggiungere le seguenti*: e di articolazione in distinte sedi o poli territoriali delle strutture per il coordinamento della didattica e della ricerca.

1. 9. Vassallo.

Sostituire l'ultimo periodo del comma 2 con il seguente: i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti sono definiti con Decreto legislativo emanato dal Governo ai sensi del successivo articolo 5.

Conseguentemente al termine dell'articolo 5, comma 1, lettera a), inserire le parole: valorizzazione della autonomia delle Università; *e dopo l'articolo 5, comma 3, lettera f), inserire la seguente lettera*:

f-bis) definire i criteri per l'ammissione alla sperimentazione di cui all'arti-

colo 1, comma 2, della presente legge e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.

1. 10. Vassallo.

Al comma 2, dopo le parole: per l'ammissione alla sperimentazione, *aggiungere le seguenti*: la durata, gli effetti, le sanzioni per la perdita dei requisiti.

1. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria per gli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, il Ministero determina, in armonia con le competenze delle Regioni, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla studio universitario.

1. 4. Toccafondi, Lupi, Palmieri, Farina, Vignali, Centemero.

Al comma 4, dopo le parole: dell'autonomia delle università, *aggiungere le seguenti*: sentiti il CUN e la CRUI.

1. 3. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti.

1. 7. Naccarato, Miotto, Rubinato, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Zazzera, Capitanio Santolini.

Sopprimere il comma 5.

- 1. 13.** Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 5, sopprimere la parola: svantaggiate.

- * **1. 14.** Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

(Approvato)

Al comma 5, sopprimere la parola: svantaggiate.

- * **1. 16.** Il relatore.

(Approvato)

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: , anche al fine di privilegiare le università che non beneficiano di risorse aggiuntive derivanti dalle quote del Fondo sociale europeo.

- 1. 19.** Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Fondo di finanziamento ordinario).

1. A decorrere dall'anno 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea

facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

2. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1.

3. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».

4. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

5. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento negli anni 2011 e 2012, al 15 per cento negli anni 2013 e 2014 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

6. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 5 per cento negli anni 2011 e 2012, al 7,5 per cento negli anni 2013 e 2014 e al 10 per cento per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriale annuale, in misura non superiore al 50 per

cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennale stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a seicento milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'unità previsionale di base « Oneri comuni di parte corrente », istituita nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio.

1. 02. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Zazzera, Granata.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Fondo di finanziamento ordinario).

1. A decorrere dall'anno 2011 il Fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui al-

l'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

2. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».

3. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

4. All'articolo 82 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento ».

1. 01. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Fondo di finanziamento ordinario).

1. A decorrere dall'anno 2011 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

2. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento negli anni 2011 e 2012, al 15 per cento negli anni 2013 e 2014 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali Assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

1. 03. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

ART. 2.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e in attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, gli statuti disciplinano l'organizzazione e il sistema di governo dell'ateneo, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 1.

2. 45. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:

1. Le università statali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a modificare, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e in attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i propri statuti in materia di organi, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia e nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

2. 53. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:

1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della

legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza.

- 2. 73.** Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente:

1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi.

- 2. 73.** (nuova formulazione) Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: non statali e telematiche.

- * **2. 86.** Zazzera, Giulietti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: università statali, inserire le seguenti: non statali e telematiche.

- * **2. 72.** Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

- 2. 57.** Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, dopo le parole: i propri statuti aggiungere le seguenti: in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo.

- 2. 94.** Capitanio Santolini, Luseti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: dei principi di autonomia di cui all'.

- 2. 96.** Capitanio Santolini, Luseti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ed efficacia con le seguenti: efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa ed accessibilità delle informazioni relative all'ateneo.

- 2. 132.** Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) direttore generale.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le lettere h), i), l).

Conseguentemente, ovunque ricorra sostituire la parola: Cda con le seguenti: direttore generale.

- 2. 89.** Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: 5-bis direttore generale.

- 2. 133.** Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), sopprimere le lettere da b), a s).

Conseguentemente, sostituire i commi 2, 3, 4 e 5, con i seguenti:

2. Gli statuti organizzano e disciplinano l'ordinamento interno degli atenei, le modalità di composizione e le funzioni degli organi, e delle strutture. In particolare gli statuti disciplinano tutte le forme di organizzazione dell'attività di ricerca e della didattica. I nuovi statuti devono essere emanati entro il 2011.

3. Il governo riferisce al Parlamento entro due anni sullo stato di attuazione della presente legge proponendo l'abrogazione delle norme divenute incompatibili con il sistema di valutazione dei risultati e i nuovi assetti statutari degli atenei.

4. Successivamente le norme residue saranno ricomprese nel Testo Unico della legislazione universitaria.

5. In coerenza con le funzioni dell'Anvur e dei nuovi ordinamenti universitari il governo presenta al Parlamento un regolamento organizzativo del ministero riducendo conseguentemente strutture, organi e funzioni.

Conseguentemente, sopprimere i commi 6, 9 e 10.

2. 119. Tocci, De Torre, Ghizzoni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'Università, della funzione di proposta della programmazione strategica triennale di Ateneo, dell'alta vigilanza sulle infrastrutture dell'università, del dovere di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, del dovere di curare il conseguimento della missione istituzionale dell'università, della cura dei rapporti con enti e istituzioni e ogni altra funzione attribuita dalla legge.

2. 97. Capitano Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: scientifiche e didattiche, aggiungere le seguenti: della presidenza del consiglio di amministrazione.

2. 44. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: meritocrazia con le seguenti: promozione del merito.

2. 43. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

(Approvato)

Al comma 1, lettere b) e e), sopprimere la parola: strategica.

2. 134. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori universitari afferenti al ruolo unico in servizio presso l'Ateneo.

2. 136. Granata.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori di primo livello in servizio presso l'Ateneo.

2. 39. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, alla lettera c), sostituire la parola: ordinari con le seguenti: di ruolo di prima e seconda fascia a tempo pieno.

- 2. 98.** Capitano Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in servizio presso università italiane con le seguenti: in servizio presso ciascuna università;

- 2. 1.** Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: presso università italiane con le seguenti: in servizio presso l'ateneo.

- 2. 38.** Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: presso inserire la seguente: le.

- 2. 130.** Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: università italiane con le seguenti: il medesimo ateneo.

- 2. 87.** Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: in servizio presso università italiane aggiungere le seguenti: Partecipano alle elezioni i professori di ruolo, i ricercatori e personale equiparato, gli studenti che fanno parte dei Consigli di Facoltà, del

Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed il personale dirigente e tecnico-amministrativo.

- 2. 99.** Capitano Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra, Ghizzoni.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) durata della carica di rettore per un solo mandato di sei anni. I rettori attuali sono prorogati di due anni e non sono rieleggibili.

- 2. 83.** Mario Pepe (PdL).

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) durata della carica di rettore per non più di un mandato e per un massimo di quattro anni.

- 2. 100.** Capitano Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: due mandati aggiungere la seguente: consecutivi.

- 2. 2.** Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, dopo la lettera d) inseguire la seguente:

d-bis) Il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico sono costituiti su base elettiva, ed il rettore è membro di diritto. Consiglio di Amministrazione e Senato accademico comprendono al loro interno una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La maggioranza dei membri dei due organi deve essere determinata mediante meccanismi elettivi fra il personale docente di ruolo che ha optato per il ruolo unico. È prevista l'inclusione nel Consiglio di amministrazione di consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, con criteri regolamentati dagli Statuti.

- 2. 135.** Granata.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) di elaborazione al senato accademico della competenza di elaborazione dell'indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca, nonché della competenza ad approvare lo statuto, i regolamenti di ateneo in tema di ricerca, di didattica e delle attività degli studenti, nonché i regolamenti elaborati dalle strutture di cui al comma 2, lettera c) a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi.

2. 74. Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) attribuzione al Senato accademico di distinte funzioni deliberative, consultive e propositive. Per quanto riguarda le funzioni deliberative prevedere l'approvazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio; delle decisioni per l'attivazione e disattivazione dei dipartimenti, delle facoltà e delle scuole; della disciplina dei dottorati di ricerca; del codice deontologico; per quanto riguarda le funzioni consultive prevedere il parere: sulla programmazione strategica triennale di Ateneo; sul bilancio consuntivo annuale; sulla relazione annuale del nucleo di valutazione; per quanto riguarda le funzioni propositive prevedere: la possibilità di proporre la mozione di sfiducia del rettore dopo il primo anno di mandato con la

maggioranza qualificata dei 3/4 per gravi inadempienze amministrative, contabili, disciplinari, regolamentari.

2. 101. Capitano Santolini, Luseti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: attribuzione al senato accademico aggiungere le seguenti: delle funzioni di indirizzo strategico.

Conseguentemente, dopo le parole: previo parere sopprimere la seguente: favorevole.

2. 121. Granata, Ghizzoni, Zazzera.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, dopo le parole: senato accademico aggiungere le seguenti: della competenza delle funzioni di indirizzo strategico.

2. 151. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca con le seguenti: delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca.

2. 40. Ghizzoni, Lenzi, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favo-

revoles del consiglio di amministrazione; con le seguenti: delle funzioni di elaborazione e approvazione dei piani strategici delle attività e di indirizzi culturali, didattici e di ricerca, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione, e di quelle di auto-valutazione e di controllo della qualità dei risultati delle attività dell'ateneo, che esercita sulla base delle analisi del nucleo di valutazione; della competenza a deliberare i regolamenti di ateneo garantendo la libertà didattica e di ricerca dei docenti e i diritti degli studenti, e a formulare proposte e pareri in riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

- 2. 41.** Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: formulare proposte e pareri con le seguenti deliberare.

- 2. 3.** Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: proposte e pareri aggiungere la seguente: vincolanti.

- 2. 142.** Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: con riferimento aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse e degli obiettivi definiti dal.

- 2. 4.** Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1 lettera e), dopo le parole: di corsi e sedi aggiungere le seguenti: di funzioni di controllo sulla validità scientifica e didattica delle attività.

- 2. 42.** Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

- 2. 23.** Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera e), ultimo periodo, sostituire le parole: tre quarti con le seguenti: due terzi.

- 2. 149.** Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), in fondo al periodo dopo le parole: sul conto consuntivo dell'università; aggiungere le seguenti: ad esercitare la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10.

- 2. 5.** Latteri, Lo Monti, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo, compresi il rettore, i presidi di Facoltà, e una rappresentanza elettiva degli studenti e dei docenti di ruolo, ivi compresi i direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disci-

plinari dell'ateneo. Partecipano con voto consultivo i Direttori di dipartimento che non siano eletti e i Presidi delle facoltà.

- 2. 102.** Capitano Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore, una rappresentanza elettiva degli studenti pari almeno a un ottavo dei componenti, un rappresentante del personale tecnico amministrativo e un rappresentante scelto tra i soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali a favore dell'Ateneo; composizione per almeno un terzo con professori ordinari, ivi compresi i direttori di dipartimento e almeno un terzo tra professori associati e ricercatori.

- 2. 88.** Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e non superiore a trentacinque unità.

- 2. 103.** Capitano Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: e non superiori a trentacinque unità fino a: dipartimento e aggiungere in fine le seguenti: Ne fanno comunque parte il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti.

- 2. 24.** Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: compresi il rettore aggiungere le seguenti: i presidi di Facoltà.

- 2. 104.** Capitano Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2 lettera f), primo periodo, dopo la parola: elettiva, aggiungere le seguenti: del corpo docente, degli studenti nonché dei dottorandi di ricerca in servizio presso la stessa università e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc.

- 2. 140.** Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallo, Paolini, Ghizzoni, Granata.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: una rappresentanza elettiva degli studenti, aggiungere le seguenti: , dei ricercatori a tempo indeterminato, dei professori associati, dei professori ordinari e del personale tecnico-amministrativo.

- 2. 85.** Barbaro, Di Biagio.

Al comma 1, lettera f), primo periodo, dopo la parola: studenti aggiungere le seguenti: nonché dei dottorandi di ricerca in servizio presso la stessa università e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc, ai sensi del Capo II del Titolo III della presente legge.

- 2. 148.** Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallo, Paolini.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: , ivi compresi i direttori di dipartimento con le seguenti: almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento.

- 2. 6.** Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), aggiungere alla fine del periodo: partecipano con voto consultivo i Direttori di dipartimento che non siano eletti e i Presidi di facoltà.

- 2. 105.** Capitano Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2, lettera g), primo periodo, dopo le parole docenti-studenti, aggiungere le seguenti: comprensiva altresì della componente dei dottorandi di ricerca, e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc.

- 2. 139.** Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallo, Paolini.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) attribuzione al Consiglio di Amministrazione di funzioni deliberative per: approvazione del bilancio triennale ed annuale, sia preventivo sia consuntivo; approvazione della programmazione strategica triennale di Ateneo; amministrazione e gestione di tutte le spese correnti, ordinarie e straordinarie; approvazione di contratti e convenzioni; approvazione della pianta organica di ateneo; controllo e vigilanza sul servizio di cassa; nomina del direttore generale; approvazione dei bandi di concorso per il reclutamento del personale; ratifica delle proposte di chiamata dei docenti.

- 2. 106.** Capitanio Santolini, Luseti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, sostituire le lettere h), e i) con le seguenti:

h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale il conto consuntivo; del dovere di trasmettere al Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera m) del presente comma; della

competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c);

i) Il Consiglio di amministrazione è composto ai sensi della lettera d-bis). Previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore.

- 2. 122.** Granata.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di gestione amministrativa, di approvazione, in attuazione degli indirizzi strategici culturali, didattici e di ricerca approvati dal senato accademico, della programmazione finanziaria, del bilancio di previsione e del conto consuntivo annuali e triennali, e del personale previo parere obbligatorio del senato accademico nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

- 2. 25.** Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni approvazione, programmazione operativa e attuazione degli indirizzi strategici in materia di didattica e di ricerca elaborati dal SA; di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

- 2. 75.** Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: funzioni sopprimere le seguenti: di indirizzo strategico.

- 2. 7.** Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: indirizzo strategico con le seguenti: attuazione degli indirizzi strategici definiti dal senato accademico.

- 2. 30.** Ghizzoni, Lenzi, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Siragusa.

Al comma 1, lettera h), secondo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: favorevole.

- 2. 147.** Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 1 lettera h) dopo le parole: triennale e del personale aggiungere le seguenti: previo parere obbligatorio del senato accademico.

- 2. 26.** Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1 lettera h) alla sesta riga sopprimere le parole: della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di corsi e sedi.

- 2. 59.** Naccarato, Miotto, Rubinato, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: deliberare aggiungere le seguenti: di concerto con il Senato Accademico.

- 2. 8.** Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: l'attivazione o soppressione aggiungere le seguenti: previo parere vincolante del senato accademico.

- 2. 27.** Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: della competenza, inserire le seguenti: su proposta del senato accademico, e dopo le parole: su proposta del rettore e previo parere inserire la seguente: vincolante.

- 2. 58.** Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: il documento di programmazione strategica di cui alla lettera b) del presente comma.

- 2. 60.** Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: di cui alla lettera m) del presente comma, sopprimere le seguenti: disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10.

- 2. 9.** Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera h), alla fine, dopo le parole: articolo 17, comma 1, lettera d), aggiungere le seguenti: e dell'articolo 21, comma 3.

2. 131. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

h-bis) garanzia di una rappresentanza elettiva dei dottorandi di ricerca in servizio presso l'Ateneo negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) ed p), nonché alle lettere f) e g) del presente articolo; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;

h-ter) garanzia di una rappresentanza elettiva dei titolari di contratti di ricerca post-doc in servizio presso l'Ateneo negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed h) e comma 3, lettere f) e g) del presente articolo; attribuzione dell'elettorato passivo ai titolari di contratti di ricerca post-doc presso l'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta.

2. 141. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) composizione del Consiglio di amministrazione come segue:

il Rettore;

il Protettore vicario;

il direttore generale;

due rappresentanti dei professori di prima fascia, due rappresentanti dei professori di seconda fascia, due rappresen-

tanti dei ricercatori e del personale equiparato; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Integrazione del Consiglio di amministrazione con rappresentanti degli studenti, in misura pari al 15 per cento dei suddetti componenti, nonché con tre componenti designati dal Rettore, individuati tra qualificati esponenti di Fondazioni, di Onlus, di istituzioni di finanziamento della ricerca, anche private purché no profit; o tra eminenti personalità della ricerca scientifica; su detti componenti il Rettore acquisisce il parere positivo del Senato Accademico; ai fini della determinazione del numero legale si tiene conto di componenti designati dal Rettore soltanto se intervengono alla seduta.

2. 107. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) composizione del consiglio di amministrazione con soggetti di elevata qualificazione professionale; conferimento della qualifica di membri di diritto del consiglio di amministrazione al rettore, a 2 rappresentanti eletti degli studenti, a 4 docenti di ruolo dell'ateneo, designati o scelti secondo modalità stabilite dallo statuto; designazione degli altri componenti, secondo modalità stabilite dallo statuto, tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, da parte di soggetti pubblici e privati che concorrano al mantenimento dell'ateneo con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato all'ateneo; previsione che il numero dei membri appartenenti ai ruoli dell'università sia aumentato di tanti componenti quanti vengano a superare, tra gli esterni ai ruoli dell'ateneo, il numero di 4; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o altro consigliere, eletto dal consiglio stesso.

2. 18. Lupi, Toccafondi, Centemero, Palmieri, Renato Farina.

Al comma 1, la lettera i), con la seguente:

i) i componenti, nel numero massimo di 11, compresi il rettore che è membro di diritto e un rappresentante degli studenti, sono nominati per i due terzi dal senato accademico e il restante terzo è designato dai membri già nominati e sottoposto all'approvazione del senato. Le nomine di competenza dei membri già eletti vengono effettuate a seguito di avviso pubblico tra personalità italiane o straniere esterne all'ateneo in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e elevata esperienza professionale. Nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, ciascuna componente deve attenersi al rispetto del principio costituzionale della parità di genere, nominando un numero non inferiore ad un terzo di componenti per ciascun genere.

2. 118. Ghizzoni, Lenzi, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: consiglio di amministrazione *inserire la seguente:* è stabilita dallo statuto, di norma.

2. 76. Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 1, lettera i), ove ricorra sostituire la parola: undici con la parola: dodici.

2. 79. Vassallo.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: componente di diritto *aggiungere le seguenti:* che lo presiede. *Conseguentemente*

sopprimere le parole da: previsione che il presidente *fino a:* da consiglio stesso.

2. 28. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera i), *sostituire le parole:* ed una rappresentanza elettiva degli studenti *con le parole:* una rappresentanza elettiva degli studenti e una rappresentanza elettiva del personale amministrativo.

2. 80. Vassallo.

Al comma 1, lettera i), *primo periodo, dopo la parola:* studenti *aggiungere le seguenti:* nonché dei dottorandi di ricerca in servizio presso la stessa università e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc.

2. 146. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallo, Paolini.

Al comma 1, lettera i), *sostituire le parole:* designazione o scelta *con la seguente:* elezione.

2. 10. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera i), *dopo le parole:* lo statuto *aggiungere le seguenti:* tra candidature individuate.

2. 11. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera i), *dopo le parole:* professionale di alto livello *aggiungere la seguente:* con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.

2. 29. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i) sopprimere le parole: previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso.

2. 81. Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) previsione che nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, ciascuna componente debba attenersi al rispetto del principio costituzionale della parità di genere, nominando un numero non inferiore ad un terzo di componenti per ciascun genere.

2. 61. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

« l) il mandato del consiglio di amministrazione coincide con quello del rettore. Le condizioni di rinnovabilità del mandato, nonché di incompatibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo ».

2. 62. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, sostituire le lettere m) e n) con la seguente:

m) individuazione della figura responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, che partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; a tale scopo lo statuto può preve-

dere che il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, nomini un direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. 63. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali *con le seguenti:* comprovata esperienza pluriennale con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con adeguamento degli statuti ai principi di cui all'articolo 1 dello stesso decreto legislativo.

2. 108. Capitano Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: con funzioni dirigenziali *aggiungere le seguenti:* responsabilità di gestione o controllo in strutture di dimensioni economico-organizzative pari a quelle dell'ateneo.

2. 12. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: su proposta del rettore *aggiungere le seguenti:* sentito il parere del Senato Accademico.

2. 13. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) scelta del direttore generale con bando europeo, di selezione nazionale per titoli, effettuata da una commissione nominata dal Senato accademico fra perso-

nalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali non aventi alcun rapporto di lavoro con l'ateneo;

2. 90. Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: sulla base degli indirizzi forniti aggiungere le seguenti: dal senato accademico e.

2. 143. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo inserire le seguenti: secondo le direttive fissate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

2. 64. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: senato accademico.

2. 91. Borghesi, Zazzera

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole, avvocati dello stato:.

2. 145. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: in carica con le seguenti: del mandato per un massimo di.

2. 129. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) previsione di una certificazione contabile a cadenza almeno triennale ri-

lasciata da società iscritta all'albo delle società di revisione previsto dalla legge.

2. 14. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: in prevalenza.

2. 110. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera p, dopo la parola coordinatore aggiungere la seguente: con ruolo consultivo.

2. 109. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera p), aggiungere in fine le seguenti parole: ne fa parte un rappresentante del consiglio degli studenti.

2. 65. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera q) apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: « tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 »;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: « attribuzione in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 150/09 relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale ».

2. 128. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire lettera r) con la seguente:

r) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche e di componente di altri organi dell'università, con le seguenti eccezioni: per il rettore esclusione del divieto per la partecipazione al senato accademico e, se previsto dallo statuto, al consiglio d'amministrazione; per i direttori di dipartimento: esclusione del divieto per la partecipazione allo stesso senato, qualora risultino eletti a fame parte; ed al consiglio di dipartimento; divieto per tutti i componenti del senato accademico e del consiglio d'amministrazione di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, ai finanziamenti e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; sanzione della decadenza dalla carica per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza.

2. 15. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: per il rettore limitatamente al senato accademico e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a fame parte, *con le seguenti:* per il rettore, i presidi di facoltà ed i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico.

2. 111. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: limitatamente al senato accademico *aggiungere le seguenti:* e al consiglio di amministrazione.

2. 127. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: salvo che del consiglio di dipartimento *aggiungere le seguenti:* di ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o di fare parte del CAD delle scuole di specializzazione.

2. 112. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

s-bis) i poteri e la composizione del consiglio degli studenti, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto del l'ateneo nel rispetto dei seguenti principi:

1) è garantita la rappresentanza degli studenti iscritti a ciascuna delle tipologie dei corsi di studio: corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;

2) al consiglio degli studenti è garantito l'esercizio di funzioni di valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti, sia con iniziative autonome sia con indicazioni nei confronti del senato accademico e del nucleo di valutazione;

3) l'assegnazione dei fondi del bilancio di ateneo destinati alle iniziative culturali, politiche e sociali promosse e gestite da associazioni studentesche è deliberata su proposta vincolante del consiglio degli studenti.

2. 66. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

- 2. 54.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione in tema, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione ad un'unica struttura interna dipartimentale, nella quale i docenti si incardinano in base a obiettivi scientifici, di ricerca e didattici, delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

b) previsione che lo statuto dell'Ateneo stabilisca il numero minimo di professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato che compongono il Dipartimento;

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni;

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera *c)* alle dimensioni e alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo;

e) previsione della possibilità di darsi un'articolazione organizzativa in tema semplificata, cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere *a)* e *c)*;

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera *e)*, ove

esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e da una rappresentanza di altri componenti individuati negli statuti;

g) istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi studio;

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettera *f)*, *i)* e *n)* e presente comma, lettere *c)* ed *f)*, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

- 2. 37.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. Per garantire l'omogeneità dei settori scientifico-disciplinari degli afferenti ai dipartimenti, i nuovi dipartimenti dovranno formarsi riunendo assieme obbligatoriamente, fatti salvi i casi di documentata impossibilità, i docenti di un ateneo appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare, e in sub ordine allo stesso settore scientifico-disciplinare concorsuale e in subordine al macrosettore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui non è possibile per alcuni macro-

settori scientifico-disciplinari il raggiungimento del numero minimo di componenti per la formazione di un dipartimento, l'ateneo procederà all'afferenza d'ufficio dei singoli docenti ai dipartimenti dell'ateneo, sentiti i docenti interessati.

2. 19. Giammanco.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei di norma compresi negli stessi settori concorsuali.

2. 20. Giammanco.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) riorganizzazione dei dipartimenti nel rispetto, in osservanza dell'autonomia universitaria, della pluralità di tipologie oggi esistenti (disciplinari per settori scientifici omogenei, tematici per progetti di ricerca pluriennali interni o infrafacoltà), raccomandando agli organi accademici cui spetta la responsabilità statutaria dell'organizzazione dell'Ateneo di assicurare che a ciascuno di essi afferisca un congruo numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato. La congruità delle afferenze è fissata con decreto rettorale in proporzione al numero complessivo del personale docente dell'Ateneo.

2. 56. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei.

2. 21. Giammanco.

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando, a ciascuno di essi, l'afferenza di un numero adeguato di professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato.

2. 55. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2 lettera b), sostituire le parole da: non inferiore a 35 fino a superiore a mille unità con le seguenti: determinato in relazione alla dimensione degli atenei secondo la classificazione operata dal CIVR in mega atenei, grandi atenei, medi atenei e piccoli atenei.

2. 92. Palagiano, Borghesi, Zazzera.

Al comma 2 lettera b), sostituire la parola: omogenei con le parole: affini.

2. 113. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2 lettera b), sostituire la parola: omogenei con le seguenti: appartenenti al macrosettore di cui all'articolo 13, comma 1.

2. 70. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2 lettera b) dopo la parola omogenei aggiungere le seguenti per fini o metodi funzionali all'organizzazione della ricerca e della didattica.

- 2. 114.** Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: omogenei per fini o metodi o funzionali all'organizzazione della ricerca e della didattica; determinazione delle modalità di gestione dei Corsi di studio che prevedano l'apporto di docenti di dipartimenti diversi, assicurando la funzionalità organizzativa e la partecipazione collegiale di tutti i docenti interessati.

- 2. 77.** Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Graziano, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: previsione di costituire società di servizi del dipartimento o tra dipartimenti, per lo svolgimento di attività professionali e di consulenza per conto terzi, sulla base di un regolamento interno.

- 2. 95.** Mantini.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in deroga, possono essere costituiti dipartimenti intitolati alle discipline riguardanti la lingua e la letteratura nazionali, con un numero minimo, definito a statuto, di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei.

- 2. 71.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2, lettera b), inserire la seguente:

b-bis) previsione della possibilità di derogare alle modalità di riorganizzazione dei dipartimenti di cui alla lettera b) in relazione a specificità disciplinari individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'ANVUR.

- 2. 51.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i).

- 2. 115.** Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) le università possono istituire strutture autonome responsabili del coordinamento e della gestione delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi comuni e possono essere costituite da uno o più dipartimenti, raggruppati o coordinati in relazione a criteri di affinità disciplinare. Tali strutture autonome possono assumere la denominazione di Facoltà, scuola o altra denominazione e sono costituite dalle rappresentanze del personale docente e ricercatore, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti elette secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di ateneo. In coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), sono di competenza di tali strutture le proposte di programmazione annuale e pluriennale, le proposte in

materia di personale docente, le proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio avanzate dai dipartimenti.

- 2. 50.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2, lettera c, dopo le parole comunque denominate aggiungere le seguenti: formate da tre rappresentanti per ciascun dipartimento eletti dai componenti del medesimo.

- 2. 116.** Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2 sopprimere le lettere d), e), f), g), h), i).

- 2. 117.** Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: fermo restando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici.

- 2. 49.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2, lettera e), sopprimere la seguente parola: , b).

- 2. 126.** Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:

f) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera c) ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza

elettiva degli studenti e del corpo non docente: attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo a un professore universitario del ruolo unico afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato.

- 2. 120.** Granata.

Al comma 2, lettera f), primo periodo, dopo la parola organo , aggiungere la seguente: collegiale.

- 2. 138.** Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: raggruppati *aggiungere le seguenti:* da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste.

- 2. 125.** Il Relatore.

Al comma 2 lettera f), dopo le parole rappresentanza elettiva degli studenti aggiungere le seguenti: nonché dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che prestino la loro collaborazione presso la medesima struttura.

- 2. 48.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) modalità autonomamente determinate, una figura, membro dell'organo deliberante di cui sopra, preposta alla gestione delle attività formative svolte all'interno dei corsi di studio.

2. 47. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

2. 84. Mario Pepe (Pdl).

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **2. 46.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **2. 93.** Zazzera, Borghesi.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole, lettere f), i) e p) con le seguenti lettere f), ed i).

2. 78. Vassallo.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, con le seguenti: dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120.

2. 152. Il Relatore.

Al comma 2, lettera h), secondo periodo, sopprimere le parole: e dottorato di ricerca.

2. 123. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 2, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: anche attraverso l'attivazione di insegnamenti impartiti in lingua straniera.

2. 67. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, sostituire le parole da: fatto salvo, fino alla fine dalle seguenti: nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa ed accessibilità delle informazioni relative all'ateneo di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. 124. Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, saranno definiti i requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi di laurea e di laurea magistrali delle classi di laurea in materia sanitaria, così come previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei.

2. 82. Mario Pepe (Pdl).

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Allo allegato, e ne costituisce parte integrante, un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità, stabilisce le relative sanzioni interne e individua l'organo indipendente garante dell'applicazione delle norme del codice. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Il codice etico non è sottoposto ai controlli ministeriali di legittimità e di merito.

2. 68. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Il codice deontologico ha la finalità di garantire i principi di trasparenza, responsabilità, rispetto della persona, correttezza e deve prevedere, nel rispetto della normativa vigente, la tutela della libertà di insegnamento, di ricerca e della proprietà intellettuale, e il contrasto alle situazioni di conflitto di interessi, di nepotismo, di favoritismo.

2. 69. Lenzi, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le università statali adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme di cui ai commi 1 e 2 entro un anno dalla data

della entrata in vigore della presente legge. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico integrato ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Decorso il termine previsto, il Ministero assegna all'università un ulteriore termine di 60 giorni per adottare le modifiche statutarie. Decorso tale termine l'università è inderogabilmente esclusa dalla ripartizione delle quote variabili del fondo di finanziamento ordinario, finché non abbia ordinario, finché non abbia provveduto all'adeguamento.

2. 52. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Melandri, Picierno, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5, Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. 31. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 5, primo periodo sopprimere le parole: senza oneri aggiuntivi a carico per la finanza pubblica.

2. 32. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: consiglio di amministrazione, aggiungere le seguenti: tra il personale dell'università.

- 2. 33.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 5, sostituire le parole: sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione, con le seguenti: dodici eletti dai professori ordinari, associati e ricercatori, assicurando comunque la presenza economico-aziendali, socio-politologici.

- 2. 16.** Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 5, ultimo periodo sopprimere le parole: previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

- 2. 34.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 6, in fondo al periodo aggiungere le parole: entro tre mesi.

- 2. 17.** Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 7, dopo le parole n. 168, aggiungere le seguenti: In prima applicazione della presente legge, il controllo sullo statuto di cui al primo periodo, in deroga al termine previsto dal citato articolo 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, avviene.

- 2. 22.** Zaccaria.

Al comma 8, sostituire la parola: trenta, con la seguente: sessanta.

- 2. 35.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 9, terzo capoverso, dopo le parole: rettori, aggiungere il seguente periodo: e i presidenti degli enti pubblici nazionali vigilati dal MIUR.

Conseguentemente alla fine dell'ultimo capoverso, aggiungere il seguente periodo: Il mandato dei presidenti degli enti di ricerca vigilati dal MIUR che scade entro il termine di emanazione delle modifiche statutarie è prorogato fino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

- 2. 144.** Rivolta.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. In prima applicazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'eventuale rinnovo consecutivo degli stessi sono comunque portati a compimento, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Conseguentemente all'articolo 25, comma 8, inserire la seguente abrogazione: l'articolo 14, comma 5 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

- 2. 153.** Il Relatore.

Sopprimere il comma 11.

- 2. 36.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

ART. 3.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: inoltre, con analogo obiettivo di ottimizzazione delle strutture, delle risorse e dell'offerta formativa possono essere definite specifiche forme di organizzazione policentrica di un ateneo.

- 3. 1.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, dopo le parole: ovvero fondersi *aggiungere le seguenti:* inoltre, con l'analogo obiettivo di ottimizzazione delle strutture, delle risorse e dell'offerta formativa possono essere definite specifiche forme di organizzazione policentrica di uno stesso ateneo.

- 3. 15.** Capitano Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, sostituire dalla parola: Al fine, *fino a:* ad ottimizzare, *con le seguenti:* Al fine di garantire opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi, migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica e di ricerca e di ottimizzare.

- 3. 3.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Comma 1, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1, *fino al punto con:* gli Atenei di una stessa Regione possono costituire forme di coordinamento attraverso delle Conferenze Regionali degli Atenei secondo

quanto previsto dall'articolo del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

- 3. 4.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al termine del comma 1 inserire il seguente periodo: Ai medesimi fini possono essere definite forme di organizzazione policentrica di uno stesso ateneo a cui afferiscano sedi e corsi di studio localizzati in due o più province che soddisfino i requisiti per l'accreditamento di cui al successivo articolo 5, comma 3, lettera a).

- 3. 13.** Vassallo.

Sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:

2. Le Conferenze Regionali degli Atenei svolgono attività di armonizzazione dell'offerta formativa, in particolare rispetto alle nuove iniziative didattiche, individuano le problematiche comuni agli Atenei della Regione e ne promuovono la risoluzione, individuano forme di collaborazione delle attività culturali e di ricerca.

3. Le Conferenze Regionali degli Atenei sono composte dai Rettori o loro delegati, una rappresentante degli studenti e il Presidente della Regione o suo delegato.

4. Il funzionamento delle Conferenze Regionali degli Atenei è regolato da un regolamento approvato dalla Conferenza, sentiti i Senati Accademici degli Atenei di riferimento.

- 3. 5.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: La federazione ovvero la fusione, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia universitaria, deve prevedere le modalità di gestione ed organizzazione dell'accordo e della par-

tecipazione a tali processi degli organi elettivi degli atenei, dei dipartimenti, delle strutture di raccordo e dei corsi di laurea interessati a tali accordi. Non è ammessa l'istituzione di nuovi organi di governo o gestione ma solo modalità di integrazione a fini decisionali degli organi di governo degli atenei coinvolti. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei restino nella disponibilità degli atenei stessi e concorrono alla formazione dei fondi ordinari e integrativi e non costituiscono entrate straordinarie.

3. 6. Cavallaro, Strizzolo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: i risparmi liberati dai progetti di federazione o fusione, in seguito all'economia di scala prodotta, restano nella disponibilità degli atenei interessati in forma incentivante.

3. 7. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, sostituire dalle parole: I fondi fino alla fine, con: I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei restano nella disponibilità degli atenei che li hanno prodotti, purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.

3. 8. Margiotta, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 4, in fine aggiungere le parole: l'acquisizione del parere espresso dalla Regione o dalle regioni in cui hanno sede le istituzioni universitarie coinvolte, dalle competenti conferenze regionali dei rettori, nonché dai Comuni ove hanno sede le università, le facoltà o le sedi distaccate oggetto della federazione o fusione.

3. 9. Cavallaro, Strizzolo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 4, aggiungere in fine: e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

3. 10. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo adeguati incentivi finanziari.

3. 11. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: a carico del fondo di finanziamento ordinario.

3. 12. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: all'eventuale concessione, con le seguenti: alla concessione.

- 3. 17.** Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: a carico del fondo di funzionamento ordinario, con le seguenti: a valere quali risorse aggiuntive al fondo di funzionamento ordinario.

- 3. 2.** Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di migliorare la qualità e garantire la razionalizzazione delle distribuzioni delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, dalla data di entrata in vigore della presente legge è precluso alle università l'istituzione di nuove sedi distaccate; le università possono istituire o trasformare le attuali sedi distaccate in « centri di eccellenza della ricerca ».

- 3. 14.** Borghesi, Zazzera.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La federazione e fusione delle università è incentivata con l'attribuzione di una quota aggiuntiva di FFO, corrispondente al 2 per cento di quanto dovuto alle università federate o fuse, destinata alla innovazione didattica, di ricerca, tecnico-amministrativa.

- 3. 16.** Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. L'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime. Gli atti

di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni a essi connesse sono esenti da imposte e da tasse.

2. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle università statali e non statali legalmente riconosciute sono esenti da tasse e da imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante.

- 3. 01.** Lupi, Toccafondi, Palmieri, Renato Farina, Vignali.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Accordi di programma Ateneo, Regione, MIUR).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono stabilite le modalità attraverso le quali ciascuna università può sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Il Ministero cofinanzia suddetti accordi in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 0,27 per cento ».

3. 02. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il Governo è delegato a predisporre un piano triennale, volto ad ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, mediante la soppressione di sedi universitarie, anche di staccate, sulla base di criteri di qualità ed efficienza previsti dalla presente legge, nonché in riferimento al numero minimo degli iscritti e alle esigenze economiche, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università.

3. 03. Borghesi, Zazzera.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato « fondo », finalizzato a:

a) garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi forniti dalle Regioni nell'ambito del Diritto allo Studio;

b) promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali *standard* e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali *standard* di valutazione, elaborati previo parere del CUN e del CNSU.

2. Il fondo è destinato a:

a) coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle Regioni, per il finanziamento del Diritto allo Studio;

b) erogare, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di Università Pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero;

c) fornire buoni studio, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di Università Pubbliche, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito;

d) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

3. Gli interventi previsti al comma 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e subordinati alla completa copertura finanziaria delle funzioni di cui al comma 1, lettera a.

4. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di distribuzione alla Regioni della quota perequativa del Fondo

b) i criteri di accesso alle prove nazionali *standard* e i criteri nazionali *standard* di valutazione di cui al comma 1;

c) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1 (fatta salva la priorità riservata alla funzione di cui alla lettera a) del comma 1);

l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;

n) le modalità di selezione e dell'affidamento a istituti finanziari di natura pubblica fornitori delle provviste finanziarie.

4. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove,

con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

7. Il fondo è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;

b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b);

c) I corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera d);

d) i contributi di cui al comma 3, lettera g), e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono inserite le seguenti: « del Fondo per la Promozione dello Studio Universitario ».

4. 28. Granata.

Sopprimerlo.

- * 4. 1. Toccafondi, Vignali, Renato Farina, Lupi, Palmieri.

Sopprimerlo.

- * 4. 3. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Ba-chelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sopprimerlo.

- * 4. 25. Tocci.

Sostituirlo con il seguente.

ART. 4.

(Borse nazionali di merito per il diritto allo studio).

1. A decorrere dall'anno 2011 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti selezionati in base al merito e al reddito che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.

3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:

a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di

scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;

b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca p ciascun anno di corso.

5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.

6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere superiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere superiore a diecimila euro.

7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle

destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.

8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione;

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,27 per cento ».

4. 4. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siracusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: studenti, inserire le seguenti: dei corsi di laurea e laurea magistrale, e dopo le parole: primo anno, inserire le seguenti: per la prima volta.

4. 27. Il Relatore.

Al comma 1, all'alinea, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le provvidenze di cui al presente articolo sono riservate a studenti meritevoli, con particolare riguardo agli appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.

4. 13. Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siracusa.

Al comma 1, dopo le parole: standard di valutazione aggiungere il seguente periodo: Le provvidenze di cui al presente articolo sono riservate a studenti meritevoli, con particolare riguardo agli appartenenti alle famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.

4. 24. Capitanio Santolini; Luseti, Nunzio Francesco Testa, Carra.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri;

4. 5. Garavini, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siracusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: atti a garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi erogati nell'ambito del diritto allo studio.

Conseguentemente al comma 3, lettera b), in fine aggiungere le seguenti parole: assicurando, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Miur, agli studenti meritevoli, che vivono fuori sede un premio di non meno di 5.000 euro all'anno e non meno di 1.000 euro per gli studenti in sede, garantendo inoltre agli stessi studenti meritevoli l'esonero totale dalle tasse universitarie;

4. 16. Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: relativi a progetti di alta formazione, con particolare riferimento ai soggetti economicamente svantaggiati

4. 18. Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis. erogare borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti selezionati in base al merito e al reddito.

Conseguentemente alle lettere b), d), f), g), m) aggiungere dopo la parola: premi, le parole: delle borse di studio.

4. 6. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siracusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) erogare, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di Università Pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero nonché determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti;

4. 19. Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi forniti dalle Regioni nell'ambito del Diritto allo Studio;

4. 38. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) erogare borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti selezionati in base al merito e al reddito.

Conseguentemente alle lettere b), d), f), g), m) sostituire le parole: dei buoni, con le seguenti: delle borse di studio e sopprimere la lettera c) comma 3.

4. 7. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siracusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) fornire buoni studio, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di Università Pubbliche.

4. 20. Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di Università Pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero.

4. 30. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: studio, aggiungere le seguenti: in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di Università Pubbliche.

Conseguentemente al comma 7, lettera b), aggiungere in fine: e lettera b).

4. 29. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: percepito, sono aggiunte le seguenti: . Sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso.

4. 37. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) fornire contributi in conto interessi agli studenti meritevoli che usufruiscono di prestiti per le spese relative ai propri studi universitari da parte di istituti di credito convenzionati con il Ministero.

Conseguentemente al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) i criteri per la stipula di convenzioni con gli istituti di crediti per l'erogazione di prestiti agevolati di cui al comma 1, lettera *b-bis*); ed alla lettera h) sopprimere le parole: e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate.

4. 17. Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo: e a coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle regioni, per il finanziamento del diritto allo studio.

4. 14. Lenzi, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siracusa.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: e subordinati alla completa copertura finanziaria delle funzioni di cui al comma 1, lettera a).

4. 35. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis) Le risorse del fondo vengono ripartite su base regionale, in proporzione al numero di studenti iscritti alle università di ogni singola regione e provincia autonoma.

4. 39. Grimoldi, Goisis, Rivolta, Cavallotto, Paolini.

Al comma 3, all'alinea sostituire le parole: di natura non regolamentare con le seguenti: su cui sono acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari.

4. 8. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siracusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3 sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

***4. 2.** Zaccaria.

Al comma 3 sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

***4. 9.** Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siracusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, lettera a) dopo la parola: standard aggiungere le seguenti: e i criteri nazionali di valutazione di cui al comma 1;

4. 33. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) i criteri di distribuzione alle Regioni della quota perequativa del Fondo.

4. 32. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, quale criterio di selezione preferenziale per l'attribuzione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti agli studenti l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente;

4. 10. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa.

4. 11. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, lettera i) aggiungere in fine il seguente periodo: fatta salva la priorità riservata alla funzione di cui alla lettera a) del comma 1;

4. 34. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 3, lettera n) dopo la parola: finanziari, aggiungere le seguenti: di natura pubblica.

4. 36. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 7, lettera a) aggiungere le seguenti: a partire dai 2012, tali versamenti sono deducibili dall'imposta sul reddito gravante sul donatore nella misura dell'80 per cento; agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente lettera, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da Ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. 15. Barbaro, Della Vedova, Di Biagio.

Al comma 7, lettera c) aggiungere in fine: e lettera d).

4. 26. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 8, sostituire le parole: e dei donatori con le seguenti: dei donatori e degli studenti.

4. 12. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 9, dopo le parole: per il merito, aggiungere le seguenti: degli studenti universitari.

4. 40. Il relatore.

All'articolo 4 sopprimere il comma 9, ed aggiungere conseguentemente dopo l'articolo 4 il seguente:

ARTICOLO 4-bis.

(Detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle università).

1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, sopprimere la lettera 1-*quater*).

2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, aggiungere il comma seguente:

« 1-*quinquies*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda un importo fino ad un massimo del 60 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari ».

3. I commi 353 e 354 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppressi.

4. Sono fatte salve le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2007 (*Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2007, n. 135), modificato dall'articolo L del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2008 (*Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2008, n. 178), e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 2009, n. 87).

5. Dopo l'articolo 78 del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 78-bis.

(Detrazione d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle università).

1. Si possono detrarre dall'importo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento dell'ammontare dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari.

2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 11, dopo le parole: Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o mag-

giori oneri per la finanza pubblica, *aggiungere le seguenti*: , salvo quanto previsto dall'articolo 25-bis della presente legge. *dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente*:

ARTICOLO 25-bis.

(Tassa sulle banche vale più di 500 milioni di euro).

(Copertura oneri finanziari).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis si provvede mediante il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo.

2. A decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari a 1,5 per mille.

3. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

4. 21. Borghesi, Zazzera.

All'articolo 4 sopprimere il comma 9.

Conseguentemente dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ARTICOLO 4-bis.

(Detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle università).

1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, sopprimere la lettera 1-quater).

2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, aggiungere il comma seguente:

« 1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda un importo fino ad un massimo del 60 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari ».

3. I commi 353 e 354 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppressi.

4. Sono fatte salve le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2007 (*Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2007, n. 135), modificato dall'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2008 (*Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2008, n. 178), e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 2009, n. 87).

5. Dopo l'articolo 78 del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 78-bis.

(Detrazione d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle università).

1. Si possono detrarre dall'importo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento dell'ammontare dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi in

favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari.

2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 11, dopo le parole: Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dall'articolo 25-bis della presente legge. e dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 25-bis.

(Robin Hood Tax – vale oltre 500 milioni di euro).

(Copertura oneri finanziari).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis si provvede mediante il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo.

2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 90 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 91 per cento »;

al comma 3, le parole: « 96 per cento », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 90 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 91 per cento »;

e) al comma 11, lettera a), le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

4. 22. Borghesi, Zazzera.

All'articolo 4 sopprimere il comma 9 e conseguentemente dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ARTICOLO 4-bis.

(Detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle università).

1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, sopprimere la lettera 1-quater).

2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, aggiungere il comma seguente:

« 1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda un importo fino ad un massimo del 60 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni

universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari ».

3. I commi 353 e 354 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppressi.

4. Sono fatte salve le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2007 (*Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2007, n. 135), modificato dall'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2008 (*Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2008, n. 178), e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 2009, n. 87).

5. Dopo l'articolo 78 del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 78-bis.

(Detrazione d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle università).

1. Si possono detrarre dall'importo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento dell'ammontare dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari.

2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 11, dopo le parole: Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dall'articolo 25-bis della presente legge. e dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 25-bis.

(Soppressione vitalizio parlamentari – vale circa un miliardo di euro).

(Copertura oneri finanziari e modifiche al trattamento pensionistico dei parlamentari nazionali e soppressione delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis si provvede mediante il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo.

2. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l'indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. I parlamentari comunicano agli uffici dell'organo cui appartengono l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

5. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4.

6. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

7. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

8. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati dagli organi interessati, confluiscono in un apposito capitolo dell'entrata.

4. 23. Borghesi, Zazzera.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Valutazione della didattica da parte dell'ANVUR).

1. Al termine del primo anno scolastico dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e contestualmente alle prove di maturità, l'ANVUR, di concerto con l'INVALSI, procede alla somministrazione di un *test standard* ai candidati a tali prove.

2. Il *test* è unico per tutto il territorio nazionale e ha la finalità di valutare le competenze e le capacità cognitive dei candidati. L'ANVUR procede alla compilazione di una graduatoria nazionale dei maturi, secondo i risultati del *test*, che viene resa disponibile ai singoli Atenei. Alla chiusura delle immatricolazioni al primo anno di ogni anno accademico, la base dati degli iscritti ad ogni corso di laurea, correlata al risultato del *test*, viene resa accessibile all'ANVUR.

3. L'ANVUR procede alla determinazione, per ogni Ateneo e per ogni corso di laurea del livello medio di competenze e di capacità cognitive degli studenti iscritti.

4. Contestualmente all'esame di laurea di primo livello, l'ANVUR procede alla somministrazione di *test standard* ad ogni candidato, con il fine di valutare le competenze e le capacità cognitive acquisite nel percorso formativo. Il *test* è unico per tutto il territorio nazionale e può essere articolato per macroaree disciplinari.

4. Nel biennio successivo al primo anno di attuazione del *test* di cui al comma 1, l'ANVUR determina i criteri mediante i quali ordinare i risultati formativi dei singoli Atenei e Dipartimenti sulla base delle competenze e alle capacità cognitive dei laureati accertate mediante il *test*. Tale ordinamento tiene conto del livello di competenze e capacità rilevate al momento dell'immatricolazione.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'ANVUR, determina con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di

attribuzione di incentivi in funzione dei risultati formativi conseguiti dagli Atenei e dai Dipartimenti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 7.

7. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole; « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

4. 01. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picerno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 4-bis.

(Misure a favore dei dirigenti scolastici).

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'Anno Accademico 2011/2012 i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il Decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale delle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2010-2012.

4. 02. Granata.

ART. 4-bis.

(Borse nazionali di merito per il diritto allo studio).

1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.

3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:

a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;

b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelto libera-

mente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso.

5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.

6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro.

7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.

8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti; « 0,27 per cento ».

4. 03. Di Biagio, Barbaro.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 43. Tocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera a), conseguentemente, sopprimere il comma 2, e dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università).

1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, definendo specifici indicatori per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

b) all'introduzione di un sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);

d) alla previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predefinite.

2. Una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'ANVUR, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

5. 31. Di Biagio, Barbaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera a) conseguentemente, sopprimere il comma 3 e dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università).

1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema uni-

versitario (ANVUR), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, definendo specifici indicatori per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico finanziaria;

b) all'introduzione di un sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);

g) alla previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predefinite.

2. Un fondo premiale straordinario con dotazione pari a 300 milioni di euro annui, aggiuntivo al fondo di finanziamento ordinario, è ripartito tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'ANVUR, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari a 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

Conseguentemente sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 13.

5. 20. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine: realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi.

5. 21. Margiotta, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) previsione di meccanismi sanzionatori relativi alla concessione dei finanziamenti statali, per gli Atenei che violino la disposizione di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980 e successive modificazioni, in materia di compiti didattici previsti per i ricercatori.

5. 33. Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: in conformità alla normativa vigente e in coerenza con i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Conseguentemente al comma 4, sopprimere la lettera a).

5. 22. Causi, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, alla lettera b), in fondo al periodo dopo le parole: degli atenei aggiungere le seguenti: con limitazione dei poteri degli organi di gestione straordinaria alle materie non attinenti all'autonomia didattica e di ricerca e secondo criteri analoghi a quelli che regolano la gestione straordinaria degli enti locali.

5. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e di un sistema di valutazione ex-post delle politiche di reclutamento degli atenei;

Conseguentemente, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'obiettivo di assegnare, secondo una programmazione pluriennale, una quota crescente, e comunque non inferiore al 50 per cento a regime, del FFO in base a parametri di valutazione fondati sui seguenti criteri:

la valutazione della ricerca universitaria;

la valutazione della didattica universitaria, la quale dovrà comprendere anche i seguenti indicatori:

a) numero di studenti iscritti in media negli ultimi due anni;

b) numero di laureati, distinti tra laureati in corso e fuori corso;

c) misurazione della differenza tra livelli di ingresso delle conoscenze degli studenti e livelli di uscita, secondo metodologie consolidate a livello internazionale;

d) indagini di soddisfazione degli studenti, sulla base di un questionario rispondente a criteri di standardizzazione e comparabilità;

e) grado di apertura internazionale dei singoli atenei.

Una quota compresa tra il 6 per cento e il 12 per cento del FFO, è assegnata in parti eguali a missioni scientifiche o di ricerca di interesse nazionale, e ad interventi finalizzati alla coesione territoriale del sistema universitario nazionale, mediante piani di sviluppo definiti con Protocolli di intesa tra Ministero, Regioni e singoli atenei.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

5. 39. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Melandri, Picierno, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli.

Al comma 3, alla lettera b), in fine aggiungere le seguenti parole: il sistema di valutazione dovrà tener conto, al fine della ripartizione delle somme del fondo di finanziamento per le università, dell'efficienza dei singoli dipartimenti ai quali saranno erogate, sulla base di indicatori relativi all'efficienza stabiliti ex ante dall'ANVUR.

5. 32. Borghesi, Zazzera.

Al comma 3, alla lettera c) aggiungere in fondo le seguenti parole: sulla base di obiettivi e di indicatori definiti dal Senato Accademico.

5. 3. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della

normativa di principio in materia di diritto allo studio ai fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali.

5. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione ed in applicazione dell'articolo 117 della Costituzione, anche mediante revisione e per quanto necessario abrogazione della normativa attualmente vigente, dettare norme di principio al fine di consentire che tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, abbiano diritto di frequentare per loro libera scelta, al fine di conseguire titoli e riconoscimenti scientifici ed accademici, i corsi di studio delle università e degli istituti di istruzione e ricerca ad esse equiparati; dettare norme di principio affinché tale diritto, definito diritto allo studio universitario (DSU), si attui attraverso una rete integrata di azioni, strumenti e servizi in grado di assicurare allo studente di scegliere liberamente su tutto il territorio nazionale l'università, di frequentarla e di conseguire titoli e risultati scientifici ed accademici, cogliendone tutte le possibilità formative e tutte le opportunità sia nel contesto internazionale, sia nel territorio di cui è espressione; dettare norme di principio affinché tali azioni siano garantite ad ogni studente, in correlazione alle sue capacità e al suo merito e tenuto conto dello stato economico suo e della famiglia di effettiva appartenenza; dettare norme di principio affinché le azioni, gli strumenti ed i servizi possano essere rivolti universalisticamente alla generalità degli studenti e, a determinate condizioni onerose, a laureati, specializzandi e docenti, o riservati a determinate categorie di aventi diritto ed i criteri e parametri secondo i quali gli studenti

concorrono ad affrontarne i costi in proporzione ai redditi familiari; dettare norme di principio al fine di individuare le provvidenze, i benefici e le borse, nonché ogni altro intervento che sia erogato per le finalità del DSU; definire i livelli essenziali di prestazioni (LEP) minimi ed uguali per tutto il territorio nazionale ritenuti indispensabili per l'attuazione delle finalità del DSU; definire i criteri generali ed i principi dei criteri di merito e di reddito individuale e familiare da applicare per l'erogazione delle azioni, dei servizi dei benefici, delle provvidenze e di ogni altro intervento attuativo del DSU; prevedere modalità di aggiornamento periodico di tali criteri e di partecipazione attiva alla elaborazione dei medesimi da parte delle Regioni e delle province autonome e dell'associazione nazionale degli enti erogatori del DSU (ANDISU); dettare norme di principio per consentire, anche mediante accordi con le istituzioni internazionali che operano nel settore, agli studenti delle università italiane la mobilità internazionale presso atenei, scuole ed istituzioni scientifiche e culturali necessaria al completamento ed arricchimento della formazione culturale e scientifica ed i criteri di principio per l'accesso a tale servizio; dettare norme di principio per la definizione di modelli plurimi istituzionali e gestionali di soggetti erogatori del DSU, prevedendo la partecipazione obbligatoria di rappresentanze degli studenti, delle Università, dei Comuni sede di università e favorendo la partecipazione degli studenti alla gestione ed organizzazione dei servizi del DSU; dettare norme di principio per la realizzazione integrale del DSU in favore degli studenti in condizione di handicap, anche mediante interventi finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche ed al superamento di ogni ostacolo che si frapponga alla piena uguaglianza di diritti gli studenti ai fini del DSU; dettare norme di principio per la realizzazione di servizi di assistenza sanitaria per gli studenti universitari mediante intese ed accordi con il servizio sanitario nazionale e le sue articolazioni regionali e territoriali; dettare norme di principio per

l'integrazione dei servizi del DSU con ogni altra attività sportiva e culturale della comunità universitaria; dettare norme di principio per consentire, nel rispetto della laicità delle istituzioni universitarie e della libertà religiosa, la pratica religiosa agli studenti.

5. 24. Cavallaro, Strizzolo, Ghizzoni, Mazzearella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente:

6. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera d), è emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.

5. 23. Causi, Ghizzoni, Mazzearella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) revisione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo definito ed istituzione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo pieno con facoltà di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 lettera *d-bis*) il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'abolizione del regime a tempo definito per coloro che entrano nei ruoli della docenza universitaria a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato;

b) riconoscimento della facoltà per i soggetti di cui alla lettera a) di svolgere attività libero professionale intramuraria alle condizioni di cui al presente articolo;

c) destinazione di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento dei corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale intramuraria al bilancio dell'università di appartenenza;

d) destinazione di una quota non superiore al 10 per cento dei corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale intramuraria ad un apposito fondo, di cui è titolare il docente o il ricercatore che ha prestato l'attività professionale, destinato a finanziare attività didattiche, di ricerca e professionali o altre attività a queste strumentali;

e) sottrazione del fondo di cui alla lettera d) alle regole di contabilità pubblica ed al controllo preventivo della Corte dei conti;

f) determinazione dell'obbligo per i professori universitari che svolgano attività professionale intramuraria di rendicontazione annuale al dipartimento di afferenza del complesso delle attività libero-professionali svolte, dei corrispettivi ricevuti e dell'utilizzo del fondo di cui alla lettera d);

g) riconoscimento, a favore dei professori e dei ricercatori nominati in ruolo in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del decreto legislativo delegato, della facoltà di optare per il regime di

impegno a tempo pieno con facoltà di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, premettere le seguenti parole: Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 5 comma 1 lettera *d-bis*).

5. 6. Lupi, Toccafondi, Calmieri, Vignali, Renato Farina.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) realizzazione di una programmazione economica-finanziaria pluriennale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO).

5. 25. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picerno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) introduzione di test obbligatori di orientamento alle facoltà per gli studenti che si iscrivono al primo anno.

Conseguentemente all'articolo 4, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) fornire buoni studio, che prevedano due quote: una determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, l'altra in relazione all'adesione da parte dello studente ai risultati dei suoi test di orientamento di cui all'articolo 3 nella scelta del proprio piano di studi.

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) fornire contributi in conto interessi agli studenti meritevoli che usufruiscono di prestiti per le spese relative ai propri studi universitari da parte di istituti di credito convenzionati con il Ministero.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) i criteri per la stipula di convenzioni con gli istituti di crediti per l'erogazione di prestiti agevolati di cui al comma 1, lettera *b-bis*).

ed alla lettera h) sopprimere le parole: e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate.

5. 34. Borghesi, Zazzera.

Sopprimere il comma 2.

5. 14. Naccarato, Miotto, Rubinato, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e attraverso l'attivazione di corsi di studio e di forme di selezione impartite in lingua straniera.

5. 16. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area Europea dell'Istruzione Superiore.

5. 12. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Melandri.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con il regolamento di cui al comma 1 si procede altresì alla revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 25, comma 11, primo periodo.

5. 7. Zaccaria.

Al comma 4, alla lettera a) aggiungere in fondo le seguenti parole: Abrogazione dell'articolo 17, comma 30, e 30-bis, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, il 3 agosto 2009, n. 102.

5. 4. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

5. 17. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni inserire le seguenti: anche tenendo conto delle specificità delle Università sede di Facoltà di Medicina e Chirurgia caratterizzate da Aziende Ospedaliere Universitarie nate da ex-policlinici a gestione diretta.

5. 36. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 4, lettera f) dopo le parole: in cui opera l'università, aggiungere le seguenti: nonché delle situazioni di svantaggio delle università che non beneficiano delle quote del Fondo sociale europeo.

5. 41. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: di rotazione.

5. 18. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picerno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 4, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

4-bis) I maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del comma 4, dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. 8. Zaccaria.

Al comma 4, dopo la lettera m) inserire la seguente:

n) previsione di adeguate forme di autonomia e flessibilità nella gestione del bilancio, nel rispetto degli equilibri finanziari e in coerenza con quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 per il Bilancio dello Stato.

5. 38. Capitano Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 5 sopprimere le parole: la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei;

5. 11. Mario Pepe (PDL).

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post dottorato nella medesima università.

5. 37. Capitano Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 5, dopo le parole: post-dottorato aggiungere le seguenti: o, nel caso della Facoltà di Medicina, di scuola di specializzazione.

5. 5. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscere nella materia del DSU la potestà legislativa delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione nell'ambito e nei limiti della potestà legislativa di principio esercitata dallo stato ai sensi della presente legge;

b) esercitare la potestà legislativa di principio ed ogni altra forma di potestà legislativa delegata, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) definire le tipologie generali degli interventi, delle azioni e dei servizi del DSU individuandoli almeno nei servizi di ristorazione, residenziali, nell'erogazione di borse, assegni e premi di studio, nella concessione di prestiti fiduciari e d'onore, nell'orientamento al lavoro e riconoscendo la potestà legislativa regionale nella loro individuazione e definizione;

d) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, con carattere di universalità ed omogeneità sul territorio nazionale, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano

l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;

e) consentire alle regioni ed alle province autonome attraverso l'esercizio della potestà legislativa di ampliare l'offerta di servizi, azioni ed interventi in materia di DSU, purché nel rispetto delle norme di principio e con carattere aggiuntivo e migliorativo rispetto a quelli determinati attraverso i LEP;

f) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario e la partecipazione attiva alla loro gestione ed organizzazione;

g) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e di ogni altro fondo finalizzato all'erogazione di servizi e provvidenze del DSU, nonché le modalità della revisione periodica di tali criteri;

h) definire i principi per la realizzazione del DSU mediante modelli istituzionali e di gestione plurimi da determinare dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito della propria potestà legislativa, con l'obbligo di attuare il dettato costituzionale mediante partecipazione a tali modelli degli studenti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle università, dei comuni sedi di strutture universitarie e di tutte le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti;

i) favorire con appositi accordi di programma fra i soggetti istituzionalmente interessati e con le organizzazioni sociali e le imprese ed i professionisti la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi, con particolare riferimento all'orientamento al lavoro ed alla formazione professionale;

l) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti univer-

sitari e le caratteristiche peculiari delle stesse;

m) prevedere che ogni forma di intervento a sostegno del DSU, anche di premialità straordinaria, si svolga all'interno del sistema del DSU e secondo i principi del medesimo;

n) affidare all'Associazione Nazionale degli enti per il diritto allo studio universitario (ANDISU) lo studio tecnico delle problematiche del DSU, di progetti e programmi di innovazione e l'espressione facoltativa di pareri sugli atti e provvedimenti normativi e regolamentari in materia;

o) stabilire che il sistema del DSU si articoli attraverso la programmazione almeno triennale degli interventi, a livello nazionale e regionale.

5. 27. Cavallaro, Strizzolo, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: definire i LEP aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,.

5. 15. Ghizzoni, Lenzi, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 6, aggiungere in fine alla lettera a) le seguenti parole: per le finalità sopra indicate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti degli studenti.

5. 13. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 6, lettera a) dopo le parole: assicurare gli strumenti ed i servizi *inserire le seguenti:* , quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi.

5. 19. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 6, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) abolizione del limite di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, in materia di contribuzione studentesca, e previsione di meccanismi di esenzione e agevolazione in favore degli Studenti meritevoli e bisognosi, secondo i principi dell'articolo 34 della Costituzione.

5. 10. Barbaro, Della Vedova, Di Biagio.

Al comma 7, dopo le parole: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *aggiungere le seguenti:* ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* **5. 9.** Zaccaria.

Al comma 7, dopo le parole: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *aggiungere le seguenti:* ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* **5. 42.** Il Relatore.

Al comma 7, sostituire le parole: quarantacinque giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

5. 26. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui ai comma 1, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che da conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

* **5. 29.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui ai comma 1, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è

allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che da conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

* **5. 35.** Zazzera.

Sopprimere il comma 8.

5. 30. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picerno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
Nelle more dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, i fondi ricavati dalle quote di finanziamento, derivanti dalle contrazioni dei trasferimenti statali alle Università, sono destinati a valere quale fondo di premialità per le Università virtuose.

5. 40. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Scuole di altissima formazione universitaria).

1. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che disciplinino l'istituzione di Scuole di altissima formazione universitaria, per la valorizzazione delle eccellenze.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità per gli Atenei di istituire Scuole di Altissima formazione universitaria;

b) previsione della possibilità di istituire, con delibera del Senato accademico, previo parere dei dipartimenti afferenti al relativo Corso di laurea, percorsi avanzati, a numero chiuso, i quali prevedano l'attivazione di insegnamenti integrativi per studenti che dimostrino una particolare attitudine allo studio ed alla ricerca;

c) determinazione dei requisiti di merito per l'accesso alle Scuole di Altissima formazione universitaria;

d) Previsione di accesso al Fondo per il merito di cui all'articolo 4, per gli studenti iscritti alle Scuole di altissima formazione universitaria;

e) Articolazione dei Corsi in classi di eccellenza formata da non più di 50 studenti per ciascun anno, da valorizzare mediante l'integrazione del percorso di studio con insegnamenti di livello avanzato, che consentano di affinare i contenuti già acquisiti nell'ambito dei corsi universitari e di svolgere attività di ricerca;

f) Previsione di un responsabile per ciascun Corso, individuato dal Senato accademico tra i Professori di prima fascia afferenti alla Facoltà presso cui è istituita la Scuola;

g) Disciplina del conseguimento automatico dell'abilitazione professionale per i diplomati presso le Scuole di altissima formazione universitaria.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: concessione del finanziamento statale; inserire le seguenti: valorizzazione delle Scuole di altissima formazione universitaria di cui all'articolo 5-bis;

5. 01. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure per la valorizzazione dei ricercatori di ruolo e del merito accademico).

1. È istituito un fondo per la valorizzazione del merito accademico finalizzato a:

a) finanziare la chiamata, secondo le modalità di cui all'articolo 17, di millecinquecento professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016, a decorrere dall'inizio di ciascun anno accademico, anche al fine di garantire uno sviluppo organico della docenza universitaria. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche;

b) valorizzare, nel triennio 2011-2013, il merito accademico dei professori e dei ricercatori universitari inquadrati nella prima progressione economica.

2. La dotazione finanziaria del fondo è pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, 263 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013, 253 milioni per l'anno 2014, 333 milioni per l'anno 2015, 413 milioni per l'anno 2016 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale fondo è destinato ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per l'università. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. I criteri per la ripartizione del fondo di cui al comma 2 sono definiti con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da

emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: legge 4 novembre 2005, n. 230 inserire le seguenti parole: e successive modificazioni.

5. 02. Il Relatore.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

1. È istituito il nuovo ruolo di Professore Universitario articolato in diversi livelli secondo il merito scientifico, l'impegno didattico e le responsabilità accademiche. Nel ruolo di professore si entra per concorso nazionale selettivo e a numero chiuso. Il Ministero bandisce i concorsi entro il 31 marzo di ogni anno sulla base delle richieste pervenute dagli atenei. Il dirigente preposto assume la responsabilità del procedimento e risponde di eventuali ritardi nella suddetta scadenza. I concorsi si svolgono con le procedure previste dal successivo articolo 16.

2. I criteri di selezione per la progressione all'interno dei livelli sono definiti per regolamento dai singoli atenei, sentito il parere vincolante dell'Anvur.

3. I singoli professori periodicamente possono chiedere agli atenei il passaggio di livello previa valutazione dei meriti scientifici e didattici maturati. Sono di conseguenza abrogate le norme relative agli attuali scatti automatici di anzianità.

4. Dall'entrata in vigore della presente legge saranno banditi concorsi solo per il nuovo ruolo di Professore universitario.

5. Gli attuali professori ordinari, associati e i ricercatori possono optare per l'inserimento nel nuovo ruolo di professore universitario. Gli atenei determinano, con apposito regolamento, i criteri per l'inserimento nei diversi livelli secondo le riconosciute capacità scientifiche e didattiche.

6. L'ateneo adotta criteri per l'impegno a tempo definito dei professori universitari e del corrispondente trattamento economico.

7. Per il trasferimento da una sede all'altra il professore può concordare il livello di accesso e le conseguenti responsabilità di ricerca e didattica.

8. Il docente che non ottenga il giudizio positivo sul proprio operato, nel periodo per il quale chiede la valutazione, è escluso, fino ad un successivo giudizio favorevole, da qualsiasi carica accademica o commissione giudicatrice di concorsi o di valutazione di progetti.

9. Il docente che in un periodo di dieci anni, senza giustificato motivo o casi di sospensione dell'impegno accademico, non richieda o non ottenga il giudizio positivo sull'attività svolta, è esonerato dall'insegnamento e dalla ricerca e posto in mobilità secondo l'attuale normativa per l'impiego pubblico ovvero è collocato a riposo nel caso in cui abbia maturato i previsti requisiti di anzianità per i dirigenti della pubblica amministrazione.

10. L'ateneo adotta criteri per l'impegno a tempo definito dei professori universitari e organizza i controlli per il rispetto dei suddetti.

11. L'attuazione del presente comma e, in particolare, la definizione dei livelli e delle fasi di valutazione periodica è demandata ad un decreto interministeriale di concerto con il ministro dell'economia e della pubblica amministrazione, su parere conforme delle commissioni parlamentari competenti.

6. 31. Tocci.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di razionalizzare la docenza universitaria si delega il Governo a predisporre, per la successiva valutazione del Parlamento, l'organizzazione della docenza universitaria in un ruolo unico diviso in più livelli stipendiali. All'entrata in vigore del nuovo ruolo unico i vecchi ruoli della docenza sono messi ad esaurimento. I ricercatori e professori di prima e se-

conda fascia che non optano per il nuovo ruolo unico mantengono lo stato giuridico, le rappresentanze e i diritti acquisiti. I docenti universitari appartenenti al ruolo unico nei vari livelli devono avere gli stessi diritti e la stessa rappresentatività negli organi di governo e gestione dell'università. I carichi di lavoro dei vari livelli devono essere previsti proporzionati al livello stipendiale, in particolar modo per quanto riguarda il monte ore da dedicare ad incarichi gestionali e di didattica, fermo restando che tutti i docenti del ruolo unico devono avere pari diritti anche in termini di elettorato passivo, salvo il caso delle cariche di rettore e responsabile di struttura per le quali è richiesta un'anzianità in ruolo pari ad almeno 5 anni. Le progressioni di carriera interne al ruolo unico devono essere legate al raggiungimento di livelli scientifici e/o didattici prestabiliti.

2. L'ingresso nel ruolo unico della docenza deve essere previsto mediante abilitazione nazionale alla docenza universitaria con valutazione per titoli e pubblicazioni. All'abilitazione nazionale devono far seguito valutazioni comparative locali basate su una valutazione scientifica e didattica con una commissione della struttura di accoglienza. Devono per questo motivo essere previste delle norme chiare che definiscano modalità di premialità/penalizzazione che responsabilizzino i decisori nelle loro scelte delle persone che entrano nel ruolo unico. Devono essere previste delle modalità di ingresso anche di esterni ai vari livelli del ruolo unico.

3. Il governo entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge deve definire le norme sul nuovo ruolo unico in concertazione con le organizzazioni della docenza, nonché stabilire le regole transitorie di passaggio dai vecchi ruoli in esaurimento al nuovo ruolo unico. Nello stesso periodo il governo deve stabilire le regole per le progressioni interne al ruolo unico e criteri per la numerosità complessiva della docenza universitaria con criteri congrui rispetto agli standard internazionali e agli impegni internazionali assunti dall'Italia. La numerosità minima della

docenza non deve essere inferiore alla totalità dei ricercatori e dei professori di prima e seconda fascia nel 2008.

6. 24. Granata.

Dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente periodo: Tutto il personale di ruolo ha pari diritti anche in termini di elettorato passivo, salvo il caso delle cariche di rettore e responsabile di struttura, per i quali è richiesta l'appartenenza al ruolo dei professori di prima fascia.

6. 25. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) L'articolo 1, comma 4, della legge 9 gennaio 2009 n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca è sostituito dal comma seguente:

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore di I o di II fascia nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori di I o II fascia sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori di I o di II fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.

L'elettorato attivo è costituito dai professori di I e di II fascia appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all'università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell'ipotesi in cui il numero dei

professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

6. 29. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 2, dopo le parole: I professori *aggiungere le seguenti:* e i ricercatori.

6. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Ai commi 2 e 3 sopprimere le parole: sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo.

6. 11. Mario Pepe (PdL).

Al comma 2 sostituire le parole: 350 ore *con le seguenti:* 500 ore *e le parole:* 250 ore *con le seguenti:* 300 ore.

6. 18. Capitano Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2 dopo le parole: 350 ore *aggiungere le seguenti:* di cui almeno 120 di didattica frontale.

E dopo le parole: 250 ore *aggiungere le seguenti:* di cui almeno 90 di didattica frontale.

6. 13. Mario Pepe (PdL).

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scien-

tifico e, compatibilmente con le esigenze di ateneo, possono, con il loro consenso, riservare annualmente a compiti di didattica di sostegno (laboratori, esercitazioni, seminari) e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati. Nel caso di affidamento di corsi e moduli curriculari ai ricercatori di ruolo che abbiano dato il loro consenso, il trattamento economico di tale affidamento è determinato – sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo – da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio.

6. 12. Mario Pepe (PDL).

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

6. 3. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6. 6. Naccarato, Miotto, Rubinato, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Cecuzzi, Melandri.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: All'articolo 1, comma 11,

della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».

*** 6. 33.** Giammanco.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli.

*** 6. 26.** Il Relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 18 comma 6 della presente legge, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:

a) hanno conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati;

b) hanno un'anzianità in molo di almeno sei anni, dal comprovato impegno didattico, e lavorano in regime di tempo pieno.

6. 17. Palagiano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I Ricercatori che abbiano svolto didattica ufficiale in Corsi di studio per almeno tre anni consecutivi possono presentare domanda di stabilizzazione come Professore aggregato, previa valutazione positiva del curriculum scientifico sulla base di criteri predefiniti dal Senato Accademico, che designa anche le Commissioni di valutazione, composte da 3 professori ordinari ed associati, dei quali due di altra Università. Il Professore aggregato deve svolgere attività didattica ufficiale nei Corsi di studio con un impegno pari ad almeno il 50 per cento rispetto a quello cui sono tenuti i Professori associati. Il trattamento economico fondamentale del Professore aggregato è pari all'80 per cento di quello del Professore associato.

6. 20. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento *con le seguenti:* Le modalità per l'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento.

6. 32. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 5, sopprimere le parole: e dei ricercatori.

Conseguentemente aggiungere in fine le seguenti parole: , assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.

6. 10. Mario Pepe (PdL).

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 6 e all'articolo 8, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati didattici, di ricerca e gestionali, fatta salva la competenza esclusiva delle università a

valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori in deroga ai criteri stabiliti con giustificate motivazioni comunicate per iscritto all'ANVUR.

6. 30. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 8, dopo la parola: liberamente *aggiungere le seguenti:* , anche con retribuzione, *e sopprimere le parole:* anche retribuite.

6. 27. Il Relatore.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali *con le seguenti:* purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

6. 7. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 9, aggiungere infine il seguente periodo: Con decreto del Ministro, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.

6. 28. Il Relatore.

Al comma 10, sopprimere il periodo: Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche.

6. 1. Mazzuca, Cazzola.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione quadriennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo e tenuto conto dei compiti istituzionali di cui ai commi 2 e 3. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.

6. 16. Mario Pepe (PdL).

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Per il personale universitario sanitario medico e non medico, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, per lo svolgimento delle attività assistenziali che non sono prescindibili con lo stato giuridico dei docente e per i professori della facoltà di medicina e chirurgia è previsto un trattamento economico aggiuntivo tale da garantire una retribuzione pari a quella percepita dal dirigente medico del servizio sanitario nazionale.

Ai docenti della facoltà di medicina, che svolgono attività assistenziale per conto del servizio sanitario nazionale, vengono applicati tutti i benefici economici derivanti dalle applicazioni dei CCNL della dirigenza sanitaria.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, con il parere della Conferenza Stato-Regioni, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale si dovranno attenere le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del SSN.

6. 4. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 12 premettere le seguenti parole: Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità delle singole Università.

6. 8. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: 31 maggio 2010, n. 78, *aggiungere le seguenti:* convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,.

Conseguentemente, all'articolo 8:

al comma 1, alinea, dopo le parole: 31 maggio 2010, n. 78, *aggiungere le seguenti:* convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, .

6. 34. Il Relatore.

Al comma 12 sostituire la parola: triennale *con la seguente:* quadriennale.

6. 21. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Binetti, Enzo Carra.

Al comma 12, sopprimere le parole da: unitamente alla richiesta *fino alla fine del periodo.*

6. 22. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Binetti, Enzo Carra.

Al comma 12 sopprimere le parole: fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

6. 9. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 12, dopo le parole: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 aggiungere i seguenti periodi: , insieme alla richiesta di attribuzione ulteriori incentivi economici, secondo quanto previsto dall'art 9 della presente legge, acquisiti in ragione della valutazione positiva della relazione triennale. L'entità degli incentivi è stabilita annualmente da ciascuna università sulla base della compatibilità finanziaria.

6. 5. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 12, dopo le parole: regolamenti di ateneo inserire le seguenti: e tenuto conto dei compiti istituzionali di cui ai commi 2 e 3.

6. 23. Capitanio Santolini, Luseti, Nunzio Francesco Testa, Binetti, Enzo Carra.

Al comma 12 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 9, con il seguente:

ART. 9.

(Fondo per la premialità).

1. A valere sulle risorse del Fondo finanziamento ordinario, è istituito un Fondo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Al relativo riparto si provvede annualmente con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio universitario nazionale.

6. 15. Mario Pepe (PdL).

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

ART. 6-bis.

(Piano triennale straordinario per l'assunzione di professori associati).

1. Al fine di garantire l'attività didattica anche in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980, il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, predisporre con proprio decreto, sulla base delle indicazioni delle università in relazione alle ore di didattica svolte, anche in relazione al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-ter e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un programma triennale di concorsi per professori associati per un numero complessivo nel triennio di almeno 10.000 unità.

2. Nel decreto ministeriale di cui al comma 1 devono essere previste disposizioni che attribuiscono un punteggio in relazione all'anzianità nel ruolo di ricercatore e alle ore di didattica svolte.

ART. 6-ter. – Norme antievasione.

(Fondo per la didattica universitaria e ripristino di norme per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;

b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, determinate con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, confluiscono annualmente nel Fondo per la didattica universitaria istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.

6. 01. Borghesi, Zazzera.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

ART. 6-*bis*.

(Piano triennale straordinario per l'assunzione di professori associati).

1. Al fine di garantire l'attività didattica anche in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980, il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, predisporre con proprio decreto, sulla base delle indicazioni delle università in relazione alle ore di didattica svolte, anche in relazione al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-*ter* e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un programma triennale di concorsi per professori associati per un numero complessivo nel triennio di almeno 10.000 unità.

2. Nel decreto ministeriale di cui al comma 1 devono essere previste disposizioni che attribuiscono un punteggio in relazione all'anzianità nel ruolo di ricercatore e alle ore di didattica svolta.

ART. 6-*ter*. – Tassazione delle rendite finanziarie.

(Fondo per la didattica universitaria e delega al Governo in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i mede-

simi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota pari al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;

c) eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni d'imposta, in favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);

d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali;

e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;

f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera d);

g) coordinamento, con l'introduzione delle modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, determinate con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, confluiscono annualmente nel Fondo per la didattica universitaria istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.

6. 03. Borghesi, Zazzera.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

ART. 6-bis.

(Piano triennale straordinario per l'assunzione di professori associati).

1. Al fine di garantire l'attività didattica anche in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980, il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone con proprio decreto, sulla base delle indicazioni delle università in relazione alle ore di didattica svolte, anche in relazione al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-ter e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un programma triennale di concorsi per professori associati per un numero complessivo nel triennio di almeno 10.000 unità.

2. Nel decreto ministeriale di cui al comma 1 devono essere previste disposizioni che attribuiscono un punteggio in relazione all'anzianità nel ruolo di ricercatore e alle ore di didattica svolte.

ART. 6-ter.

(Fondo per la didattica universitaria e ripristino della detrazione dall'ICI per l'abitazione principale).

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 ».

3. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, determinate con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, confluiscono annualmente nel Fondo per la didattica universitaria istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.

6. 04. Borghesi, Zazzera.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

ART. 6-bis.

1. I ricercatori che hanno svolto attività didattica non obbligatoria, per almeno sei anni, presso una o più facoltà, anche di diversi Atenei, in possesso dei requisiti minimi scientifici già definiti dal CUN e diversificati per area scientifica, possono fare richiesta di inquadramento alla seconda fascia docente.

2. L'attività di didattica non obbligatoria deve essere certificata dalla facoltà presso la quale è stata svolta.

3. Per i ricercatori che al momento di entrata in vigore della presente legge non hanno maturato i requisiti di cui al comma 1, è stabilito un periodo non inferiore ad otto anni per la maturazione dei medesimi requisiti e la conseguente possibilità di inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del successivo articolo 6-ter.

ART. 6-ter.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, al fine della loro unificazione, con la previ

sione di un'unica aliquota pari al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;

c) eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni d'imposta, in favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);

d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali;

e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;

f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera d);

g) coordinamento, con l'introduzione delle modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, determinate con proprio decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, confluiscono annualmente nel Fondo per la didattica universitaria istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.

6. 02. Palagiano.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere le parole: In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

7. 9. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: in deroga con le seguenti: fermo restando la disciplina prevista.

7. 2. Zaccaria.

Al comma 1 sopprimere le parole: per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi.

7. 6. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Sopprimere il comma 3.

7. 7. Tocci.

Al comma 3, dopo le parole: presso atenei aventi sede aggiungere le seguenti: all'estero o.

7. 4. Garavini, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, in fine sostituire le parole: possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario *con le seguenti:* sono attribuiti incentivi finanziari derivanti da ulteriori risorse aggiuntive erogate dal Ministero al fondo di finanziamento ordinario delle università presso le quali i professori e i ricercatori prenderanno servizio.

7. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.

7. 3. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: In ogni caso, il docente chiamato da un'altra sede porta con sé una dote di finanziamento, pari al 75 per cento dello stipendio, destinata a confluire nel bilancio dell'università che effettua la chiamata.

7. 8. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È favorito il rientro nelle università italiane, mediante il finanziamento di appositi progetti e criteri premiali di valutazione delle università, di ricercatori italiani che hanno svolto attività all'estero per non meno di tre anni continuativi.

7. 5. Garavini, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

ART. 8.

Sopprimerlo.

* **8. 9.** Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sopprimerlo.

* **8. 14.** Tocci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo il mantenimento della progressione biennale per classi e scatti di stipendio.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza

oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, fatta salva la possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il nuovo regime.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

8. 4. Mario Pepe (PdL).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente il comma 3 è riformulato nel modo seguente:

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trattamento economico dei professori universitari di ruolo, costituito da una parte fissa legata alla classe di inquadramento e da una parte variabile legata ai risultati legata a specifici risultati didattici o scientifici;

b) istituzione di un'unica progressione economica dei professori universitari di prima e di seconda fascia, che si sviluppa in almeno dieci classi stipendiali corrispondenti a livelli oggettivi dei risultati didattici, di ricerca e gestionali raggiunti. Tali livelli sono definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5. Allo sviluppo in classi corrisponde la progressione economica di cui al presente comma;

c) nomina in ruolo dei professori che abbiano ottenuto l'abilitazione nazionale

per la prima fascia ai sensi dell'articolo 16 e conseguente inquadramento nella quarta classe stipendiale; accesso alle classi successive alla quarta ogni tre anni previo esito positivo della procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5; progressione economica, previo conseguimento dell'ultima classe stipendiale, con scatti triennali di anzianità pari al 2,50 per cento;

d) inquadramento dei professori che abbiano ottenuto l'abilitazione nazionale per la seconda fascia ai sensi dell'articolo 16 nella prima classe stipendiale, all'atto della nomina; accesso alle classi successive alla prima con cadenza triennale, previo esito positivo della procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5; progressione economica, successiva al conseguimento dell'ultima classe stipendiale, con scatti triennali di anzianità pari al 2,50 per cento;

e) inquadramento dei professori ordinari e associati già in servizio rispettivamente nella quarta e nella prima classe stipendiale, ovvero, se superiore, nella classe corrispondente al trattamento economico goduto alla data di entrata in vigore della presente legge,; valutazione dei professori ordinari e associati già in servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 5, per il passaggio nella classe superiore a quella corrispondente al trattamento economico di provenienza;

f) inquadramento dei ricercatori di ruolo già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, nel ruolo dei professori associati; collocazione nella prima classe stipendiale come « fuori ruolo », ovvero con lo stesso stato giuridico e trattamento economico della prima classe del ruolo dei professori associati, ma con la progressione di carriera e il trattamento economico bloccati fino all'acquisizione dell'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16, previo esito positivo della valutazione;

g) sostituzione delle espressioni: « professore universitario di prima fascia

od ordinario » e « professore universitario di seconda fascia o associato » con l'espressione « professore universitario di ruolo ».

8. 15. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallo, Paolini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 382 inserire le seguenti: fatto salvo il mantenimento della progressione biennale per classi e scatti di stipendio.

Conseguentemente eliminare le lettere a), b) e c) del comma 1.

8. 13. Capitano Santolini, Luseti, Nunzio Francesco Testa, Binetti, Enzo Carra.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale per merito, con limitazioni connesse al superamento delle abilitazioni superiori;

8. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2-bis. Il Governo, mediante il regolamento di cui al comma 1, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, identifica, per ciascuna area disciplinare, gli indicatori bibliometrici, le relative fonti ed altri eventuali metodi atti a valutare il rilievo delle pubblicazioni scientifiche.

2-ter. Fermo il disposto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nei casi in cui non ricorra la fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009,

n. 1, le Università possono stabilire la decurtazione dello scatto stipendiale fino ad un massimo del quaranta per cento, ovvero un suo incremento fino ad un massimo del trenta per cento, previa valutazione comparativa del numero e del rilievo delle pubblicazioni scientifiche prodotte nel triennio precedente condotta in base agli indicatori ed ai metodi definiti dal Decreto di cui al precedente comma, tenuto anche conto della qualità della attività didattica effettuata e dell'eventuale svolgimento di incarichi gestionali negli organi di governo dell'ateneo. Gli oneri a carico di ciascuna Università relativi agli incrementi degli scatti stipendiali riconosciuti nel corso di ciascun anno non possono superare per più del cinque per cento le economie prodotte dalle decurtazioni stabilite non corso del medesimo anno.

8. 8. Vassallo.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: rivalutazione del trattamento iniziale aggiungere le seguenti: in misura almeno pari all'attuale classe quarta.

8. 16. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallo, Paolini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Ai professori e ricercatori universitari non si applicano le disposizioni di cui al comma 21, secondo e terzo periodo, della Legge 30 luglio 2010 n. 122.

8. 7. Vassallo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è aggiunto infine il seguente periodo: « Per l'anno 2011, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai professori e ricercatori universitari ».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2010, all'onere derivante dalla

predetta disposizione, valutato in 32 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

8. 10. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

Per le categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i meccanismi di adeguamento retributivo previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013. Le risorse derivanti dalla mancata applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il predetto personale sono destinate alla corresponsione degli incrementi automatici biennali dei docenti e dei ricercatori fino alla V classe stipendiale.

8. 11. Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: anche su base premiale.

8. 5. Mario Pepe (PdL).

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) *progressione unica di camera ordinata per avanzamenti triennali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), con previsione del divieto di riconoscimento della terza progressione di merito ai ricercatori che non abbiano superato l'abilitazione ad associato e del divieto della*

terza progressione di merito agli associati che non abbiano superato l'abilitazione ad ordinario;

8. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

8. 12. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole trattamento iniziale aggiungere le seguenti: e sostituzione delle attuali tre progressioni di carriera rispettivamente: dei ricercatori tempo indeterminato, dei professori associati, dei professori ordinari, con progressione di carriera unica. Al docente in sede di inquadramento in fascia superiore è attribuito il livello di retribuzione immediatamente superiore a quello di provvidenza.

8. 3. Barbaro, Di Biagio.

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3-bis: Ai professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente che decidano di optare per il regime di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui al comma 21, secondo e terzo periodo, della legge 30 luglio 2010 n. 122.

8. 6. Vassallo.

Al comma 4, sopprimere le parole da: previo parere *fino alla fine del comma.*

8. 17. Il Relatore.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al fine di coprire insegnamenti fondamentali in condizioni di mancanza di docenti di ruolo e anche per favorire la nascita e la crescita di nuovi corsi di laurea considerati unici e fondamentali per l'Ateneo, è consentito durante il primo ciclo, in deroga alle normative vigenti di usufruire di risorse aggiuntive in termini finanziari e di punti organico da parte del MIUR, per le esigenze prioritariamente delle discipline caratterizzanti.

2. Ai ricercatori a contratto qualora non dovessero superare dopo due volte il concorso di abilitazione a professore di I o II fascia, sarà riconosciuto un punteggio speciale nei concorsi di personale dello stesso livello funzionale presso i Ministeri, Agenzie nazionali, Aziende ospedaliere, Istituti di scuola media superiore, valorizzando, in particolare, l'esperienza specifica maturata dai ricercatori.

3. È consentito alle università di utilizzare in pieno le risorse derivanti da pensionamenti di professori di I e II fascia per bandire nuovi concorsi per discipline fondamentali e caratterizzanti di nuovi corsi di laurea, laddove c'è mancanza o carenza di docenti che non consentono di svolgere i crediti formativi necessari previsti nello Statuto.

8. 01. Angela Napoli.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 4. Tocci.

Al comma 1, premettere il seguente comma.

01. All'articolo 1, comma 16 della legge 4 novembre 2005, ultimo periodo, *dopo le parole:* Ai professori a tempo pieno *sono inserite le seguenti:* ed ai ricercatori.

9. 3. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole della presente legge, aggiungere le seguenti: Ciascuna università definisce con proprio regolamento le modalità e i criteri per la distribuzione di tali risorse.

9. 1. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 1, quarto periodo, le parole da: e comunque *fino alla fine sono soppresse.*

9. 2. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 3, sostituire le parole: consiglio di amministrazione *con le seguenti:* Senato Accademico.

10. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 4, sostituire le parole: consiglio di amministrazione *con le seguenti:* Senato Accademico.

10. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 5, sostituire ovunque ricorrono le parole: consiglio di amministrazione *con le seguenti:* Senato Accademico.

10. 3. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Sopprimerlo.

***10. 4.** Capitanio Santolini, Lusetti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Sopprimerlo.

***10. 5.** Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 6. Tocci.

Sostituire con il seguente:

ART. 11.

(Interventi perequativi per le università statali).

1. Allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1.5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario ridefinito con l'introduzione del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *f*), presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario.

2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.

11. 3. Mazzarella.

Al comma 1, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: per quanto compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 5.

11. 5. Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: tenendo conto di un fattore

di correzione correlato agli indicatori generali di sviluppo socio-economico regionali individuati dagli organi di programmazione economica nazionale.

11. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il calcolo degli squilibri finanziari delle singole sedi universitarie dovrà tenere conto delle specificità delle Università sede di Facoltà di Medicina e Chirurgia caratterizzate da Aziende Ospedaliere Universitarie nate da ex-policlinici a gestione diretta.

11. 2. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: , adottando in prima applicazione il modello di valutazione del sistema di valutazione, di cui al decreto ministeriale 28 Luglio 2004, n. 146.

11. 4. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Tocci.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Tocci.

ART. 14.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: Le università possono altresì riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione

europeo assoluto e campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.

14. 2. Di Centa.

Sopprimere il comma 2.

14. 1. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picerno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Esonero dalle tasse universitarie).

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'Anno Accademico 2011/2012 i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il Decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, inscindibilmente, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. 01. Ceccacci Rubino.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-ter.

(Esonero dalle prove di ingresso).

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'Anno Accademico 2011/2012 i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il Decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, inscindibilmente, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

14. 02. Ceccacci Rubino.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Assunzione di personale).

1. A partire dal 2012, le università statali possono procedere all'assunzione di personale per ciascun anno, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento della spesa per personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

2. Per le università statali in cui il rapporto tra assegni fissi e Fondo per il funzionamento ordinario supera il 90 per cento, la percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 130 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da Ripar-

tire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

14. 03. Granata, Della Vedova.

ART. 15.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Ruolo unico dei professori universitari e composizione dell'organico).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo unico dei professori universitari, articolato a regime in due livelli, fatto salvo quanto previsto nella fase transitoria al comma 6. Il primo livello è articolato in tre classi stipendiali; il secondo livello è articolato in sette classi stipendiali.

2. Le università, nella definizione dei nuovi statuti di cui all'articolo 2, comma 1, assegnano a tutti i professori del ruolo unico i medesimi diritti e doveri accademici, con particolare riferimento all'attribuzione di ogni forma di elettorato attivo e passivo e alla presenza negli organi accademici. Sono fatte salve la possibilità di limitare l'accesso alla carica di rettore ai soli professori del primo livello e le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 del presente articolo.

3. I professori ordinari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 sono inquadrati nel primo livello del ruolo unico di cui al comma 1.

4. I professori associati di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati nel secondo livello del ruolo unico di cui al comma 1.

5. La corrispondenza delle classi previste nel precedente ordinamento con quelle del presente articolo è fissata con decreto del Ministero dell'Università e

della ricerca di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il predetto decreto fissa altresì trattamento economico spettante per le singole classi.

6. Ai professori universitari inquadrati nel ruolo unico si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e, limitatamente a quanto stabilito per i professori universitari a tempo pieno, dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

7. Il consiglio di amministrazione di ciascuna università determina il numero massimo di professori di ciascun livello che possono prestare servizio nell'ateneo con costi stipendiali sostenibili per II bilancio. Questi valori sono aggiornati periodicamente, almeno ogni tre anni, dal consiglio di amministrazione, sulla base dei piani strategici approvati dal senato accademico.

8. A partire dal sesto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella determinazione di cui al comma 8 del presente articolo, fermo restando che la consistenza complessiva dei posti di ruolo in organico al sistema universitario non può essere inferiore a quella registrata al 31.12.2008, il numero dei professori inquadrati nel primo livello non può comunque essere superiore ai due terzi di quello dei professori inquadrati nel secondo livello. Gli statuti determinano le modalità per assicurare equilibrati rapporti tra i livelli nei singoli ambiti disciplinari all'interno di ciascun dipartimento, ovvero di ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

9. Nel caso in cui il numero dei professori inquadrati nel primo livello in servizio presso l'ateneo sia eguale o superiore al valore massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, è fatto divieto all'università di dar corso a procedure di reclutamento o di progressione nei livelli del ruolo unico.

10. I ruoli di professore ordinario e associato, fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, e di ricercatore a tempo indeterminato sono posti ad esau-

rimento. Per un periodo transitorio di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un terzo livello del ruolo di cui al comma 1. Nel corso di tale fase transitoria le procedure di reclutamento che si svolgono ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge e quelle di chiamata diretta di cui all'articolo 21 prevedono l'accesso al terzo livello del ruolo. Con successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, il ministro provvede a determinare le modalità di articolazione delle fasce stipendiali, nonché le funzioni attribuite a ciascun livello e le relative progressioni, e di riallineamento e inquadramento dalla fase transitoria di cui al presente comma con quella a regime di CUI al comma 1, prevedendo il passaggio a tale regime di tutti i docenti inquadrati nel ruolo unico.

15. 01. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Melandri, Picierno, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Tocci, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sostituire il comma 2 con il seguente Ai settori concorsuali di cui al comma 1 afferiscono un adeguato numero di professori in servizio.

15. 1. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

ART. 16.

Al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

a-bis) la possibilità che il decreto di cui alla lettera *a)* prescriva un numero massimo alle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conse-

guimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici.

16. 24. Il Relatore.

Da abrogare.

16. 25. Granata.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 4, fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato e i professori associati che conseguano l'abilitazione al ruolo nella fascia superiore, sono inquadrati per chiamata diretta negli atenei di appartenenza. L'incremento di *budget* per l'inquadramento nel ruolo di professore associato e di professore ordinario è garantito da un incremento stabilizzato della quota di FFO dell'ateneo, a valersi su un apposito fondo ministeriale, cui gli atenei possano attingere per 2.500 inquadramenti annui per il ruolo degli associati, e per 750 inquadramenti annui per il ruolo degli ordinari. L'inquadramento per chiamata diretta ai sensi del presente comma non rileva ai fini della programmazione triennale del reclutamento d'ateneo di cui all'articolo 1 commi 1, 2, 3, 4.

16. 26. Mazzarella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 4, fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che abbiano maturato 6 anni di anzianità nel ruolo e i professori associati che abbiano maturato 9 anni di anzianità nel ruolo, e conseguano l'abilitazione al ruolo nella fascia superiore, sono inquadrati per chiamata diretta negli atenei di appartenenza. L'incremento di *budget* per l'inquadra-

mento nel molo di professore associato e di professore ordinario è garantito da un incremento stabilizzato della quota di FFO dell'ateneo, a valersi su un apposito fondo ministeriale. L'inquadramento per chiamata diretta ai sensi del presente comma non rileva ai fini della programmazione triennale del reclutamento d'ateneo di cui all'articolo 1 commi 1, 2, 3, 4.

16. 27. Mazzarella.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: L'abilitazione alla prima fascia può essere attribuita solo a coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione alla seconda fascia.

16. 28. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Sostituirlo.

1. La valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia, avrà luogo su base nazionale, ad opera di una Commissione unica nazionale per ciascun settore scientifico disciplinare oggetto del bando. La commissione giudicatrice è composta da cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

16. 16. Borghesi, Zazzera.

Sostituirlo.

1. La valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia, avrà luogo su base nazionale, ad opera di una Commissione unica nazionale per ciascun settore scientifico disciplinare oggetto del bando. La commissione giudicatrice è composta da cinque professori ordinari sorteggiati tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, il sorteggio è effettuato tra tutti gli appartenenti al settore e, fino a concorrenza del numero necessario, tra appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

Non possono partecipare ai concorsi di un raggruppamento disciplinare coloro che abbiano un grado di parentela fino al terzo grado compreso, con professori ordinari o associati appartenenti al medesimo raggruppamento disciplinare.

16. 17. Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: ha durata quadriennale *con le seguenti:* dovrà essere confermata ogni quattro anni.

16. 19. Santelli.

Al comma 1, dopo le parole di prima e di seconda fascia inserire le seguenti e di ricercatore.

16. 20. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 2 sostituire le parole: articolo 17, comma 2 con le seguenti articolo 17, comma 1.

16. 2. Zaccaria.

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: su proposta del Consiglio Universitario Nazionale.

16. 3. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) compilazione biennale dell'elenco dei candidati giudicati idonei, con relativo punteggio di idoneità;

16. 21. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine le seguenti parole: su proposta del Consiglio universitario nazionale.

16. 4. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, lettera c) dopo la parola: indizione aggiungere la seguente: obbligatoria.

16. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: frequenza annuale aggiungere la seguente: inderogabile.

16. 5. Sereni, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'istituzione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia e di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

16. 6. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei.

16. 7. Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: un'unica commissione nazionale *con le seguenti:* due commissioni nazionali.

16. 22. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Carra.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: di esperti di pari livello aggiungere la seguente: anche.

16. 23. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Carra.

Al comma 3, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.

16. 8. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

16. 9. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: nel biennio successivo con le seguenti: nel semestre successivo.

16. 18. Santelli.

Al comma 3, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) apposite modalità per il riconoscimento dell'abilitazione a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal CUN, e misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero.

16. 10. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedendo una quota aggiuntiva allo stesso.

16. 11. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La commissione scientifica di cui al comma 3, lettera e), sulla base di criteri qualitativi e quantitativi determinati all'inizio del triennio che tengano anche conto delle indicazioni fornite da società scientifiche nazionali e internazionali, valuta ciascuna domanda nell'ordine di presentazione e stabilisce se, in base al curriculum e ai titoli scientifici, il candidato possiede o meno la maturità scientifica minima ritenuta necessaria per poter svolgere con adeguata competenza ed esperienza le funzioni di professore nella fascia interessata. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

16. 12. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I soggetti che intendono presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla seconda fascia dei professori universitari devono essere in possesso del dottorato di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea magistrale, ovvero dopo la laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;

c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di ricerca;

d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani;

e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.

16. 13. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per i professori ordinari il sistema di abilitazione va in vigore decorsi 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. 14. Mario Pepe (PdL).

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. I ricercatori universitari confermati possono essere giudicati idonei al ruolo di professori associati, previa valutazione da parte di apposite commissioni nazionali, costituite da 5 professori ordinari del settore concorsuale di appartenenza estratti a sorte. A domanda sono ammessi alla valutazione i ricercatori che abbiano anzianità giuridica di almeno 15 anni, siano autori e/o coautori di almeno dieci pubblicazioni su riviste scientifiche ISI (o su riviste con referees) o monografie, edite nell'ultimo decennio, abbiano conseguito la qualifica di professore aggregato per almeno tre anni accademici, siano in servizio presso l'università dove hanno esercitato la funzione docente, siano titolari di progetti di ricerca di ateneo finanziati. In esito al giudizio di idoneità, tali professori associati dovranno essere chiamati dalle

università di appartenenza. Tale procedimento idoneativo dovrà svolgersi entro sei mesi dall'approvazione della legge.

16. 15. Gibiino, Germanà, Torrisi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Chiamata diretta dei ricercatori e docenti di ruolo abilitati).

1. Fino al 31 dicembre del sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato e i professori associati che conseguano l'abilitazione al ruolo nella fascia superiore, sono inquadrati per chiamata diretta negli atenei di appartenenza. L'incremento di budget per l'inquadramento nei ruoli di professore associato e ordinario è garantito da un incremento stabilizzato della quota del fondo di funzionamento ordinario dell'ateneo, su un apposito fondo ministeriale, cui gli atenei possano attingere 2000 inquadramenti annui per il ruolo di professore associato e di 500 inquadramenti annui per il ruolo di professore ordinario. L'inquadramento per chiamata diretta ai sensi del presente comma non rileva ai fini della programmazione di cui all'articolo 17, comma 2.

2. Agli oneri di cui al precedente comma, pari rispettivamente a 8 e 16 milioni per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28 comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, determinato con provvedimento direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825 e successive modificazioni.

16. 01. Granata.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Equipollenze).

1. I diplomi delle Scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, purché di medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dotto» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto ministeriale n. 270 del 2004.

3. Ai diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, di durata inferiore ai tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui faranno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle Scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.

16. 03. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Chiamata diretta dei ricercatori e docenti di ruolo abilitati).

1. Fino al 31 dicembre del sesto anno dall'entrata in vigore della presente legge i

ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che abbiano maturato 6 anni di anzianità nel ruolo e i professori associati che abbiano maturato 9 anni di anzianità nel ruolo e conseguano l'abilitazione al ruolo nella fascia superiore, sono inquadrati per chiamata diretta negli atenei di appartenenza. L'incremento di budget per l'inquadramento nei ruoli di professore associato e ordinario è garantito da un incremento stabilizzato della quota del fondo di funzionamento ordinario dell'ateneo, su un apposito fondo ministeriale, cui gli atenei possano attingere per 2000 inquadramenti annui per il ruolo di professore associato e di 500 inquadramenti annui per il ruolo di professore ordinario. L'inquadramento per chiamata diretta ai sensi del presente comma non rileva ai fini della programmazione di cui all'articolo 17, comma 2.

2. Agli oneri di cui al precedente comma, pari rispettivamente a 8 e 16 milioni per gli anni 2011 e 2012 si provvede mediante aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28 comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, determinato con provvedimento direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825 e successive modificazioni.

16. 02. Granata.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 17. Tocci.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: disciplinano aggiungere le seguenti: nel rispetto del codice deontologico.

- 17. 9.** Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tabelle di corrispondenza aggiungere le seguenti: , aggiornate ogni due anni.

- 17. 8.** Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela, fino al terzo grado compreso, con un professore appartenente alla stessa Università.

- 17. 11.** Orlando, Zazzera, Borghesi.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: curriculum aggiungere le seguenti: scientifico dell'attività didattica.

- 17. 12.** Capitano Santolini, Lusetti, Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: Le università possono inserire le seguenti: stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a-bis) e.

- 17. 14.** Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

- 17. 1.** Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, dei professori di ruolo per la chiamata di professori di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del Consiglio d'amministrazione.

- 17. 15.** Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: professori di prima fascia inserire le seguenti: per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

- 17. 16.** Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: consiglio di amministrazione aggiungere le seguenti: Non possono partecipare a procedimenti di chiamata di cui al presente articolo gli studiosi in possesso dell'abilitazione di cui alla presente legge, nonché i professori di prima e seconda fascia già in servizio alla data in vigore della presente legge, gli studiosi stabilmente impegnati all'estero di cui alla lettera b) del presente comma e gli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, che abbiano

vincoli di parentela o affinità fino al 4° grado nei ruoli di professore di prima fascia dei dipartimenti che formulano la proposta di chiamata.

- 17. 10.** Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Melandri.

Al comma 3, dopo le parole: chiamata dei professori aggiungere le seguenti: non appartenenti ai ruoli dell'ateneo.

- 17. 2.** Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Sopprimere il comma 3.

- 17. 7.** Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le università che inquadrino nell'ambito della programmazione triennale di ateneo, professori di prima e di seconda fascia, che non abbiano prestato servizio nei precedenti tre anni presso l'università banditrice dei posti di ruolo, si avvalgono di un incentivo pari al 90 per cento dell'inquadramento in ruolo finanziato da un apposito fondo ministeriale, la cui entità è annualmente determinata dal Ministero. L'accesso a questa incentivazione non può superare un terzo dei posti della programmazione triennale d'ateneo per le immissioni in ruolo a qualsiasi titolo. La percentuale di utilizzo del fondo di incentivazione per trasferimenti tra sedi concorre a definire i parametri di accesso alla parte premiale del FFO.

- 17. 6.** Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I ricercatori di ruolo e i professori associati che conseguono, rispettivamente, le abilitazioni a professore associato e a professore ordinario sono inquadrati nei ruoli corrispondenti all'abilitazione conseguita, mantenendo la progressione economica riconosciuta ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e senza maggiori oneri per le finanze pubbliche.

- 17. 3.** Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le università statali che inquadrino nell'ambito della programmazione triennale di ateneo professori di prima e di seconda fascia che non abbiano prestato servizio nei precedenti tre anni presso l'università banditrice dei posti di ruolo, si avvalgono di un incentivo pari al 90 per cento dell'inquadramento in ruolo finanziato da un apposito fondo ministeriale, la cui entità è annualmente determinata dal Ministero. L'accesso a questa incentivazione non può superare per ogni ateneo un quinto dei posti della programmazione triennale d'ateneo per le immissioni in ruolo a qualsiasi titolo. La percentuale di utilizzo del fondo di incentivazione per trasferimenti tra sedi concorre a definire i parametri di accesso alla parte premiale del FFO.

- 17. 5.** Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il titolo di professore aggregato è trasformato in ruolo a esaurimento, nel quale sono collocati a domanda e previa valutazione i ricercatori confermati in possesso del titolo. Le modalità di ingresso, lo svolgimento e la qualificazione

della attività didattica, l'eventuale retribuzione aggiuntiva saranno definite con successivo decreto ministeriale.

17. 13. Capitanio Santolini, Lusetti, Carra, Nunzio Francesco Testa.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Professori di chiara fama).

1. A valere sulle risorse del Fondo finanziamento ordinario, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno, alle istituzioni universitarie è consentita la chiamata diretta di professori ordinari di chiara fama italiani e stranieri, previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

17. 01. Mario Pepe (PDL).

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca).

1. All'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Le università, gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di livello post laurea, sulla base di criteri e parametri determinati con decreto del Ministro su proposta dell'ANVUR, disciplinano con proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo; gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi; la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio e dei con-

tratti di apprendistato ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche, di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. Con il medesimo decreto del Ministro, previo parere dell'ANVUR, sono disciplinate altresì le modalità di accreditamento dei corsi e le condizioni di eventuale ritiro dello stesso;

b) al comma 5, alla lettera c), le parole: « comunque non inferiore alla metà dei dottorandi » sono soppresse e dopo le parole: « borse di studio » sono inserite le seguenti: « e dei contratti di apprendistato ».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « è collocato a domanda », sono inserite le seguenti: « compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione »;

b) alla fine, è aggiunto il seguente periodo:

Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono mantenuti.

17. 02. Il Relatore.

ART. 18.

Al comma 1, la parola: professionisti è sostituita dalla seguente: studiosi.

18. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

ART. 18-bis.

(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca).

1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall'articolo 18, è istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del CEPR, dal presidente dell'*European Research Council*, dal presidente dell'*European Science Foundation*. Il CNGR indica criteri generali per le attività di valutazione dei risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 e coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 378 del 26 marzo 2004 nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate

dal presente comma. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al tre per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennità spettanti ai suoi componenti. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente è scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo. In sede di prima applicazione della presente disposizione, previo sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR predisponde rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.

18. 01. Airea.

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 7. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sostituire gli articoli 19, 20 e 21 con il seguente:

ART. 19.

(Contratto a termine).

1. Per tutte le attività didattiche e di ricerca a carattere temporaneo le università stipulano, a seguito di procedure concorsuali, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale, disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato con la legge 24 dicembre 2007, n. 247. Il contratto stabilisce, sulla base di criteri generali degli atenei, i compiti specifici e le modalità del loro assolvimento, siano essi di didattica, nelle sue diverse forme, autonome o di supporto, di servizio agli studenti o di ricerca ai livelli di volta in volta richiesti.

2. Per l'attività di ricerca e di docenza è vietata ogni altra forma contrattuale. È fatto anche divieto di prestazioni in forma gratuita.

19. 9. Tocci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Contratto Unico Formativo di Ricerca).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Contratto Unico Formativo di Ricerca (CUFR). Il CUFR è un contratto a causa mista di natura subordinata finalizzato all'acquisizione delle competenze, delle abilità e dell'esperienza necessaria per l'accesso alle attività di ricerca.

2. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio,

possono stipulare i contratti di cui al comma 1 con studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo già in servizio presso istituzioni universitarie, a decorrere dall'anno 2014 il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'accesso al CUFR. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

3. Il CUFR può avere una durata compresa tra uno e tre anni, è rinnovabile e non cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con i soggetti di cui al comma 2, intercorsi anche con soggetti diversi e compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni.

4. I compensi dei contratti di cui al presente articolo sono determinati mediante un accordo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale protocollo regolerà anche le modalità d'espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l'accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative.

5. Il protocollo di cui al comma 4 potrà altresì definire un nuovo limite per la durata massima dei rapporti instaurati ai

sensi del presente articolo, fermo restando che tale limite non potrà comunque essere superiore a quattro anni.

6. Le università disciplinano le modalità di conferimento dei CUFIR con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante una delle seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, seguiti dalla costituzione di una commissione che valuterà i titoli e le pubblicazioni presentati da ciascun candidato, anche in base alla loro attinenza al programma di ricerca oggetto del bando, e formulerà una graduatoria finale sulla base dei punteggi attribuiti.

7. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge sono assorbiti, attraverso il CUFIR, tutti i contratti a causa mista e tutte le figure non subordinate impegnate presso le università. L'assorbimento delle figure non subordinate, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il MIUR e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

8. La contribuzione previdenziale e sociale è determinata nelle stesse modalità e forme previste per l'apprendistato professionalizzante di cui al comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. A decorrere dalla data della firma del primo accordo di cui al comma 4, è abrogato l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso dei titolari ai ruoli dei soggetti di cui al comma 2.

19. 6. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Tocci.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sui siti dell'ateneo aggiungere le seguenti: , ente o istituzione.

Conseguentemente, al comma 4:

alla lettera a), dopo le parole: di interesse dell'ateneo aggiungere le seguenti: , ente o istituzione;

alla lettera b), dopo le parole: stabilite dall'ateneo aggiungere le seguenti: , ente o istituzione.

19. 12. Il Relatore.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: senza assegni inserire le seguenti: , utile ai fini di carriera e pensionistici.

19. 5. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 4, alla lettera a), sostituire le parole: dell'ateneo con le seguenti: del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: dall'ateneo con le seguenti: dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

19. 13. Il Relatore.

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

19. 4. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I soggetti di cui al comma 1 con apposito regolamento disciplinante modalità di conferimento degli assegni individuano interventi atti a garantire un numero riservato di posti destinati all'abilitazione di studiosi italiani, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e post universitaria all'estero e decidono di tornare in Italia, o stranieri, che hanno svolto corsi di istruzione universitaria e post universitaria in Italia e decidono di restare, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero.

19. 8. Di Biagio, Barbaro.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato mediante un protocollo quadriennale tra ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale protocollo regolerà anche le modalità di espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l'accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative.

19. 2. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'importo dell'assegno, compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento del

trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, è determinato con proprio regolamento dall'università. I limiti di compatibilità della fruizione di assegni con altre attività sono determinati con decreto del Ministro.

19. 3. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 6, sostituire le parole da: sulla base fino alla fine con le seguenti: in misura comunque non inferiore a euro 20.000 lordi annui. Tale importo minimo è rideterminato con decreto del Ministro con cadenza almeno biennale.

19. 10. Aprea.

Al comma 8, sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.

19. 11. Il Relatore.

Al comma 8 aggiungere il seguente capoverso: Pertanto nel terzo periodo dell'articolo 51, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogate le parole da: ovvero, fino a: ricerca.

19. 1. Russo, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

ART. 20.

Al comma, dopo le parole: stipulare contratti, aggiungere le seguenti: della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

20. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a quarantamila euro lordi.

20. 4. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: i predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici, e rinnovati sentito il nucleo ai valutazione.

20. 5. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Melandri.

Al comma 2, dopo la parola: titolo, *aggiungere la parola:* necessario.

20. 7. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 2, alla fine del secondo capoverso, aggiungere il seguente periodo: Per l'attribuzione dei contratti a soggetti non in possesso dei titoli necessari (dottorato di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero) è necessario parere favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante di cui all'articolo 2 comma 2, lettera f), ove esistente, ovvero dell'organo deliberante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

20. 8. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: regolamenti di ateneo, *aggiungere:* nel rispetto del codice deontologico.

20. 2. Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato mediante un protocollo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

20. 3. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

8-bis. I contratti di insegnamento, di cui ai commi 1 e 2, sono disposti in misura non superiore al 10 per cento degli insegnamenti previsti dai corsi di laurea.

20. 6. Mantini.

ART. 21.

Al comma 1, dopo le parole: tempo pieno e determinato, *sopprimere fino alla fine del comma le restanti.*

21. 47. Granata.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale contratto prevede, comunque, un finanziamento annuale e individuale per ogni ricercatore a tempo determinato, chiamato *dote per la ricerca*. Tale finanziamento, valido solo per il primo triennio e pari a due mesi della retribuzione netta del giovane all'atto della assunzione, graverà su uno speciale fondo

ministeriale da costituirsi prima del reclutamento dei ricercatori stessi, allo scopo di garantire un minimo di supporto per la indipendenza del lavoro dei ricercatori stessi.

21. 13. Villecco Calipari, Gozi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I ricercatori e i professori universitari, ivi compresi quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi, dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. È fatta salva l'applicazione del regime di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

1-ter. Il personale di cui al comma 2 può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di quaranta anni e comunque non oltre il settantesimo anno di età. In tal caso è data facoltà all'Amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente e nel rispetto del piano previsto dall'articolo 17 comma 2.

1-quater. In relazione alle specifiche esigenze didattiche e di ricerca ed in seguito alla positiva valutazione dell'attività di ricerca e di didattica dell'ateneo, i ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi ai sensi dei commi 2 e 3 possono proseguire un impegno didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti a titolo oneroso o gratuito predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo ed accedere ai fondi, pubblici e privati di ricerca, i ricercatori e i professori, che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e

doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata.

1-quinquies. I punti organico e le risorse finanziarie derivanti dal collocamento a riposo di professori e ricercatori universitari rimane nella disponibilità dell'ateneo per il reclutamento di personale docente.

1-sexies. Alle risorse finanziarie rese disponibili nei bilanci universitari in conseguenza della variazione di età pensionabile prevista dai commi 2 e 3 del presente articolo non si applica quanto disposto dal primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, a 133.

1-septies. Le risorse finanziarie di cui al comma 6, entro tre anni dalla loro effettiva disponibilità, vengono utilizzate nella misura minima del 60 per cento della loro entità per l'indizione di procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 18 e nella misura minima del 20 per cento per l'indizione di procedure di reclutamento di professori associati, 11 mancato rispetto di quanto disposto dal presente comma comporta il divieto per l'ateneo di procedere alla chiamata di professori ordinari nei successivi cinque anni.

21. 29. Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: È richiesto, con le seguenti: È richiesta un'età non superiore a 35 anni e.

21. 7. Mario Pepe (Pdl).

Al comma 2, lettera c), aggiungere dopo la parola: parametri, le seguenti: riconosciuti anche in ambito internazionale, e infine le parole: sentito il CUN.

21. 12. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 2, lettera c), alla fine, aggiungere il seguente periodo: il decreto può prescrivere un numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione, anche differenziato per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici.

21. 42. Il Relatore.

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine, le seguenti parole: nelle more dell'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, si utilizzano i parametri definiti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca già emanato in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

21. 31. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. 1 contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale;

b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero di analoghi contratti in atenei stranieri.

21. 17. Vassallo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I contratti hanno durata triennale, possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri, riconosciuti a livello internazionale, definiti con decreto del Ministro e si svolgono in regime di tempo pieno con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di

didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 250 ore. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al presente comma è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Conseguentemente i commi 4 e 5 sono soppressi, al comma 5, le parole: nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), sono sostituite dalle seguenti: nel sesto anno di contratto e dopo le parole: La programmazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicura, sono aggiunte le seguenti: fin dall'accensione del primo contratto triennale.

21. 32. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I contratti hanno durata non superiore a un triennio e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da parte di una commissione istituita secondo procedure determinate dal regolamento di ateneo e composta di almeno tre membri, nella quale sia garantita la maggioranza di professori ordinari appartenenti al settore-scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza di un numero sufficiente, di professori appartenenti al macrosettore corrispondente. I componenti la commissione devono essere per la maggior parte diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto. La commissione deve comprendere almeno un professore non in servizio nell'ateneo.

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 4;

b) al comma 5, sostituire le parole: «di contratto di cui al comma 3, lettera b)», con le seguenti: «del secondo contratto triennale»;

c) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «dei contratti di cui al comma 3, lettera a)» con le seguenti: «dei primo contratto triennale di cui al comma 3»;

d) al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «dei contratti di cui al comma 3, lettera b)» con le seguenti: «del secondo contratto triennale».

21. 33. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

All'articolo 21, comma 3, lettera a) sopprimere le parole: „per soli due anni.

21. 6. Franzoso.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: parametri definiti con, aggiungere le seguenti: apposito regolamento di ateneo nell'ambito di criteri fissati con Decreto del Ministero.

21. 38. Capitanio Santolini, Luseti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: di cui alla lettera a) inserire le seguenti: ovvero di assegni biennali di ricerca o di borse post-dottorato per almeno tre anni anche non consecutivi, ovvero di analoghi contratti o borse post-dottorato in atenei stranieri.

21. 35. Mazzarella, Lenzi, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. I contratti banditi dagli atenei ai sensi del comma 3 potranno godere, fino al 2018, e nei limiti del fondo annuo a ciò destinato, di un cofinanziamento, stabilizzato nel FFO per tutta la durata del contratto, da parte del Ministero del 50 per cento su un apposito fondo di sostegno della figura dei ricercatori a tempo determinato, volto a co-finanziare fino 3.000 contatti all'anno per gli anni 2011-14, e fino a 2.000 contratti annui per gli anni 2015-2018.

21. 36. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sostituire i commi 4, 7 e 8 con i seguenti:

4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. Per il primo triennio del contratto non possono essere richiesti obblighi didattici, mentre per il secondo triennio gli obblighi didattici sono gli stessi del ricercatore a tempo indeterminato così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 32 (Compiti dei ricercatori universitari) e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 11 della legge n. 230 del 2005 (legge Moratti).

7. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo, nel corso del primo triennio, a diritti in ordine all'accesso al ruolo unico della docenza, in occasione del rinnovo per il secondo triennio, l'Ateneo è tenuto ad accantonare i fondi e i punti organico necessari per l'assunzione di un docente a tempo indeterminato al primo livello del ruolo unico della docenza alla scadenza del secondo triennio in un settore scientifico disciplinare compatibile con l'attività di ricerca svolta nell'ambito del contratto, ed entro tale data è tenuto ad espletare le relative procedure concorsuali.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le università non possono più conferire assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 (istituzione degli assegni di ricerca).

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti rinnovati di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo e di qualsiasi borsa e/o contratto di ricerca a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i sette anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

21. 46. Granata.

Sostituire il comma 4, con il seguente: I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 3, lettera b) di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

21. 43. Il Relatore.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: La tipologia dei contratti dei ricercatori universitari a tempo determinato, di cui al comma 3, lettere a) e b), dovrà essere formulata in modo compatibile con quella degli equivalenti contratti a

tempo determinato attualmente in uso per i ricercatori degli enti di ricerca vigilati dal MIUR ed afferenti al comparto ricerca. A regime, dovrà essere possibile per il ricercatore a tempo determinato usufruire di possibilità di passaggio tra università e citati enti di ricerca, sia durante il triennio quinquennio di servizio a tempo determinato, sia al momento della valutazione per la entrata in ruolo. Le procedure per la valutazione sono le stesse del comma 5.

21. 21. Gozi, Villecco Calipari, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sopprimere il comma 4.

21. 37. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I contratti di cui al comma 3, prevedono un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 250 ore.

21. 20. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Per un periodo di sei anni dalla entrata in vigore dalla stessa, la quota di posti complessivi, è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 140 milioni di euro per anno, riservati nella misura del settanta per cento a ricercatori a tempo indeter-

minato o determinato che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 16 e nella restante misura del 30 per cento ai titolari di assegni di ricerca.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *4-bis* di provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: « All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,27 per cento ».

21. 22. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. Per un periodo di otto anni dalla entrata in vigore della stessa, la quota di posti complessivi è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 100 milioni di euro per anno, riservati nella misura del settanta per cento a ricercatori a tempo indeterminato o determinato che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 16 e nella restante misura del 30 per cento ai titolari di assegni di ricerca.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *4-bis* di provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: « All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,27 per cento ».

21. 23. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 5, sopprimere le parole: Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.

* **21. 44.** Il Relatore.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.

* **21. 14.** Vassallo.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 17, *inserire le seguenti:* comma 1, lettera d).

21. 15. Vassallo.

Al comma 5, terzo periodo, dopo la parola: valutazione *aggiungere le seguenti:* , da parte di apposita commissione istituita attuando i principi di trasparenza, competenza e rappresentatività del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare di riferimento.

21. 24. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 5, terzo periodo dopo le parole: standard qualitativi *aggiungere le seguenti:* riconosciuti a livello internazionale.

21. 25. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 5, sopprimere le parole da: L'espletamento del contratto *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente al comma 9, aggiungere il seguente periodo: L'espletamento del

contratto di cui al comma 3, lettera *a*), ovvero lettera *b*) costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

21. 45. Il Relatore.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'espletamento della settima procedura di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) almeno uno su due dei posti di professore di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2 comma 2 lettera *c*), è destinato a procedure di chiamata diretta, ai sensi del comma 7, riservate a ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo.

b) almeno uno su cinque dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.

21. 4. Lupi, Toccafondi, Palmieri, Vignali, Riccardo Farina.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo.

Conseguentemente sopprimere l'ultimo capoverso.

21. 48. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 6, primo periodo sopprimere le parole: dalla data di entrata in vigore

della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo.

21. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 6, primo periodo sostituire la parola: può essere con la seguente: è.

21. 2. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: e ricercatori a tempo indeterminato inserire le seguenti: e di soggetti che abbiano maturato almeno sei anni di servizio complessivo come titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

21. 11. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

21. 3. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire il periodo: possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo con il seguente: dovranno utilizzare le risorse risultanti dalla contestuale soppressione del posto di professore di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato occupato dal destinatario della chiamata al ruolo superiore.

21. 39. Santelli.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere in fine: della restante metà una quota non inferiore ad un quinto è riservata ai

ricercatori che abbiano operato all'estero per non meno di cinque anni consecutivi.

21. 10. Garavini, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 6, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Per sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizza uno stanziamento non inferiore a 50 milioni di euro annui destinati alla chiamata nel ruolo di professore associato di ricercatori a tempo indeterminato e determinato che abbiano superato l'abilitazione nazionale.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,29 per cento ».

21. 19. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

21. 41. Capitanio Santolini, Luseti, Enzo Carra, Nunzio Francesco Testa.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano altresì a coloro che siano stati destinatari di

contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che entro i primi sei anni di applicazione della presente legge abbiano raggiunto una durata complessiva del rapporto pari a sei anni e conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato di cui all'articolo 16. Ai fini del raggiungimento della durata di cui al periodo precedente, sono fatte salve le disposizioni in tema di rinnovo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, entro i primi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 8, lettera c) aggiungere le seguenti parole: fatti salvi gli effetti transitori di cui alla disciplina dell'articolo 21, comma 6-bis della presente legge.

21. 8. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. I ricercatori a tempo determinato già reclutati a seguito di valutazione comparativa ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o che siano cessati dal servizio da non più di ventiquattro mesi, che siano anche affidatari di uno o più carichi didattici, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per conservare la loro posizione economica e giuridica fino all'espletamento della seconda tornata di abilitazione nazionale, purché in possesso di almeno tre anni di anzianità di insegnamento anche non continuativi.

6-ter. I ricercatori a tempo determinato di cui al comma 7-bis possono partecipare alle procedure di abilitazione nazionale.

6-quater. I ricercatori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia

assegnato ad un docente di ruolo della facoltà ovvero cessi di essere attivato, in corrispondenza dell'idoneità conseguita, possono essere utilizzati su delibera del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.

6-quinquies. A domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla conseguita idoneità nel giudizio di abilitazione nazionale, i ricercatori di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* sono inquadrati nel ruolo dei professori associati universitari. L'assunzione è disposta dal rettore presso la facoltà nella quale il ricercatore svolge la propria attività.

6-sexies. Qualora l'onere finanziario per l'immissione in ruolo del personale previsto nel presente articolo superi il 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario, l'eccedenza è compensata con il risparmio di spesa derivante da futuri trasferimenti o pensionamenti di docenti in servizio nell'università interessata.

21. 18. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera *a*), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti rinnovati di cui al comma 3, lettera *b*), il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.

21. 19. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 8 aggiungere il seguente capoverso:

Anche per il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'università, si applicano per tutta la durata dell'incarico le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, in materia di congedo straordinario senza assegni.

21. 30. Antonino Russo, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili e sulla base delle procedure concorsuali del presente articolo, le facoltà possono, inoltre, indire procedure di reclutamento per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato riservate ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, in possesso dei seguenti requisiti minimi: dottorato di ricerca, svolgimento di 5 anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

21. 5. Franso.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di razionalizzare la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché di valorizzare le esperienze didattiche e di ricerca già maturate, i ricercatori a tempo determinato, a domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'equiparazione ai ricercatori a tempo indeterminato. Ad esito positivo della richiesta, entro lo stesso anno accademico, il richiedente viene immesso in ruolo con la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato nel medesimo settore scientifico-disciplinare dal-

l'ateneo ove presta la propria attività. La domanda, corredata da titoli e pubblicazioni, può essere avanzata dai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano concluso il loro rapporto di lavoro entro i dodici mesi antecedenti la stessa data, che siano titolari da più di tre anni accademici di carichi didattici certificati dalle università, che siano risultati vincitori all'esito di valutazioni comparative svolte secondo regole equivalenti a quelle previste dalla legge per il reclutamento dei ricercatori universitari, in quanto esplicitamente richiamate dai relativi bandi di concorso e le cui retribuzioni gravino sul fondo di finanziamento ordinario (FFO). Le università entro sessanta giorni della presentazione della richiesta, possono rigettare la domanda di immissione in ruolo qualora le pubblicazioni e i titoli presentati dai ricercatori a tempo determinato fossero inferiori ai requisiti minimi definiti dal CUN per le differenti aree scientifiche. Per le finalità del presente comma, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca autorizza uno stanziamento non inferiore a 50 milioni di euro annui.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,29 per cento ».

21. 26. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai contratti di cui al presente articolo non si applica quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

21. 27. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, primo periodo, dopo le parole: « anche ad ordinamento autonomo », inserire « ad esclusione delle università ».

21. 28. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Istituzione dell'Anagrafe dei ricercatori italiani all'estero).

1. È istituita l'Anagrafe nazionale dei ricercatori italiani all'estero, di seguito denominata Anagrafe, avente i seguenti obiettivi:

a) promuovere la mobilità nazionale e internazionale dei ricercatori;

b) promuovere un coinvolgimento dei ricercatori italiani operanti all'estero in progetti e collaborazioni con Istituzioni, Centri di ricerca e aziende italiani, anche al fine di favorire un possibile rientro in Italia.

2. L'Anagrafe è costituita da una banca dati telematica per la gestione dei dati identificativi dei ricercatori italiani operanti all'estero ed è liberamente accessibile da parte dei soggetti interessati attraverso un collegamento inserito sul sito web del Consiglio nazionale delle ricerche. L'inserimento dei dati relativi ai ricercatori italiani all'estero è effettuato su base volontaria su esplicita richiesta degli stessi. L'anagrafe è aggiornata semestralmente dagli organi competenti del Consiglio nazionale delle ricerche, cui è affidata la gestione diretta, sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 11, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2010 aggiungere le seguenti: nonché dell'articolo 21-bis, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2010 e in 1 milione di euro per gli anni 2011 e 2012.

21. 01. Centemero.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Professori aggregati).

1. È abolito l'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230. È istituito il ruolo di Professore aggregato a cui afferiscono, su loro richiesta, i ricercatori confermati che nel precedente quinquennio abbiano svolto per più di tre anni consecutivi attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, previa positiva valutazione del Consiglio di Dipartimento approvata a maggioranza assoluta dai professori ordinari incardinati e convergente delibera del Consiglio di amministrazione. Ai professori aggregati è fatto obbligo di garantire, nell'ambito del loro impegno didattico, 60 ore di lezione frontale ed è riconosciuto il diritto ad una indennità aggiuntiva pari al 20% dello stipendio tabellare del Ricercatore di ruolo alla

sesta classe stipendiale. I Professori aggregati mantengono per ogni altro aspetto l'inquadramento e il trattamento giuridico ed economico dei Ricercatori confermati.

21. 02. Vassallo.

ART. 22.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

1. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.

2. I soggetti di cui al comma 1, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni.

3. I ricercatori e i professori universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico, fatta salvo quanto previsto dal comma 2.

4. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 503, e successive modificazioni, e comunque fatta salva la possibilità di avvalersi dell'opzione di cui al comma 2.

22. 1. Zazzera.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

1. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantottesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.

2. I soggetti di cui al comma 1, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni.

3. I ricercatori e i professori universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico, fatta salvo quanto previsto dal comma 2.

4. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, e comunque fatta salva la possibilità di avvalersi dell'opzione di cui al comma 2.

22. 2. Palagiano, Zazzera.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il collocamento a riposo dei professori, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento è fissato, a domanda, al termine dell'anno accademico in cui l'interessato abbia compiuto il settantesimo anno d'età. Sono fatti salvi eventuali diritti acquisiti più favorevoli.

22. 5. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallo, Paolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: « settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, », sono sostituite dalle seguenti: « sessantottesimo anno di età ».

22. 3. Palagiano, Zazzera.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: « settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, », sono sostituite dalle seguenti: « sessantacinquesimo anno di età ».

22. 4. Palagiano, Zazzera.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il collocamento a riposo dei professori, ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento è fissato, a domanda, al termine dell'anno accademico in cui l'interessato abbia compiuto il settantesimo anno d'età. Sono fatti salvi eventuali diritti acquisiti più favorevoli.

22. 6. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallo, Paolini.

ART. 23.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

2-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2004, convertito in legge 5 marzo 2004 n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle Università interessate quali lettori di madre lingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madre lingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data d'instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 della legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal decreto legge n. 2 del 2004 e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma della legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

23. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

ART. 23-bis.

(Misure di Welfare).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

a) estendere ai dipendenti delle università, ancorché interessati a diverse forme di apporti di lavoro anche in collaborazione o prestazioni di opera intellettuale e che non siano confermati nei rapporti medesimi, gli ammortizzatori sociali in deroga;

b) imporre alle università il pagamento degli oneri al Fondo per la disoccupazione involontaria;

c) riconoscere ai medesimi soggetti il diritto a ricorrere ai servizi di ricollocamento al lavoro (outplacement) presso agenzie interessate a convenzioni che saranno stipulate con il Ministero, la Conferenza dei rettori (CRUI), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, e convenzioni individueranno le fonti per il finanziamento del servizio.

23. 01. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

ART. 23-bis.

(Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro, ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.

2. Per i soggetti e per gli stessi periodi di cui al comma 1, i redditi da lavoro dipendente sono imponibili per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,27 per cento ».

23. 02. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

ART. 23-bis.

(Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l'accesso ai ruoli nelle Pubbliche Amministrazioni).

1. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:

a) è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10 per cento del punteggio complessivo;

b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30 per cento e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta;

c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio non inferiore agli

assegna di ricerca e ai contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge.

23. 03. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

ART. 24.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di facoltà di trasformazione in fondazioni delle università).

1. L'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

24. 01. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Turn over).

1. A decorrere dall'anno 2011 le università possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Sono pertanto abrogate le disposizioni di cui all'articolo 66 comma 13 della legge 133 del 2008, e successive modifiche.

24. 02. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Risorse economiche aggiuntive per le università).

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito di impresa dichiarato.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 40 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

24. 03. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

ART. 25.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

(Norme transitorie e finale).

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.

2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di en-

trata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.

2-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Si procede altresì direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a quattro ».

3. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata della idoneità stessa previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'articolo 4-bis, comma 16 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata devono seguire decreto di nomina e presa di servizio dell'idoneo in mancanza dei quali quest'ultimo può essere chiamato da altre università, ferma restando la possibilità per l'università che ha indetto il bando di ripetere la chiamata.

4. I contratti di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), possono essere stipulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti

disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.

6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, dopo la parola: « triennio » sono inserite le seguenti: « o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » e, dopo la parola: « universitarie » sono inserite le seguenti: « o di ricerca »; il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « A tali fini ».

7. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 17 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonché dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 230 del 2005.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

c) l'articolo 1, commi 8, 10 e 14 della legge 4 novembre 2005, n. 230;

d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

10. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 21.

10-bis. Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

10-ter. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « compiti ispettivi » sono inserite le seguenti: « e quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca in relazione ad attività istituzionali i cui oneri non siano posti a carico del fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi ».

10-quater. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 21 della presente legge e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nonché agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane ai sensi del comma 9 della stessa legge n. 230 del 2005 è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata ai sensi delle predette disposizioni. Al relativo onere, pari a 4.917,618, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

10-quinquies. All'articolo 2, comma 140, lettera b), del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: « e le relative indennità », è inserito il seguente periodo: « Il compimento del settantesimo anno di età comporta l'automatica cessazione dalla carica di Presidente o componente dell'organo direttivo ».

10-sexies. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e) in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale relativa-

mente a tale settore è integralmente composta ai sensi della lettera g) del medesimo articolo e comma.

10-*septies*. All'articolo 17, comma 30 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle università e agli enti di ricerca».

10-*octies*. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari».

11. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera f), si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante dall'articolo 19, comma 5, valutato in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157. Al comma 6 del medesimo articolo 1 della legge n. 157 del 1999, il quarto periodo è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

25. 29. Il Relatore.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di en-

trata in vigore della presente legge in materia di copertura di posti di ricercatore, rispettivamente di assegnista di ricerca, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 21, comma 2, rispettivamente fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 19, comma 4.

2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di copertura di posti di professore ordinario e associato, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1, dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, e dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

25. 1. Giammanco.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In attesa dell'entrata in vigore a regime delle disposizioni e dei regolamenti attuativi di cui alla presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore a tempo indeterminato e determinato e di assegnista di ricerca, le università possono avviare le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente.

25. 3. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 1 dopo la parola: ricercatore aggiungere le seguenti: a tempo determinato.

25. 4. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. A decorrere dall'anno 2010, i ricercatori universitari in ruolo da almeno

12 anni, ai quali per almeno tre anni accademici consecutivi siano stati conferiti affidamenti o supplenze di insegnamenti ufficiali delle Facoltà, sono stabilizzati ai soli fini giuridici nel ruolo di « professori aggregati ».

25. 24. Reguzzoni, Goisis.

Al comma 3, dopo le parole: hanno conseguito *inserire le seguenti:* o conseguiranno, entro il 31 dicembre 2010.

25. 5. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Al comma 3, sostituire le parole: per tali ruoli *con le seguenti:* nelle rispettive fasce,.

25. 22. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero per altri due anni dalla data di scadenza dell'idoneità, nel caso in cui la stessa sia scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge.

25. 6. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono equiparati ai soggetti titolari di contratti di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b). Ad essi pertanto si applicano le disposizioni di cui comma 5 del medesimo articolo 21,.

25. 7. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 72, comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 35-*novies* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, esclude dalla cessazione unilaterale del rapporto di lavoro i ricercatori universitari di ruolo, anche ove abbiano superato i 40 anni di contribuzione.

25. 13. Mario Pepe (PdL).

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In attesa dell'attuazione dell'abilitazione scientifica nazionale, è istituito il ruolo transitorio ad esaurimento del professore universitario aggregato. Transitano nel nuovo ruolo, a domanda, i ricercatori confermati in possesso del titolo di professore aggregato da almeno 5 anni, mantenendo l'eventuale migliore trattamento economico in godimento. I ricercatori confermati, che non sono in possesso del suddetto requisito, possono optare per il ruolo di professore aggregato, non appena lo maturano. Ai professori aggregati ed ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, sono garantite le modalità di progressione di carriera, previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

25. 14. Mario Pepe (PdL).

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per il primo triennio, è destinata la quota del 50 per cento dei punti organico disponibili in ciascuna Uni-

versità esclusivamente per prese di servizio di professori associati già ricercatori a tempo indeterminato che abbiano superato il giudizio di idoneità.

25. 21. Melis, Schirru, Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Professori Associati confermati, che abbiano maturato 9 anni di servizio nel ruolo, transitorio, a domanda e previa e positiva valutazione del Consiglio di Facoltà sulle funzioni didattico-scientifiche svolte, nella fascia dei Professori Ordinari, nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento.

25. 23. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto, Paolini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. I professori ordinari a tempo determinato, di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 230 del 2005, che abbiano conseguito l'idoneità da almeno cinque anni, partecipano alle procedure di reclutamento previste dalla presente legge ed a tutte le altre analoghe procedure eventualmente disposte.

25. 28. Lorenzin.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 72, comma 11, della legge 133/08, la parola: « professori » è sostituita dalla parola: « docenti ».

25. 19. Capitanio Santolini, Luseti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Al comma 7, sostituire le parole: all'articolo 1 con le seguenti: all'articolo 2.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 22, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, le parole: « gli articoli 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 1 ».

25. 2. Zaccaria.

Al comma 7, sostituire le parole: articolo 1, comma 1, lettera g), della medesima legge con le seguenti: articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge.

25. 27. Il relatore.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino almeno al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, ai ricercatori a tempo indeterminato che possano documentare una produzione scientifica in linea con i criteri qualitativi e quantitativi individuati da apposito decreto del Ministro e diversificati per area scientifica (in analogia con quanto richiesto per l'abilitazione nazionale) e con una attività didattica certificata da decreto rettorale nel proprio o in altri atenei di almeno 6 anni – non necessariamente continuativi – viene attribuita l'abilitazione nazionale. Tale abilitazione dà titolo all'inquadramento immediato nel ruolo di professore associato presso l'ateneo di appartenenza al livello stipendiale corrispondente alla retribuzione annua maturata fino a quel momento da ricercatore o, qualora non coincidente, al livello immediatamente più alto.

25. 11. Mario Pepe (PdL).

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino almeno al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, ai

ricercatori a tempo indeterminato che possano documentare una produzione scientifica in linea con i criteri qualitativi e quantitativi individuati da apposito decreto del Ministro e diversificati per area scientifica (in analogia con quanto richiesto per l'abilitazione nazionale) e con una attività didattica certificata da decreto rettorale nel proprio o in altri atenei di almeno 6 anni – non necessariamente continuativi – viene attribuita l'abilitazione nazionale. Tale abilitazione dà titolo all'inquadramento immediato nel ruolo di professore associato presso l'ateneo di appartenenza al livello stipendiale corrispondente alla retribuzione annua maturata fino a quel momento da ricercatore, secondo la progressione stipendiale individuata da una nuova curva retributiva valida per tutti i professori associati assunti secondo la presente legge, inclusi i ricercatori a tempo determinato diventati professori associati ai sensi dell'articolo 21, comma 5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla determinazione di tale curva retributiva secondo i criteri individuati dalla tabella inclusa.

25. 12. Mario Pepe (Pdl).

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Nei primi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle Università statali la programmazione dell'organico docente deve assicurare le risorse finalizzate alla copertura a cadenza regolare di posti di professore di ruolo di seconda fascia in misura almeno pari, per il predetto periodo, ad un terzo del numero di ricercatori di ruolo in servizio in ciascun ateneo. Le procedure si svolgono con le modalità di cui agli articoli 16 e 17 e 21 della presente legge. Al relativo onere, pari rispettivamente a 45 e 90 milioni per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'arti-

colo 28 comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, determinato con provvedimento direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825 e successive modificazioni.

25. 15. Granata, Della Vedova.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per il periodo 2010-2015, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al trenta per cento alla chiamata nel ruolo di professore associato di ricercatori che abbiano ottenuto l'abilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 16 della presente legge, e per una quota non superiore al 15 per cento alla chiamata nel ruolo di professore ordinario di professori associati che abbiano ottenuto l'abilitazione nazionale.

25. 18. Capitanio Santolini, Lusetti, Nunzio Francesco Testa, Enzo Carra.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, della legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano a ricercatori e professori universitari. Agli oneri derivanti, pari rispettivamente a 87, 169 e 270 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede mediante aumento dell'aliquota di base della tassazione dei ta-

bacchi lavorati, di cui all'articolo 28 comma 1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, determinato con provvedimento direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965 n. 825 e successive modificazioni.

25. 16. Granata, Della Vedova.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, a 296, già assegnate agli atenei e non utilizzate per le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui al predetto articolo 1, comma 648, vengono utilizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'indizione di procedure di cui all'articolo 21, comma 3, lettera *b*) della presente legge. Il mancato rispetto di quanto disposto dal periodo precedente comporta il divieto per l'ateneo di procedere alla chiamata di professori di prima fascia nei successivi cinque anni. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, lettera *b*), della presente legge, alle procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato indette in base al presente comma sono ammessi i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.

25. 10. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 12, comma secondo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, le parole: « fino al 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle parole: « fino al 30 giugno 2011 ».

25. 25. Lorenzin.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato.

25. 17. Gibiino, Torrissi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. A partire dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 19 e 21 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. L'assorbimento delle figure non di ruolo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il MIUR e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

25. 8. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 4, comma 5, della legge 3 luglio 1998, n. 210, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l'ammontare delle borse di studio da assegnare a tutti i laureati ammessi al corso di dottorato.

25. 9. Ghizzoni, Nicolais, Mazzarella, Bachelet, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al comma 2, dell'articolo 1 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158, la parola: « confermati » è soppressa. È abrogato il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, n. 158.

25. 26. Lorenzin.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. A decorrere dall'anno 2011, nell'ambito della programmazione degli accessi ai corsi universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, è riservata la

quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle università della regione in cui risultano residenti.

25. 01. Grimoldi.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. 1. Le regioni e le province autonome possono istituire con propria legge un Fondo per la ricerca scientifica al quale affluiscono le risorse di cui al comma 3.

2. Le modalità di utilizzo di ciascun Fondo e i criteri per l'individuazione dei progetti di ricerca da finanziare, sono determinati e realizzati da ciascuna Regione e provincia autonoma, nel limite delle risorse che affluiscono a ciascun Fondo.

3. Le accise sui tabacchi lavorati di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è incrementata del 10 per cento.

4. Le maggiori entrate di cui al comma 3 affluiscono ai Fondi regionali, di cui al comma 1, secondo una ripartizione proporzionale alla popolazione residente in ciascuna regione e provincia autonoma.

25. 02. Reguzzoni, Goisis.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti del Comitato inquilini Enasarco, degli Inquilini Fondo pensioni Banca di Roma, dell'Unione Inquilini, di ASIA-USB, SUNIA, SICET, UNIAT-UIL, del Coordinamento Comitati Inquilini Case Enti Privatizzati e dell'Associazione *Action*, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00378 Alessandri e n. 7-00384 Braga sulle iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati 184

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti della LIPU, WWF, Legambiente, *Greenpeace* e *Mountain Wilderness*, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia 184

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio*) 185

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Atto n. 233 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio*) 186

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio*) 187

SEDE CONSULTIVA:

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 187

Sui lavori della Commissione 189

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 ottobre 2010.

Audizioni di rappresentanti del Comitato inquilini Enasarco, degli Inquilini Fondo pensioni Banca di Roma, dell'Unione Inquilini, di ASIA-USB, SUNIA, SICET, UNIAT-UIL, del Coordinamento Comitati Inquilini Case Enti Privatizzati e dell'Associazione *Action*, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00378 Alessandri e n. 7-00384 Braga sulle iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11.15 alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 ottobre 2010.

Audizioni di rappresentanti della LIPU, WWF, Legambiente, *Greenpeace* e *Mountain Wilderness*, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 13 alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario MANTOVANI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Atto n. 250.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre 2010.

Alessandro BRATTI (PD) rileva in premessa come lo schema di decreto legislativo in esame risulta particolarmente complesso in quanto introduce numerose novità parte delle quali non strettamente connesse all'attuazione della direttiva comunitaria; ricorda, in proposito che sarebbe stata auspicabile una collaborazione preventiva nella redazione delle disposizioni in esame, in particolare quelle relative alla revisione del codice ambientale, che purtroppo il Governo non ha accettato. Ritiene, quindi, che il provvedimento in esame, anche in ragione delle novità introdotte in ambito comunitario, introduce rilevanti e significative innovazioni nella gestione dei rifiuti che, purtroppo, sembrano stridere con la situazione di emergenza in cui versa il nostro Paese, ed in particolare il Mezzogiorno. Rileva, inoltre, come sarebbe stato opportuno recepire rapidamente la direttiva 2009/99 sulla tutela penale dell'ambiente, ritenendo molto importante introdurre la norma riguardante la responsabilità degli enti giuridici riguardo ai reati ambientali. In merito all'introduzione del Sistri, rileva

che se è vero che a livello comunitario è prevista la necessità di garantire un sistema di tracciabilità dei rifiuti, non è detto che la modalità prescelta dal Governo italiano fosse l'unica possibile; il rischio è quello di un'implosione del sistema, come denunciato da quasi tutte le categorie professionali ascoltate in Commissione. Reputa, pertanto, necessario, come ribadito in altre occasioni, prevedere un anno di sperimentazione del sistema in modo da permettere alle imprese tempi adeguati per poter recepire la nuova normativa. Ritiene, inoltre, indispensabile l'integrazione tra i sistemi informatici aziendali e il sistema SISTRI. Ripercorre, quindi, alcune questioni problematiche quali quelle contenute nell'articolo 178-bis, dove si demanda a decreti attuativi la regolamentazione della responsabilità estesa del produttore, nonostante tale materia necessiti a livello costituzionale di regolazione primaria; nell'articolo 179, comma 7, dove si fa riferimento all'utilizzo del ciclo di vita dei prodotti al quale deve corrispondere una definizione delle metodologie di calcolo; all'articolo 180 dove si prevede un piano di prevenzione senza che siano ben definite le relative competenze tra il Ministero, le regioni, e l'eventuale coinvolgimento del ministero dello sviluppo economico; all'articolo 180-bis, recante norme sul riutilizzo dei prodotti, che da tempo attendono un intervento normativo del Governo; all'articolo 181 nel quale non viene risolta la questione dei rifiuti assimilati; all'articolo 182-bis, dove si parla di autosufficienza degli ambiti territoriali ottimali mentre sembra ormai accertato che sarebbe preferibile un'impiantistica meno diffusa sul territorio con meno impianti più capienti e controllati; all'art 183 sul quale sollecita un'attenzione particolare sulla nuova codifica di combustibile da rifiuto con l'introduzione della nuova categoria del cosiddetto css (combustibile solido secondario), rammentando che un grande numero di ecoreati sono legati al ciclo del combustibile da rifiuto; all'articolo 184 e 184-bis che, pur nell'introduzione della nozione di sottoprodotto, lascia impregiudicata la regolamentazione

delle terre e rocce da scavo, per le quali si dovrà aspettare i decreti attuativi e non risolve le problematiche sottostanti la lavorazione dei materiali lapidei; all'articolo 184-ter, le cui disposizioni dovrebbero mantenere e facilitare gli accordi di programma in atto fra agricoltori e sistema degli enti locali; all'articolo 188, il quale introduce le nuove figure di intermediario nel settore dei rifiuti, senza specificare se per questi nuovi soggetti è sufficiente l'iscrizione al Sistri o debbano anche richiedere l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali: situazione molto delicata che può, se non controllata favorire le ecomafie; all'articolo 197 che definisce i compiti delle province creando un'anomalia rispetto alle province della Campania che restano le uniche ad avere la competenza in materia di gestione dell'impiantistica; all'articolo 201, che fa riferimento alle Autorità d'ambito che sono state da ultimo soppresse.; all'art 208, infine, dove andrebbe previsto che alla conferenza dei servizi per autorizzare gli impianti debbano partecipare non solo i comuni sedi dell'impianto ma anche quelli limitrofi all'impianto stesso. Ribadisce, infine, la necessità che i pareri delle ARPA sulle autorizzazioni regionali e provinciali siano resi obbligatori e non facoltative. Conclude annunciando che presenterà al relatore delle proposte di modifica.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) richiama l'attenzione del relatore su tre questioni emerse nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito del provvedimento in titolo. In primo luogo sottolinea la questione dell'assenza di concorrenza nel recupero degli imballaggi. In secondo luogo, fa presente l'opportunità di prevedere un'estensione del sistema informativo al controllo dei dati relativi ai rifiuti gestiti dagli impianti autorizzati di smaltimento e di recupero. In terzo luogo, invita a considerare l'ipotesi di disincentivare i conferimenti in discarica, rivedendo il tetto massimo per tonnellata previsto dalla legge 549/95 e finalizzando i proventi del tributo alla promozione delle azioni di riduzione e di riciclaggio dei rifiuti.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Atto n. 233.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 luglio 2010.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha trasmesso, in data 4 ottobre 2010, il parere della Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo recante « Recepimento della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino ».

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il prescritto parere nella giornata di domani mercoledì 6 ottobre 2010.

Ermete REALACCI (PD) rileva che nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo sarebbe auspicabile sollecitare il Governo a farsi carico di una politica di coordinamento in ambito internazionale e comunitario per la salvaguardia del bacino mediterraneo al fine di prevenire incidenti quali quelli occorsi nel Golfo del Messico in seguito alle trivellazioni autorizzate nell'ambiente marino. Invita, inoltre, il relatore a tenere in considerazione, nella proposta di parere che si accinge a presentare, la necessità di una revisione della normativa sulle acque di balneazione al fine di prevedere che il Governo indichi le zone di maggiore criticità nel rispetto degli

indicatori e fornisca una relazione sulle misure correttive adottate.

Alessio BONCIANI (PdL), relatore, si riserva di valutare i suggerimenti proposti ai fini della predisposizione della proposta di parere che presenterà nella giornata di domani.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

Atto n. 252.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre 2010.

Roberto TORTOLI *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario MANTOVANI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.

Doc. LVII, n. 3.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 1, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, fa presente che nella giornata odierna svolgerà una relazione sul complesso della decisione di finanza pubblica, riservandosi nella giornata di domani di fornire ulteriori elementi conoscitivi sul contenuto dell'Allegato Infrastrutture che dovrebbe essere trasmesso nel corso della giornata odierna.

Rileva, quindi, che la Decisione di Finanza Pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013 (DFP), approvata dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2010 costituisce il nuovo documento di programmazione economica e finanziaria – delineato dalla legge di riforma della contabilità – che sostituisce il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) previsto dalla precedente disciplina contabile.

Nella premessa alla decisione viene, peraltro, sottolineato il superamento di tale decisione quale documento di programmazione economica e finanziaria alla luce della ormai prossima riforma della politica economica europea. Secondo quanto riportato, i nuovi documenti politico-contabili europei (*Stability Program, National Reform Program*), che dovranno essere presentati da ciascun Paese prima della fine dell'anno, assumeranno una « centralità politica assoluta ed assorbente », al punto che nello schema viene annunciata la prossima sostanziale riforma della legge di contabilità n. 196/2009 al fine di allinearla alla nuova « sessione di bilancio » europea.

Per quanto concerne i contenuti specifici della decisione in esame, nel documento si precisa che, avendo il Governo anticipato all'inizio dell'estate la manovra triennale di finanza pubblica 2011-2013

(decreto-legge n. 78/2010), la Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 si limita a recepire gli effetti del citato decreto-legge di manovra, confermando nella sostanza – salvo alcune marginali modifiche derivanti dal quadro macroeconomico – gli obiettivi programmatici già esposti nella RUEF per il 2010, presentata a maggio scorso.

La decisione in esame, con riferimento alla congiuntura internazionale, in relazione ai risultati registrati nel corso del 2010, descrive uno scenario più favorevole di quello previsto a maggio nella RUEF (che ipotizzava una crescita mondiale nel 2010 del 3,6 per cento e una ripresa del commercio mondiale del 5,8 per cento). Tuttavia, per i prossimi anni, vengono richiamati i possibili rischi derivanti da un'uscita troppo rapida dalle eccezionali misure di politica fiscale e monetaria adottate in ambito internazionale negli ultimi due anni, considerata altresì la difficoltà di coniugare nel medio periodo le politiche di stabilizzazione delle finanze pubbliche, dei mercati e dei prezzi con la ripresa economica.

Per quanto riguarda la congiuntura nazionale, il quadro macroeconomico italiano per il triennio 2011-2013 esposto riflette le prospettive di recupero dell'economia internazionale. Il documento presenta, infatti, una revisione al rialzo delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso, nell'ordine di 0,2 punti percentuali. In particolare, per il 2010 il PIL è stimato crescere dell'1,2 per cento rispetto al 1 per cento indicato nella RUEF di maggio. Una riduzione della crescita del PIL è, invece, indicata nel 2011, in cui il PIL è previsto crescere ad un tasso dell'1,3 per cento rispetto all'1,5 per cento stimato a maggio, in relazione ai segnali di rallentamento degli scambi internazionali e della crescita, in particolare degli Stati Uniti, emersi dopo l'estate, che potrebbero determinare un rallentamento della ripresa economica anche in Italia.

Con riferimento specifico agli ambiti di competenza della VIII Commissione, segnala come lo schema di decisione in esame prevede che gli investimenti in

costruzione hanno risentito nella prima parte dell'anno del ciclo negativo del settore, anche se i prezzi delle case sembrerebbero tendere verso la stabilizzazione. Lo schema, dopo aver sottolineato i segnali di miglioramento che provengono sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta, precisa che, in considerazione della lunghezza del ciclo che contraddistingue il settore, gli investimenti in costruzioni sono attesi in riduzione anche nel 2010 e permarranno deboli nel 2011, prevedendosi in aumento in media dell'1,4 per cento nel biennio successivo.

Quanto alle spese in conto capitale, di particolare interesse in relazione agli ambiti di competenza della Commissione, lo schema di decisione prevede – anche per effetto di politiche dirette alla riqualificazione della spesa pubblica – una riduzione nel periodo considerato dell'1,3 per cento (dal 4,3 per cento nel 2009 al 3 per cento nel 2013), e quindi molto più contenuta di quella stimata per le spese correnti che, al netto degli interessi, sono previste scendere dal 43,5 per cento del 2009 al 40,8 per cento nel 2013 (-2,7 per cento).

Aggiunge poi – sempre relativamente agli aspetti di interesse della VIII Commissione – che nello schema di decisione si precisa come l'aumento delle entrate non fiscali sia dovuto principalmente all'applicazione del pedaggio per le autostrade affidate in gestione diretta all'ANAS, all'incremento dei canoni dei concessionari, nonché alla concessione di costruzione e di gestione dell'autostrada del Brennero nel 2011 (568 milioni).

Raffaella MARIANI (PD) stigmatizza il fatto che la Commissione avvii oggi l'esame della decisione di finanza pubblica senza che sia stato trasmesso dal Governo alle Camere il prescritto Allegato sulle Infrastrutture; tale situazione risulta ancora più grave se si considera che in data odierna il Sole 24 ore pubblica un articolo che riporta la sintesi dettagliata del contenuto dell'Allegato. Osserva, quindi, il ripetersi di un atteggiamento di sgarbo nei confronti delle istituzioni al pari di quando si dimostra una certa insofferenza

nel rispondere a domande di chiarimenti da parte dei deputati solo perché già ampiamente diffusi dalla stampa nazionale. Ritiene, quindi, dati i tempi assegnati per l'espressione del prescritto parere, che non vi siano le condizioni perché la Commissione possa allo stato esprimersi compiutamente sull'Allegato Infrastrutture.

Salvatore MARGIOTTA (PD) rileva come le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, rese alla Camera il 29 settembre scorso, in ordine al necessario rispetto del ruolo del Parlamento vengano smentite nel caso dell'Allegato Infrastrutture. A tale proposito richiama, in primo luogo, la questione, già evidenziata dalla collega Mariani, della trasmissione dell'Allegato al Parlamento solo dopo la comunicazione agli organi di stampa. Evidenzia poi come la decisione di finanza pubblica, e quindi, l'Allegato Infrastrutture, vengano comunque trasmessi al Parlamento dopo il termine previsto dalla legge (15 settembre). Fa quindi notare come non sia stata attivata la fase procedurale prevista dalla legge di riforma della contabilità pubblica sulle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica tra i diversi settori istituzionali. Conclude poi rilevando come lo schema di decisione in esame si limiti a recepire gli effetti del decreto-legge di manovra approvato la scorsa estate.

Ermete REALACCI (PD), dopo aver richiamato l'attenzione sui continui rinvii in ordine al completamento dell'A3 Salerno-Reggio Calabria, ad oggi previsti per il 2013, invita a riflettere sull'assenza di indicazioni nello schema di decisione di finanza pubblica in esame sulla detrazione del 55 per cento per il risparmio energetico. A tale proposito, dopo avere sottolineato come tale detrazione abbia rappresentato un'efficace misura anticiclica, fa notare che la previsione della proroga di tale misura, magari estesa anche agli interventi di prevenzione da rischio sismico, dovrebbe ritenersi necessaria nel momento

in cui viene riconosciuta la criticità del settore edilizio.

Tommaso FOTI (PdL), pur condividendo l'opportunità che la Commissione possa disporre in tempi utili di un documento importante quale quello dell'Allegato sulle Infrastrutture, rileva come già negli anni passati è accaduto che tale documento sia stato trasmesso in ritardo; ricorda, al riguardo, che l'allora Ministro Di Pietro trasmise addirittura due Allegati. Sottolinea, inoltre, come il ruolo della Commissione Ambiente nell'esame del documento sia comunque strumentale all'esame che è chiamata a svolgere la Commissione Bilancio.

Franco STRADELLA (PdL) concorda con le osservazioni svolte dal deputato Foti rilevando che se è giusto rimarcare il ritardo nella trasmissione, ciò comunque non è da imputare esclusivamente a tale Governo e alla maggioranza attuale.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, concorda con quanto rilevato in ordine al fatto che ad oggi il Governo non abbia ancora trasmesso l'Allegato sulle Infrastrutture e si riserva di informarne la Presidenza della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Chiara BRAGA (PD), con riferimento ai recenti eventi alluvionali che hanno colpito alcune zone del Nord Italia, chiede alla Presidenza della Commissione di richiedere al Governo indicazioni sulla ripartizione dei fondi per il dissesto idrogeologico.

Roberto TORTOLI (PdL), *presidente*, si riserva di trasmettere la richiesta testé formulata dall'onorevole Braga al Presidente della Commissione.

La seduta termina alle 15.15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	190
Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci (<i>Deliberazione</i>)	190
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	197

SEDE REFERENTE:

Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente. C. 1971 Bosi e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	191
Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	193

SEDE CONSULTIVA:

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	194
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il deputato Enzo Carra, appartenente al gruppo Unione di Centro, ha cessato di far parte della Commissione.

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

(*Deliberazione*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è pervenuta l'intesa del Presidente della Camera sul programma dell'indagine

conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci deliberato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 15 settembre 2010.

Propone pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci, nei tempi e con le modalità definite nel programma già approvato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci nei tempi e nella modalità definite nel relativo programma (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.50.

Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente.

C. 1971 Bosi e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 30 settembre, dopo lo svolgimento della relazione introduttiva, il deputato Lovelli ha sollecitato il Governo a dar conto della propria posizione del Governo sulla materia.

Francesco BOSI (UdC) avverte di aver presentato la proposta di legge in esame, di cui è primo firmatario, in ragione di alcune problematiche molto avvertite in diverse località del Paese, in cui si registrano carenze nel servizio di linea pubblica e dove il servizio taxi non è presente ovvero ha un costo molto elevato. Giudica pertanto l'attività di noleggio con conducente particolarmente rilevante in particolare in alcune aree del territorio. Ricorda che l'attuale normativa crea ostacoli molto gravi per l'esercizio di questa attività e ritiene quindi opportuno che la materia venga definita compiutamente al fine di prevedere un quadro normativo coerente e soddisfacente. Giudica assai utile che vengano svolte delle audizioni delle categorie interessate, al fine di acquisire elementi informativi che possano indirizzare la Commissione nella definizione del nuovo quadro giuridico.

Carlo MONAI (IdV) sottolinea la confusione che si è ingenerata a livello normativo in conseguenza all'avvicinarsi di proroghe relative all'entrata in vigore della nuova disciplina del servizio di noleggio auto con conducente. Evidenzia inoltre che si sono manifestati elementi di tensione all'interno della stessa maggioranza, dato che le stesse misure, adottate attraverso lo strumento del decreto-legge, sono state causa di contrasti nell'ambito dei gruppi di maggioranza. Ritiene il servizio di noleggio con conducente non sostitutivo, ma complementare rispetto al servizio di trasporto pubblico e al servizio taxi, ma giudica che in alcune realtà locali esso costituisca un servizio essenziale, soprattutto laddove non sia presente un servizio di taxi. Giudica opportuno che venga prevista, all'interno del nuovo quadro normativo, la possibilità di una maggiore articolazione del servizio di noleggio con conducente, tale da sopperire in alcune circostanze all'assenza del servizio di trasporto pubblico locale. In particolare ritiene che possa essere utile prevedere un servizio di noleggio con conducente in orari serali e notturni, consentendo al cliente, su itinerari precostituiti, di potersi servire di questo servizio senza effettuare una prenotazione. Giudica opportuna questa iniziativa soprattutto nel caso di giovani che si vogliono recarsi in discoteca in orari notturni e sottolinea quindi la necessità di prevedere in determinate circostanze forme di chiamata plurima. Auspica che tale proposta possa essere condivisa dalla maggioranza e preannuncia la formulazione di una proposta emendativa al riguardo.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO ricorda che nel decreto-legge 40 del 2010 e nel decreto-legge 78 del 2010 è stato previsto un periodo di tempo tale da permettere al Governo di predisporre un complesso di misure concordate con le categorie coinvolte, relativamente alla materia oggetto delle proposte di legge in esame, fissando a tal fine il termine ultimo del 31 dicembre 2010. Fa presente al riguardo che il Governo, a seguito dei

lavori del tavolo tecnico protrattosi per più di un anno, sta elaborando una proposta emendativa alla vigente disciplina del servizio di noleggio con conducente, e, in particolare, alle disposizioni dell'articolo 29, comma 1-*quater* del decreto-legge n. 207 del 2008, condivisa dai rappresentanti degli enti locali, oltre che dalle principali organizzazioni di categoria, e si riserva, entro il termine previsto, di presentare tale proposta o di adottare un decreto, come stabilito dal decreto-legge n. 40 del 2010. Ritiene che questa proposta possa essere altresì discussa nell'ambito dei lavori della Commissione sulle proposte di legge in esame, rilevando che tali proposte recano interessanti spunti di riflessione. Giudica tuttavia indispensabile che il Governo prosegua gli incontri al tavolo di confronto con gli enti locali, in modo che possa emergere un indirizzo condiviso in base al quale regolamentare il settore. Per questa ragione auspica che i tempi di esame delle proposte di legge in oggetto da parte della Commissione tengano conto di questa esigenza.

Silvia VELO (PD) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti sull'andamento dei lavori del tavolo tecnico.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO afferma che l'andamento di tali lavori è positivo e si riserva di fornire in tempi successivi alla Commissione indicazioni più puntuali.

Carlo MONAI (IdV) osserva che, in relazione a quanto appena dichiarato dal rappresentante del Governo, la Commissione corre il rischio di lavorare inutilmente. Rileva infatti che nel caso in cui il Governo presentasse una proposta nella quale venisse recepita la trattativa in corso da più di un anno, il lavoro della Commissione sarebbe di fatto privato di rilievo, dal momento che, dopo aver discusso e definito un testo, si imporrebbe la necessità di modificarlo sulla base di quanto elaborato dal Governo. Ritiene inoltre inopportuno procedere allo svolgimento delle audizioni di soggetti interessati prima

che il Governo presenti la propria proposta, anche al fine di non creare aspettative in tali soggetti che poi si dimostrerebbero non fondate.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nel ricordare come in più occasioni, specialmente dai gruppi di opposizione, è stata rivendicata l'autonomia dell'attività del Parlamento e della Commissione, ritiene opportuno che si proceda con le audizioni degli operatori del settore, al fine di compiere un lavoro istruttorio adeguato e approfondito sul tema. Osserva in proposito come il lavoro della Commissione può esso stesso costituire un valido stimolo per indurre il Governo a definire tempestivamente una proposta idonea a superare le indubbie criticità che la disciplina vigente manifesta.

Michele Pompeo META (PD) comprende le difficoltà in cui versa attualmente il Governo nel regolamentare una materia che giudica assai delicata. Ricorda il recente tentativo fatto dal Governo di giungere ad una mediazione attraverso un tavolo di confronto che avrebbe dovuto concludere i propri lavori già da molto tempo. In ogni caso, di fronte all'incapacità del Governo di pervenire ad una sintesi delle istanze provenienti dalle diverse categorie interessate, ritiene che sia il Parlamento a dover affrontare la materia, anche avvalendosi dei suggerimenti dei soggetti interessati, da acquisire attraverso le audizioni già individuate. Osserva che il Governo si è occupato in passato del tema in esame in modo discontinuo e ritiene che la Commissione possa pervenire alla predisposizione di un quadro normativo coerente e soddisfacente.

Francesco BOSI (UdC), al file di contemperare le esigenze del Governo di portare avanti la propria consultazione e predisporre eventuali proposte e quelle del Parlamento di proseguire nell'esame delle proposte di legge, invita il rappresentante del Governo a indicare un termine per la conclusione dei lavori del tavolo tecnico, in modo che la Commissione possa tenerne

conto nel prosieguo della propria attività sul tema. Ritiene che sia estremamente difficile individuare soluzioni normative che diano soddisfazione alle istanze di tutti i soggetti interessati e giudica la propria proposta di legge una mediazione coerente e accettabile.

Marco DESIDERATI (LNP) ritiene indifferibile l'esame delle proposte di legge in oggetto. Segnala come le disposizioni adottate nell'ambito del decreto-legge n. 207 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 14 del 2009, creino, per le imprese che svolgono il servizio di noleggio con conducente, difficoltà pressoché insuperabili, quasi dettate da una volontà punitiva nei confronti di tale categoria, per cui diventa necessaria un'attività legislativa del Parlamento che corregga le previsioni di adempimenti irragionevoli ed eccessivi, pervenendo ad una definizione equilibrata della materia. Osserva infine come la proposta del collega Monai sia rivolta ad articolare la disciplina in modo tale che si possa venire incontro in modo più completo alle esigenze dell'utenza giovanile.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO, pur ricordando che la materia oggetto della proposta di legge non rientra nelle deleghe a lui conferite e pur esprimendo il proprio apprezzamento nei confronti delle proposte in esame e del dibattito svolto dai membri della Commissione, osserva come, rispetto alla materia in esame, sussistano differenti sensibilità anche all'interno dei medesimi gruppi politici. Sottolinea al riguardo l'analogia con le problematiche relative all'autotrasporto. Ricorda di avere in gestito in prima persona tale questione e sottolinea come, proprio in base a quell'esperienza, abbia potuto rilevare che anche all'interno del medesimo gruppo parlamentare emergono sul medesimo tema valutazioni e priorità del tutto diverse. Ritiene quindi difficile immaginare che il legislatore riesca ad individuare una soluzione legislativa condivisa, dal momento che la stessa trattativa tra le parti che sta conducendo il Governo

presenta elementi di notevole difficoltà. Ribadisce in ogni caso la volontà del Governo di procedere rapidamente alla revisione della normativa sul settore. Sotto questo profilo ritiene che il confronto condotto dal Governo possa, anche sotto il profilo dei tempi, conciliarsi con i lavori programmati dalla Commissione. Osserva infatti che gli incontri del tavolo tecnico potranno proseguire contestualmente allo svolgimento da parte della Commissione delle audizioni dei rappresentanti di regioni ed enti locali e delle categorie interessate. Rileva, infine, che qualora dovessero emergere dal tavolo tecnico delle proposte correttive del testo in discussione in Parlamento, queste potranno essere esaminate e valutate dalla Commissione. Conferma quindi la disponibilità del Governo a collaborare con la Commissione alla definizione della nuova normativa, anche proponendo integrazioni al testo che la Commissione verrà elaborato nell'ambito dei propri lavori.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare delle proposte di legge. Ricorda che, come già stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione svolgerà una serie di audizioni informali, nelle quali saranno sentiti i rappresentanti delle regioni e degli enti locali e i rappresentanti delle categorie interessate.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.

C. 3548 Meta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre 2010.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO ritiene i contenuti della proposta di legge assai interessanti e prean-

nuncia il parere favorevole del Governo sul provvedimento. Osserva tuttavia che è emersa la necessità, su alcuni aspetti, di effettuare approfondimenti di carattere tecnico e si riserva quindi di presentare alcune proposte al riguardo, chiedendo che la prosecuzione dei lavori della Commissione sulla proposta di legge sia programmata in tempi idonei a permettere la definizione di tali proposte.

Michele Pompeo META (PD) ritiene che la richiesta avanzata dal rappresentante del Governo possa essere accolta, al fine di perfezionare la formulazione del testo in esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, anche in considerazione dell'intervento del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.

Doc. LVII, n. 3.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esaminare lo Schema della Decisione di finanza pubblica (DFP) per il triennio 2011-2013. Fa presente che ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 lo schema della decisione di finanza pubblica

indica gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo; reca inoltre la definizione degli obiettivi programmatici articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza,

Ricorda che la crisi economica che ha colpito alcuni Paesi europei nella scorsa primavera ha determinato l'anticipazione a giugno della manovra di finanza pubblica 2011-2013, che è stata pertanto portata a compimento con il decreto legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010). Rileva che l'azione del Governo per mettere in sicurezza i conti pubblici è stata perseguita secondo le linee enunciate nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF), presentata il 6 maggio in Parlamento. Sottolinea quindi che il documento in esame recepisce gli effetti realizzati con il decreto legge n. 78, e ribadisce gli obiettivi definiti con la citata RUEF.

Evidenzia che questo complesso di provvedimenti permetterà di ridurre notevolmente il contenuto della legge di stabilità, che sostituisce, nel nuovo ordinamento della finanza pubblica, la legge finanziaria e che recherà essenzialmente la quantificazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Sottolinea inoltre che il processo di riforma della politica economica europea, con la nuova versione del Patto di Stabilità, determinerà la nascita di una sessione di bilancio europea, con l'obbligo per ciascuno stato membro di presentare entro la fine del 2010 due nuovi documenti contabili: Stability Program e National Reform Program. La politica economica di ciascun Paese dovrà essere quindi ridefinita all'interno di tale nuovo contesto, e le stesse previsioni contenute nel presente documento potranno subire modifiche rilevanti.

Quanto al contenuto della DFP, ribadisce che si limita di fatto a recepire gli effetti del citato decreto-legge che ha portato a compimento la manovra di finanza

pubblica, confermando nella sostanza gli obiettivi programmatici già esposti nella RUEF per il 2010, presentata a maggio scorso.

Segnala che lo scenario di previsione per il 2010 – quale si evince nello schema di DFP – prospetta una ripresa dell'economia globale, evidenziando una crescita del PIL mondiale del 4,4 per cento, dopo la contrazione registrata nel 2009. Il quadro macroeconomico italiano per il triennio 2011-2013 esposto nella DFP riflette le prospettive di recupero dell'economia internazionale. Osserva che la DFP 2011-2013 presenta, infatti, una revisione al rialzo delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso, dell'ordine di 0,2 punti percentuali. In particolare, fa presente che per il 2010 il PIL è stimato crescere dell'1,2 per cento rispetto al 1 per cento indicato nella RUEF di maggio scorso. Segnala che il mercato del lavoro, secondo le stime del Governo, continua invece a mostrare segni di debolezza, mentre nel 2010 l'occupazione, in termini di unità di lavoro standard (ULA), è prevista ridursi ancora dell'1,5 per cento nel 2010, per poi riprendere il suo trend di crescita e stabilizzarsi su livelli positivi già a partire dal 2011. Il tasso di disoccupazione si collocherebbe all'8,7 per cento nel 2010 e nel 2011, per poi ridursi gradualmente ed attestarsi all'8,4 per cento nel 2013.

Per quanto riguarda il quadro di finanza pubblica, rileva che il documento in esame espone il conto economico delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2010-2013, aggiornato sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti della manovra di finanza pubblica approvata a luglio. Le misure adottate, nel complesso, avrebbero consentito il rispetto degli obiettivi programmatici, concordati in sede europea contenuti nell'Aggiornamento del Programma di stabilità e confermati nella RUEF presentata a maggio scorso. Osserva che le nuove previsioni riportate nelle DFP indicano, dunque, un livello di indebitamento netto tendenziale in linea con quello programmatico esposto nella RUEF, con una consistente riduzione per il 2011 e soprattutto per gli anni

successivi. In particolare, l'indebitamento netto dovrebbe scendere – in percentuale sul PIL – dal 5,3 per cento del 2009 al 5 per cento nel 2010, quindi al 3,9 per cento nel 2011, al 2,7 per cento nel 2012 e, secondo la DFP, al 2,2 per cento nel 2013.

Ricorda in ultimo che è stato predisposto dal Governo, e verrà formalmente trasmesso al Parlamento nella giornata odierna, l'Allegato infrastrutture. Si riserva quindi nella seduta di domani di integrare la relazione con alcune considerazioni sui contenuti del documento, con particolare riferimento ai profili di interesse della Commissione trasporti.

Mario LOVELLI (PD) osserva che il documento all'esame della Commissione è politicamente assai debole. Fa presente che, da quanto emerge dalla relazione illustrativa, la manovra di finanza pubblica è stata anticipata nel mese di giugno e che a partire dal 2011 entreranno in vigore le nuove regole approvate in sede di Unione europea, con la nuova configurazione del Patto di stabilità e la definizione di una sessione di bilancio europea, con l'effetto di determinare l'obbligo di presentazione da parte dell'Italia di due nuovi documenti contabili nei primi mesi dell'anno. Rileva quindi che il documento in esame viene presentata per la prima ed ultima volta, sulla base di un contenuto già definito, dal momento che non è stato possibile fare altro che riprodurre gli obiettivi già fissati al momento della Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) e, successivamente, della manovra triennale di luglio. Evidenzia, quindi, che non è stato fatto dal Governo alcuno sforzo per offrire contenuti innovativi attraverso il documento di programmazione in esame. Ritiene che questa assenza di contenuti possa essere dipesa anche dal contesto politico attuale, per cui il Governo è consapevole che la propria attività si concluderà in tempi rapidi. Osserva quindi che lo schema di Decisione di finanza pubblica è stato presentato con notevole ritardo rispetto al termine di presentazione, fissato al 15 settembre, e che non è stato ancora pre-

sentato l'allegato infrastrutture, di particolare interesse rispetto alle competenze della Commissione. Osserva quindi che la possibilità di approfondimento per la Commissione risulta assai limitata, visto che la decisione di finanza pubblica dovrà essere esaminata dall'Assemblea già a partire dalla prossima settimana. Ribadisce quindi le proprie valutazioni politiche assai negative sullo schema in esame, dovute anche alla completa assenza di programmazione economica per il periodo che coinciderà con la seconda parte della legislatura.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO non condivide il pessimismo espresso dal deputato Lovelli. Osserva che non c'è alcuna intenzione da parte del Governo di prefigurare elezioni anticipate. Esprime la propria fiducia e stima per il Ministro Tremonti, che ha dimostrato qualità eccellenti, e ritiene che le risposte da lui rese ai rappresentanti dell'opposizione durante l'audizione svoltasi in data odierna di fronte alle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato dimostrino la volontà di proseguire l'azione di governo secondo linee ben chiare. Osserva che la riforma delle regole e delle procedure di bilancio è stata definita in sede di Unione europea con il contributo determinante dell'Italia, che è riuscita a rendere rilevanti elementi per effetto dei quali la posizione del Paese si presenta migliore. Ciò permetterà una valutazione più favorevole dei conti pubblici italiani e faciliterà l'individuazione delle risorse che potranno essere destinate a interventi importanti per favorire una rapida ripresa economica. Osserva, infine, che durante l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze non è emersa alcuna linea alternativa a quella prospettata dal Go-

verno, che, a suo giudizio, ha perseguito in modo efficace gli interessi del Paese.

Carlo MONAI (IdV) osserva che lo schema di decisione oggi all'esame della Commissione ha un contenuto programmatico assai scarso, anche in ragione della prossima entrata in vigore delle nuove regole europee. Ritiene che la disamina del debito e delle poste di finanza pubblica sia priva di contenuti effettivi, ricordando come la manovra di finanza pubblica approvata la scorsa estate ha decurtato in modo generalizzato i fondi relativi ad interventi infrastrutturali di grande rilievo per lo sviluppo del Paese. Rileva che già allora l'opposizione aveva stigmatizzato l'atteggiamento del Governo rispetto alle grandi problematiche infrastrutturali, quali ad esempio l'implementazione della banda larga e il superamento del *digital divide*, e ribadisce quindi il proprio dissenso rispetto alla mancanza di progettualità e di impegno da parte del Governo e della maggioranza. Ritiene che la carenza degli stanziamenti volti a potenziare la dotazione infrastrutturale del Paese accentui la fase di grave difficoltà dell'economia nazionale. Esprime quindi imbarazzo nei riguardi del lavoro della Commissione, che deve pronunciarsi su un documento sostanzialmente privo di contenuti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

PROGRAMMA

Il settore del trasporto ferroviario attraversa una fase di profonde trasformazioni. Le caratteristiche del trasporto ferroviario, sia per quanto concerne le tratte per le quali sussiste una domanda tale da garantirne il finanziamento integrale attraverso il mercato, sia riguardo alle tratte che si configurano come servizio pubblico e sono pertanto finanziate in misura determinante da contributi dello Stato o di altri enti pubblici, saranno profondamente modificate dalla piena attuazione della liberalizzazione del trasporto ferroviario di passeggeri, secondo le modalità disciplinate dalla normativa dell'Unione europea.

Da questo punto di vista, la realizzazione e l'attivazione della rete ad alta velocità/alta capacità, oltre a costituire un risultato fondamentale per il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese e il miglioramento del sistema dei trasporti, offre la condizione anche per una prima effettiva realizzazione di una situazione concorrenziale sui trasporti ferroviari di passeggeri a lunga percorrenza.

Il tema della liberalizzazione interessa anche le tratte di servizio pubblico. Basta ricordare in proposito il regolamento (CE) n. 1370/2007, che ha disciplinato i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, e che è entrato in vigore nel dicembre 2009. D'altra parte la questione del servizio pubblico, e, in particolare, dei servizi regionali e interregionali destinati al trasporto di pendolari, deve essere considerata in primo luogo sotto il profilo dell'adeguatezza e della

qualità dei servizi stessi, che sono stati spesso oggetto, anche recentemente, di polemiche e critiche.

Il tema della liberalizzazione, infine, investe pienamente il servizio di trasporto ferroviario di merci. In questo ambito, ad un quadro normativo compiutamente definito nel senso dell'apertura del mercato, fa riscontro una situazione in cui stenta ad affermarsi una effettiva parità tra gli operatori. Anche questa è una delle cause delle profonde difficoltà del settore, che potrebbe invece offrire un forte stimolo alla ripresa del sistema economico del Paese nel suo complesso e fornire una valida alternativa agli effetti di congestione e al pesante impatto ambientale del trasporto di merci su gomma.

Per le ragioni evidenziate, la Commissione ritiene opportuno, in questo momento, svolgere un'indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario, considerato in tutti i suoi aspetti.

L'indagine conoscitiva dovrebbe, in primo luogo, verificare se il quadro normativo nazionale, definito attraverso il recepimento della normativa dell'Unione europea (il primo, secondo e, da ultimo, terzo pacchetto ferroviario) risulta idoneo per governare il processo di liberalizzazione e, con specifico riferimento al trasporto di passeggeri, evitare che l'operatore nazionale si trovi in una situazione di svantaggio, o, comunque, di assenza di reciprocità, per quanto riguarda le condizioni di accesso al mercato, nei confronti dei principali operatori degli altri Paesi europei.

In secondo luogo, è necessaria un'approfondita riflessione sulle più appropriate

modalità di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, sia in ordine alle problematiche connesse alla liberalizzazione e all'apertura del mercato, sia rispetto alle possibilità di rafforzamento dello stesso gruppo Ferrovie dello Stato. In relazione alla gestione della rete, si pone anche la questione di definire quali sono le modalità più appropriate di organizzazione e funzionamento di un organismo di regolazione del settore ferroviario o, più in generale, del settore dei trasporti.

Occorre altresì valutare in quali condizioni il gruppo Ferrovie dello Stato si accinga ad affrontare la concorrenza nel settore del trasporto di passeggeri sulle tratte a lunga percorrenza e quali strategie intenda porre in atto.

Per quanto attiene alle tratte di servizio pubblico e, in particolare, al trasporto regionale e locale dei pendolari, le considerazioni relative al processo di liberalizzazione devono essere sviluppate nella prospettiva di valutare l'efficacia degli interventi finora adottati e di individuare ulteriori misure da porre in essere per garantire livelli di servizio adeguati, tenuto conto comunque delle difficoltà di incrementare i contributi a carico degli enti pubblici.

L'indagine conoscitiva, infine, intende dedicare una particolare attenzione all'esame del settore del trasporto ferroviario di merci, per considerare come possa esserne favorita la ripresa, attraverso misure di stimolo alla domanda di trasporto ferroviario da parte delle imprese, interventi a sostegno dell'intermodalità e azioni volte a porre gli operatori nelle condizioni più idonee per svolgere la propria attività. La riflessione sul trasporto ferroviario di merci dovrà inevitabilmente soffermarsi ad esaminare anche le caratteristiche che

in Italia assumono le altre modalità di svolgimento del trasporto di merci e, in particolare, il trasporto di merci su gomma.

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 giugno 2011.

Nel periodo indicato la Commissione intende procedere allo svolgimento delle audizioni dei soggetti di seguito indicati:

1) soggetti istituzionali competenti nel settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie a livello nazionale e di Unione europea;

2) rappresentanti di regioni ed enti locali;

3) autorità garante della concorrenza e del mercato;

4) esponenti del gruppo Ferrovie dello Stato e di singole società che ne fanno parte;

5) altri operatori del settore ferroviario nazionali e stranieri, attivi nel trasporto di passeggeri e/o in quello di merci;

6) associazioni dei consumatori e associazioni rappresentative dei pendolari;

7) centri di ricerca, esperti del settore e altri soggetti che comunque, operando in rapporto con il settore del trasporto ferroviario, possono fornire contributi utili rispetto alle finalità dell'indagine.

Nel corso dell'indagine conoscitiva potrebbero inoltre essere effettuate alcune missioni che permettano alla Commissione di acquisire direttamente elementi informativi sull'organizzazione e il funzionamento del settore ferroviario in altri paesi europei. In ogni caso per le missioni che saranno eventualmente svolte, sarà richiesta specifica autorizzazione del Presidente della Camera.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	199
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato ed abbinata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Nullaosta</i>)	199

SEDE CONSULTIVA:

Inversione dell'ordine del giorno	201
Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	201

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	204
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	208

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 12.

Variazione nella composizione della Commissione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che il deputato Deodato Scanderebech ha cessato di far parte della Commissione.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché

delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

C. 3687 Governo, approvato dal Senato ed abbinata. (Parere alla VII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Nullaosta*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 settembre 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere alla Commissione cultura è fissato per la giornata odierna e che, in qualità di relatore del provvedimento in titolo, ha proposto l'espressione di un nullaosta, in considerazione dello scarso rilievo delle disposizioni del progetto in esame sulle competenze della X Commissione.

Laura FRONER (PD) desidera svolgere alcune considerazioni sul testo in esame al fine di esplicitare le ragioni del voto nettamente contrario che il suo gruppo intende esprimere.

In particolare, ritiene necessaria la riforma dell'università, ma il testo proposto dalla Commissione di merito presenta ancora molti aspetti critici malgrado gli interventi correttivi già introdotti nel corso dell'esame al Senato; ritiene altresì che il ministro Gelmini abbia tradito con la riforma le proprie dichiarazioni. L'aspetto certamente più critico è quello relativo al taglio delle risorse finanziarie che ammonterebbe a circa 1 miliardo e 350 milioni di euro, taglio conseguente alle misure relative alle retribuzioni previste nel decreto n. 78 del 2010 recante la manovra finanziaria. Certamente considera assai grave che il provvedimento in esame venga calendarizzato in Assemblea prima dell'inizio della sessione di bilancio e cioè prima che il Governo venga in Parlamento per definire l'entità delle risorse che intende destinare al settore degli atenei. Anche la disciplina della *governance* risulta critica, in evidente violazione dell'autonomia delle università e in contraddizione con le dichiarazioni svolte dal ministro in sede programmatica, allorquando dichiarava di preferire di porre le condizioni per valorizzare le specificità del sistema universitario, piuttosto che prevederne una gestione fortemente centralizzata. Anche la trasformazione del Senato accademico in un mero organo consultivo è negativa, visto che dovrebbe essere l'organo che, in virtù della sua rappresentanza, definisce i piani strategici delle attività e gli indirizzi culturali didattici e di ricerca dell'ateneo. Aggiunge che il diritto allo studio delineato con l'istituzione del Fondo per il merito appare come una scatola vuota; stigmatizza altresì che il merito non è associato al reddito dei beneficiari, allontanandosi pericolosamente la norma dal dettato costituzionale. Sottolinea infine come il disegno di legge si caratterizzi per una iperproduzione normativa ed un uso eccessivo di norme di delega e di delegificazione.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, stigmatizza come la riforma in discussione cerchi di affrontare i problemi veri che riguardano l'università italiana con soluzioni sbagliate.

Condivide le perplessità sollevate dalla collega Froner sul sistema di *governance* degli atenei previsto. Condivide altresì la necessità di misure volte a razionalizzare il numero degli atenei sul territorio nazionale al fine di porre un freno alla proliferazione di identici corsi universitari in città poco distanti tra loro.

Sul reclutamento dei professori e dei ricercatori, giudica con favore l'annunciata modifica che tenderebbe a riassorbire i ricercatori entro il 2016 che a suo giudizio, se meritevoli, hanno il diritto di essere assunti. Più in generale, ritiene necessario che il diritto allo studio sia garantito agli studenti meritevoli e non solo a quelli che si trovano in situazioni economiche di bisogno, prevedendo un contributo anche sostanzioso ovvero prestiti agevolati.

Sul sistema di accesso ai corsi universitari ritiene necessario adottare misure volte a contrastare il triste fenomeno dell'abbandono da parte degli studenti che ha raggiunto il livello del 20 per cento.

Auspica, infine, che il Governo possa destinare congrue risorse finanziarie sia al settore dell'università che a quello della ricerca.

Alberto TORAZZI (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, ritiene che la riforma in discussione rappresenti un fondamentale passo culturale in avanti per il Paese, poiché finalmente mette gli studenti al centro del sistema.

Fabio GAVA (PdL), nel precisare che a suo giudizio il dibattito fin qui svoltosi esula in parte dalle competenze per materia riconosciute alla X Commissione, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 12.20.

Inversione dell'ordine del giorno.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone di passare prima all'esame in sede consultiva del Doc. LVII, n. 3 e successivamente all'esame in sede referente del testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

La Commissione concorda.

Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.

Doc. LVII, n. 3.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.

Catia POLIDORI (FLI), *relatore*, sottolinea preliminarmente che la Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, trasmessa alle Camere il 30 settembre 2010, costituisce il nuovo documento di programmazione economica e finanziaria – delineato dalla legge di riforma della contabilità (legge n. 196 del 2009) – che sostituisce il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) previsto dalla precedente disciplina contabile (legge n. 468 del 1978). L'articolo 10 della nuova legge stabilisce che la DFP indica gli obiettivi di politica economica e il quadro

delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo. Essa reca, inoltre, quale importante novità rispetto al precedente DPEF, la definizione degli obiettivi programmatici articolati per i tre sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza.

In proposito, ricorda che la nuova legge di contabilità fissa al 15 settembre la data di presentazione dello schema di Decisione alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari (articolo 7, comma 2, lettera b)), un mese prima della presentazione al Parlamento dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, prevista entro il 15 ottobre di ogni anno. La procedura di formazione della DFP da parte del Governo inizia il 15 luglio, con l'invio alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (in attesa della sua istituzione, alla Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali) delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica tra i diversi settori istituzionali, sulle quali la Conferenza è tenuta ad esprimere il parere entro il 10 settembre. Nel medesimo termine del 15 luglio, le Linee guida sono altresì trasmesse alle Camere.

La DFP rappresenta il documento principale del ciclo di programmazione.

Ricorda, inoltre, che il comma 4, dell'articolo 10 prevede che la DFP sia corredata di una Nota metodologica in cui siano esposti i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente. Segnatamente, la nota risponde all'esigenza di rendere chiaro al Parlamento quali siano i criteri e le assunzioni utilizzati per la formulazione delle stime contenute nel Documento e relative al conto economico delle Amministrazioni Pubbliche (AP), al saldo di cassa e al debito, sia nel complesso, che ripartiti per i sotto-settori in cui le AP risultano articolate (Amministrazione centrale, Amministrazioni locali ed Enti di previdenza e assistenza sociale).

In proposito, oltre alla circostanza della tardiva presentazione al Parlamento dello schema di DFP 2011-2013, trasmesso il 30 settembre anziché il 15, si rileva che l'anzidetta fase procedurale relativa alle linee guida di riparto degli obiettivi non risulta essere stata attivata.

Con riferimento alla procedura parlamentare di esame dello schema di DFP, ricorda che la Giunta per il regolamento della Camera, in data 14 luglio 2010, ha espresso parere sui «primi adeguamenti regolamentari di carattere sperimentale conseguenti alla nuova legge di contabilità», prevedendo che lo schema di DFP venga esaminato secondo la procedura già definita dai regolamenti parlamentari per il DPEF (articolo 118-*bis* del regolamento), stabilendo tuttavia che il Presidente della Camera definisca i termini per l'esame dello schema di DFP da parte delle Commissioni in modo che la calendarizzazione in Assemblea avvenga in termini compatibili con la presentazione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio (15 ottobre).

Per quanto concerne i contenuti specifici della DFP in esame, osserva che, avendo il Governo anticipato all'inizio dell'estate la manovra triennale di finanza pubblica 2011-2013 (decreto-legge n. 78 del 2010), la DFP per gli anni 2011-2013 si limita a recepire gli effetti del citato decreto-legge di manovra, confermando nella sostanza – salvo alcune marginali modifiche derivanti dal quadro macroeconomico – gli obiettivi programmatici esposti nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica (RUEF) per il 2010, presentata a maggio scorso.

Nella premessa viene, inoltre, sottolineato il superamento della DFP quale documento di programmazione economica e finanziaria alla luce della ormai prossima riforma della politica economica europea, che si sta sviluppando e discutendo in questi giorni, in vista dell'approvazione – probabilmente già da questo autunno – di una nuova versione del Patto di stabilità e crescita.

Secondo quanto riportato nella premessa allo schema di DFP, i nuovi documenti politico-contabili europei (*Stability*

Program, National Reform Program), che dovranno essere presentati da ciascun Paese prima della fine dell'anno, assumeranno una «centralità politica assoluta ed assorbente». Sarà conseguentemente all'interno di questo nuovo schema europeo, e non all'interno dello schema di DFP che si concentrerà la discussione sulla politica economica. Alla luce di tali circostanze, la Decisione in esame è da considerarsi – come sottolineato nella premessa del documento – «sostanzialmente e politicamente già superata». Analogamente, il mutare del quadro di riferimento europeo dovrà comportare, secondo quanto riportato nella DFP, una sostanziale riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009, al fine di allinearla alla nuova «sessione di bilancio» europea.

Per quanto concerne la congiuntura internazionale, la DFP si sofferma sulla ripresa economica che ha caratterizzato i primi due trimestri del 2010. Nel corso dell'anno, infatti, l'economia mondiale ha fatto registrare stime congiunturali e tendenziali della crescita in progressivo aumento, grazie alla consistente ripresa del commercio mondiale che è stimato crescere del 10 per cento nel 2010 – dopo la sensibile riduzione nel 2009 (-11 per cento) – per poi ridimensionarsi a tassi più bassi ma stabili nel triennio successivo. Lo scenario di previsione per il 2010 – riportato nella DFP – prospetta, dopo la contrazione registrata nel 2009, una crescita dell'economia globale del 4,4 per cento. In relazione ai risultati registrati nel corso del 2010, che indicano una evoluzione positiva della crisi dell'economia mondiale, lo scenario descritto nella DFP è più favorevole di quello previsto a maggio nella RUEF.

Il quadro macroeconomico italiano per il triennio 2011-2013 esposto nello schema di DFP riflette le prospettive di recupero dell'economia internazionale. Il documento presenta, infatti, una revisione al rialzo delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso, nell'ordine di 0,2 punti percentuali. In particolare, per il 2010 il PIL è stimato crescere dell'1,2 per cento rispetto al 1 per cento indicato nella

RUEF di maggio. Le nuove previsioni confermano i segnali di consolidamento della ripresa economica dell'Italia, trainata soprattutto dalla domanda estera.

Una riduzione della crescita del PIL è, invece, indicata nel 2011, in cui il PIL è previsto crescere ad un tasso dell'1,3 per cento rispetto all'1,5 per cento stimato a maggio, in relazione ai segnali di rallentamento degli scambi internazionali e della crescita, in particolare degli Stati Uniti, emersi dopo l'estate, che potrebbero determinare un rallentamento della ripresa economica anche in Italia.

Nel biennio successivo la crescita annua è prevista attestarsi al 2 per cento, con un parziale recupero, secondo la DFP, dell'ancora ampio gap di capacità produttiva inutilizzata. In particolare, gli investimenti fissi lordi, dopo la forte contrazione degli anni scorsi, sono previsti in crescita del 2,2 per cento nel 2010; il dato è essenzialmente attribuibile alla dinamica degli investimenti in macchinari (+7,5 per cento), sostenuta dalle agevolazioni fiscali e dalle esportazioni. Gli investimenti in costruzioni, invece, continuano ancora nel 2010 a risentire del ciclo negativo che ha interessato il settore nel 2009 (-2,5 per cento).

La produzione industriale, dopo aver registrato una rapida espansione nel secondo trimestre (2,0 per cento sul periodo precedente e 7,7 per cento sul periodo corrispondente dell'anno precedente), a luglio ha mostrato un rallentamento (0,1 per cento rispetto al mese precedente e 4,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). D'altra parte, la fiducia delle imprese manifatturiere che a luglio e agosto hanno continuato nel percorso di progressivo miglioramento incoraggiate dal giudizio positivo sugli ordini, fornisce indicazioni in favore di un buon andamento della produzione industriale nei prossimi mesi.

Il credito concesso alle imprese risulta ormai da diversi mesi in riduzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; tuttavia i prestiti con scadenza oltre i cinque anni, la componente più rilevante ai fini degli investimenti, hanno continuato

a crescere (al 5,6 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente a luglio) seppur a ritmi meno sostenuti rispetto al periodo precedente alla crisi. Il mercato del lavoro, secondo le stime del Governo, continua a mostrare segni di debolezza. Nel 2010 l'occupazione, in termini di unità di lavoro standard, è prevista ridursi dell'1,5 per cento, per poi riprendere il suo trend di crescita e stabilizzarsi su livelli positivi già a partire dal 2011. Il tasso di disoccupazione si collocherebbe all'8,7 per cento nel 2010 e nel 2011, per poi ridursi gradualmente ed attestarsi all'8,4 per cento nel 2013.

Per quanto riguarda gli andamenti di finanza pubblica lo schema di DFP espone il quadro aggiornato di finanza pubblica con una sostanziale novità rispetto ai precedenti documenti, introdotta dalla nuova legge di contabilità, che ha prescritto, nella definizione degli obiettivi tendenziali e programmatici di finanza pubblica, la ripartizione degli stessi tra i sottosettori della pubblica amministrazione.

Secondo quanto riportato nel documento, le misure adottate, nel complesso, consentirebbero il rispetto degli obiettivi programmatici, concordati in sede europea, contenuti nell'Aggiornamento del Programma di stabilità e confermati nella RUEF presentata a maggio scorso.

Sulla base del nuovo quadro tendenziale aggiornato riportato nello schema di DFP, il livello dell'indebitamento netto è sostanzialmente legato ad una significativa riduzione delle spese complessive, che passerebbero dal 52,5 per cento nel 2009 al 48,6 per cento nel 2013, anche per effetto delle politiche dirette alla riqualificazione della spesa pubblica.

Le entrate sono previste in lieve riduzione nel periodo considerato, per effetto, in particolare, della riduzione dei contributi sociali dovuta in gran parte alle norme di contenimento della spesa del personale dipendente del settore pubblico. Le entrate tributarie, considerate al netto di quelle in conto capitale, registrerebbero, invece, un leggero incremento.

La pressione fiscale, dopo il picco registrato nel 2009, evidenzia una costante lieve riduzione fino al 42,4 per cento nel 2013.

Per quanto concerne l'evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL, esso risulta in linea con le previsioni indicate nella RUEF di maggio, con un lieve incremento che, secondo quanto riportato nel documento, sarebbe dovuto, oltre che alle revisioni statistiche apportate dall'ISTAT sul risultato raggiunto nel 2009 (+0,1 per cento), peraltro non ancora ufficializzate, alle maggiori emissioni necessarie per finanziarie i contributi italiani alla Grecia, che hanno, di fatto, neutralizzato il miglioramento del fabbisogno. In particolare, nel 2011 il rapporto debito/PIL si attesta a 119,2 per cento, circa mezzo punto percentuale in aumento rispetto alle stime della RUEF, mentre già a partire dal 2012 si conferma il profilo discendente del parametro.

Segnala che rispetto al contenuto proprio della DFP, il documento in esame non risulta, tuttavia, corredato dalle seguenti informazioni previste dalla nuova legge di contabilità n. 196 del 2009:

l'indicazione di massima delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa (articolo 10, comma 2, lettera d));

l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva; la pressione fiscale è riportata nella DFP come dato previsionale (articolo 10, comma 2, lettera e);

il contenuto del Patto di stabilità interno, le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto da quest'ultimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 2009, in relazione al quale debbono essere attivate le procedure e le sedi proprie nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale (articolo 10, comma 2, lettera f)).

Aggiunge che alla DFP non risultano, infine, allegati i seguenti documenti:

le relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa (articolo 10, comma 6);

il quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale (articolo 10, comma 7), con la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio statale (articolo 10, comma 8);

il programma delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, cosiddetta « legge obiettivo » (articolo 10, comma 9), il quale è, peraltro, di norma trasmesso successivamente.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 12.40.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta la Commis-

sione ha votato gli emendamenti riferiti all'articolo 13 e che, relativamente all'articolo 14, il relatore ha espresso il parere fino all'emendamento Zunino 14.20. Dà quindi la parola al relatore per l'espressione del parere sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, prima di esprimere il parere richiesto, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Polidori 14.17, Vignali 14.18 e Anna Teresa Formisano 14.19. Risulta pertanto precluso l'emendamento Torazzi 14.21. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Polidori 14.27, Lulli 14.28, e Anna Teresa Formisano 14.29, invitando al ritiro dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda con il parere espresso dal Governo.

Laura FRONER (PD) fa propri gli emendamenti Anna Teresa Formisano 14.5, 14.10, 14.13, 14.16, 14.19 e 14.29.

Alberto TORAZZI (LNP) chiede al relatore di riconsiderare il parere oggi espresso sugli identici emendamenti Polidori 14.17, Vignali 14.18 e Anna Teresa Formisano 14.19, la cui approvazione precluderebbe la votazione del proprio emendamento 14.21, sul quale il relatore aveva precedentemente espresso parere favorevole.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, accoglie la richiesta del deputato Torazzi ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Polidori 14.17, Vignali 14.18 e Anna Teresa Formisano 14.19, purché siano riformulati nel senso di espungere la lettera *b*).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA concorda.

I deputati Catia POLIDORI (FLI), Raffaello VIGNALI (PdL) e Laura FRONER (PD) accettano la riformulazione degli

identici emendamenti Polidori 14.17, Vignali 14.18 e Anna Teresa Formisano 14.19.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira l'emendamento Borghesi 14.1.

Paolo FADDA (PD) ritira il proprio emendamento 14.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Vignali 14.3, Mastromauro 14.4 e Anna Teresa Formisano 14.5, nonché gli identici emendamenti Sanga 14.6, Torazzi 14.7, Polidori 14.8, Vignali 14.9 e Anna Teresa Formisano 14.10; approva gli identici emendamenti Sanga 14.11, Polidori 14.12 e Anna Teresa Formisano 14.13, nonché gli identici Polidori 14.14, Vignali 14.15, Anna Teresa Formisano 14.16 e Zunino 14.26; approva altresì gli identici emendamenti Polidori 14.17, Vignali 14.18 e Anna Teresa Formisano 14.19, nel testo riformulato, risultando pertanto assorbito l'emendamento Zunino 14.20. Approva quindi l'emendamento Torazzi 14.21 e l'emendamento Vignali 14.22.

Laura FRONER (PD) ritira il proprio emendamento 14.23.

Catia POLIDORI (FLI) ritira il proprio emendamento 14.24.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constatata l'assenza della deputata Anna Teresa Formisano s'intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 14.25.

La Commissione approva gli identici emendamenti Polidori 14.27, Lulli 14.28 e Anna Teresa Formisano 14.29.

Paolo FADDA (PD) ritira il proprio emendamento 14.30.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constatata l'assenza del deputato Vincenzo Antonio Fontana: s'intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 14.31.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira l'articolo aggiuntivo Borghesi 14.01.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Zunino 15.4, invitando al ritiro delle restanti proposte emendative presentate all'articolo 15.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea LULLI (PD), accedendo alla richiesta del relatore, ritira gli emendamenti Zunino 15.1, Marchioni 15.2 e Sanga 15.3.

Gabriele CIMADORO (IdV), accedendo alla richiesta del relatore, ritira gli articoli aggiuntivi Mura 15.0.1 e 15.0.2, Cimadoro 15.0.3, Mura 15.0.4, Mura 15.0.5, Cimadoro 15.0.6 e Borghesi 15.0.7.

La Commissione approva quindi l'emendamento Zunino 15.4.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 16.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constatata l'assenza dei deputati Zeller e Anna Teresa Formisano: s'intende che abbiano rinunciato ai loro emendamenti 16.1 e 16.2.

Ludovico VICO (PD) ritira il proprio emendamento 16.3.

Si passa all'esame dell'articolo 18.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere conforme a quello del relatore.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constatata l'assenza del deputato Zeller: s'intende che abbia rinunciato al proprio emendamento 18.1.

Andrea LULLI (PD) insiste per la votazione dei propri emendamenti 18.2 e 18.3.

La Commissione respinge gli emendamenti Lulli 18.2 e 18.3.

Si passa all'esame dell'articolo 20.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Anna Teresa Formisano 20.0.1, Vignali 20.0.2 e Polidori 20.0.3.

Laura FRONER (PD) fa proprio l'articolo aggiuntivo Anna Teresa Formisano 20.0.1.

Andrea LULLI (PD) dichiara voto favorevole sugli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 20.0.1, Vignali 20.0.2 e Polidori 20.0.3, riservandosi un approfondimento maggiore durante l'esame in Assemblea soprattutto con riguardo all'efficacia della legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Anna Teresa Formisano 20.0.1, Vignali 20.0.2 e Polidori 20.0.3.

Si passa all'esame dell'articolo 21.

Enzo RAISI (FLI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 21.3, invitando al ritiro dei restanti emendamenti presentati all'articolo 21.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza del deputato Zeller: s'intende che abbia rinunciato ai propri emendamenti 21.1 e 21.2.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 21.3.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che è così concluso l'esame delle proposte

emendative presentate al provvedimento in titolo. Il testo, come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani,
C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 14.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: « che non siano » a: « finalità », con: « forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento »;

b) al comma 2, alinea:

1) le parole « amministrazioni statali » sono sostituite con « amministrazioni pubbliche » e dopo « obbligazioni tributarie », sono aggiunte le parole « e per oneri sociali »;

2) al comma 2, lettera d) le parole « debiti relativi a tributi statali » sono sostituite da « debiti tributari e per oneri sociali ».

c) nella rubrica sostituire le parole « amministrazioni statali » con le parole « amministrazioni pubbliche » e aggiungere dopo « obbligazioni tributarie » le parole « e per oneri sociali »;

* **14. 3.** Vignali.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: « che non siano » a: « finalità », con: « forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento »;

b) al comma 2:

1) all'alinea, sostituire le parole « amministrazioni statali » sono sostituite

con « amministrazioni pubbliche » e dopo « obbligazioni tributarie », sono aggiunte le parole « e per oneri sociali »;

2) alla lettera d) le parole « debiti relativi a tributi statali » sono sostituite da « debiti tributari e per oneri sociali ».

c) nella rubrica sostituire le parole « amministrazioni statali » con le parole « amministrazioni pubbliche » e aggiungere dopo « obbligazioni tributarie » le parole « e per oneri sociali ».

* **14. 4.** Mastromauro, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sostituire le parole « amministrazioni statali » con le parole « amministrazioni pubbliche » e aggiungere dopo « obbligazioni tributarie » le parole « e per oneri sociali »;

b) al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole da: « che non siano » a: « finalità », con: « forme di detassazione in funzione delle seguenti tipologie di investimento »;

c) al comma 2, alinea:

1) all'alinea, le parole « amministrazioni statali » sono sostituite con « am-

ministrazioni pubbliche » e dopo « obblighi tributarie », sono aggiunte le parole « e per oneri sociali »;

2) alla lettera *d*) le parole « debiti relativi a tributi statali » sono sostituite da « debiti tributari e per oneri sociali ».

* **14. 5.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.

** **14. 6.** Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.

** **14. 7.** Torazzi, Allasia, Maggioni.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.

** **14. 8.** Polidori.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.

** **14. 9.** Vignali.

Al comma lettera a), dopo il numero 1.6, aggiungere il seguente:

1.7) per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, escludere dall'imposizione sul reddito l'importo delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità di cui ai punti da 1.1 a 1.6. Il valore degli investimenti e delle spese è al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.

** **14. 10.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: investiti dalle persone fisiche aggiungere le seguenti: , dalle società di persone.

* **14. 11.** Sanga, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: investiti dalle persone fisiche aggiungere le seguenti: , dalle società di persone.

* **14. 12.** Polidori.

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: investiti dalle persone fisiche aggiungere le seguenti: , dalle società di persone.

* **14. 13.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

3) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

** **14. 14.** Polidori.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

3) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

** **14. 15.** Vignali.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

** **14. 16.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

2-bis) prevedere un regime d'imposizione speciale che consenta alle persone

fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si computa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

**** 14. 26.** Zunino, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico.

Al comma 1, lettera b), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « nonché per la determinazione degli imponibili, » aggiungere le seguenti: « anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione dei redditi »;

b) sopprimere le seguenti parole: « anche in funzione del potenziamento degli studi di settore »;

c) sostituire le parole: « ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa. » con le seguenti: « eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa. ».

*** 14. 17.** Polidori.

(Approvato limitatamente alle lettere a) e c)).

Al comma 1, lettera b), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: nonché per la determinazione degli imponibili, aggiungere le seguenti: anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito;

b) sopprimere le seguenti parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

c) sostituire le parole: « ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa » con le seguenti: « eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa ».

*** 14. 18.** Vignali.

(Approvato limitatamente alle lettere a) e c))

Al comma 1, lettera b), numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: nonché per la determinazione degli imponibili, aggiungere le seguenti: anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il criterio della competenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito;

b) sopprimere le seguenti parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

c) sostituire le parole: ovvero in ragione della particolare modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa con le se-

guenti: eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.

* **14. 19.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

(Approvato limitatamente alle lettere a) e c))

Al comma 1, lettera b), capoverso 1), sostituire le parole: del potenziamento con le seguenti: della revisione.

* **14. 21.** Torazzi, Allasia, Maggioni.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: anche in funzione del potenziamento degli studi di settore.

* **14. 22.** Vignali.

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.

** **14. 27.** Polidori.

Al comma 1, sostituire la lettera, c) con la seguente:

c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11 comma 4-bis,

lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.

** **14. 28.** Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevedere la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese attraverso la progressiva elevazione della soglia di tassazione di cui all'articolo 11 comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, escludere dalla base imponibile il costo del lavoro e gli eventuali ulteriori costi, con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.

** **14. 29.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

ART. 15.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in forma associata, garantiscono secondo un regolamento emanato dal Ministro dello sviluppo economico la formazione e l'assistenza anche operativa ai soggetti di cui al presente articolo.

15. 4. Zunino, Scarpetti, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Mastromauro, Marchioni, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico.

ART. 20.

Dopo il Capo VI è introdotto il seguente:

CAPO VI-bis

LEGGE ANNUALE PER LE MICRO,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 20-bis.

(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante « Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “ *Small Business Act* ” per l’Europa) », viene prevista l’adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, volto a definire, per l’anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera *b*), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell’articolo 16, comma 6.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le Micro, Piccole e Medie Imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;

b) una o più deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l’autorizzazione all’adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

a) lo stato di conformità dell’ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le Micro, Piccole e Medie Imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l’analisi preventiva e la valutazione successiva dell’impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle Micro, Piccole e Medie Imprese;

d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall’articolo 16, comma 5, per l’acquisizione di osservazioni e proposte.

* **20. 0. 1.** Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Froner.

Dopo il Capo VI è introdotto il seguente:

CAPO VI-bis.

LEGGE ANNUALE PER LE MICRO,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 20-bis.

(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante « Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “ *Small Business Act* ” per l’Europa) », viene prevista l’adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, volto a definire, per l’anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell’articolo 16, comma 6.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le Micro, Piccole e Medie Imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;

b) una o più deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l’autorizzazione all’adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

a) lo stato di conformità dell’ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le Micro, Piccole e Medie Imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l’analisi preventiva e la valutazione successiva dell’impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle Micro, Piccole e Medie Imprese;

d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall’articolo 16, comma 5, per l’acquisizione di osservazioni e proposte.

* **20. 0. 2.** Vignali.

Dopo il Capo VI è introdotto il seguente:

CAPO VI-bis.

LEGGE ANNUALE PER LE MICRO,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 20-bis.

(Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese).

1. Al fine di attuare la Comunicazione adottata dalla Commissione Europea, recante « Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo

quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “ *Small Business Act* ” per l’Europa) », viene prevista l’adozione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese, volto a definire, per l’anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, tenuto conto del rapporto annuale trasmesso al Parlamento ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera *b*), e del parere espresso dal Parlamento ai sensi dell’articolo 16, comma 6.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le Micro, Piccole e Medie Imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, ed introdurre misure di semplificazione amministrativa;

b) una o più deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l’autorizzazione all’adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi,

con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzia:

a) lo stato di conformità dell’ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per le Micro, Piccole e Medie Imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l’analisi preventiva e la valutazione successiva dell’impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle Micro, Piccole e Medie Imprese;

d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle Micro, Piccole e Medie Imprese.

5. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il Tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall’articolo 16, comma 5, per l’acquisizione di osservazioni e proposte.

* **20. 0. 3.** Polidori.

ART. 21.

Al comma 1, le parole: lettera m) sono sostituite dalle seguenti: lettere e), l) ed m).

21. 3. Vignali.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	216
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	217

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi	219
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali e di rappresentanti di ASSOPREVIDENZA nell'ambito dell'esame del Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.)	220
--	-----

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -F (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	220
Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	225
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	227

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della COVIP nell'ambito dell'esame del Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.)	227
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	227
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 10.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Teresio Delfino, che ringrazia sentitamente per il contributo efficace ed appassionato che ha saputo fornire ai lavori della Commissione stessa.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 30 settembre 2010 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti del gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2010

Ottobre 2010

Sede referente:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controverse di lavoro. C. 1441-*quater*-F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abbinata C. 3089 Jannone.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, c. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi.

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. C. 3541 Fedriga.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero. C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino.

Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro. C. 473 Anna Teresa Formisano.

Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato. C. 3542 Damiano.

Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. C. 3056 Murer.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (*Commissioni riunite XI e XII*). C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni.

Atti dell'Unione europea:

Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def.

Atti del Governo:

Proposta di nomina del dottor Rino Tarelli a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 70.

Novembre 2010

Sede referente:

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e abbinata C. 3089 Jannone.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, c. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero. C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino.

Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato. C. 3542 Damiano.

Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS. C. 758 Bellanova.

Disposizioni per il passaggio di personale civile dell'Amministrazione della difesa dall'area professionale A all'area professionale B. C. 102 Vico.

Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. C. 3056 Murer.

Disposizioni in materia di astensione retribuita dal lavoro per un familiare del paziente in stato di coma. C. 472 Anna Teresa Formisano.

Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro. C. 473 Anna Teresa Formisano.

Atti dell'Unione europea:

Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa. COM(2010)365 def.

Dicembre 2010

Sede referente:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti, C. 2509 Carlucci.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Caz-zola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero. C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio, C. 1963 Lenzi.

Modifica all'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di richieste di avviamento dei disabili al lavoro. C. 473 Anna Teresa Formisano.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale per i trattamenti di pensione, diretta e di reversibilità, prevista dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324. C. 475 Anna Teresa Formisano.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria. C. 1022 Carlucci, C. 1137 Samperi, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali.

Estensione del diritto all'assegno supplementare in favore delle vedove dei grandi invalidi per servizio. Testo unificato C. 1421 Paglia, C. 1827 Pelino, C. 2571 Volontè.

Fa presente, altresì, che la presidenza – a seguito della richiesta, formulata dal gruppo UdC, di inserire nel programma la proposta di legge C. 1387 Poli, recante « Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati dell'impresa » – si riserva di acquisire l'intesa con la presidenza della VI Commissione per l'eventuale inizio dell'esame della citata proposta di legge e delle ul-

teriori proposte di legge vertenti sulla medesima materia, tutte assegnate alle Commissioni riunite VI e XI, fermo restando che presso l'altro ramo del Parlamento risulta già iniziato l'esame di proposte di legge aventi l'identico oggetto.

Segnala, quindi, che le modalità di attuazione del programma (e, in particolare, l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei provvedimenti già iscritti nel programma) saranno stabilite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati – con cadenza settimanale – dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; il programma potrà, inoltre, essere integrato e aggiornato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle determinazioni che l'Ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo.

Comunica, infine, che saranno iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 5 ottobre 2010.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.50 alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 ottobre 2010.

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali e di rappresentanti di ASSOPREVIDENZA nell'ambito dell'esame del Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 11 alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 ottobre 2010 — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 12.25.

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-F (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che la Commissione inizia oggi l'esame del provvedimento in titolo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, che risulta collegato alla manovra di finanza pubblica. Al riguardo, avverte anzitutto che l'esame del disegno di legge ha luogo ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, per cui la Camera potrà esaminare esclusivamente le modifiche apportate dal Senato e gli emendamenti ad esse conseguenti.

Segnala, inoltre, che – essendo il provvedimento in esame collegato alla manovra finanziaria – esso è sottoposto a specifiche regole di emendabilità. In particolare, ricorda che per tale disegno di legge sussiste, anzitutto, un preciso regime che stabilisce le modalità di presentazione delle proposte emendative in Commissione e in Assemblea. Inoltre, rammenta che la presidenza è tenuta ad assicurare il rispetto della prescritta disciplina in tema di ammissibilità delle proposte emendative, fissata dal Regolamento della Camera (in particolare ai sensi dell'articolo 123-*bis*, oltre che – nelle linee generali – dell'articolo 89 del Regolamento) e dalle norme legislative vigenti.

Comunica, infine, che – essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 18 ottobre – l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 30 settembre scorso, ha già definito le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione in sede referente, convenendo che l'esame preliminare si concluda entro giovedì 7 ottobre e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato per la giornata di venerdì 8 ottobre, alle ore 11.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, è all'esame della Camera dei deputati a seguito del rinvio del Presidente della Repubblica, con messaggio motivato del 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, del testo approvato in via definitiva dal Senato il 3 marzo 2010; l'esame del provvedimento a seguito del rinvio presidenziale ha avuto inizio alla Camera dei deputati nell'aprile 2010, ove è stato approvato con modifiche agli articoli 17, 20, 30, 31, 32 e 50. Ricorda, quindi, che successivamente il Senato ha svolto il proprio esame, approvando il provvedimento, il 29 settembre, con ulteriori modifiche agli articoli 2, 20, 31, 32 e 50: oggetto dell'ulteriore esame parlamentare da parte della Camera dei deputati sono, pertanto, limitatamente alle

parti modificate dal Senato, gli articoli 2, 20, 31, 32 e 50, in quanto su tali disposizioni non si è giunti, successivamente al messaggio presidenziale di rinvio, a una duplice deliberazione conforme di entrambe le Camere.

Fa presente, dunque, che all'articolo 2, recante una delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state introdotte alcune modifiche volte a coordinare il testo con le nuove norme introdotte, sulla medesima materia, dal decreto-legge n. 78 del 2010: al comma 1, lettera *a*), è stato eliminato il riferimento all'Istituto per gli affari sociali, in quanto l'articolo 7, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto la soppressione dell'Istituto e il trasferimento delle relative funzioni all'ISFOL; al comma 1, lettera *c*), è stata soppressa la norma che attribuiva all'INAIL la competenza ad emanare, nel quadro dei richiamati indirizzi e direttive ministeriali, specifiche direttive all'ISPESL in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto l'articolo 7, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010 ha soppresso l'ISPESL e ne ha attribuito le relative funzioni all'INAIL.

Rileva che all'articolo 20 la norma di interpretazione autentica, volta ad escludere l'applicazione delle norme penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 (nel periodo della loro vigenza) ai fatti avvenuti a bordo di mezzi del naviglio di Stato, è stata in primo luogo meglio definita, al fine di circoscriverne la portata ai soli profili di rilevanza penale. A tal fine, è stato innanzitutto precisato che resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento del danno del lavoratore; inoltre, laddove si stabilisce che i provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie, è stato precisato come queste ultime abbiano ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalla violazione delle disposizioni di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956. Fa notare che nel corso dell'esame al Senato, inoltre, è stato ag-

giunto un nuovo comma, volto a incrementare di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005, relativa ai benefici a favore delle vittime del dovere, categoria alla quale possono essere ricondotti anche i militari operanti a bordo del naviglio di Stato che abbiano subito danni o siano deceduti nell'espletamento del loro servizio.

Segnala che all'articolo 31, relativo alle procedure di conciliazione e arbitrato, è stato in primo luogo stabilito, con riferimento all'attività delle commissioni di certificazione, che l'accertamento dell'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro deve essere verificata all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria e ha ad oggetto le controversie che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro; inoltre, è stato richiamato anche l'articolo 411 del codice di procedura civile, relativo al processo verbale di conciliazione, tra le disposizioni applicabili alle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico.

Sottolinea che all'articolo 32, recante norme sulle modalità e i termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali, è stato in primo luogo innalzato da 180 a 270 giorni il termine entro il quale, a seguito dell'impugnazione del licenziamento, il lavoratore è tenuto (a pena di inefficacia dell'impugnazione medesima) a depositare il ricorso nella cancelleria del tribunale o a comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. A tale riguardo, è stato inoltre precisato che resta in ogni caso ferma la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Infine, si è previsto che la nuova disciplina sull'impugnazione dei licenziamenti trovi applicazione nei casi di invalidità del licenziamento. Fa presente che, per effetto della modifica introdotta al Senato, in particolare, la nuova disciplina non troverebbe applicazione nel caso in cui il licenziamento sia solo inefficace, in quanto privo dei requisiti formali (come

la forma scritta) previsti dall'ordinamento, nel qual caso sembrerebbe pertanto valere il generale termine di prescrizione quinquennale.

Si sofferma, poi, sull'articolo 50, che stabilisce che (ferme restando le sentenze passate in giudicato) in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il datore di lavoro che, entro il 30 settembre 2008, abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato e, successivamente all'entrata in vigore della legge, offra anche la conversione a tempo indeterminato, è tenuto unicamente a indennizzare il lavoratore con un'indennità compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione: in tale ambito, è stato previsto che la norma trovi applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore della legge, offra l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere.

Sul piano politico, ritiene opportuno svolgere talune considerazioni preliminari, facendo notare che – se il provvedimento ha fatto « navetta » per ben sette volte tra le due Camere – non è sicuramente merito o colpa della sola opposizione, che ha osteggiato con particolare determinazione taluni aspetti del progetto; anche la maggioranza e il Governo – a suo avviso – hanno in carico una parte di responsabilità, sebbene, a questo punto, sia giusto dichiarare le proprie intenzioni con franchezza ed onestà politica. Fa notare, infatti, che la maggioranza auspica che la « catena delle letture » si fermi ora alla Camera e cercherà, pertanto, di essere all'altezza di questo compito; ciò non solo perché il Regolamento, grazie al principio della « doppia lettura conforme », limita fortemente l'ambito del possibile intervento correttivo, ma soprattutto perché le posizioni in campo sono note, discusse, confrontate ed approfondite e talune di

esse – quelle più importanti sul piano politico – restano non solo diverse, ma difficilmente passibili di mediazione.

Giudica, quindi, importante operare una breve rassegna « politica » dei punti sottoposti all'esame della Commissione, facendo notare, in primo luogo, che le modifiche all'articolo 2 sono un atto dovuto, ossia un'operazione di adeguamento a norme già entrate in vigore in altri provvedimenti. Ritiene più complesso il ragionamento riguardante l'articolo 20, che ha suscitato un ampio dibattito tanto alla Camera quanto al Senato: la soluzione trovata in Aula presso l'altro ramo del Parlamento ha, comunque, tenuto conto delle osservazioni del Capo dello Stato che, nel suo messaggio alle Camere, aveva posto la necessità di una riformulazione della norma volta ad assicurare, pur escludendo profili di rilevanza penale (come è previsto nel nuovo testo), l'effettiva sussistenza di un autonomo titolo di responsabilità sul quale fondare il diritto al risarcimento per i danni arrecati alla salute dei marinai impiegati sul Naviglio di Stato, prevedendo altresì l'istituzione di un apposito fondo che provveda ad assicurare l'effettivo risarcimento. Passando all'articolo 32, rammenta i « dispareri » che hanno caratterizzato il dibattito circa le nuove norme sull'impugnativa dei licenziamenti, ritenendo che si possa riconoscere che l'allungamento dei termini di decadenza costituisce comunque un vantaggio per i lavoratori. Uguali considerazioni ritiene che valgano per il cosiddetto licenziamento senza forma scritta, per il quale i termini restano quelli della prescrizione ordinaria. Quanto all'articolo 50 – che nell'ultima lettura della Camera fu riformulato in uno spirito di collaborazione – ritiene di poter riconoscere che le modifiche introdotte dal Senato rafforzino quel quadro di protezione del lavoratore che la Commissione si è impegnata a definire.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 31 e sulle norme sulla conciliazione e sull'arbitrato, segnalando che il Senato ha ripristinato, in pratica, il testo votato in Com-

missione alla Camera e modificato in Aula, grazie a un emendamento del gruppo del Partito Democratico e – richiamando, in proposito, un'espressione usata dal presidente del gruppo del Popolo della Libertà – alla « sciatteria » della maggioranza. Anche in questo caso ritiene che non occorano molte parole: infatti, che il Governo e la maggioranza credano nella introduzione di forme di composizione stragiudiziale delle controversie è un fatto noto, come pure è un fatto noto che quest'impostazione sia condivisa anche da importanti soggetti sociali che sostengono – mentre altri le contrastano – le soluzioni prospettate in proposito. Fa notare, peraltro, che inizialmente il Governo e la maggioranza avevano optato per un quadro di riferimento leggero, sul piano legislativo, per affidare al ruolo negoziale delle parti sociali la definizione delle regole e delle garanzie; nel suo messaggio, il Presidente della Repubblica ha poi avanzato la richiesta di un diverso equilibrio tra legge e contratto, sottolineando in particolare l'esigenza di una tutela più intensa, sul piano legislativo, della volontà del lavoratore chiamato a sottoscrivere una clausola compromissoria al momento dell'assunzione. Rileva, pertanto, che la maggioranza è convinta di aver adempiuto a questa richiesta; sebbene eviti, anche per motivi di tempo, di ricordare le garanzie riconosciute al lavoratore, introdotte dalla XI Commissione, ritiene dunque ingeneroso sostenere – come è stato fatto – che in materia non vi siano stati dei cambiamenti sostanziali, dopo il messaggio del Capo dello Stato, lamentando come addirittura vi sia stata l'accusa di mancare di rispetto al Presidente della Repubblica. Si tratta, a suo giudizio, di un'accusa che la maggioranza respinge fermamente, pur ribadendo che il messaggio costituiva un atto discrezionale e che la scelta di adeguarvisi da parte del Governo e del Parlamento era anch'esso un atto politico, non un dovere istituzionale. Tuttavia, osserva che pretendere – era questa una possibile interpretazione della norma emendata – che, dopo aver « blindato » la sottoscrizione della clausola compromissoria (che, ai sensi del-

l'articolo 808 del Codice di procedura civile, riguarda, per definizione, le controversie « nascenti »), si debba obbligare le parti a ripetere la « trafila » presso le commissioni di garanzia ogni volta che insorga una controversia, comporterebbe un'insopportabile burocratizzazione dell'arbitrato secondo equità, che nuocerebbe al suo sviluppo.

Per queste ragioni, in qualità di relatore, ribadisce che la maggioranza difende e difenderà con convinzione il testo approvato dal Senato.

Il Ministro Maurizio SACCONI ritiene che la condivisibile relazione appena svolta dal relatore esima il Governo dal rendere considerazioni aggiuntive sugli aspetti di natura politico-parlamentare, considerato anche che può auspicarsi che la settima lettura del testo da parte delle Camere possa essere ritenuta quella conclusiva. Ricordato che il provvedimento è stato significativamente modificato rispetto all'impianto originario del disegno di legge rinviato al Parlamento dal Presidente della Repubblica, si sofferma su taluni degli aspetti che, in ossequio al messaggio presidenziale di rinvio, ormai costituiscono oggetto di doppia lettura conforme: il tema del giudizio per equità, nel quale giudica importante l'aver richiamato i principi generali dell'ordinamento; la definizione in termini contrattuali e non puramente giurisdizionali dell'arbitrato, che consente di non ripetere in modo speculare l'impostazione meramente giudiziale dell'istituto; le modifiche al rapporto tra regola inderogabile e libera attività delle parti; il recepimento di quanto già contenuto nell'avviso comune sottoscritto da quasi tutte le parti sociali in materia di esclusione dell'arbitrato per talune tipologie contrattuali, quali il licenziamento e il periodo di prova; la limitazione dei poteri sostitutivi del Ministro in assenza di accordo tra le parti sociali, che peraltro risulta imperniata sull'esigenza di tenere fede alle posizioni condivise assunte dalle parti medesime. Sugli argomenti richiamati, ritiene che siano state rispettate le indicazioni formulate dal Capo dello Stato, come – d'altra parte – lo stesso Governo aveva

immediatamente preannunziato al momento della conoscenza del messaggio presidenziale di rinvio.

Evitando di entrare nel dettaglio delle ulteriori, limitate, modifiche apportate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera, richiama le esigenze di coordinamento normativo che hanno portato all'adozione di alcune correzioni all'articolo 2 del disegno di legge, finalizzate ad escludere dal testo la menzione di enti ormai soppressi e accorpati in altri organismi, nonché le disposizioni sul Naviglio di Stato, sulle quali il Governo si è rimesso alla volontà del Parlamento. Segnalato, poi, che sono state apportate alcune correzioni, a maggior tutela dei lavoratori, in materia di termini di impugnativa dei licenziamenti e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ritiene evidente che la posizione del Governo non possa che essere quella di sollecitare la rapida approvazione del disegno di legge da parte della Camera.

In questo senso, si appella alla Commissione affinché la corrente lettura parlamentare possa essere quella definitiva, auspicando che l'opposizione — sebbene non ne condivida le ragioni di merito — possa quanto meno capire che sul disegno di legge in esame, anche a fronte di un largo sostegno che sembra provenire da ampi settori delle parti sociali, appare giunto il momento di concludere un complesso *iter* approvativo, senza che ciò susciti un conflitto esasperato a livello sociale.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), con riferimento a quanto rappresentato dal Ministro circa le modifiche ordinarie di cui all'articolo 2, chiede un chiarimento preliminare in ordine alla razionalizzazione degli enti previdenziali, interrogandosi sulle ragioni che hanno portato ad escludere l'ENPALS dal recente intervento di accorpamento di enti promosso dal Governo.

Il Ministro Maurizio SACCONI fa presente che il Governo ha giudicato opportuno avviare un progetto che attribuisse

all'ENPALS funzioni più complesse di quelle attuali, anche — ad esempio — in materia di collocamento, in modo da rendere più efficiente la gestione di un mercato del lavoro così duale e frammentato come quello di riferimento dell'ente medesimo.

Maria Grazia GATTI (PD), intervenendo per una precisazione di natura procedurale, chiede alla presidenza di fornire elementi di certezza in ordine ai criteri per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame, anche al fine di evitare che possibili interpretazioni ambigue delle norme regolamentari portino a problemi di ammissibilità o, addirittura, di ricevibilità delle proposte emendative medesime.

Silvano MOFFA, *presidente*, si riserva di fornire ai gruppi, anche in via informale, eventuali chiarimenti di dettaglio in merito ai limiti concernenti l'emendabilità del disegno di legge in titolo.

Giulio SANTAGATA (PD) coglie l'occasione della presenza del Ministro Sacconi alla seduta odierna per tornare a porre la questione dei conti previdenziali dell'INPS, ricordando come da mesi il suo gruppo sia in attesa di svolgere un'audizione del Commissario straordinario per fare il punto sui preoccupanti dati di bilancio che interessano l'Istituto.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella prossima settimana è prevista l'audizione informale dei vertici dell'INPS nell'ambito dell'esame del Libro verde sulle pensioni, presentato dalla Commissione europea: in quella sede vi sarà l'occasione, a suo avviso, per affrontare anche le tematiche evidenziate dal deputato Santagata.

Cesare DAMIANO (PD) giudica irrituale che un tema di particolare rilevanza, come quello del bilancio dell'INPS, sia affrontato in una sede diversa e, in particolare, nell'ambito dell'esame del Libro verde della Commissione europea; chiede, per-

tanto, alla presidenza di prevedere una specifica audizione sull'argomento segnalato dal suo gruppo.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene altrettanto irrituale che nel corso dell'esame di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica abbia luogo un dibattito, totalmente estraneo, relativo al bilancio dell'INPS; in ogni caso, torna a ribadire che la prevista audizione informale della prossima settimana potrà rappresentare un'ottima occasione per affrontare con i vertici dell'INPS le diverse questioni poste.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 15 settembre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di rinviare il seguito dell'esame, per consentire ai gruppi di svolgere eventuali interventi di carattere generale, fermo restando che su questi provvedimenti – facendo seguito a quanto prospettato dal relatore – si è già concordato, per le vie brevi, di prevedere un ciclo di audizioni informali, da realizzare tendenzialmente nel mese di novembre.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), *relatore*, ritiene opportuno che i gruppi interessati svolgano sin dalla seduta odierna le proprie considerazioni di carattere generale, restando inteso che la Commissione potrà successivamente verificare le più idonee modalità di prosecuzione dei propri lavori in ordine ai provvedimenti in titolo.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene particolarmente utile la scelta, che la Commissione si accinge ad adottare, di svolgere una serie di audizioni informali sul contenuto dei due provvedimenti in esame, auspicando peraltro la convergenza in un testo unificato dei contenuti delle proposte di legge. Ritiene che la tutela previdenziale dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione presenti profili di originalità, in particolare con riferimento agli organismi tenuti ad erogare le prestazioni, ovvero deputati a garantire obbligatoriamente l'assicurazione in caso di invalidità e di vecchiaia. Evidenzia la positiva esperienza quindicennale delle casse di « prima generazione » e quella decennale delle casse di « seconda generazione », nonostante le indubbie condizioni di incertezza normativa: la proposta di legge presentata dal suo gruppo persegue, pertanto, l'obiettivo di un riassetto organico della disciplina in adesione alle linee guida del *Memorandum* sottoscritto l'8 aprile 2008 tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e l'Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP); la finalità del testo è quella di assicurare il rafforzamento degli istituti previdenziali ed in primo luogo di favorire il principio della trasparenza.

Osserva che il notevole ampliamento dell'autonomia delle casse, e la relativa natura pubblica delle medesime, esiga che le singole casse adottino appositi regolamenti, integrativi o sostitutivi di quelli già esistenti, volti a disciplinare, tra l'altro, le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi, nonché una definizione articolata di modalità e termini del relativo funzionamento di gestione. Ravvisa, dunque, l'opportunità di procedere ad una efficace semplificazione e specializzazione del sistema dei controlli; un'attenta riflessione deve riguardare anche il profilo del regime fiscale delle casse, per il quale si prevede un'esenzione dei contributi versati, una tassazione dei redditi di capitale accumulati in capo alle casse stesse e una tassazione delle prestazioni erogate. Osserva che allo stato non appare possibile passare ad un sistema

fiscale con la sola tassazione delle prestazioni e con l'esenzione di contributi e di rendimenti della gestione; propone pertanto di realizzare, almeno in una prima fase, un'equiparazione con il sistema di tassazione della previdenza complementare, anch'essa gestita da organismi di natura privata.

Reputa opportuna l'istituzione di un fondo di garanzia fra le casse, mutuando l'esperienza già esistente nei settori bancario e assicurativo, a tutela degli iscritti e dei pensionati, fondo finanziato direttamente dalle casse stesse. Ritiene, quindi, utile attivare quanto prima modalità di accorpamento tra le diverse casse su base volontaria.

Si sofferma, poi, sulle previsioni di cui all'articolo 1 della proposta di legge n. 2715, osservando che il pur variegato ed articolato quadro delle rappresentanze delle casse potrebbe condividere sostanzialmente i contenuti della proposta di legge presentata dal suo gruppo. Ritiene necessario predisporre una disciplina che precluda al sistema previdenziale autonomo di passare in capo al settore pubblico nelle fasi di difficoltà operativa e gestionale; a tal fine, si rende quindi necessaria un'adeguata normativa di tutela. Richiama, infine, i profili di criticità che connotano la previdenza pubblica ed in particolare i rilevanti elementi di incertezza che caratterizzano la previsione pensionistica, soprattutto in riferimento alle prospettive per le nuove generazioni, auspicando che la Commissione sappia adeguatamente approfondire tutti i temi oggi segnalati.

Giuliano CAZZOLA (PdL), in attesa di verificare gli elementi che emergeranno dalle prospettate audizioni informali, ritiene comunque che le prospettate proposte di riforma in materia di riordino degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza saranno fortemente osteggiate dai rappresentanti delle casse, con particolare riferimento ai contenuti della proposta di legge n. 3522, che propone l'istituzione di un ente unico. Giudica, in ogni caso, tale obiettivo certa-

mente positivo, in quanto l'attuale frammentazione del sistema delle casse produce criticità ed evidenti distorsioni nel complessivo sistema previdenziale.

Esorta, pertanto, il relatore e l'intera Commissione a condurre con fermezza l'iniziativa tesa ad una efficace riforma in materia, facendo notare che, sebbene la proposta di accorpare in un unico istituto le diverse casse esistenti presenti specifiche problematiche, essa appare già parzialmente recepita sotto diversi profili nella vigente normativa, come si evince dai contenuti della cosiddetta « legge Maroni ». Ravvisa, in tal senso, l'opportunità di verificare una possibile semplificazione dei testi, prevedendo eventualmente un'apposita norma di delega che consenta al Governo di procedere alla predetta razionalizzazione e all'accorpamento, ove possibile, delle casse medesime.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), *relatore*, intende anzitutto rilevare che tutti gli interventi sinora svolti hanno richiamato l'esigenza di un riordino e di una semplificazione della materia previdenziale, come emerso anche nell'attività conoscitiva svolta presso la Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori di forme di previdenza e assistenza. Auspica, pertanto, che le prospettate audizioni sui provvedimenti in esame possano portare alla definizione di un percorso condiviso, che sia in grado di porre un efficace rimedio alle problematiche esistenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono altre richieste di intervento, ricorda che la Commissione procederà con l'ulteriore attività istruttoria secondo le modalità che saranno definite nell'ambito di una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

C. 2360 Pelino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 settembre 2010.

Elisabetta RAMPI (PD) ritiene che il testo in esame assuma un particolare rilievo, in quanto risponde alle attese avanzate da tutti quei servitori dello Stato che, nell'adempimento del proprio dovere istituzionale, hanno contratto infermità e invalidità anche gravi. Sottolinea che l'UNMS è un ente morale di particolare rilievo, teso a tutelare gli interessi di tale categoria di soggetti e avente precipua finalità di sostegno e assistenza. Segnala, inoltre, che tale organismo costituisce l'unico ente di rappresentanza degli interessi morali e materiali della categoria.

Preannuncia, pertanto, l'orientamento favorevole del suo gruppo sulla proposta di legge in esame.

Paola PELINO (Pdl), atteso che non vi sono ulteriori richieste di intervento e che sembra emergere una sostanziale condivisione dell'intervento proposto, si domanda se non sia possibile, in considerazione della natura circoscritta del provvedimento in titolo, concluderne nella seduta odierna l'esame preliminare, fissando un rapido termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

In considerazione della richiesta testé formulata dalla prima firmataria del progetto di legge, propone quindi – se non vi sono obiezioni – di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 9 di giovedì 7 ottobre e di

prevedere che l'esame degli stessi abbia luogo nella stessa giornata di giovedì 7 ottobre.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 ottobre 2010.

Audizione di rappresentanti della COVIP nell'ambito dell'esame del Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.

Doc. LVII, n. 3.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che, in sostituzione del relatore, impossibilitato ad intervenire alla corrente seduta, provvederà ad illustrare alla Commissione la relazione introduttiva da questi predisposta.

Osserva, quindi, che la Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013

(DFP), approvata dal Consiglio dei ministri il 29 settembre 2010, costituisce il nuovo documento di programmazione economica e finanziaria – delineato dalla legge n. 196 del 2009 di riforma della contabilità – che sostituisce il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) previsto dalla precedente disciplina contabile; ai sensi dell'articolo 10 della nuova legge, la DFP indica gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e reca, inoltre, quale importante novità rispetto al precedente Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), la definizione degli obiettivi programmatici articolati per i tre sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza.

Fa notare che, per quanto concerne i contenuti specifici della DFP, nel documento si precisa innanzitutto che, avendo il Governo anticipato all'inizio dell'estate la manovra triennale di finanza pubblica 2011-2013 (decreto-legge n. 78 del 2010), la DFP per gli anni 2011-2013 si limita a recepire gli effetti del citato decreto-legge di manovra, confermando nella sostanza – salvo alcune marginali modifiche derivanti dal quadro macroeconomico – gli obiettivi programmatici già esposti nella RUEF per il 2010, presentata a maggio scorso. Viene sottolineato, inoltre, il prossimo superamento della DFP quale documento di programmazione economica e finanziaria alla luce della imminente riforma della politica economica europea, che si sta sviluppando e discutendo in questi giorni, in vista dell'approvazione – probabilmente già da questo autunno – di una nuova versione del Patto di stabilità e crescita. Rileva infatti che, secondo quanto riportato nella premessa allo schema di DFP, i nuovi documenti politico-contabili europei (*Stability Program*, *National Reform Program*), che dovranno essere presentati da ciascun Paese prima della fine dell'anno, assumeranno una « centralità politica assoluta ed assorbente »; sarà con-

seguentemente all'interno di questo nuovo schema europeo, e non all'interno dello schema di DFP, che si concentrerà la discussione sulla politica economica. Analogamente, fa osservare che il mutare del quadro di riferimento europeo dovrà comportare, secondo quanto riportato nella DFP, una sostanziale riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009, al fine di allinearla alla nuova « sessione di bilancio » europea.

Passando ai contenuti specifici del Documento, sottolinea che nell'ambito del quadro macroeconomico nazionale per il triennio 2011-2013 si prevede: un incremento (in termini reali) del PIL, pari all'1,2 per cento nel 2010, all'1,3 per cento nel 2011 e al 2,0 per cento per ciascuno degli anni 2012 e 2013; un valore del tasso di disoccupazione pari all'8,7 per cento per ciascuno degli anni 2010 e 2011, all'8,6 per cento per il 2012 e all'8,4 per cento per il 2013; un incremento del tasso di occupazione (dal 57,1 per cento – valore previsto per il 2010 – al 58,6 per cento – previsto per il 2013 –); un tasso di inflazione programmata pari all'1,5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2013; il conseguimento dell'obiettivo di ricondurre l'indebitamento netto al di sotto del 3 per cento del PIL entro il 2012 (il tasso previsto è pari al 5,0 per cento nel 2010, al 3,9 per cento nel 2011, al 2,7 per cento nel 2012 e al 2,2 per cento nel 2013).

Per quanto concerne gli aspetti di più diretto interesse della XI Commissione, ritiene che occorra innanzitutto menzionare i vari richiami alle misure introdotte con la manovra estiva, volti a contenere la spesa per il pubblico impiego e la spesa previdenziale: a tale riguardo, il Documento ricorda, in particolare, nell'ambito di una apposita sezione, la revisione del regime delle decorrenze dei trattamenti di vecchiaia e di anzianità, l'accelerazione dell'elevamento del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici del pubblico impiego, nonché l'adeguamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento all'aumento della spe-

ranza di vita a decorrere dal 2015. Per quanto attiene, più in generale, all'andamento della spesa pensionistica, fa notare che nel Documento si osserva che le misure adottate nel corso degli anni, nonché quelle introdotte con la manovra di luglio, compensano in larga parte l'andamento negativo (la cosiddetta « gobba » pensionistica) che si prospettava per i prossimi decenni, andamento dovuto all'incremento della speranza di vita ed al passaggio alla fase di quiescenza delle generazioni del *baby boom*. In particolare, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL tenderà a ridursi, fino al 2025, rispetto ai valori attuali (il tasso previsto per il 2010 è pari al 15,3 per cento); nel periodo successivo al 2025, e fino al 2040-2045, il rapporto crescerà di nuovo, fino a conseguire un valore simile a quello attuale. Nel periodo ancora successivo, il rapporto tenderà di nuovo a diminuire, in virtù sia del passaggio dal sistema di calcolo misto a quello contributivo integrale, sia della progressiva scomparsa dei pensionati appartenenti alle generazioni del *baby boom*.

In materia di occupazione e lavoro, segnala che il Documento ricorda che il Consiglio Europeo dello scorso marzo ha definito i cinque obiettivi che guideranno la Strategia EU 2020 per la crescita e l'occupazione: tali obiettivi riguardano l'occupazione, la ricerca e l'innovazione, l'istruzione, l'energia e la povertà; per ognuno di essi deve essere individuato un obiettivo europeo e (in base all'indicazione di ciascun Stato membro) conseguenti obiettivi nazionali, coerenti con i

relativi livelli di partenza. Sottolinea, inoltre, che in merito all'andamento del mercato del lavoro negli ultimi mesi il Documento osserva preliminarmente che esso appare ancora debole; in particolare, il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) da parte delle imprese ha continuato ad essere sostenuto: da gennaio ad agosto di quest'anno sono state autorizzate circa 827 milioni di ore, di cui circa 250 milioni di cassa integrazione ordinaria, 352 milioni di cassa integrazione straordinaria e 225 milioni di cassa integrazione in deroga.

Rileva poi che nel secondo trimestre del 2010 l'occupazione misurata in unità *standard* di lavoro (al netto degli occupati in CIG) si è ridotta rispetto al trimestre precedente (-0,4 per cento), per effetto della diminuzione degli occupati dipendenti (-0,7 per cento); gli occupati indipendenti sono invece cresciuti dello 0,4 per cento e il settore più colpito continua ad essere quello dell'industria in senso stretto (-1,6 per cento gli occupati espressi in unità *standard*). Riguardo al costo del lavoro, infine, osserva che il documento rileva che la sua crescita sarà contenuta per i prossimi anni, e sarà pari al 3,0 per cento nel 2010, all'1,5 per cento nel 2011 e all'1,6 per cento in ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte quindi che il dibattito sul documento avrà luogo nella giornata di domani. Rinvia, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 230

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281 del 1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo 232

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato. C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà (*Seguito dell'esame e rinvio*) 232

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari (*Rinvio del seguito dell'esame*) 234

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 30 settembre 2010 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2010.

Ottobre

Sede referente:

Seguito dei seguenti provvedimenti già iniziati:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis* Cota, C. 1840

Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano);

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato (C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà);

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari (C. 670 Lussana, C. 1179 Mancuso e C. 3703 Governo);

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica (C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri);

Disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo);

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (C. 278-799-977-*ter*-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A);

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili (nuovo testo C. 2505-1151/A) (Comm. riunite I e XII);

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago);

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici (C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni) (Comm. riunite XI e XII);

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici (C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti);

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili (C. 1732 Porcu C. 3224 Pedoto) (Comm. riunite XI e XII);

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione (C. 797 Angela Napoli);

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili (seguito esame C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti);

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba; C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza) (Comm. riunite I e XII);

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale (seguito esame C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci e C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella – rel. Stagno d'Alcontres);

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti (C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1716 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza).

Sede consultiva:

Documenti di bilancio (legge di stabilità e legge di bilancio).

Interrogazioni, *question-time* e risoluzioni.

Novembre

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Interrogazioni, *question-time* e risoluzioni.

*Dicembre**Sede referente:*

Seguito dei provvedimenti già iniziati. Interrogazioni, *question-time* e risoluzioni.

Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge; i provvedimenti trasmessi dal Senato.

Gli orari complessivi da dedicare ai lavori della Commissione nelle singole giornate saranno definiti alla luce dei tempi effettivamente disponibili in base alla programmazione dei lavori dell'Assemblea per il periodo considerato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.25.

COMITATO RISTRETTO.

Martedì 5 ottobre 2010.

Modifiche alla legge n. 281 del 1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.20 alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.05.

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato.

C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010.

Luciana PEDOTO (PD) auspica, innanzitutto, che la Commissione giunga in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento in esame, valorizzando i numerosi punti di equilibrio tra le diverse posizioni, individuati nella scorsa legislatura. Sebbene la decisione di iniziarne l'esame non sia collegata agli incidenti verificatisi di recente in diverse strutture sanitarie, occorre tuttavia riconoscere che tali incidenti, come pure i provvedimenti in materia di razionalizzazione e riorganizzazione di strutture sanitarie adottati da alcune regioni dell'Italia centrale nell'ambito dell'attuazione dei piani di rientro, confermano la necessità di un intervento normativo. In proposito, sottolinea l'esigenza di adottare misure volte a ridurre i divari esistenti, anche in questo settore, tra regioni settentrionali e meridionali. Evidenzia, altresì, l'opportunità di interventi di riorganizzazione improntati a criteri noti, oggettivi e condivisi, finalizzati ad assicurare la disponibilità di unità di terapia intensiva neonatale presso i punti nascita. Concorda con il relatore nel ritenere che la riduzione del ricorso al parto con taglio cesareo non possa costituire l'unico obiettivo del provvedimento in esame, sebbene detto ricorso appaia oggettivamente eccessivo e renda, pertanto, necessario intervenire affinché la valutazione circa l'opportunità di effettuare il taglio cesareo si basi su dati medici obiettivi e sul rispetto della volontà della partoriente. Auspica, quindi, che, qualora si decida di inserire una norma sull'utilizzo del sangue cor-

donale all'interno del progetto di legge in esame, si possa procedere all'abbinamento della sua proposta di legge n. 3691. Dopo aver ricordato le misure adottate, nella scorsa legislatura, dal ministro Livia Turco per favorire il cosiddetto « parto senza dolore », sottolinea, in conclusione, la necessità di affrontare adeguatamente la problematica del segreto del parto, su richiesta della donna e senza formalità, indipendentemente dal luogo di residenza e dalla nazionalità della stessa, come prevede la proposta di legge n. 3303 Lucà.

Carla CASTELLANI (PdL) dichiara di concordare con il relatore sulla necessità di un intervento normativo in materia di assistenza al parto, per il quale i tempi appaiono ormai maturi, anche in virtù del lavoro svolto nelle due precedenti legislature. Osserva, quindi, che gli incidenti verificatisi di recente in alcune strutture sanitarie non devono far dimenticare come l'Italia sia uno dei Paesi che assicurano livelli di sicurezza più elevati per la partoriente e per il nascituro. Il provvedimento in esame, a suo avviso, deve definire i principi generali per una riorganizzazione complessiva dell'assistenza sanitaria al parto, anche alla luce di alcuni cambiamenti verificatisi negli ultimi anni, a cominciare dall'innalzamento dell'età media delle partorienti. Occorre, in tale materia, distinguere i cosiddetti parti « normali » da quelli che presentano fattori specifici di rischio. Soprattutto per questa seconda tipologia di parti, occorre stabilire per legge la composizione minima dello *staff* medico e sanitario responsabile dell'assistenza. Ritiene, altresì, che, ferma restando l'opportunità di adottare linee guida in materia, il ricorso al taglio cesareo non possa che essere valutato, in concreto, dal medico e dalla paziente. Sottolinea, quindi, l'esigenza che, nell'ambito della formazione clinica, si dedichi maggiore attenzione all'ostetricia, spesso trascurata, attualmente, in favore della ginecologia. Occorre, inoltre, verificare se

il numero di anestesisti presenti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sia sufficiente, in assoluto e, in particolare, al fine di assicurare la presenza di un anestesista all'interno dello *staff* che presta l'assistenza al parto. Concorda, infine, con la collega Pedoto nell'evidenziare la necessità di incentivare l'utilizzo del sangue cordonale, colmando il divario esistente tra le diverse regioni.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene che la carenza di anestesisti, richiamata dalla collega Castellani, rappresenti certamente un problema reale, da affrontare con sollecitudine. Dichiara, quindi, di condividere senz'altro l'obiettivo di ridurre il ricorso al taglio cesareo; desidera, tuttavia, evidenziare il rischio che, nell'opinione pubblica, si affermi l'idea che un numero minore di tagli cesarei equivalga, di per sé, ad una migliore qualità di un determinato reparto ospedaliero. Occorre invece, a suo avviso, equiparare i DRG per il taglio cesareo e per il parto fisiologico, al fine di non incentivare il ricorso al cesareo e di evitare che le strutture sanitarie private si specializzino in questo tipo di parto, attraendo quelle pazienti che temano di non potersi fare ricorso nell'ambito delle strutture pubbliche. In proposito, sottolinea, altresì, l'urgenza dell'inserimento dell'anestesia epidurale in travaglio di parto nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza: in mancanza di detto inserimento, infatti, il taglio cesareo rischia di apparire alla partoriente come l'unica alternativa al dolore del travaglio. Evidenzia, infine, l'esigenza di riconoscere, come avveniva in passato, un ruolo centrale alle ostetriche, superando l'esclusività del rapporto tra ginecologo e donna in gravidanza, che rappresenta una peculiarità del nostro Paese.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.

C. 670 Lussana, C. 1179 Mancuso e C. 3703 Governo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, fa pre-

sente che l'esame preliminare potrebbe concludersi nella seduta di domani, onde consentire alla Commissione di assumere le proprie determinazioni in ordine al prosieguo dell'esame. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti dei sindacati agricoli FAI – CISL, FLAI – CGIL, UILA – UIL, UGL Agroalimentare sulla crisi del comparto del pomodoro 235

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione 235

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (*Rinvio dell'esame*) 236

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (Rilievi alla VIII Commissione) (*Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento*) 236

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168 (Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione) (*Rinvio dell'esame congiunto*) 236

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743-2833/A-R 236

ERRATA CORRIGE 236

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 5 ottobre 2010.

Audizione informale dei rappresentanti dei sindacati agricoli FAI – CISL, FLAI – CGIL, UILA – UIL, UGL Agroalimentare sulla crisi del comparto del pomodoro.

L'audizione si è svolta dalle 12.35 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che i deputati Teresio Delfino e Deodato Scan-

derebecch entrano a far parte della Commissione. Il deputato Giuseppe Ruvolo, iscritto al Gruppo Misto, rimane membro della Commissione. Saluta e augura buon lavoro a tutti i colleghi interessati.

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.

Doc. LVII, n. 3.

(Parere alla V Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente*, stante l'assenza del relatore, che ha comunicato di essere in ritardo, rinvia l'esame alla seduta già convocata per domani. Avverte in proposito che la Commissione dovrà esprimere il parere entro giovedì 7 ottobre 2010.

La seduta termina alle 13.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Atto n. 250.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento).

Paolo RUSSO, *presidente*, stante l'assenza del relatore, rinvia l'esame alla se-

da già convocata per domani. Avverte in proposito che la Commissione dovrà esprimere i rilievi entro il 12 ottobre prossimo.

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola.

Atto n. 164.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola.

Atto n. 168.

(Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione).

(Rinvio dell'esame congiunto).

Paolo RUSSO, *presidente*, stante l'assenza del relatore, rinvia l'esame alla seduta già convocata per domani. Avverte in proposito che la Commissione dovrà esprimere i rilievi in tempo utile affinché la Commissione parlamentare per la semplificazione possa concludere il suo esame entro il termine assegnato del 20 ottobre.

La seduta termina alle 13.10.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260-2646-2743-2833/A-R.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 29 settembre 2010, a pagina 72, prima colonna, prima della prima riga, al centro, sono inserite le parole « SEDE REFERENTE ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Schema di decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 237

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Atto n. 237 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 239

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Esame e rinvio*) 241

AVVERTENZA 245

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013.

Doc. LVII, n. 3.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Formichella, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che lo schema di decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 rappresenta una innovazione legislativa in

quanto, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge di contabilità pubblica, la legge n. 196 del 2009, la decisione di finanza pubblica sostituisce quello che nell'assetto previgente era il Documento di programmazione economico-finanziaria. La finalità della decisione di finanza pubblica è analoga a quella del DPEF: si tratta di fornire un quadro degli andamenti della finanza pubblica e di programmare gli interventi correttivi necessari. Rispetto al DPEF, che in base alla legge n. 468 del 1978 doveva essere presentato entro il 30 giugno, lo schema di decisione di finanza pubblica deve essere presentato entro il 15 settembre; la modifica è significativa in quanto in questo modo si avvicina la fase programmatica della manovra di finanza pubblica con quella di implementazione della stessa. Ciò risulta coerente con un'altra significativa innovazione della riforma della contabilità pubblica, vale a dire l'attribuzione alla legge di bilancio ed agli

interventi previsti dalla legge di stabilità (che sostituisce la vecchia legge finanziaria) di un carattere pluriennale e non annuale. Un'ultima innovazione deriva invece dalla prassi degli ultimi anni. Infatti, anche quest'anno la manovra correttiva di finanza pubblica è stata in realtà anticipata con il decreto legge n. 78 del 2010, che le Camere hanno convertito prima dell'estate. In tal senso la legge di stabilità consoliderà i risultati già conseguiti con questo provvedimento.

Per quel che concerne nello specifico la competenza della XIV Commissione, lo stesso schema di decisione di finanza pubblica sottolinea come tale documento dovrà negli anni futuri raccordarsi alla procedura del nuovo patto di stabilità e crescita in corso di definizione a livello europeo e sicuramente destinato ad avere sulla finanza pubblica italiana un impatto maggiore di quello della stessa recente riforma nazionale. È sicuramente questo l'aspetto su cui in questa sede merita in primo luogo soffermarsi, per poi passare a descrivere gli andamenti della finanza pubblica italiana nel quadro della complessiva crisi delle finanze pubbliche europee che, come dimostrano le recenti vicende irlandesi, è lungi dall'essersi esaurita.

Con riferimento al processo di riforma del patto di stabilità europeo, ricorda che la Commissione XIV, insieme alla Commissione Bilancio, si è già espressa, lo scorso 30 luglio, sulla Comunicazione del Consiglio della Commissione europea che ha dato l'avvio al processo di riforma. In quella occasione, le due Commissioni hanno sottolineato l'esigenza di giungere, eventualmente anche attraverso l'attivazione di cooperazioni rafforzate, ad un effettivo coordinamento anche delle politiche di occupazione e delle politiche sociali, nonché delle politiche fiscali. Con riferimento specifico poi al patto di stabilità e crescita si è invitato ad una integrazione dei parametri di valutazione del debito pubblico al fine di considerare la sostenibilità complessiva del sistema economico finanziario degli Stati membri. A tale riguardo lo schema di decisione

confirma che l'orientamento dell'Unione europea è invece quello di un accorpamento del programma nazionale di riforma previsto nell'ambito della Strategia di Lisbona e del programma di stabilità previsto nell'ambito del patto di stabilità e crescita in un unico documento che gli Stati membri dovrebbero presentare entro l'aprile di ciascun anno, configurando così un « semestre europeo » dedicato al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

Per quel che concerne la valutazione del debito pubblico, si tratta di un argomento ancora dibattuto in sede europea, anche se l'orientamento che sembra prevalere ha due elementi di fondo: da un lato di una maggiore attenzione al parametro del debito pubblico rispetto a quanto avvenuto in passato, dall'altro l'esclusione dell'automaticità delle sanzioni in caso di superamento del rapporto debito/PIL previsto dal Trattato, in favore dell'avvio di un processo di monitoraggio dello Stato che superi tale parametro per valutare la sostenibilità del debito pubblico. Al riguardo lo schema di decisione pubblica contiene una novità interessante, già contenuta nella relazione unificata della finanza pubblica presentata nello scorso maggio. I dati contenuti nello schema infatti confermano la situazione assai critica del debito pubblico italiano: esso si dovrebbe attestare nel 2010 al 118,5 per cento del PIL, per salire nel 2011 al 119,2 per cento del PIL e quindi avviare un lento percorso di discesa attestandosi al 117,5 per cento del PIL nel 2012 e al 115,2 per cento nel 2013. Lo schema contiene però anche una indicazione del debito aggregato, che risulta composto dal debito della pubblica amministrazione e dal debito del settore privato (famiglie, istituzioni senza scopo di lucro, società non finanziarie).

Prendendo in esame i dati del 2009 emerge che, se si considera il solo debito pubblico, l'Italia detiene un record negativo, in quanto il suo valore è ammontato in quell'anno al 115,8 per cento del PIL (superiore anche alla Grecia che aveva un valore pari al 115,1 per cento), ma con-

siderando il debito aggregato l'Italia con un valore del 240 per cento ha una posizione migliore del Regno Unito (287,3 per cento) al Portogallo (344, 5 per cento) e all'Irlanda (381,3 per cento). La situazione è ancora diversa quando si consideri il debito nazionale lordo che, rispetto al debito aggregato considera, oltre al debito pubblico e a quello privato (come sopra definito) anche quello delle società finanziarie. In questo caso l'Italia ha un valore del 336,9 per cento che risulta assai distante dal record negativo detenuto dall'Irlanda con il 952,1 per cento, o da altre situazioni critiche come quella della Gran Bretagna (530,7 per cento) o del Portogallo (450,1 per cento). In questo quadro critico lo schema prevede una crescita del PIL per l'Italia dell'1,2 per cento nel 2010, correggendo al rialzo dello 0,2 per cento il valore indicato dalla RUEF nello scorso maggio, mentre la previsione per il 2011 vede un ribasso di 0,2 punti percentuale rispetto a quella contenuta nella RUEF, indicando un valore dell'1,3 per cento. Nel biennio 2012-2013 la crescita del PIL si dovrebbe invece attestare al 2 per cento in ciascun anno. Anche questo costituisce un valore di cui si dovrà tenere conto per la valutazione della sostenibilità del debito pubblico; in tal senso è utile indicare che il valore di crescita media dell'Unione economia monetaria, sulla base dei principali indicatori internazionali, dovrebbe risultare superiore a quello italiano nel 2010 (1,7 per cento) e nel 2011 (1,6 per cento), per poi convergere con questo nel 2012 (2 per cento) e nel 2013 (2,1 per cento).

Di interesse per la XIV Commissione risulta infine l'apporto dei fondi strutturali comunitari allo sviluppo delle aree sottoutilizzate: lo schema prevede infatti un apporto di 3.978 milioni di euro nell'anno 2010, di 4.005 milioni di euro nell'anno 2011, di 4.074 milioni di euro nel 2012 e di 4.143 milioni di euro nel 2013. Anche a questo proposito sarà necessario prestare attenzione all'evoluzione in atto in sede europea: nelle proposte di riforme del patto di stabilità e crescita è stata prospettata anche una possibile riduzione automatica delle risorse dei fondi strutturali

a titolo sanzionatorio in caso di violazione del patto. Anche a questo proposito richiama infine quanto la Commissione XIV, insieme alla V Commissione, ha già avuto modo di osservare nel parere sulla comunicazione della Commissione europea e cioè che, al fine di evitare discriminazioni tra diversi stati, le regole di condizionalità nell'accesso ai fondi europei non si dovrebbero applicare solo ad alcune risorse ma a tutti i fondi e i programmi finanziati dal bilancio europeo, accompagnando altresì la previsione di sanzioni con l'introduzione di meccanismi premiali per gli Stati che abbiano applicato politiche di bilancio virtuose.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.

Atto n. 237.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca PINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Gottardo, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2008/71/CE del Consiglio relativa all'identificazione e registrazione dei suini. La

direttiva citata è contenuta nell'Allegato B della legge comunitaria 2008 (e quindi nell'elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo).

Il provvedimento si compone di 11 articoli e di 3 allegati.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, ovvero le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini.

L'articolo 2 riproduce le definizioni presenti nella direttiva.

L'articolo 3 conferma l'obbligo, già previsto dalla normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n. 317) di registrazione delle aziende nell'elenco informatizzato tenuto e aggiornato dal Servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio. È inoltre confermata l'operatività dell'anagrafe zootecnica della Banca dati nazionale del Ministero della Salute. Rispetto al sistema previsto dalla normativa vigente lo schema in esame è volto ad implementare la tipologia e il numero di informazioni aggiuntive da inserire nella citata Banca dati nazionale. Viene inoltre trasformata in obbligo la facoltà di registrare l'informazione relativa alle macellazioni per consentire la tracciabilità delle partite di animali macellati prima che le carni siano destinate al consumo umano al fine dunque di potenziare la sicurezza alimentare.

L'articolo 4 prescrive per il detentore degli animali l'obbligo della tenuta di un registro cartaceo o informatizzato con determinate caratteristiche e sul quale riportare precise informazioni quali il numero di animali presenti in azienda, con indicazione del marchio di appartenenza e della categoria, i movimenti degli animali.

L'articolo 5 prescrive l'obbligo per ciascun detentore di mettere a disposizione dell'autorità competente le informazioni su origine, identificazione e destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati e commercializzati.

L'articolo 6, in merito agli scambi intracomunitari, prevede, avvalendosi di una specifica opzione prevista dalla Direttiva 2008/71, che l'animale proveniente da uno

Stato membro conservi il codice identificativo apposto dall'azienda di origine ove esso consenta l'identificabilità dell'animale.

L'articolo 7 contiene le previsioni volte ad assicurare l'identificabilità degli animali importati da Paesi terzi.

L'articolo 8 riguarda la programmazione e l'esecuzione dei controlli di quanto previsto dal decreto legislativo in oggetto, a cura delle Aziende Sanitarie Locali.

L'articolo 9 dispone le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle norme contenute nel decreto.

L'articolo 10 pone la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 contiene alcune disposizioni transitorie, individuando le norme attualmente vigenti in materia che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo in esame saranno abrogate. Si tratta in particolare di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione di animali).

Per quanto attiene agli Allegati, l'Allegato I riguarda la registrazione di aziende e allevamenti, l'identificazione degli animali, la registrazione nella Banca dati nazionale di una serie di dati tra cui gli spostamenti degli animali e i dati relativi alle macellazioni; l'Allegato II il registro aziendale di carico e scarico; l'Allegato III la *check list* di cui si avvalgono le autorità competenti ad eseguire i controlli.

Con riferimento alla normativa comunitaria, ricordo che lo schema di decreto legislativo in esame è diretto a dare attuazione alla direttiva 2008/71/CE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. La direttiva in esame stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini al fine di facilitare i controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari degli animali e dei prodotti da essi derivati. L'identificazione serve anche a ricostruire rapi-

damente e accuratamente i movimenti degli animali all'interno del mercato unico.

A tal fine gli Stati membri devono disporre affinché l'autorità competente istituisca elenchi aggiornati delle aziende che detengono suini, prevedendo deroghe per gli animali detenuti per propria convenienza, in taluni casi particolari.

Le aziende devono tenere un registro aggiornato degli animali posseduti e dei loro spostamenti, con menzione della loro origine e della loro destinazione. La normativa prevede anche l'apposizione sugli animali di un marchio di identificazione, che deve essere sostituito quando diventa illeggibile e che serve ad individuare l'azienda di provenienza. La sostituzione o la rimozione del marchio sono oggetto di autorizzazione da parte dell'autorità competente. L'apposizione del marchio riguarda anche gli animali importati da un paese terzo che abbiano superato i controlli veterinari e rimangano nel territorio della Comunità.

La direttiva in esame abroga la direttiva 92/102/CEE, che è stata modificata a più riprese nel passato, e costituendo una versione codificata e aggiornata delle disposizioni precedenti non reca alcun termine per il recepimento. La direttiva 92/102/CEE è stata attuata nel nostro Paese con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 («Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»).

Nel complesso lo schema di decreto legislativo appare conforme alla normativa comunitaria presupposta.

Nella Relazione illustrativa sono specificate le disposizioni della Direttiva che non vengono recepite dallo schema in esame in quanto fattispecie non configurabili nell'ordinamento italiano.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.

COM(2010)379 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Gottardo, illustra i contenuti della proposta di direttiva in esame – presentata dalla Commissione europea il 13 luglio scorso – che mira ad introdurre una procedura speciale per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nell'UE per svolgere un lavoro stagionale, nonché definire i diritti dei lavoratori stagionali.

Il fenomeno, nonostante forti differenze, per dimensioni e settori, da uno Stato membro all'altro, ha un'indubbia rilevanza sia per il sistema produttivo europeo sia per i profili più direttamente connessi alla lotta all'immigrazione illegale e alla integrazione degli immigrati regolari.

È sufficiente richiamare i dati menzionati nella relazione illustrativa della proposta forniti da Spagna (24.838 lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi nel 2008), Germania (4.248 lavoratori stagionali nel 2009), Francia (3.860 del 2008 e 2.215 nel 2009), Svezia (7.252 nel 2009), Ungheria (919 nel 2008 e 892 nel 2009), Slovenia (più di 10.000 cittadini di paesi terzi sarebbero ammessi in qualità di lavoratori stagionali nel 2008 e nel 2009). Per quanto riguarda l'Italia, la relazione ricorda che

nei primi due mesi del 2008 sarebbero state già ricevute 11.273 domande e che per il 2008, il 2009 e il 2010, la quota stabilita dal Ministero dell'Interno per i lavoratori stagionali non cittadini dell'UE è pari a 80.000 unità.

La Commissione osserva che il numero totale di lavoratori stagionali nell'UE potrebbe essere in realtà assai più elevato, in considerazione del fatto che i settori interessati dal lavoro stagionale sono molto esposti all'impiego di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare o comunque non registrati. Per quanto riguarda i paesi d'origine, la maggior parte dei lavoratori proverrebbe dalle regioni confinanti con l'Unione, in particolare Balcani e Europa orientale, seguite dall'Asia centrale, il Nord Africa e l'America latina. In molti Stati membri i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi svolgerebbero lavori poco qualificati in settori specifici come l'agricoltura (60 per cento della manodopera stagionale in Italia e 20 per cento della manodopera agricola in Grecia) e il turismo (in Spagna i permessi di lavoro rilasciati per impieghi nel settore alberghiero e della ristorazione avrebbero raggiunto il 13 per cento del totale dei permessi di lavoro del 2003), settori nei quali è generalmente forte la domanda di lavoratori manuali o poco qualificati e la carenze di manodopera.

La procedura accelerata per l'ammissione di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi prevista dalla proposta stabilisce che le autorità competenti degli Stati membri saranno tenute ad adottare una decisione sulla domanda e a notificarla per iscritto al richiedente, conformemente alle procedure di notifica previste dalla legge nazionale dello Stato membro interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa. Nella notifica saranno indicati i motivi della decisione, i possibili mezzi di impugnazione di cui può avvalersi l'interessato nonché i termini entro cui proporli (articolo 13).

È rimesso alla competenza degli Stati membri stabilire se le domande devono essere presentate dal lavoratore o dal datore di lavoro.

La domanda di ammissione in uno Stato membro dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti (articolo 5): *a)* un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge nazionale, un'offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale nello Stato membro interessato, presso un datore di lavoro stabilito in quello Stato membro, che specifichi la retribuzione e le ore di lavoro settimanali o mensili e, ove del caso, altre condizioni di lavoro pertinenti; *b)* un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dalla legge nazionale. Gli Stati membri possono esigere che la validità del documento di viaggio copra almeno la durata del permesso di soggiorno; *c)* la prova che il richiedente dispone o, se previsto dalla legge nazionale, ha fatto richiesta di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, durante i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti connesse al contratto di lavoro o in virtù di esso; *d)* la prova che dispone di un alloggio. A questo proposito (articolo 14) gli Stati membri dovranno obbligare i datori di lavoro a fornire prove del fatto che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato. Nel caso in cui i lavoratori stagionali siano tenuti a pagare un affitto per tale alloggio, il costo non dovrà essere eccessivo rispetto alla loro retribuzione.

Gli Stati membri dovranno esigere che il lavoratore stagionale disponga di risorse sufficienti per mantenersi durante il soggiorno senza ricorrere all'assistenza sociale dello Stato membro interessato. Non potranno essere ammessi i cittadini di paesi terzi che sono considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica.

La proposta non dà quindi luogo ad un vero e proprio diritto di ammissione e non dovrà incidere sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso

nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro stagionale.

Il periodo massimo di soggiorno è fissato in sei mesi per anno di calendario (articolo 11), ma sono disposte misure per agevolare il reingresso di un lavoratore stagionale in stagioni successive (articolo 12). L'articolo 12 stabilisce inoltre che il cittadino di un paese terzo che non abbia rispettato gli obblighi previsti dalla decisione di ammissione durante un precedente soggiorno in qualità di lavoratore stagionale, in particolare l'obbligo di ritornare in un paese terzo alla scadenza del permesso, sarà escluso dall'ammissione in qualità di lavoratore stagionale per un anno o più anni successivi; il datore di lavoro che non abbia rispettato gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro sarà passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Tale datore di lavoro è escluso dalla richiesta di lavoratori stagionali per uno o più anni successivi.

All'articolo 6 e 7, la proposta specifica i motivi obbligatori e possibili rispettivamente per il rifiuto del permesso o del suo rinnovo ovvero per la sua revoca.

In base all'articolo 16, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, i lavoratori stagionali avranno inoltre diritto: alle condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché le prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il lavoro stagionale da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi di applicazione generale nello Stato membro in cui sono stati ammessi; a un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante, almeno per quanto concerne: *a)* la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori o a qualunque organizzazione professionale di categoria; *b)* le disposizioni della legge nazionale relative ai settori di sicurezza sociale; *c)* il pagamento delle pensioni legali basate sull'impiego precedente del lavoratore, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro interessato che si

spostano in un paese terzo; *d)* l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, a esclusione dell'edilizia sociale e dei servizi d'informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego.

Quanto all'esame dei profili di sussidiarietà, propedeutica è la valutazione della correttezza della base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 79, paragrafo 2, lettere *a)* e *b)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo allo sviluppo di una politica comune dell'immigrazione, che prevede l'adozione di misure mediante procedura ordinaria nei seguenti settori: condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e titoli di soggiorno di lunga durata; definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinino la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri.

Per quanto attiene alla conformità della proposta al principio di sussidiarietà, la Commissione osserva anzitutto che:

le economie dell'UE hanno un'esigenza strutturale di lavoro stagionale, alla quale diventerà sempre più difficile far fronte ricorrendo ai cittadini dell'UE, soprattutto perché questi ultimi non sono interessati ai lavori stagionali;

in alcuni casi i lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi sono sfruttati e sottoposti a condizioni di lavoro inferiori agli standard di legge (mancanza di contratti di lavoro, di copertura previdenziale e di accesso ai servizi sanitari di base, salari inferiori al minimo legale, alloggi inadeguati e mancato accesso alle cure mediche);

i settori dell'economia caratterizzati da una forte presenza di lavoratori stagionali — soprattutto l'agricoltura, l'orticoltura e il turismo — sono spesso identificati come i più esposti all'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irre-

golare. In questo quadro la Commissione sostiene la necessità di un intervento legislativo a livello UE per i seguenti motivi:

anche se i lavoratori cittadini di paesi terzi entrano in uno specifico Stato membro dell'UE, decidendo in merito ai loro diritti ogni Stato può influenzare gli altri. I diversi trattamenti riservati ai cittadini di paesi terzi nei vari Stati membri producono conseguenze di carattere sovranazionale, che oltrepassano il campo d'applicazione delle leggi nazionali;

lo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne richiede norme minime comuni volte a ridurre il rischio di soggiorni fuori termine e di ingressi illegali, che potrebbero derivare da regole poco rigorose o incoerenti in materia di ammissione dei lavoratori stagionali;

occorre evitare che i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi siano sfruttati o sottoposti a condizioni di lavoro inferiori agli standard di legge, fissando determinati diritti socio-economici con uno strumento vincolante, e pertanto dotato di forza esecutiva, a livello dell'UE;

uno strumento UE sui lavoratori stagionali agevolerebbe la cooperazione con i paesi terzi, offrendo all'UE la possibilità di agevolare la migrazione di lavoratori poco qualificati o non qualificati e rafforzando l'impegno dei paesi terzi nella lotta contro l'immigrazione illegale.

La relazione che accompagna la proposta sottolinea inoltre che la misura proposta rispetta la competenza degli Stati membri nel determinare il volume di ingresso nell'UE dei migranti economici, anche mediante quote nazionali. Le argomentazioni della Commissione europea appaiono convincenti e confermate dalle analisi del fenomeno nel nostro Paese ed in altri stati dell'UE.

A conclusioni analoghe è giunto il Bundestag tedesco, che si è espresso favorevolmente, formulando osservazioni al proprio Governo in vista dei negoziati in seno

al Consiglio e la Commissione Lavoro del Senato, che ha adottato una risoluzione nello scorso mese di settembre.

Pareri motivati per violazione del principio di sussidiarietà sono stati invece adottati dal Senato della Repubblica ceca e dalla Sottocommissione permanente per gli affari europei del Nationalrat austriaco. Nel parere motivato adottato il 22 settembre 2010, il Senato ceco rileva come un intervento legislativo dell'Unione europea in tale settore non sia necessario e la materia debba essere piuttosto regolata dai singoli ordinamenti nazionali, in funzione delle esigenze dei rispettivi mercati del lavoro; afferma, inoltre, che il testo proposto dalla Commissione europea garantirebbe ai cittadini di paesi terzi un trattamento più favorevole rispetto ai cittadini dei nuovi Stati membri UE, ancora soggetti a specifici regimi transitori. Il parere motivato della Sottocommissione permanente per gli Affari europei del Nationalrat austriaco, pubblicato sul sito IPEX, sottolinea che nessuna delle argomentazioni addotte nella proposta della Commissione europea, relativamente alla conformità della stessa al principio di sussidiarietà, appaiono sufficientemente fondate, lamenta l'inadeguatezza della base giuridica e sottolinea inoltre la necessità che i costi amministrativi e finanziari per i Governi, gli operatori economici e i cittadini siano ridotte al minimo e commisurate agli obiettivi perseguiti.

Queste argomentazioni non appaiono tuttavia appropriate. Per quanto riguarda il Senato ceco, si osserva che le differenze nei mercati del lavoro nazionali non sembrano affatto oblierate dalla proposta di direttiva che lascia ampia discrezionalità agli Stati membri; la questione del trattamento più favorevole dei lavori extracomunitari rispetto ai cittadini dei nuovi Stati membri UE, ancora soggetti a specifici regimi transitori, è una questione di merito che non dovrebbe essere pertanto sollevata in sede di controllo di sussidiarietà. Analoghe considerazioni valgono per il Nationalrat austriaco che formula rilievi relativi alla base giuridica e al rispetto del

principio di proporzionalità, anch'essi estranei al meccanismo di allerta precoce.

I due pareri motivati sollevano una questione di metodo che è stata oggetto di discussione anche in seno alla XIV Commissione: il ricorso « ultroneo » ai pareri motivati per sollevare obiezioni non strettamente attinenti al controllo di sussidiarietà, in palese contrasto con la lettera del Trattato, dei Protocolli ad esso allegati e con l'interpretazione data ad essi dalle Istituzioni europee. Ricorda a questo riguardo che la Commissione europea e, per gli atti di sua competenza il Consiglio, hanno già comunicato ai Parlamenti nazionali che computeranno, in coerenza con il Trattato, ai fini del calcolo delle soglie previste dall'allerta precoce, i soli pareri motivati che sollevino obiezioni, di qualsiasi tipo, sul rispetto di una proposta legislativa con il principio di sussidiarietà. Anche il Presidente del Parlamento europeo Buzek, con una lettera inviata ai presidenti dei Parlamenti nazionali, ha comunicato che il Parlamento europeo terrà conto, ai fini dell'applicazione della specifiche procedure regolamentari in materia di sussidiarietà, esclusivamente dei pareri motivati che contengano obiezioni relative alla non conformità di un progetto legislativo con il principio di sussidiarietà. Gran parte dei Parlamenti nazionali – tra cui la Camera – ha conseguentemente

deciso di limitare il meccanismo di allerta precoce al solo controllo di sussidiarietà.

Va anzi ricordato che diversi Parlamenti – da ultimi la Camera ceca e il Parlamento danese – hanno invitato anche gli altri Parlamenti nazionali ad attenersi ad un'interpretazione rigorosa del controllo di sussidiarietà al fine di evitare il rischio di confondere strumenti distinti di intervento dei Parlamenti nazionali. Alla luce di queste considerazioni, ribadisce, a nome del relatore, la valutazione positiva sulla conformità della proposta al principio di sussidiarietà.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Atto n. 233.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	245
ALLEGATO 1 (<i>Documento presentato dal gruppo del partito democratico – I ritardi e le inadempienze del Governo nell'attuazione della legge sul federalismo fiscale</i>)	251
ALLEGATO 2 (<i>Documento presentato dal gruppo del partito democratico – Valutazioni e proposte sullo « Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province ».</i> (Atto n. 240)	255
Comunicazioni del Presidente	249
AVVERTENZA	250

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 ottobre 2010. – Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. – Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 10.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Il ministro Roberto CALDEROLI, nel richiamare il contenuto delle osservazioni formulate dalle commissioni I e V della Camera sullo schema di decreto legislativo in esame, evidenzia che taluni dei profili problematici evidenziati dalle menzionate Commissioni andranno certamente affrontati in via preliminare nel corso dell'esame del provvedimento. In relazione al rilievo critico della presunta carenza o insufficienza di contenuti del testo in esame rispetto alle indicazioni fornite dalla legge delega, sostiene che il Governo ha deliberatamente assunto l'orientamento di non riportare nello schema di decreto una analitica ed esaustiva trattazione dei punti di interesse fissati dalla delega, al fine di consentire alle Camere, nella sede consultiva, di concorrere con maggiore efficacia alla definizione dei contenuti dell'articolo. L'intento perseguito dal Governo risponde pertanto all'esigenza di delineare un ampio perimetro di contenuti entro il

quale la Commissione per il federalismo fiscale è chiamata ad apportare, unitamente alle Commissioni bilancio, le più opportune integrazioni ed osservazioni, offrendo in tal modo un più proficuo ed approfondito contributo all'azione dell'Esecutivo. Richiama quindi i termini dell'operato svolto dalla COPAFF in ordine alla individuazione dei parametri relativi ai fabbisogni *standard*; rammenta che in una prima fase è stato perseguito l'obiettivo di fissare i costi *standard* dei servizi ma l'esito non è risultato soddisfacente, in quanto il sistema causava evidenti iniquità nelle previsioni di allocazione delle risorse tra amministrazioni comunali, con ingiustificate penalizzazioni per i comuni più virtuosi. Evidenzia che maggiore congruità si è riscontrata in un meccanismo di definizione dei fabbisogni *standard* basato sulla introduzione di una molteplicità di varianti che si adattino più compiutamente alle singole specificità territoriali prese in considerazione. Ricorda al riguardo che i fabbisogni, come pure gli studi di settore, vengono elaborati e definiti da un organismo tecnico di supporto al Governo che raccoglie dati e seleziona il metodo di individuazione dei fabbisogni *standard* calibrandoli in base ai diversi indicatori di riferimento, superando in tal senso il precedente criterio statistico dei dati aggregati che, come detto, non aveva condotto a risultati soddisfacenti. Aggiunge che la definizione dei fabbisogni non assume un carattere statico e definitivo ma necessita di successive verifiche: un monitoraggio con cadenza annuale ed una revisione a cadenza triennale, anche in relazione alla necessità di coordinare tali valori con la definizione dei LEA, dei LEP e delle funzioni fondamentali. Segnala, in particolare, che gli ampi margini temporali di definizione e assestamento dei valori dei fabbisogni *standard* richiedono uno strumento attuativo ulteriore rispetto allo schema di decreto legislativo in esame, ancorato a precisi termini di scadenza della delega, e proprio in tale quadro si colloca il necessario rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; osserva peraltro che tale ulteriore provve-

dimento attuativo è stato considerato legittimo dalla Corte costituzionale e sullo stesso si potrebbe prevedere anche il parere delle Commissioni parlamentari. Fa notare che oltre ai criteri di delega sarebbe stato utile inserire nel testo della legge sul federalismo fiscale una specifica indicazione degli obiettivi dei fabbisogni *standard*, che sono richiamati a tale scopo dallo schema di decreto legislativo in esame. Precisa che in esito al procedimento delineato nel testo si configura una gamma di oltre ottomila indicatori di fabbisogno *standard*, che potrebbero graduarsi proprio in relazione alle esigenze di ogni singolo comune. Nell'ambito dei decreti sull'autonomia impositiva si potranno poi individuare i criteri per consentire sistemi di esazione condivisi tra più enti locali, dovendosi tenere presenti le esigenze dei piccoli comuni. Rammenta che le funzioni fondamentali, cui saranno connessi i fabbisogni *standard*, sono allo stato definite soltanto in linea transitoria; aggiunge che gli obiettivi di servizio saranno invece precisati in sede di legge finanziaria e di DPEF. In ogni caso, evidenzia che i risparmi e le minori spese che emergeranno rispetto al valore dei fabbisogni *standard* rimarranno in capo ai rispettivi comuni di riferimento. Rileva inoltre che lo schema di decreto legislativo individua la parte relativa alle sole spese correnti in quanto la COPAFF non ha allo stato ancora definito il profilo delle spese in conto capitale. Nel segnalare che l'anno di inizio della riforma sarà il 2012, osserva che l'ISTAT, non espressamente contemplato nel decreto legislativo, certamente svolgerà un ruolo di utile supporto al Governo. Per quanto concerne le risorse occorrenti per attivare il processo di riforma, relativamente agli organismi che vi partecipano, queste saranno imputate ai medesimi organismi, nell'ambito di una dotazione finanziaria che dovrà presentare la necessaria capienza per un periodo temporale sicuramente pluriennale. Pur evidenziando la frammentazione degli interventi normativi che connotano la riforma, preannuncia che ulteriori schemi di decreto legislativo saranno deliberati in

tempi brevi dal Consiglio dei Ministri e sottoposti al parere delle Camere, potendosi in questa sede valutare anche eventuali ricomposizioni tra i singoli provvedimenti al fine di rendere più omogenea e compiuta l'azione di riforma e di attuazione della delega. Infine, in materia di assistenza e istruzione, segnala che lo schema di decreto in esame anticipa l'emanazione di un apposito decreto legislativo, con il quale si procederà ad una precisa distinzione tra il profilo dell'assistenza e quello della sanità.

Il deputato Marco CAUSI (PD) osserva come l'intervento del Ministro, che ha elencato i numerosi rilievi che già sono stati avanzati presso le Commissioni che hanno avviato l'esame dello schema di decreto, confermi le perplessità del gruppo del Partito Democratico sia sullo stato di attuazione della legge n. 42 del 2009, sia, nello specifico, sul provvedimento all'esame. Tali perplessità sono illustrate in due specifici documenti che consegna alla Commissione (*vedi allegati 1 e 2*). Rileva infatti che, a distanza di circa 16 mesi dalla decorrenza del termine di delega, ed approssimandosi pertanto il termine di scadenza dei due anni previsti dalla legge, si sia finora proceduto, rispetto ai diciotto provvedimenti previsti, all'emanazione di due soli decreti attuativi, anzi di uno e mezzo, data la povertà di contenuti di quello concernente Roma capitale. Tale quadro attuativo viene aggravato dallo schema di decreto sui fabbisogni standard in esame, che si presenta come una scatola vuota che di fatto affida alla Commissione parlamentare il compito, del tutto improprio, di stabilirne i contenuti.

La povertà normativa dello schema di decreto appare ancora più grave qualora si consideri che il vero architrave della legge delega è costituito da una nuova disciplina della spesa: questa deve migrare dal regime della spesa storica al nuovo criterio del fabbisogno *standard* che, pertanto, non può essere demandato ad una procedura di calcolo affidata ad una tecnostuttura che si trova ad agire in assenza di effettive indicazioni di metodo. Avendo appreso

solo oggi che i criteri di calcolo finora individuati per la determinazione dei fabbisogni *standard* hanno prodotto risultati inutilizzabili, suggerisce che il lavoro attualmente in corso presso la tecnostuttura dovrà essere oggetto di una verifica intermedia in sede parlamentare al fine di deliberare indirizzi specifici sulla cui base procedere alla determinazione dei fabbisogni, al fine di evitare che, come risulta dallo schema di decreto, alla SOSE venga affidata una sorta di delega in bianco.

Una ulteriore considerazione critica deriva dalla mancata istituzione fino a questo momento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e dall'incongruo ruolo che lo schema di decreto affida alla COPAFF. Se a ciò si aggiunge che la decisione di finanza pubblica (DFP) è stata deliberata omettendo la procedura di coinvolgimento degli enti locali prevista dalla nuova legge di finanza pubblica, sembra emergere chiaramente che il Governo, benché si dichiari federalista, non intenda in nessuna sede attuare le procedure di cooperazione interistituzionale previste, oltre che dalla legge 196 medesima, dalla legge n. 42 del 2009, sostituendole di fatto con intese bilaterali con le singole rappresentanze istituzionali degli enti territoriali; intese che non possono tuttavia sostituire, anche perché scarsamente efficaci per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla delega, la *governance* multilivello prevista dalla legge n. 42.

La mancanza di contenuto dello schema in esame sembra pertanto derivare da una scarsa attività del Governo, che non ha attivato alcuna iniziativa per arrivare ad una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei settori che ne sono attualmente provvisti, quali in particolare quello dell'assistenza e dell'istruzione, sul quale segnala una apposita iniziativa in tal senso del proprio gruppo in riferimento al disegno di legge sulla riforma universitaria, con riguardo ai contenuti del diritto allo studio

Tenuto conto infine che tra le differenti formule da seguire per l'individuazione dei fabbisogni *standard*, vale a dire il criterio

bottom-up ovvero quello *top-down*, potrebbe risultare necessario individuare anche formule intermedie, ribadisce la necessità di una valutazione da compiere nella sede parlamentare al fine di precisare gli obiettivi di servizio da raggiungere e, conseguentemente, perimetrare analiticamente i compiti da affidare poi alle tecnostutture previste dallo schema di decreto.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) ritiene che il sistema prefigurato dallo schema di decreto generi due problematiche assai gravi: in primo luogo il meccanismo della gradualità, cioè considerare un terzo delle funzioni per ciascuno dei tre anni, determinerà un contenzioso che creerà una instabilità nei rapporti tra Stato centrale ed autonomie locali. Inoltre il Governo dovrà indicare al Parlamento gli eventuali scenari che si verranno a definire, prospettandosi due diverse eventualità: o il federalismo determinerà la necessità di maggiori risorse e avrà bisogno di risorse finanziarie aggiuntive; ovvero comporterà l'assegnazione di minori risorse a molti degli enti locali, determinando un inevitabile contenzioso. Deve comunque rilevare come il quadro che attualmente sembra emergere delinea un federalismo che può definirsi una deviazione, anzi una vera e propria neoplasia, della cultura autonomistica, nella quale ad ogni ente locale si imporrà cosa può fare sulla base dell'individuazione del relativo fabbisogno.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) dichiarando di apprezzare l'intervento del ministro Calderoli, ritiene eccessive le perplessità avanzate dal rappresentante del Partito Democratico in ordine al testo in esame e rileva che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo è particolarmente dettagliato e conforme ai criteri fissati dalla legge delega. Non condivide quindi le pregiudiziali contestazioni mosse allo schema in esame, che non reputa affatto carente di contenuti. Sostiene, anche alla luce dell'ampia disponibilità in tal senso espressa dal ministro Calderoli, che

è precipuo compito della Commissione integrare i contenuti del decreto legislativo in esito ad un approfondito dibattito ed alle audizioni.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) sottolinea come, ai fini della determinazione del fabbisogno, la specificità di ogni singolo comune richiede la fornitura alla Commissione di dati da parte di organismi che devono avere carattere esclusivamente tecnico e che, va precisato con chiarezza, non devono invece effettuare scelte di carattere politico, da riservare esclusivamente alle Camere, in merito alla definizione delle modalità di determinazione dei fabbisogni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

Comunicazioni del Presidente

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che, in ordine allo schema di decreto su Roma capitale, in data 23 settembre è pervenuta alle Camere una relazione deliberata dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 42 del 2009.

Rammenta che tale norma prevede che « *Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa* ».

In tale relazione il Governo segnala che nel recepire nel testo definitivo del provvedimento – ora emanato come decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 – le modifiche contenute nel parere della Commissione bicamerale e nei pareri delle Commissioni bilancio, ha dato altresì seguito alle proposte di modifica contenute nell'intesa raggiunta in Conferenza unificata; in ordine a tale intesa, tuttavia, non

è stata recepita, sulla base di quanto previsto nei pareri parlamentari, una modificazione relativa al comma 5 dell'articolo 5, in materia di indennità dei consiglieri dell'Assemblea capitolina.

Comunica inoltre che il Seminario sul tema « *Fabbisogni standard e decisioni di finanza pubblica nell'attuazione del federalismo fiscale* », già previsto per giovedì 7

ottobre 2010, si svolgerà martedì 19 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 13, presso la Sala del Mappamondo.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

**DOCUMENTO PRESENTATO DAL GRUPPO DEL
PARTITO DEMOCRATICO**

**I ritardi e le inadempienze del Governo nell'attuazione della legge
sul federalismo fiscale**

**1. Lo stato di attuazione della legge
n. 42 del 2009.**

A sedici mesi dall'approvazione della legge delega sul federalismo fiscale, la n. 42 del 2009, è possibile fornire un primo giudizio sul suo stato di attuazione, la cui complessità comporta un processo sicuramente complesso e difficile. L'idea che tutti possano guadagnare dal federalismo – il Nord avere più risorse, il Sud non perderne, Roma avere quelle aggiuntive per la Capitale, la Sicilia per la sua autonomia e via promettendo – è chiaramente demagogica, soprattutto dopo la grande crisi economica mondiale. Ad oggi, il rischio è quello di un'attuazione affrettata e superficiale della legge, per singoli « pezzi », motivata unicamente da obiettivi politici di breve periodo.

Questi sono gli oggetti di delega previsti dalla legge n. 42 del 2009, che possono essere contenuti in diversi decreti legislativi:

determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni (articolo 2) per comuni, province, sanità e resto della spesa regionale;

istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (articolo 5);

disciplina dei tributi delle regioni (articolo 7);

classificazione finanziaria (articolo 8);

fondo perequativo a favore delle regioni (articolo 9);

finanziamento funzioni delle regioni (articolo 10);

finanziamento funzioni di comuni, province e città metropolitane (articolo 11);

autonomia finanziaria degli enti locali (articolo 12);

fondi perequativi per gli enti locali (articolo 13);

finanziamento delle città metropolitane (articolo 15);

interventi speciali (articolo 16);

coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo (articolo 17);

patrimonio degli enti territoriali (articolo 19);

disciplina transitoria per le regioni e gli enti locali (articoli 20 e 21);

perequazione infrastrutturale (articolo 22);

istituzione e disciplina delle città metropolitane approvate con *referendum* (articolo 23);

ordinamento transitorio di Roma capitale (articolo 24);

gestione dei tributi e compartecipazioni (articoli 25 e 26).

Gli unici oggetti di delega approvati finora con decreto legislativo sono uno e parzialmente un altro: quello relativo al patrimonio degli enti territoriali e quello

che stabilisce l'ordinamento di Roma Capitale, senza alcun riferimento alle funzioni e alle risorse che sono rinviate ad un successivo decreto legislativo. ***Solo uno e parzialmente un altro oggetto di delega risultano quindi attuati su diciotto contenuti nella legge n. 42 del 2009.***

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, ma ancora non trasmesso alle Camere in attesa del parere da parte della Conferenza unificata, lo schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale.

In esso manca qualsiasi riferimento al recupero dei tagli imposti dalla manovra economica triennale, di cui pure era prevista la neutralizzazione, e al fondo perequativo previsto dalla legge n. 42 del 2009. Non vengono chiarite né la copertura né chi sopporterà l'onere della perdita di gettito insito nella cedolare secca. Viene rinviata ad un successivo decreto ministeriale la fissazione a regime dell'aliquota base dell'Imposta municipale propria per il possesso di un immobile, mentre quella sul trasferimento è già prevista nell'attuale schema di decreto legislativo.

Nelle intenzioni del Governo sembra che l'autonomia impositiva possa soddisfare integralmente il finanziamento dei comuni: è un'idea assolutamente irrealistica, alla luce delle grandi differenze di basi fiscali non soltanto fra grandi circoscrizioni del paese ma anche, trattandosi di finanza comunale, fra grandi e piccoli comuni, fra aree urbanizzate e aree rurali, quando invece sarebbe necessaria anche qualche forma di compartecipazione per la finanza comunale, così come previsto dalla legge n. 42 del 2009.

Sono osservazioni analoghe a quelle che sta facendo l'ANCI in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali.

Sono in corso di elaborazione altri due schemi di decreti legislativi: uno relativo all'autonomia di entrata degli enti territoriali, regioni e province, e l'altro concernente i costi e i fabbisogni

standard nel settore sanitario. Non si ha notizia di altri decreti legislativi in corso di definizione.

2. Le grandi assenze e le proposte del PD.

Se ci si limitasse ai decreti legislativi finora annunciati l'attuazione della legge n. 42 del 2009 diventerebbe una grande occasione perduta.

L'elenco delle grandi assenze, non solo nei provvedimenti attuativi ma persino nella discussione all'interno del Governo, non può che partire dai ***livelli essenziali di assistenza e dai livelli essenziali delle prestazioni***, che devono essere fissati per legge perché su quelli andranno calcolati i costi e fabbisogni *standard*.

I livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni sono il concetto cardine per garantire la tendenziale uniformità dei servizi essenziali e delle funzioni fondamentali in tutto il territorio nazionale. Ritardi o incertezze nella definizione dei LEA e dei LEP sono la vera cartina di tornasole per valutare se il Governo vuole davvero questa riforma o gli interessa solo per motivi propagandistici.

L'articolo 20, comma 2 della legge infatti prevede che: «La legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale». È quindi preliminarmente necessario procedere ad una ricognizione dei LEA e dei LEP stabiliti da leggi statali, che non è ancora stata effettuata.

L'elenco delle assenze più importanti prosegue con la mancanza di qualsiasi ipotesi sui meccanismi di ***perequazione fiscale***, sulla ***perequazione infrastrutturale*** e sull'***autonomia tributaria delle città metropolitane***.

Vi è poi il grande interrogativo sulla ***sorte dei risparmi attesi dal passaggio dalla spesa storica ai costi e fabbisogni***

standard che, tramite il patto di convergenza, andrebbero in grande parte utilizzati per l'adeguamento dei territori svantaggiati e/o dei settori sotto *standard*. L'idea che esistano in Italia aree sociali e territoriali stabilmente in grado di garantire un moderno e avanzato sistema di servizi pubblici di livello europeo finanziato unicamente dalle basi fiscali locali senza un intervento pubblico fondato sul principio di coesione nazionale, è sbagliato sul piano culturale, non è coerente non soltanto con i dati effettivi a nostra disposizione ma anche con la legge n. 42 del 2009, e mette a rischio l'attuazione del federalismo in Italia.

La Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali, presentata dal Ministro dell'Economia e delle finanze on. Giulio Tremonti il 30 giugno scorso, conferma purtroppo queste previsioni pessimistiche. Non solo, infatti, la ricostruzione storica delle vicende della finanza locale italiana è viziata da inesattezze, ma soprattutto le affermazioni apodittiche e di principio prevalgono ampiamente su quelle ben fondate sul piano analitico, trasformando la Relazione da strumento conoscitivo propedeutico ad un'approfondita e consapevole discussione pubblica a mero strumento a supporto di scelte da parte del Governo in materia non tanto di attuazione della legge n. 42 del 2009, quanto di politica finanziaria congiunturale, in particolare in materia di stretta sulla finanza regionale e locale.

La Relazione manifesta, inoltre, uno stadio dell'analisi ancora molto preliminare e non adempie ai requisiti di legge di definire « ipotesi quantitative » né « possibili ipotesi di distribuzione delle risorse ». Lo stesso presidente della Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale prof. Luca Antonini ha dichiarato che la ricognizione dei trasferimenti allegata alla Relazione non è ancora definitiva e va chiarita in molti punti.

Queste valutazioni sono ampiamente contenute nella proposta di documento presentata dal relatore on. Rolando Nannicini (PD) nella seduta del 29 luglio

scorso, che in buona parte coincidono con proposte presenti anche nel documento dell'altro relatore sen. Paolo Franco (Lega Nord).

Il Governo, nei suoi documenti, non ha mai fatto riferimento al **Patto di convergenza degli obiettivi di servizio**, che deve consentire, attraverso appositi stanziamenti previsti dalle leggi annuali di stabilità, ai territori attualmente meno dotati e/o ai settori attualmente sotto *standard* di elevare la quantità e la qualità dell'offerta delle prestazioni per poter raggiungere i livelli essenziali. E questa è un'altra fonte di grande preoccupazione, perché si tratta di un altro principio fondamentale della legge.

L'adozione anticipata della manovra triennale per il periodo 2011-2013 con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge nell'agosto scorso, ha comportato **l'impossibilità di rispettare il complesso delle procedure in materia di finanza pubblica** definite dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ha chiamato le regioni e gli enti locali a fornire un rilevantissimo contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il **taglio dei trasferimenti** è pari, per le regioni, a 4.000 milioni di euro per il 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 e, per gli enti locali, a 1.800 milioni di euro per il 2011 e 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

Le modalità e le dimensioni di questo contributo sono state stabilite senza alcuna preventiva forma di concertazione e di condivisione degli obiettivi con i soggetti interessati, al contrario di quanto prevede in via generale la legge n. 196 del 2009. Essa infatti stabilisce che il Governo entro il 15 luglio di ogni anno, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del patto di convergenza, invii alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi e che, entro il medesimo termine, le linee guida siano trasmesse alle Camere.

Il Documento di Finanza Pubblica 2011-2013 è stato varato il 29 settembre

scorso senza alcuna preventiva concertazione con Regioni ed enti locali. E non è **neppure stata istituita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**, che la legge n. 42 del 2009 individua come sede propria del lavoro inter-istituzionale fra i diversi livelli di governo.

Al di là delle parole, il Governo sembra aver assunto una filosofia neocentralistica, prova ne sono i ripetuti richiami, ad esempio, alla presunta lentezza delle Regioni nell'impegnare e spendere le risorse destinate alle politiche di sviluppo e coesione (solo l'8 per cento di pagamenti al 30 aprile 2010 sulle risorse disponibili per il 2007-2013), quando la stessa critica dovrebbe essere estesa ai programmi gestiti dai Ministeri, che alla stessa data hanno effettuato solo il 10 per cento dei pagamenti previsti (si veda l'audizione del 23 giugno del capo dell'Ispettorato generale della RGS per i rapporti finanziari con l'UE nel corso dell'Indagine conoscitiva sull'efficacia

della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate nella commissione bilancio della Camera).

In conclusione, si corre il rischio di un vero e proprio tradimento dello spirito e della lettera della legge 42 sul federalismo fiscale. Una legge che anche il PD, insieme ad altri gruppi di opposizione, ha contribuito a scrivere in Parlamento e che contiene importanti e positive innovazioni. Finora però il Governo non ha saputo affrontare i temi più importanti che derivano dalla sua piena e coerente attuazione, con il rischio che le innovazioni e le garanzie, pur contenute nella legge, restino lettera morta.

Per evitare questo pericolo il Gruppo PD della Commissione parlamentare per il federalismo fiscale d'ora in poi non si limiterà ad emendare gli schemi dei decreti legislativi che il Governo sottoporrà al parere del Parlamento. Esso avanzerà **proprie proposte** da discutere con gli altri gruppi parlamentari presenti in Commissione, per una piena e coerente attuazione della legge n. 42 del 2009.

ALLEGATO 2

**DOCUMENTO PRESENTATO DAL GRUPPO DEL
PARTITO DEMOCRATICO****Valutazioni e proposte sullo « Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province ». (Atto n. 240).****1. Premessa.**

I fabbisogni *standard* sono l'architrave della riforma federalista della legge n. 42 del 2009. Si tratta di incidere profondamente sui meccanismi di formazione della spesa pubblica locale, superando il mero riferimento alla spesa storica. E si tratta, così, di dare più trasparenza all'azione di tutte le amministrazioni pubbliche locali, di conseguire potenziali risparmi, di definire uno scenario, compatibile con gli equilibri di finanza pubblica, al cui interno decidere cosa fare di questi risparmi.

L'importanza di questo tema è totalmente disattesa dallo schema di decreto che il Governo ha inviato al Parlamento per il parere della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, e delle altre Commissioni competenti. Lo schema di decreto è insufficiente e del tutto inadeguato ad avviare l'importante processo di valutazione analitica di questo settore di spesa pubblica (circa 80 miliardi di euro) con consapevolezza e con trasparenza, in ordine sia alle procedure che alle metodologie da utilizzare.

Lo schema di decreto, in particolare, non attua una serie di principi fondamentali e di criteri direttivi contenuti nella legge delega. Mentre i decreti attuativi sono il luogo dove i principi della legge n. 42 devono trovare approfondimento e specificazione operativa, lo schema di decreto sui fabbisogni *standard* semplicemente li dimentica. Viene inoltre eluso il controllo parlamentare sulla scelta delle metodologie di calcolo. Il processo di cal-

colo, infatti, è affidato ad alcuni organi tecnici senza chiare indicazioni di tipo metodologico. È totalmente assente la connessione fra fabbisogni *standard*, livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio. Ed è altrettanto assente la connessione fra fabbisogni *standard* e ciclo delle decisioni di finanza pubblica. Non è previsto alcun coordinamento con la Carta delle autonomie, e non è chiaro né ben specificato il disegno « a regime » del procedimento di monitoraggio e aggiustamento dinamico dei fabbisogni *standard*.

Per questi motivi il Gruppo del Partito Democratico nella Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale chiede al Governo di riscrivere completamente lo schema di decreto affinché esso possa contenere tutte le norme indispensabili per la piena e coerente attuazione della legge delega.

Il PD non vuole genericamente « prendere tempo ». Il nostro Gruppo ha appoggiato fortemente la proposta di svolgere le audizioni su questo e sui successivi decreti attuativi in forma congiunta fra Commissione bicamerale e Commissioni bilancio di Camera e Senato, con l'obiettivo di rendere più celere ed efficiente il lavoro del Parlamento.

Siamo mossi dalla forte preoccupazione che la legge sul federalismo fiscale, alla quale anche noi abbiamo contribuito e nei cui principi essenziali ci riconosciamo pienamente, sia attuata malamente, alterando i suoi fondamentali. E che, soprattutto, si perda l'occasione di usarne l'elevato potenziale innovativo e riformista.

Avanziamo di seguito le proposte che ci sembrano indispensabili per riempire di contenuti questo decreto che, ad oggi, è totalmente vuoto.

2. Lo Schema di decreto legislativo del Governo.

Lo schema di decreto approvato dal Governo, con l'intesa della Conferenza unificata, si limita ad affidare a SOSE, la società pubblica che elabora gli studi di settore, la determinazione delle metodologie su cui calcolare i fabbisogni *standard*, in collaborazione con la Fondazione IFEL – Istituto per la finanza e l'economia locale dell'ANCI, e previa approvazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF). Le note metodologiche relative alle procedure di calcolo e le relative stime dei fabbisogni per ciascun comune e provincia verrebbero poi adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), sentita la Conferenza Stato – Città e autonomie locali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il lavoro di analisi e di stima si limiterebbe alle sole funzioni fondamentali provvisorie indicate nella legge n. 42, senza tener conto del disegno di legge relativo alla Carta delle autonomie locali già approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato. Il processo di graduale superamento del criterio della spesa storica sarebbe collocato nel triennio 2011-2013. La «revisione a regime» sarebbe fissata entro il triennio successivo.

La critica fondamentale che avanziamo è che lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo non attua alcuni punti cardine della legge delega.

L'articolo 2, comma 2, lettera *f*) della legge n. 42 del 2009 fissa il seguente principio direttivo: «determinazione del costo e del fabbisogno *standard* quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nel-

l'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*) della Costituzione».

Nello schema di decreto legislativo in esame, così come negli altri atti predisposti dal Governo in materia compresa la Relazione del Ministro dell'Economia e delle finanze Giulio Tremonti presentata il 30 giugno scorso, è evidente l'assenza totale di riferimenti al percorso che dai livelli essenziali delle prestazioni porta agli obiettivi di servizio, e quindi ai costi e ai fabbisogni *standard*. L'operazione di calcolo dei fabbisogni *standard* viene ricondotta ad una mera analisi di tipo statistico sulle spese storiche esistenti, con riferimenti metodologici vaghissimi e poco stringenti.

Inoltre, l'articolo 5, comma 1, lettera *g*), della legge n. 42 del 2009 assegna, in materia di costi e fabbisogni *standard*, un preciso ruolo alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica: «La Conferenza si avvale della Commissione di cui all'articolo 4 (COPAFF) quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle attività istruttorie e di supporto necessarie; a tali fini, è istituita una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni *standard* e gli obiettivi di servizio nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio». La Conferenza è istituita con decreto legislativo attuativo della legge n. 42 del 2009 nell'ambito della Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, e di essa fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

Il medesimo articolo 5 della legge delega continua con la seguente lettera *h*) «la Conferenza verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni *standard* nonché agli obiettivi di servizio e promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati (...)».

È evidente che la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha un ruolo di segreteria tecnica, mentre il luogo deputato alla verifica dinamica dei processi di adeguamento dettati dalla legge, così come dei più complessi aspetti di ordine politico-istituzionale relativi al funzionamento della finanza multilivello italiana riformata dalla legge n. 42 del 2009, è la Conferenza permanente. A tutt'oggi la Conferenza permanente non è stata istituita, e questa è già di per sé una seria mancanza attuativa. In più, questo organo centrale nei principi della delega, e le procedure connesse al suo funzionamento, sono totalmente ignorate nello schema di decreto legislativo al nostro esame.

La Commissione parlamentare sull'attuazione del federalismo fiscale viene completamente esautorata dalla fase concreta di fissazione dei metodi di determinazione dei fabbisogni *standard* e dalla loro applicazione operativa per il calcolo effettivo dei medesimi fabbisogni. Infatti, la nota metodologica relativa alle procedure di calcolo e la quantificazione dei fabbisogni *standard* per ciascuna funzione e singolo ente sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio senza passare per il Parlamento. Questa procedura elude i principi di garanzia e di trasparenza che la legge n. 42 del 2009 ha affidato al « filtro » della Commissione bicamerale. Ad essa oggi viene chiesto di dare il via libera a una vaga procedura di quantificazione, di cui non sarà chiamata a valutare gli esiti, neppure sul piano meramente metodologico se non anche su quello operativo.

3. La proposta del Gruppo del Partito Democratico.

La nostra proposta è di stabilire con chiarezza la separazione fra due successive fasi di lavoro. La *prima fase* prevede una profonda riscrittura dello schema di decreto legislativo attualmente all'esame della Commissione parlamentare, con l'indicazione della metodologia di calcolo da adottare per la definizione dei fabbisogni

standard per la raccolta dei dati e le prime analisi aggregate. Questa fase può concludersi con una relazione da presentare in Parlamento. La *seconda fase* prevede un nuovo decreto legislativo contenente l'indicazione dei fabbisogni *standard*, nelle diverse accezioni di cui si dirà più avanti, che sia sottoposto al parere della Commissione parlamentare e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, e non della sola Commissione tecnica paritetica.

Nell'attuale schema di decreto legislativo il concetto di fabbisogno *standard* su ciascuna delle funzioni fondamentali degli enti locali resta indefinito. Il risultato finale della procedura sarà una specifica quota da attribuire a ciascun ente su un fondo predeterminato oppure sarà un livello assoluto di risorse finanziarie? Si seguirà un approccio *top-down*, basato sul criterio di riparto, oppure un approccio *bottom-up*, e cioè analitico per prestazioni? Quali metodologie verranno testate fra quelle presenti nell'esperienza italiana e internazionale? L'allegato tecnico n. 4 alla Relazione presentata il 30 giugno scorso fa cenno a due delle metodologie esistenti, ma non fornisce alcuna indicazione per il lavoro della SOSE e dell'IFEL.

Questi non sono aspetti meramente tecnici da lasciare alla competenza della SOSE e dell'IFEL, sono elementi costitutivi del sistema del federalismo fiscale che andrebbero definiti con chiarezza sul piano delle scelte di fondo, e poi costantemente monitorati e valutati. La questione più importante riguarda la scelta fra metodologie di tipo aggregato, finalizzate a individuare indicatori di spesa media *pro-capite* adeguatamente ponderati, e metodologie di costruzione di indicatori di costo per aree merceologiche di servizi sufficientemente omogenei.

La questione andrebbe discussa a fondo, e non va certo dimenticata come fa lo schema di decreto legislativo. E andrebbero valutate opzioni innovative. Ad esempio, si dovrebbe uscire dall'alternativa secca fra indicatori « macro-aggregati » e indicatori « micro-aziendalistici » per definire nuove classi di indicatori « meso ». In

fondo è questa la strada che suggerisce la parallela, e più avanzata, vicenda della valutazione dei costi *standard* nel settore sanitario. Oppure, per fare un altro esempio, si potrebbe riflettere sull'utilità di mettere in campo entrambe le procedure, quella « macro » e quella « meso », dedicando la prima al compito di definire quantità e riparti almeno in fase transitoria, e la seconda a fornire agli amministratori locali *benchmark* ottimali di riferimento da utilizzare come una sorta di « cruscotto di gestione » nei processi di raggiungimento dell'efficienza e della convergenza.

È importante ricordare che la eterogeneità dei servizi offerti da comuni e province è molto più elevata di quella dei servizi regionali, e di conseguenza molto più grande è la variabilità della spesa storica da ricondurre a fattori *standard*. Sarebbe irrealistico pretendere una valutazione analitica, o anche « meso », di tutti i servizi forniti dagli enti territoriali. Tuttavia, è chiaro che sarebbe un vero passo avanti sfruttare la « macchina » dell'attuazione della legge n. 42 del 2009 per fornire agli amministratori locali indicatori di costo e valutazioni comparative per le più importanti funzioni fondamentali, e cioè non solo per quelle per le quali esistono i LEP/LEA, ma anche per le altre più rilevanti ai fini del costo complessivo e dell'efficienza ed efficacia dell'apparato pubblico locale. Gli esempi possono essere l'illuminazione pubblica, la manutenzione stradale, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il servizio idrico integrato, i servizi per la non autosufficienza, i servizi scolastici e materno-infantili, ecc.. A ben vedere, è proprio questo l'obiettivo a cui mira il legislatore nell'ambito di quanto previsto nel sopra citato articolo 2, comma 2, lettera g) della legge n. 42 del 2009.

Sotto questo aspetto, mentre il ruolo di SOSE può essere giustificato dalle competenze maturate nell'ambito dell'analisi statistica avanzata di micro-dati finalizzata alla costruzione di parametri operativi dell'azione pubblica, e non alla mera attività di ricerca, occorrerebbe chiamare in causa anche l'ISTAT, che possiede le più

avanzate banche dati territoriali non solo sui conti economici, ma anche sugli obiettivi di servizio. Di queste banche dati non solo bisognerà tenere conto, ma esse andranno mantenute e pienamente inserite nel processo di definizione dei fabbisogni e di monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi di servizio.

Lo schema di decreto legislativo si limita a riproporre la tradizionale clausola di salvaguardia finanziaria, e cioè che « dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ». Emerge qui un problema fondamentale: il decreto legislativo in esame non è un normale atto di « spesa », bensì un atto normativo che ha un compito strutturale, e cioè quello di introdurre a livello ordinamentale, e nel rapporto interistituzionale « multilivello », nuovi metodi e nuove procedure per il calcolo dei costi dei servizi pubblici essenziali e fondamentali erogati da comuni e province.

A nostro parere la compatibilità finanziaria aggregata del processo di attuazione della legge n. 42 del 2009 non va ricercata apponendo inutili vincoli decreto per decreto, poiché essa è garantita dalle norme di coordinamento generale dettate dalla legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica. Sono i meccanismi dinamici di coordinamento previsti in quella sede (il DFP, i decreti collegati annuali sul patto di convergenza, la Legge di stabilità contenente le previsioni « multilivello » e il patto di stabilità) che garantiscono, anno per anno, le compatibilità. Trovando, se necessario, le adeguate coperture, ovvero, se è il caso, accertando gli eventuali risparmi.

In sede di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale ci si dovrebbe soffermare quindi sulle modalità di interconnessione fra decisioni di finanza pubblica da un lato e, dall'altro lato, meccanismi di valutazione e di adeguamento nel circuito livelli essenziali delle prestazioni-obiettivi di servizio-costi e fabbisogni *standard*. In questo processo, è bene ricordare che la relazione fra calcolo/revisione dei fabbisogni *standard* e patto di convergenza degli obiettivi di servizio dovrebbe consentire di

accrescere quantità e qualità dell'offerta delle prestazioni nei territori attualmente meno dotati e/o nei settori attualmente sotto *standard* per poter raggiungere i livelli essenziali. La questione non viene affrontata nel decreto, ma neppure nella Relazione presentata il 30 giugno scorso, in cui i concetti « Livelli essenziali delle prestazioni » e « Obiettivi di servizio » non sono mai citati.

Si rischia qui un vero e proprio tradimento dello spirito delle leggi n. 42 e n. 196 del 2009, entrambe approvate con un intenso e proficuo lavoro parlamentare in vista di obiettivi condivisi di riforme a medio termine.

Non si può poi non sottolineare l'irrazionalità di quanto previsto all'articolo 2 dell'attuale schema di decreto legislativo, in cui si stabilisce che tutta questa complicata costruzione dei fabbisogni *standard* viene applicata soltanto alle funzioni fondamentali identificate in via provvisoria nella legge n. 42 del 2009, senza tenere conto del parallelo processo di loro definitiva determinazione nella Carta delle autonomie locali. Peraltro, nel testo della Carta delle autonomie locali già approvato dalla Camera, è stata inserita una clausola parallela, e altrettanto irragionevole: le funzioni fondamentali definitive entreranno in vigore solo alla fine della fase transitoria prevista dalla legge n. 42 del 2009, e cioè non prima del 2016.

Anche qui sembra prevalere una mera logica di garanzia sui saldi finanziari. Una logica che non sta in piedi: non è vero infatti che i saldi finanziari attuali tengano conto, a legislazione vigente, dell'attua-

zione della legge n. 42 del 2009 corredata delle sole funzioni provvisorie, e che quindi rischierebbero di « saltare » introducendo nel processo la lista definitiva delle funzioni. Non è vero perché, semplicemente, anche sulle sole funzioni provvisorie non sono ancora stati calcolati i fabbisogni *standard* e non è stato messo a punto il sistema. E quindi i saldi a legislazione vigente non ne possono tenere conto.

Non c'è quindi alcun rischio finanziario se il lavoro analitico e metodologico su tutte le funzioni fondamentali viene messo in cantiere fin da oggi. Anzi, potrebbe essere vero il contrario: si mette in piedi una complessa macchina per la valutazione di alcuni fabbisogni *standard* (con connesse procedure di redazione di questionari, analisi statistica, concertazione, ecc.) e questa macchina dovrà essere fra qualche anno ripristinata per valutarne altri. Semplici economie di scala suggeriscono che sia meno costoso mettere in funzione questa macchina su tutte le funzioni fondamentali, e non solo su quelle provvisorie.

Infine, va chiarito meglio come si opererà dopo la fase iniziale. Nello scenario di « regime » vanno definite la periodicità delle rideterminazioni, le modalità del monitoraggio, le procedure di approvazione delle revisioni. È chiaro infatti che SOSE non può essere lasciata da sola, insieme a IFEL, senza precisi indirizzi per la sua attività, in primo luogo da parte della Commissione permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	260
Comunicazioni del Presidente	260
Dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente, nella seduta del 30 giugno 2010, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993	260

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 13.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente della Camera dei deputati ha nominato come componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, l'onorevole Roberto

Speciale in sostituzione dell'onorevole Marcello Tagliatela, dimissionario. L'onorevole Speciale entra a far parte del VI Comitato (*Riciclaggio e misure patrimoniali e finanziarie di contrasto*) in sostituzione del senatore Andrea Pastore e dell'XI Comitato (*Regime degli atti*) in sostituzione dell'onorevole Marcello Tagliatela.

Ringrazia l'onorevole Tagliatela per l'attività svolta e rivolge auguri di buon lavoro all'onorevole Speciale.

Il PRESIDENTE comunica, inoltre, che si è conclusa la procedura di nomina per i magistrati collaboratori a tempo parziale: Antonio Ardituro, Michele Barillaro, Giuseppe Borrelli, Alessandra Camassa, Raffaele Cantone, Giovanni Conzo, Antonio D'Amato, Fabio D'Anna, Franca Maria Imbergamo, Carlo Negri, Mario Remus, Alessandro Suter Sardo, Eugenio Turco.

Dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente, nella seduta del 30 giugno 2010, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993.

Il PRESIDENTE introduce il tema all'ordine del giorno, precisando la natura

del dibattito e prospettando l'opportunità di definire la durata degli interventi.

Sul punto prendono la parola l'onorevole GARAVINI con successivi interventi, l'onorevole LABOCSETTA, il senatore CARUSO con successivi interventi, l'onorevole VELTRONI, il senatore LI GOTTI, gli onorevoli TASSONE, ORLANDO e NAPOLI, il senatore GARRAFFA, la senatrice DELLA MONICA, gli onorevoli DI PIETRO e SPECIALE.

Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi svolti, propone di aprire il dibattito all'ordine del giorno, anche al fine di acquisire indicazioni sul prosieguo dei lavori della Commissione sulla materia, precisando che, tenuto conto della durata prevista degli interventi, i commissari sono autorizzati a consegnare eventuali integrazioni scritte che saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta.

Conviene la Commissione.

Intervengono nel dibattito l'onorevole LABOCSETTA che consegna una integrazione scritta, i senatori LUMIA e LI GOTTI, l'onorevole TASSONE, l'onorevole GARAVINI, l'onorevole DI PIETRO, il senatore COSTA e la senatrice DELLA MONICA.

Al senatore CARUSO, che chiede che la Commissione sia convocata la prossima settimana per il seguito del dibattito, il PRESIDENTE assicura che, compatibilmente con i lavori delle Assemblee parlamentari, il dibattito potrà proseguire nella mattinata di martedì 12 ottobre.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito alla prossima seduta.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	262
------------------------------------	-----

*Martedì 5 ottobre 2010. – Presidenza del
presidente Massimo D'ALEMA.*

La seduta comincia alle 9.45.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, sulle quali intervengono il senatore RUTELLI (Misto-ApI) e i deputati ROSATO (PD) e BRIGUGLIO (FLI).

La seduta termina alle 10.25.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione del Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	263

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro.
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Prefetto di Roma, Giuseppe PECORARO, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Diana DE FEO (PdL), Massimo LIVI BACCI (PD), i deputati Vincenzo TADDEI (PdL), Teresio DELFINO (UdC), Ivano STRIZZOLO (PD) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il Prefetto di Roma, Giuseppe PECORARO, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Prefetto Giuseppe Pecoraro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 5 ottobre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13,25 alle 13,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del comandante del gruppo Carabinieri tutela dell'ambiente di Napoli, maggiore Giovanni Caturano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	264
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola, Paolo Mancuso (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	264

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo DE LUCA, indi del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.15.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del comandante del gruppo Carabinieri tutela dell'ambiente di Napoli, maggiore Giovanni Caturano.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del comandante del gruppo Carabinieri tutela dell'ambiente di Napoli, maggiore Giovanni Caturano.

Giovanni CATURANO, *comandante del gruppo Carabinieri tutela dell'ambiente di Napoli*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD), Giuseppina CASTIELLO (PdL) e i senatori Gennaro CORONELLA (PdL) e Vincenzo DE LUCA, *presidente*.

Giovanni CATURANO, *comandante del gruppo Carabinieri tutela dell'ambiente di Napoli*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il comandante Caturano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 14.20.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola, Paolo Mancuso.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola, Paolo Mancuso.

Paolo MANCUSO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Gennaro CORONELLA (Pdl) e Vincenzo DE LUCA (PD), nonché i deputati Paolo RUSSO (Pdl) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Paolo MANCUSO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola*, risponde ai quesiti posti. Quindi, in considerazione degli argomenti trattati, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Gaetano PECORELLA (Pdl), *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo MANCUSO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola*, conclude le risposte ai quesiti posti.

Intervengono, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giuseppina CASTIELLO (Pdl) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Paolo MANCUSO, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Mancuso per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	266
Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza (<i>Deliberazione</i>)	266
<i>ALLEGATO (Programma)</i>	268

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza.	
Audizione dei Consiglieri del CNOAS, Simonetta Cavalli e Luisa Spisni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	267
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	267
AVVERTENZA	267

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, comunica che, in data 29 settembre 2010, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza il deputato Alessandro Pagano, in sostituzione dell'onorevole Carla Castellani, dimissionaria.

La Commissione prende atto.

Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza. (*Deliberazione*).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine co-

noscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione del 28 settembre 2010, sul quale è stata acquisita l'intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dalla presidente.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 5 ottobre 2010. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza.

Audizione dei Consiglieri del CNOAS, Simonetta Cavalli e Luisa Spisni.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Luisa SPISNI e Simonetta CAVALLI, *consiglieri del CNOAS*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le senatrici Maria RIZZOTTI (Pdl) e Anna Maria SERAFINI (PD), i deputati Alessandro PAGANO (Pdl) e Sandra ZAMPA (PD).

Luisa SPISNI e Simonetta CAVALLI, *consiglieri del CNOAS*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 5 ottobre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Audizione del componente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi, Tullio Garau.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza.**PROGRAMMA**

L'indagine conoscitiva si propone di approfondire alcuni aspetti dell'attuazione sinora data alle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in vista dell'esame del III Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, sul quale la Commissione per l'infanzia e l'adolescenza deve esprimere entro il 13 novembre 2010 il parere prescritto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, istituitiva della Commissione stessa.

In considerazione della complessità della tematica oggetto del predetto piano, la Commissione intende, attraverso lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, approfondirne alcuni aspetti critici, al fine di disporre di un quadro informativo il più possibile aggiornato.

A questo scopo, l'indagine – da concludere entro il 13 novembre 2010 – dovrebbe articolarsi in alcune audizioni di rappresentanti dei seguenti soggetti istituzionali e associativi, individuati per aree tematiche:

Soggetti istituzionali (a livello regionale e locale): Anci, Upi, Conferenze Stato Regioni e Unificata, amministratori regionali e locali;

Area sanitaria/sociale: pediatri, psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali;

Area scolastica e universitaria: associazionismo scolastico, docenti di discipline universitarie rilevanti per le problematiche dell'infanzia e dell'età evolutiva;

Giustizia minorile: magistrati minorili, avvocati;

Terzo settore e mondo associativo: organismi di rappresentanza unitaria del settore, organizzazioni più rappresentative (*Unicef, Save the Children*), altri enti (*C Caritas*, enti autorizzati per le adozioni internazionali);

Competenti rappresentanti del Governo.

INDICE GENERALE

COMMISSIONE D'INDAGINE A NORMA DELL'ARTICOLO 58 DEL REGOLAMENTO (richiesta dal deputato Amedeo Labocetta)

Comunicazioni del presidente sui lavori della Commissione 3

COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ragioniere generale dello Stato, Mario Canzio, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province (atto n. 240) (*Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento e conclusione*) 4

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame dello schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, e conclusione*) 5

COMMISSIONI RIUNITE (VII, X e XIV Camera e 7^a, 10^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per la ricerca, l'innovazione e la scienza sulle strategie dell'Unione europea in tema di innovazione e ricerca (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 6

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione 8

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3572 Reguzzoni, recante « Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ». (*Deliberazione*) 8

SEDE CONSULTIVA:

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 8

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011. Atto n. 253 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 14

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 255 (<i>Rinvio dell'esame</i>)	14
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo ed abb., approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-2646-2743-2833-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	15
Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione) (<i>Riesame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	15
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	19
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-2646-2743-2833-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	18
II Giustizia	
INTERROGAZIONI:	
5-03058 Motta: Sulla necessità di urgenti interventi di manutenzione presso il tribunale di Parma	23
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	31
5-02472 Brandolini: Sulla carenza di organico degli uffici giudiziari di Cesena	23
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	33
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03527 Melis: Sulla eventuale destinazione al carcere di Nuoro di detenuti sottoposti a regime dell'articolo 41-bis	23
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	36
5-03529 Rao: Sui tempi della riforma della magistratura onoraria	23
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	37
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini	30
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---	----

AVVERTENZA	30
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a New York in occasione del <i>Millennium Summit</i> (20-22 settembre 2010) .	38
<i>ALLEGATO (Comunicazioni del presidente)</i>	41

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.	
Audizione di Riccardo Maria Graziano, Segretario Generale del Comitato Nazionale Italiano permanente per il microcredito (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	40

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.	
Seguito esame del documento conclusivo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45

SEDE CONSULTIVA:

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau. C. 3403 (Parere alla IX Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	48
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Atto n. 237 (Rilievi alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione - Valutazione favorevole</i>)	49
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Atto n. 233 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	50
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti al testo risultante dalle proposte emendative approvate nella seduta del 7 luglio 2010</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	56

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	64
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate C. 591 Tassone, C. 1143 Ghizzoni, C. 1154 Barbieri, C. 1276 Grimoldi, C. 1397 Barbieri, C. 1578 Mario Pepe (PdL), C. 1828 Narducci, C. 1841 Grassi, C. 2218 Picierno, C. 2220 Fucci, C. 2250 Garagnani, C. 2330 Garavini, C. 2458 Fioroni, C. 2460 Goisis, C. 2726 Carlucci, C. 2748 La Loggia, C. 2841 Lorenzin e C. 3408 Anna Teresa Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	76

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti del Comitato inquilini Enasarco, degli Inquilini Fondo pensioni Banca di Roma, dell'Unione Inquilini, di ASIA-USB, SUNIA, SICET, UNIAT-UIL, del Coordinamento Comitati Inquilini Case Enti Privatizzati e dell'Associazione <i>Action</i> , nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00378 Alessandri e n. 7-00384 Braga sulle iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati	184
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti della LIPU, WWF, Legambiente, <i>Greenpeace</i> e <i>Mountain Wilderness</i> , nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00350 Alessandri e 7-00356 Zamparutti in materia di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia	184
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i>)	185
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Atto n. 233 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i>)	186
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i>)	187

SEDE CONSULTIVA:

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	187
Sui lavori della Commissione	189

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	190
Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci (<i>Deliberazione</i>)	190
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	197

SEDE REFERENTE:

Disciplina del servizio di noleggio di autoveicoli con conducente. C. 1971 Bosi e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	191
Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare. C. 3548 Meta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	193

SEDE CONSULTIVA:

Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	199
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato ed abbinata (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione - Nullaosta</i>)	199

SEDE CONSULTIVA:

Inversione dell'ordine del giorno	201
Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	201

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	204
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	208

XI Lavoro pubblico e privato

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	216
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	217

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi	219
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali e di rappresentanti di ASSOPREVIDENZA nell'ambito dell'esame del Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.)	220
--	-----

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -F (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	220
---	-----

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	225
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	227
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della COVIP nell'ambito dell'esame del Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.)	227
SEDE CONSULTIVA:	
Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	227
XII Affari sociali	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	230
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla legge n. 281 del 1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	232
SEDE REFERENTE:	
Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato. C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	232
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	234
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dei rappresentanti dei sindacati agricoli FAI – CISL, FLAI – CGIL, UILA – UIL, UGL Agroalimentare sulla crisi del comparto del pomodoro	235
SEDE CONSULTIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione	235
Schema di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	236
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento</i>)	236
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168 (Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione) (<i>Rinvio dell'esame congiunto</i>)	236
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743-2833/A-R	236
ERRATA CORRIGE	236

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Schema di decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013. Doc. LVII, n. 3 (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 237

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Atto n. 237 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 239

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. COM(2010)379 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Esame e rinvio*) 241

AVVERTENZA 245

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 245

ALLEGATO 1 (*Documento presentato dal gruppo del partito democratico – I ritardi e le inadempienze del Governo nell'attuazione della legge sul federalismo fiscale*) 251

ALLEGATO 2 (*Documento presentato dal gruppo del partito democratico – Valutazioni e proposte sullo « Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province ».* (Atto n. 240) 255

Comunicazioni del Presidente 249

AVVERTENZA 250

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori 260

Comunicazioni del Presidente 260

Dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente, nella seduta del 30 giugno 2010, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993 260

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente 262

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro (*Svolgimento e conclusione*) 263

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 263

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Audizione del comandante del gruppo Carabinieri tutela dell'ambiente di Napoli, maggiore Giovanni Caturano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	264
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nola, Paolo Mancuso (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	264

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variatione nella composizione della Commissione	266
Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza (<i>Deliberazione</i>)	266
<i>ALLEGATO (Programma)</i>	268

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza.	
Audizione dei Consiglieri del CNOAS, Simonetta Cavalli e Luisa Spisni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	267
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	267
AVVERTENZA	267

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Martedì 5 ottobre 2010. – Presidenza del
presidente Luigi VITALI.*

La seduta comincia alle 13.05.

**Incontro con il Rappresentante Permanente d'Italia
presso il Consiglio d'Europa, Ambasciatore Sergio
Busetto.**

L'incontro si è svolto dalle 13.05 alle
13.35.

La seduta termina alle 13.35.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 14,80



16SMC0003780